

REGIONE
TOSCANA



Repubblica Italiana

BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Seconda n. 1 del 5.1.2022

Supplemento n. 1

mercoledì, 5 gennaio 2022

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

SOMMARIO

SEZIONE I**GIUNTA REGIONALE
- Dirigenza-Decreti**

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Nord**

DECRETO 17 dicembre 2021, n. 22130
certificato il 17-12-2021

R.D. nr. 1775/33 - concessione utilizzazione acqua pubblica sotterranea derivata mediante un pozzo avente la profondità di 51 mt nella fraz. San Martino Ulmiano via Lenin del Comune di San Giuliano Terme (PI), ad uso agricolo (prat. SIDIT n. 186417/2020 ex 5978). pag. 8

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Inferiore**

DECRETO 17 dicembre 2021, n. 22137
certificato il 17-12-2021

Pratica Sidit n. 3772/2021. Concessione per l'utilizzo del demanio idrico per l'utilizzo di un tratto di soprassuolo ad uso commerciale derivante dalla copertura esistente sul corso d'acqua denominato Fosso di Scolo di Pisa in località I Navicelli nel Comune di Pisa (PI) - Richiedente: CARRARA YACHT SERVICE SRL17122021. " 13

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Nord**

DECRETO 17 dicembre 2021, n. 22156
certificato il 17-12-2021

R.D. nr. 1775/33 - Rinnovo concessione di derivazione acqua pubblica dalla falda sotterranea nel Comune di Camaiore (LU) fraz. Capezzano Pianore, ad uso civile (antincendio), prat. SIDIT n. 192319/2020 ex pratica n. 3217. " 19

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Centrale**

DECRETO 17 dicembre 2021, n. 22209
certificato il 20-12-2021

T.U. 11/12/33 n. 1775 - Voltura della concessione di derivazione acqua - Richiedente: GI.VIDI SRL - Pratica n. 202/D. SIDIT 5919/21. " 25

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Superiore**

DECRETO 17 dicembre 2021, n. 22215
certificato il 20-12-2021

T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea da un pozzo ubicato in Comune di Arezzo (AR), Loc. Pescaiola, per uso civile, rilasciata dalla Provincia di Arezzo con D.D. n. 123/AD del 22/11/2011. Approvazione del Disciplinare di concessione. Richiedente: LDM Truck & Bus s.r.l.- Pratica SiDIT n. 2678/2020 (codice locale: RIN001_CSA2009_00020). " 27

DECRETO 14 dicembre 2021, n. 22363
certificato il 21-12-2021

RD 523/1904 - LR 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fiume Arno, loc. San Pierino in Comune di Fucecchio per attraversamento superficiale con tubazione di acqua potabile. Pratica SiDIT 24175/2021. " 31

DECRETO 21 dicembre 2021, n. 22397
certificato il 21-12-2021

T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Art. 77 del D.P.G.R. 61/R/2016 Concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea da pozzo ubicato in Comune di Foiano (AR), per uso agricolo - Presa d'atto della rinuncia alla concessione. Pratica SiDIT n. 2636/2020 (codice locale: CSA2005_00011). " 38

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Nord**

DECRETO 21 dicembre 2021, n. 22400
certificato il 21-12-2021

R.D. 523/1904 - L. 37/1994 - L.R. 41/2018 - Pratica n. 2717 - Sidit n. 2498/2021. Concessione ed Autorizzazione idraulica per la realizzazione di rete in fibra ottica in varie località del Comune di San Giuliano Terme (PI). Richiedente Open Fiber S.p.A. " 42

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Inferiore**

DECRETO 21 dicembre 2021, n. 22402
certificato il 21-12-2021

Pratica SIDIT n. 2129/2021 - Procedimento di rilascio di Concessione di area demaniale con contestuale rilascio di autorizzazione idraulica ai sensi del Regolamento n. 60/R e ss.mm.ii. Richiedente: e-distribuzione S.p.A. con socio unico - Realizzazione di tre nuovi attraversamenti sotterranei interferenti con i corsi d'acqua Fosso dei Morti, Botro Secco, e Fosso Cotone, per la costruzione ed esercizio di un nuovo elettrodotto in cavo sotterraneo MT a 15kV in uscita da Cabina Primaria, da realizzarsi tra Via delle Pescine e Via Lungomonte, nel Comune di Rosignano Marittimo (LI). " 56

DECRETO 21 dicembre 2021, n. 22434
certificato il 21-12-2021

Pratica SIDIT n. 91770/2020 -Procedimento di Concessione di area demaniale con contestuale rilascio di autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904. Richiedente: e-distribuzione S.P.A. Realizzazione di nuovo attraversamento sotterraneo di linea elettrica di media tensione interferente con il corso d'acqua Torrente Chioma, nei Comuni di Livorno e Rosignano Marittimo (Pratica e-distribuzione n. 1968968), pervenuta il 09/09/2019, AOO-GRT prot. n. 0334633. " 66

DECRETO 21 dicembre 2021, n. 22459
certificato il 22-12-2021

Pratica SIDIT n. 195782/2020 Procedimento di Concessione di area demaniale con contestuale rilascio di autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 - Richiedente: e-distribuzione S.P.A. - Realizzazione di nuovo attraversamento sotterraneo con elettrodotto di media tensione (KV 15) del corso d'acqua Botro Felciaio, nel Comune di Livorno, (Pratica e-distribuzione n. 2147440), pervenuta il 18/06/2020, AOO-GRT prot. n. 0212051. " 75

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Superiore**

DECRETO 21 dicembre 2021, n. 22493
certificato il 22-12-2021

RD 523/1904 - LR 80/2015. Concessione porzione

di alveo in dx idraulica del fiume Sieve (Id. MV16631) nel Comune di Barberino di Mugello (FI), località Frassineta di Sotto, occupata con manufatto di scarico per acque reflue domestiche e meteoriche. Pratica SiDIT 4254/2021. " 84

DECRETO 21 dicembre 2021, n. 22504
certificato il 22-12-2021

RD 523/1904 - LR 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fosso Salcheto, loc. Poggio Tocco in Comune di Montepulciano per ripulitura alveo Fosso Salcheto per ripristino scarico scolina di campo. Pratica SiDIT 4620/2021 FATTORIA MARCIANELLA SOCIETA' AGRICOLA. " 92

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Sud**

DECRETO 21 dicembre 2021, n. 22522
certificato il 22-12-2021

Pratica SIDIT n. 101933/20 (ex n. 19284/12).Variazione di titolarità, a tutti gli effetti di legge, dell'instaurario della concessione, rilasciata dalla Provincia di Grosseto con Determinazione Dirigenziale n. 1466 del 01/06/2015, per la derivazione di acqua pubblica da un pozzo, ubicato in loc. Cavallini, nel comune di Orbetello (GR) - ad uso agricolo. Richiedente: Soc. Bioagricola La Selva. " 98

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Inferiore**

DECRETO 21 dicembre 2021, n. 22523
certificato il 22-12-2021

R.D. 1775/33, Pratica SIDIT 3770/2021 Rinnovo concessione per derivazione acque pubbliche sotterranee nel territorio del comune di Castagneto Carducci (Li) Pozzo n. 14132. " 101

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Superiore**

DECRETO 21 dicembre 2021, n. 22525
certificato il 22-12-2021

RD 523/1904 - LR 80/2015. Concessione porzione di alveo del fiume Lamone (Id. MV7316) nel Comune di Marradi (FI), da occuparsi con potteggio provviso-

rio per esecuzione di campagna di carotaggi alle pile di ponte ferroviario situato al Km 61+038 della linea ferroviaria Firenze - Faenza. Pratica SiDIT 4776/2021 RFI SpA. " 107

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Centrale**

DECRETO 21 dicembre 2021, n. 22530
certificato il 22-12-2021

T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune di Serravalle Pistoiese, Loc. Casalguidi, per uso agricolo. Approvazione del Disciplinare di concessione. Richiedente: Plantilandia Società Agricola Semplice - Pratica n. 34777 Procedimento SIDIT n. 5840/2021. " 113

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Inferiore**

DECRETO 21 dicembre 2021, n. 22543
certificato il 22-12-2021

L.R. 80/2015 RD 523/1904. Pratica Sidit n. 1809-2018 e 1355-2019. Concessione per l'immissione di acque reflue tramite un tubo di scarico di acque reflue provenienti da civili abitazioni nel Colatore n. 4 di Campaldo in via Fasanna nel Comune di Pisa (PI). " 117

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Centrale**

DECRETO 22 dicembre 2021, n. 22573
certificato il 23-12-2021

T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune di Agliana, per uso civile. Approvazione del Disciplinare di concessione. Richiedente: Endiasfalti S.p.A. - Pratica n. 2519 Procedimento SIDIT n. 86886/2020. " 123

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Sud**

DECRETO 22 dicembre 2021, n. 22579
certificato il 23-12-2021

Pratica SiDIT n. 4395-2019 - Concessione di area

di mq 1.700 sovrastante l'acquedotto in località Nuovo Ippodromo nel comune di Follonica (GR), ad uso agricolo (tip.2.1) - Concessionario: Consiglio Nazionale delle Ricerche. " 127

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Superiore**

DECRETO 23 dicembre 2021, n. 22612
certificato il 23-12-2021

RD 523/1904 - LR 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Torrente Agliena, loc. Via B. Ciari - Via Trento in Comune di Certaldo occupata da passerella pedonale e autorizzazione lavori di adeguamento statico e sismico. Pratica SiDIT 4334/2021 COMUNE DI CERTALDO. " 135

DECRETO 23 dicembre 2021, n. 22623
certificato il 23-12-2021

RD 523/1904 - LR 80/2015. Concessione porzione di area demaniale di vari corsi d'acqua in Comune di Reggello per scarichi acque meteoriche. Pratica SiDIT 3744/2021 PUBLIACQUA SpA. " 141

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Inferiore**

DECRETO 22 dicembre 2021, n. 22624
certificato il 23-12-2021

R.D. n. 1775/33, Pratica SIDIT 3899/2021 Rinno Concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee ad uso agricolo nel territorio del comune di Collesalveti (LI) Pozzo n. 14508 Concessionario: Azienda Agricola L'Istrice. " 148

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Superiore**

DECRETO 23 dicembre 2021, n. 22635
certificato il 23-12-2021

RD 523/1904 - LR 80/2015. Concessione opera di attraversamento relativa ad un ponte con rialzamento e rifacimento muri spondali sul Borro della Madonna in Comune di San Giovanni Valdarno (Piano di Recupero "Ex Ospedali Alberti"). Pratica SiDIT 87910/2020 SAN GIOVANNI Srl. " 153

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Sud**

DECRETO 21 dicembre 2021, n. 22652
certificato il 23-12-2021

Pratica SIDIT n. 7987/2019. T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Regolamento n. 61/R/2016. Concessione di derivazione di acqua pubblica dal Fiume Bruna in loc. C. Fontini nel Comune di Gavorrano (GR), per uso agricolo. " 158

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Inferiore**

DECRETO 23 dicembre 2021, n. 22688
certificato il 24-12-2021

Pratica SIDIT4634/2021 - Procedimento di concessione di area demaniale con contestuale rilascio di autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 e della L.R. 80/2015 per la realizzazione di un attraversamento sotterraneo del corso d'acqua denominato "Fosso della Cigna" e individuato nel reticolo idrografico, ai sensi della L.R. 79/2012, con il codice identificativo "TC 372" nel comune di Livorno. Richiedente: A.S.A S.P.A. " 163

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Nord**

DECRETO 23 dicembre 2021, n. 22692
certificato il 24-12-2021

R.D. nr. 1775/33 - GAIA s.p.a. - concessione derivazione acqua da sorgente nel Comune di Massarosa (LU) loc. Acquachiera ad uso potabile (prat. SIDIT n. 86234/2020). " 174

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Superiore**

DECRETO 23 dicembre 2021, n. 22701
certificato il 24-12-2021

RD 523/1904 - LR 80/2015. Concessione porzioni di aree demaniali per scarichi in vari corsi d'acqua per ampliamento alla terza corsia dell'autostrada A1 MILANO - NAPOLI nel tratto compreso tra gli svincoli di Incisa e Valdarno - LOTTO 2. Pratica SIDIT 2728/2021 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SpA. " 179

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Nord**

DECRETO 22 dicembre 2021, n. 22712
certificato il 24-12-2021

R.D. 523/1904, L.R. 80/2015, L.R. 41/2018. Pratica n. 2812 (SIDIT n. 3094/2021). Concessione di un'area del Demanio dello Stato - Ramo Idrico, con contestuale rilascio di autorizzazione idraulica, per realizzare un ponteggio provvisorio sopraelevato, nell'alveo e nella fascia di rispetto del Torrente Carrione (Cod. TN23372), nel Comune di Carrara (MS). " 187

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Sud**

DECRETO 23 dicembre 2021, n. 22732
certificato il 24-12-2021

Prat. SIDIT n. 148920/2020. T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Rinnovo della concessione di derivazione di acqua dal Fiume Bruna in località Porcareccia Lepri nel Comune di Roccastrada (GR), per uso agricolo - Concessionario: Società Agricola Selvello S.r.l. " 193

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Superiore**

DECRETO 24 dicembre 2021, n. 22748
certificato il 24-12-2021

RD 523/1904 - LR 80/2015. Rinnovo concessione ponte provvisorio con occupazione di porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Torrente Mugnone fra Via Crispi e Via Leone X in Comune di Firenze. 2983/2019 TRAM DI FIRENZE. " 198

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Nord**

DECRETO 22 dicembre 2021, n. 22749
certificato il 24-12-2021

R.D. 523/1904. L.R. 77/2016. Pratica idraulica n. 1225, pratica Sidit n. 1612/2020. Concessione idraulica di un'area demaniale, di pertinenza del torrente Monteolivero, in località Bonascola, nel comune di Carrara (MS), ad uso ponte carrabile. " 203

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Sud**

DECRETO 23 dicembre 2021, n. 22757
certificato il 24-12-2021

Pratica SIDIT n. 113889/20 (ex n. 24682/13) - Variazione di titolarità, a tutti gli effetti di legge, dell'intestatario della concessione, rilasciata dalla Provincia di Grosseto con Determinazione Dirigenziale n. 2125 del 16/07/2014, per la derivazione di acqua pubblica, ad uso potabile, dalla Sorgente Santa Lucia, ubicata in località Santa Lucia nel comune di Civitella Paganico (GR) - Richiedente: Acquedotto del Fiora S.p.A. " 210

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Inferiore**

DECRETO 23 dicembre 2021, n. 22779
certificato il 24-12-2021

Pratica SIDIT n. 3903/2021- Procedimento di rilascio di Concessione di area demaniale con contestuale rilascio di autorizzazione idraulica ai sensi del Regolamento n. 60/R e ss.mm.ii. - Richiedente: e-distribuzione S.p.A. con socio unico - Realizzazione di otto nuovi attraversamenti aerei con elettrodotti di M.T. a 15kV per la ricostruzione e l'esercizio dell'elettrodotto denominato "Procchio 1" a 30Kv, in Loc. Procchio, tra il Comune di Marciana (LI) e il Comune di Portoferraio (LI). " 214

DECRETO 27 dicembre 2021, n. 22843
certificato il 27-12-2021

L.R. 80/2015 e R.D. 523/1904 - SIDIT n. 2811/2021 - Concessione con contestuale autorizzazione idraulica - Ripristino di scarico di acque reflue urbane, provenienti dall'impianto di depurazione comunale di Casciana Terme, nel Rio Caldana (BV14124), nel Comune di Casciana Terme Lari (PI). Richiedente: Acque.S.p.A. Servizi Idrici. " 225

DECRETO 27 dicembre 2021, n. 22940
certificato il 28-12-2021

Pratica SIDIT n. 2390/2021 - Procedimento di rilascio di Concessione di area demaniale con contestuale rilascio di autorizzazione idraulica ai sensi del Regolamento n. 60/R e ss.mm.ii. - Richiedente: e-distribuzione S.p.A. con socio unico - Progetto per la costruzione e l'esercizio di nuova linea in cavo interrato a Media Tensione denominato "Nuove uscite MT cabina Primaria di Livorno est" a 15 kV, mediante attraversamento sotterraneo del corso d'ac-

qua denominato Fosso della Cigna, da realizzarsi nel Comune di Livorno (LI), (pratica e-distribuzione n. 2237392). " 232

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Sud**

DECRETO 28 dicembre 2021, n. 22983
certificato il 29-12-2021

Prat. n. 118690/2020 (ex Pratica n. 25066). T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Concessione per derivazione di acqua pubblica dal Fiume Orcia, in località Pod. P. Poggio Antonio - Montenero nel Comune di Castel del Piano (GR), per uso agricolo ed uso privato di acque superficiali. " 241

DECRETO 28 dicembre 2021, n. 22987
certificato il 29-12-2021

Pratica SIDIT n. 101367/20 (ex n. 10772/10) - Variazione di titolarità, a tutti gli effetti di legge, dell'intestatario della concessione, rilasciata dalla Provincia di Grosseto con Determinazione Dirigenziale n. 487 del 19/02/2014, per la derivazione di acqua pubblica da un pozzo, ubicato in Località Casetta Grottanelli, Fraz. Braccagni, nel comune di Grosseto - ad uso agricolo - Richiedente: Soc. Consorzi Agrari D'Italia Real Estate. " 246

DECRETO 28 dicembre 2021, n. 22993
certificato il 29-12-2021

Pratica SIDIT n. 109984/2020 (Pratica n. 25508/2016). T.U. 11/12/1933 n. 1775. Regolamento n. 61/R/2016 - Concessione di derivazione di acqua pubblica dal Fiume Pecora con due punti di attingimento, un punto in località Fattoria del Tesorino - Cura Nuova nel comune di Massa Marittima (GR) ed un punto in località Fonte della Pecora Vecchia nel comune di Follonica (GR), per uso agricolo. " 250

DECRETO 28 dicembre 2021, n. 23011
certificato il 29-12-2021

Pratica SiDIT n. 4660-2021 - Concessione per attraversamento con tubazione (tip. 11) e per scarico di acque di seconda pioggia (tip. 6.1) nel corso d'acqua (TS78285), catastralmente denominato fosso di Poggio Mortaio, in località Terrarossa nel comune di Monte Argentario (GR) - Concessionario: Sei Toscana S.r.l. " 255

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Inferiore**

DECRETO 28 dicembre 2021, n. 23028
certificato il 29-12-2021

Pratica SIDIT n. 2831/2021- Procedimento di Concessione di area demaniale con contestuale rilascio di autorizzazione idraulica ai sensi del Regolamento n. 60/R e ss.mm.ii. - Richiedente Terna Rete Italia S.p.A. - Realizzazione di nuovo attraversamento sotterraneo di linea 123 Kv - Linea Livorno Marzocco - Rosignano 2&731; n. 532 Nuovo ingresso alla Stazione Elettrica di Livorno - interferente con il corso d'acqua Rio Cigna, nel Comune di Livorno (LI). " 265

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Sud**

DECRETO 28 dicembre 2021, n. 23036
certificato il 29-12-2021

Pratica SiDIT n. 4903-2021 - Subentro nella concessione per due attraversamenti sotterranei (tip.11) dell'acquedotto con tubazioni, in località Poggetti - Cura Nuova nel comune di Massa Marittima (GR), rilasciata con Decreto n. 12678 del 25/07/2019. " 274

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Superiore**

DECRETO 30 dicembre 2021, n. 23120
certificato il 30-12-2021

RD 523/1904 - LR 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Rio di Campo in località Pietraia nel Comune di Cortona (AR) per scarico acque reflue domestiche sul Rio di Campo. Pratica SiDIT 4050/2021 SOCIETA' AGRICOLA PORCOBRADO Srl. " 278

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Inferiore**

DECRETO 29 dicembre 2021, n. 23170
certificato il 30-12-2021

Rettifica Decreto Dirigenziale n. 22779 del 23/12/2021 con oggetto "Pratica Sidit 3903/2021 Procedimento di rilascio di Concessione di area demaniale con contestuale rilascio di autorizzazione idraulica ai sensi del Regolamento n. 60/R e ss.mm.ii.- Richiedente: E-distribuzione S.p.A. con socio unico - Realizzazione di otto nuovi attraversamenti aerei con elettrodotti di M.T. a 15kV per la ricostruzione e l'esercizio dell'elettrodotto denominato "Procchio" a 30Kv, in Loc. Procchio, tra il Comune di Marciana (LI) ed il Comune di Portoferraio (LI)". Rettifica errori materiali. " 284

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Sud**

DECRETO 29 dicembre 2021, n. 23171
certificato il 30-12-2021

Pratica SIDIT n. 110382/2020 (ex 26735/2018 - PA 1771) - T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Rinnovo Concessione di derivazione di acqua pubblica da un pozzo in Loc. S. Antonio Pod. S. Luigi nel Comune di Campagnatico (GR), per uso agricolo. " 287

DECRETO 30 dicembre 2021, n. 23180
certificato il 30-12-2021

Pratica n. 101/2019 (EX PA 1050) - T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Rinnovo Concessione di derivazione di acqua da un pozzo in Loc. Doganella nel Comune di Orbetello (GR), per uso agricolo. " 291



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 22130 - Data adozione: 17/12/2021

Oggetto: R.D. nr. 1775/33 - concessione utilizzazione acqua pubblica sotterranea derivata mediante un pozzo avente la profondità di 51 mt, nella fraz. San Martino Ulmiano via Lenin del Comune di San Giuliano Terme (PI), ad uso agricolo (prat. SIDIT n. 186417/2020 ex 5978).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 17/12/2021

Numero interno di proposta: 2021AD024942

IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il D.P.R. 18.2.1999 n°238;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n° 152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 21/04/2015 n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”, così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la delibera della Giunta regionale 23 febbraio 2016 n. 122 “Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art.11 bis comma 2 della L.R.22/2015 in materia di difesa del suolo”;
- la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 “Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 16 agosto 2016, n. 61/R (pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 parte I del 19/08/2016), così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017, “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”;
- la L.R.11/11/2016 n.77 “disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico” art. 3;
- il DPGRT n. 46/R del 11/08/2017 pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 34 Parte I del 11/08/2017 “modifiche al DPGRT n. 61/R/2016 e al DPGRT n. 51/R/2015”;
- le deliberazioni di Giunta Regionale n. 1068 del 01/10/2018 “Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l’annualità 2018”, n. 1035 del 05/08/2019 “Disposizioni in materia di concessioni per l’utilizzo delle acque e per l’occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione” e n. 938 del 13/09/2021 "Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque per l'annualità 2021";
- la delibera della Giunta Regionale del 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l’individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

Vista l’istanza in bollo presentata dal Sig. Agostini Fantini Alessandro, i cui dati identificativi sono indicati nell’Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, in data 16/02/2018

protocollata con il n. 87784, intesa ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca e concessione per l'utilizzo di acqua sotterranea, a servizio dell'Azienda Agricola, in loc. San Martino Ulmiano nel Comune di San Giuliano Terme (PI), Foglio 65, Mappale 402;

Visto il decreto dirigenziale n. 10214 del 26/06/2018 con il quale il Sig. Agostini Fantini Alessandro veniva autorizzato ad eseguire lavori di ricerca di acque sotterranee su terreni in sua disponibilità posti in Loc San Martino Ulmiano in Comune di San Giuliano Terme (PI) contraddistinti al NCT di detto Comune al Foglio 65 Mappale 402, sulla base del piano di massima a firma del Geol. Salvatore Buttiglieri presente agli atti della pratica n. 5978;

Considerato che a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

Dato atto che sono stati effettuati i seguenti versamenti:

- in data 12/02/2018 le spese di istruttoria di Euro 175,00, codice IBAN IT89O0760102800001031575820;
- in data 25/02/2020 i canoni anni 2018 e 2019 per complessivi Euro 123,94 (Euro 30,71 rateo anno 2018 dal 01/09/2018 al 31/12/2018 e Euro 93,23 intero anno 2019), codice IBAN IT41X0760102800001031581018;
- in data 30/11/2021 i canoni anni 2020 e 2021 per complessivi Euro 184,24 (Euro 92,12 anno 2020 e Euro 92,12 anno 2021), codice IBAN IT41X0760102800001031581018;
- in data 25/02/2020 l'imposta anno 2018 di Euro 3,07, codice IBAN IT70J0760102800000011899580;
- in data 25/02/2020 il deposito cauzionale di Euro 93,23, codice IBAN IT41X0760102800001031581018;
- in data 25/02/2020 il contributo idrografico di Euro 40,00, codice IBAN IT41X0760102800001031581018;

Considerata altresì la conclusione dell'iter istruttorio, con esito favorevole, per il rilascio della concessione all'Impresa Individuale Azienda Agricola "Le Prata" di Alessandro Agostini, il cui legale rappresentante è il Sig. Alessandro Agostini Fantini, come risulta dalla relazione dell'Ufficio Genio Civile Toscana Nord sede di Lucca, Ufficio Procedure Tecnico Autorizzative in Materia di Acque, conservata agli atti della prat. SIDIT n. 186417/2020 ex 5978;

Dato atto che a seguito dell'esperita istruttoria è possibile concedere a: Azienda Agricola Le Prata di Alessandro Agostini, l'utilizzazione di acqua pubblica sotterranea derivata mediante un pozzo avente la profondità di 51 mt (la cui ricerca è stata precedentemente autorizzata con decreto dirigenziale n. 10214 del 26/06/2018), nella fraz. San Martino Ulmiano via Lenin del Comune di San Giuliano Terme (PI), FG 65 Mappale 402, ad uso agricolo, stabilendo la durata della concessione in 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto, restando sanato il periodo precedente a far data dal 01/09/2018; i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 2,00 l/s – il prelievo è assentito tutto l'anno – nel giorno solare non potrà essere prelevato un volume eccedente 50,00 mc, nell'anno civile non potrà essere prelevato un volume eccedente 12.000,00 mc, la portata media di concessione su cui calcolare il canone è pari a 0,3805 l/s (prat. SIDIT n. 186417/2020 ex 5978);

Preso atto che il legale rappresentate dell'Azienda Agricola Le Prata di Alessandro Agostini, ha sottoscritto in data 30/11/2021 il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acqua pubblica;

Visto l'allegato disciplinare di concessione sottoscritto in data 30/11/2021, redatto in conformità alla delibera di Giunta Regionale n. 194 del 16/03/2016, parte integrante e sostanziale del presente atto,

contenente i diritti e gli obblighi delle Parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto di concessione ed ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

Dato atto che è dovuto il canone per l'anno 2022 di Euro 92,12 salvo conguaglio, da versare entro la scadenza del 31/12/2022, il cui importo esatto sarà successivamente comunicato dal Servizio Politiche Fiscali e Riscossione;

Dato atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Giorgio Mazzanti, il quale dichiara l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato;

DECRETA

1. di concedere a: Azienda Agricola Le Prata di Alessandro Agostini, i cui dati identificativi sono indicati nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, l'utilizzazione di acqua pubblica sotterranea derivata mediante un pozzo avente la profondità di 51 mt (la cui ricerca è stata precedentemente autorizzata con decreto dirigenziale n. 10214 del 26/06/2018), nella fraz. San Martino Ulmiano via Lenin del Comune di San Giuliano Terme (PI), FG 65 Mappale 402, ad uso agricolo, stabilendo la durata della concessione in 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto, restando sanato il periodo precedente a far data dal 01/09/2018; i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 2,00 l/s – il prelievo è assentito tutto l'anno – nel giorno solare non potrà essere prelevato un volume eccedente 50,00 mc, nell'anno civile non potrà essere prelevato un volume eccedente 12.000,00 mc, la portata media di concessione su cui calcolare il canone è pari a 0,3805 l/s (prat. SIDIT n. 186417/2020 ex 5978);
2. di approvare il disciplinare, redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n.194 del 16/03/2016, sottoscritto in data 30/11/2021 dal legale rappresentante di Azienda Agricola Le Prata di Alessandro Agostini, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica, allegato al presente decreto e costituente parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto sono stati effettuati i versamenti di cui al 5° capoverso della narrativa;
4. di dare atto che è dovuto il canone per l'anno 2022 di Euro 92,12 salvo conguaglio, da versare entro la scadenza del 31/12/2022, il cui importo esatto sarà successivamente comunicato dal Servizio Politiche Fiscali e Riscossione;
5. di dare atto che per ogni effetto di legge, il richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di San Giuliano Terme (PI);
6. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
7. di trasmettere il presente atto al richiedente;
8. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

disciplinare

2ebe6e0917bfc2a91ffc85443b1b21916e68715e107732cd8de7de522d9203a2



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Francesco PISTONE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 22137 - Data adozione: 17/12/2021

Oggetto: Pratica Sidit n. 3772/2021. Concessione per l'utilizzo del demanio idrico per l'utilizzo di un tratto di soprassuolo ad uso commerciale derivante dalla copertura esistente sul corso d'acqua denominato Fosso di Scolo di Pisa in località I Navicelli nel Comune di Pisa (PI) - Richiedente: CARRARA YACHT SERVICE SRL

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 17/12/2021

Numero interno di proposta: 2021AD024996

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93,95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs n. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n.56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell’introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni) Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”, nel suo testo vigente;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994”;

VISTI il reticolo idrografico ed il reticolo di gestione di cui alla L.R. 79/2012, nel loro ultimo aggiornamento vigente;

VISTO il D.P.G.R. n. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque e servizio di piena;

VISTO il Decreto dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale sono stati approvati gli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e della tutela della costa;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 avente ad oggetto: “determinazione dei canoni per l’uso del Demanio Idrico – revoca della D.G.R. n. 1138 del 15/11/2016” con cui sono stati rideterminati sia i canoni da applicare alla varie tipologie di concessioni per l’utilizzo delle aree demaniali, sia i nuovi importi per quanto concerne gli oneri istruttori oltre alle modalità di pagamento e riscossione;

VISTA la D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 con la quale, fatte salve le diverse disposizioni ivi stabilite, sono stati confermati i canoni determinati con la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017;

VISTA D.G.R.T. n. 1035 del 05/08/2019 con la quale viene stabilito l’aggiornamento del canone per l’utilizzo delle acque e per l’occupazione del demanio idrico sulla base del tasso di inflazione;

VISTA la D.G.R.T. n. 4 del 7 gennaio 2020 nella quale è stabilito che il pagamento dell’imposta regionale sulle concessioni per l’occupazione e l’uso dei beni del demanio sia richiesto entro il 31 dicembre dell’anno in cui deve essere versato il canone di concessione, anziché unitamente al canone di concessione;

VISTO il D.P.G.R. 60/R del 12/08/2016 nel suo testo vigente avente ad oggetto “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni”, d’ora in poi denominato “Regolamento”;

VISTA la L.R. 77/2016 “Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico” nel suo testo vigente;

VISTA la Legge 241/1990 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” così come modificata dalla Legge n. 69/2009 e 190/2012;

VISTA l'istanza presentata dal Sig. Davide Tonelli come meglio identificato nel foglio Allegato A), Disciplinare di Concessione, parte integrante e sostanziale del presente atto, quale Rappresentante Legale della società Carrara Yacht Service SRL, P.Iva 01063540452, con sede legale in via Zaccagna n.6 Carrara (MS), acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 29/09/2021 ns. prot. n. 370416, corredata dalla seguente documentazione progettuale:

- relazione tecnica;
- corografia in scala 1: 10000;
- estratto di mappa in scala 1: 2000;
- documentazione fotografica;
- planimetria;

DATO ATTO che nell'istanza si chiede il rilascio della concessione per l'utilizzo del demanio idrico di un tratto di soprassuolo ad uso commerciale derivante dalla copertura esistente sul corso d'acqua denominato Fosso di Scolo di Pisa in località I Navicelli nel Comune di Pisa (PI);

DATO ATTO che è abilitato ad emanare il provvedimento finale il Dirigente del Genio Civile Valdarno Inferiore, competente per territorio;

PRESO ATTO che la concessione in argomento è rilasciata senza procedura di assegnazione in concorrenza perché rientrante nella fattispecie descritta all'art. 13, comma 1 al punto c) del Regolamento;

VISTA l'istruttoria tecnica interna che si è conclusa in data 15/11/2021 con esito positivo;

DATO ATTO che nell'utilizzo dell'area in concessione dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali sotto indicate e specificate nel disciplinare di concessione allegato al presente atto:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- sopra la copertura interessata non è consentita la realizzazione di alcun manufatto fisso;
- l'area dovrà essere mantenuta nello stato in cui si trova al momento della sottoscrizione della concessione, senza l'esecuzione di interventi, ad eccezione del taglio della vegetazione erbacea ed arbustiva presente;
- deve essere sempre consentito l'accesso al personale di vigilanza idraulica che potrà in ogni momento effettuare verifiche e ispezioni;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- la concessione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'occupazione dell'area demaniale indicata in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- il mantenimento dell'opera è a totale carico e spese del concessionario che dovrà provvedere, a proprie spese, alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree interessate e dovrà assicurare che il deterioramento dell'opera non sia causa di danni;

Il soggetto richiedente inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto concesso e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dall'utilizzo del demanio idrico in concessione;

- in caso di danneggiamenti, dovuti ad eventi di piena, filtrazioni dall'alveo ovvero cedimenti delle opere idrauliche esistenti, oppure da interventi idraulici urgenti eseguiti dall'Ente competente, il richiedente non avrà niente a pretendere, restando a suo completo carico ogni lavoro di ripristino da eseguirsi;
- assume a propria cura e spese la custodia dell'area demaniale in concessione, mantenendola in buono stato, preservandola dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandola da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n. 523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente concessione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente Autorità idraulica;
- è tenuto all'osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;
- è obbligato a custodire l'atto concessorio in argomento al fine della sua esibizione agli organi preposti al controllo del rispetto di quanto in esso previsto;

CONSIDERATO che, nelle more della determinazione del canone per l'anno 2021 con apposita D.G.R.T. ed in assenza di diversa decisione da parte dell'Amministrazione Regionale, il suo importo, da considerarsi quale acconto, è stato parametrato a quello dovuto per l'anno 2020, ai sensi della D.G.R.T. n. 229 del 24/02/2020 punto 7, che confermava i contenuti di cui alla D.G.R.T. n. 1414/2018, a sua volta confermate quelli di cui l'allegato A della D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017;

VISTO che con nota prot. n. 436946 del 10/11/2021 è stato chiesto al soggetto istante di effettuare i seguenti adempimenti propedeutici al rilascio della concessione:

- pagamento dell'importo di € 408,33 (euro quattrocentootto/33), determinato ai sensi della D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 allegato A punto 3.3, calcolato per mesi 2 (canone annuale € 2.450,00) da considerarsi quale acconto del canone per l'anno 2021, mentre l'importo dovuto a titolo di imposta per l'anno 2021 sarà chiesto entro il 31/12/2021 ai sensi della D.G.R.T. n. 4 del 7 gennaio 2020;
- versamento di € 2.450,00 (duemilaquattrocentocinquanta/00) a titolo di deposito cauzionale ai sensi dell'art. 22, comma 1, e dell'art. 31 del Regolamento, corrispondente a un'annualità del canone;

CONSIDERATO che è stata trasmessa la documentazione attestante i versamenti indicati al punto precedente;

DATO ATTO che il richiedente ha assolto all'obbligo del pagamento del bollo di Euro 16,00 per il rilascio del presente provvedimento in data 15/11/2021;

VISTO l'allegato A) Disciplinare di Concessione, sottoscritto in data 24/11/2021 redatto in conformità alla D.G.R.T. n.194 del 16/03/2016, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente i diritti e gli obblighi delle Parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto di Concessione ed ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F,

DECRETA

1. il rilascio alla società Carrara Yacht Service SRL, P.Iva 01063540452, con sede legale in via Zaccagna n.6 Carrara (MS) della Concessione per l'utilizzo del demanio idrico per l'utilizzo di un tratto di soprassuolo ad uso commerciale derivante dalla copertura esistente sul corso d'acqua denominato Fosso di Scolo di Pisa in località I Navicelli nel Comune di Pisa (PI);
 2. di stabilire che la concessione ha la durata di anni 9 (nove) decorrenti dalla data del presente decreto;
 3. di approvare l'Allegato A Disciplinare di concessione, parte integrante e sostanziale del presente atto di concessione, redatto in conformità allo schema tipo approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 194 del 16/03/2016, sottoscritto dal Concessionario in data 13/05/2021 e conservato agli atti di questo Settore;
 4. di procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta superiore alla misura fissa di euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, parte I della Tariffa del D.P.R. 131/1986, il Settore competente provvederà alla necessaria registrazione fiscale del Provvedimento di Concessione presso l'Agenzia delle Entrate. Le relative spese saranno a carico del soggetto concessionario;
 5. di disporre che l'utilizzo dell'area sia sottoposto alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nel Disciplinare di concessione richiamato ed approvato al precedente punto 3), con l'obbligo per il concessionario di osservarne ogni condizione, vincolo e prescrizione;
 6. di dare atto che la concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. I destinatari sono tenuti a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
 7. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento ai competenti Uffici regionali per gli adempimenti relativi alla riscossione del canone, anche coattiva, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 27, comma 1 lettera c) del Regolamento di cui al D.P.G.R.T. 12 agosto 2016 n.60/R.
- Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A disciplinare di concessione

0a0415a9e6c580536cce0eb1389e4aee8d6c503cb55c624671864c9c34dec4b9



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 22156 - Data adozione: 17/12/2021

Oggetto: R.D. nr. 1775/33 - Rinnovo concessione di derivazione acqua pubblica dalla falda sotterranea nel Comune di Camaiore (LU) fraz. Capezzano Pianore, ad uso civile (antincendio), prat. SIDIT n. 192319/2020 ex pratica n. 3217.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato 1 nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 17/12/2021

Numero interno di proposta: 2021AD025035

IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il D.P.R. 18.2.1999 n°238;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n° 152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 21/04/2015 n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”, così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la delibera della Giunta regionale 23 febbraio 2016 n. 122 “Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art.11 bis comma 2 della L.R.22/2015 in materia di difesa del suolo”;
- la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 “Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 16 agosto 2016, n. 61/R (pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 parte I del 19/08/2016), così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017, “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”;
- la L.R.11/11/2016 n.77 “disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico” art. 3;
- il DPGRT n. 46/R del 11/08/2017 pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 34 Parte I del 11/08/2017 “modifiche al DPGRT n. 61/R/2016 e al DPGRT n. 51/R/2015”;
- le deliberazioni di Giunta Regionale n. 1068 del 01/10/2018 “Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l’annualità 2018”, n. 1035 del 05/08/2019 “Disposizioni in materia di concessioni per l’utilizzo delle acque e per l’occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione” e n. 938 del 13/09/2021 "Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque per l'annualità 2021";
- la delibera della Giunta Regionale del 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l’individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

Vista l’istanza in bollo inviata a mezzo pec dal Geol. Andrea Salvetti il 02/07/2021, per conto del Sig. Riccardo Elio Pieraccini, legale rappresentante dell’Impresa Individuale P.E.R. Belle Arti di

Pieraccini Riccardo Elio, i cui dati identificativi sono indicati nell'Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto, acquisita al protocollo in data 05/07/2021 con il n. 279268, con la quale viene chiesto il rinnovo della concessione di derivazione acqua pubblica sotterranea nel Comune di Camaiore (LU) fraz. Capezzano Pianore via Metalmeccanici, di cui alla determinazione dirigenziale della Provincia di Lucca n. 179 del 03/07/2006;

Dato atto che il versamento delle spese di istruttoria di Euro 100,00, è stato effettuato in data 02/07/2021 (conto IBAN IT89O0760102800001031575820);

Vista la determinazione dirigenziale del Servizio Difesa del Suolo della Provincia di Lucca n. 179 del 03/07/2006, con la quale era stato concesso a P.E.R. Belle Arti di Pieraccini Riccardo Elio, di derivare dalla falda sotterranea nel Comune di Camaiore (LU) fraz. Capezzano Pianore via Metalmeccanici, la portata di medi moduli 0,000034 (l/s 0,0034) di acqua ad uso antincendio; la concessione era stata accordata per la durata di anni 15 successivi, continui e decorrenti dalla data della DD, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare sottoscritto il 03/07/2006 e verso il pagamento del canone annuo (prat. 3217);

Dato atto che, ai sensi del DPGRT n. 61/R del 16/08/2016, l'utilizzo dell'acqua della concessione di cui alla determinazione dirigenziale del Servizio Difesa del Suolo della Provincia di Lucca n. 179 del 03/07/2006, equivale all'uso civile (antincendio);

Vista la relazione di istruttoria del tecnico del Genio Civile Toscana Nord sede di Lucca Servizio Procedure Tecnico Autorizzative in Materia di Acque, conservata agli atti della prat. SIDIT n. 192319/2020 ex pratica n. 3217 e in cui è presente la valutazione ex ante della derivazione:

Il prelievo ricade nel corpo idrico Versilia e Riviera Apuana, classificato dal Piano di Gestione delle Acque in stato scarso per Intrusione salina T3.

Intensità dell'impatto: *trascurabile* in quanto prelievo richiesto è per una portata media di 0,0034 l/sec pari a 110 mc annui (portata inferiore a 3000 mc/annui).

Criticità *media* in quanto il prelievo insiste in area IS3 (area non soggetta al fenomeno dell'intrusione salina) con pressioni *alte* e trend Piezometrico in *equilibrio*.

Ne consegue che il Rischio è *basso* e quindi il rinnovo è concedibile senza alcuna prescrizione specifica;

Considerato che a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di rinnovo attingimento;

Dato atto che il Concessionario, in data 13/12/2021, ha effettuato i seguenti versamenti:

- canoni anni 2018/2021 + sanzioni per complessivi Euro 1.106,67 (canone anno 2018 Euro 225,71 + imposta Euro 22,57, canone anno 2019 Euro 225,71, canone anno 2020 Euro 225,71, canone anno 2021 Euro 225,71 e Euro 181,26 per sanzioni), (conto IBAN IT41X0760102800001031581018);

- deposito cauzionale di € 225,71 (conto IBAN IT41X0760102800001031581018);

Ritenuto che nulla osta circa il rinnovo della concessione di derivazione acqua pubblica dalla falda sotterranea nel Comune di Camaiore (LU) fraz. Capezzano Pianore via Metalmeccanici, di cui alla determinazione dirigenziale del Servizio Difesa del Suolo della Provincia di Lucca n. 179 del 03/07/2006 e al disciplinare sottoscritto il 03/07/2006, prat. SIDIT n. 192319/2020 ex pratica n. 3217;

Ritenuto di concedere a: Impresa Individuale P.E.R. Belle Arti di Pieraccini Riccardo Elio, la derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea nel Comune di Camaiore (LU) fraz. Capezzano Pianore via Metalmeccanici - FG 49 Mappale 864, ad uso civile (antincendio),

rinnovando la concessione di cui alla determinazione dirigenziale del Servizio Difesa del Suolo della Provincia di Lucca n. 179 del 03/07/2006 e al disciplinare sottoscritto il 03/07/2006, per ulteriori anni 15 (quindici), a far data dal 03/07/2021 (giorno immediatamente successivo alla data di scadenza della concessione originaria), prat. SIDIT n. 192319/2020 ex pratica n. 3217; i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 15,00 l/s; il volume massimo annuo è 110,00 mc e la portata media di concessione su cui calcolare il canone è di 0,0034 l/s; il prelievo è assentito tutto l'anno; il Concessionario deve attenersi alla seguente prescrizione:

- entro il 31 gennaio di ogni anno, devono essere comunicati al Genio Civile Toscana Nord, i quantitativi di acqua effettivamente prelevati nell'anno solare appena trascorso;

Ritenuto di concedere il nulla osta allo svincolo del precedente deposito cauzionale di Euro 46,48 versato alla Provincia di Lucca il 14/02/2006 con c/c postale 11771557 (n. 0174, VCY 0541);

Dato atto che è dovuto il canone anno 2022 di Euro 225,71 salvo conguaglio, da versare entro la scadenza annuale del 31/12/2022, il cui importo esatto sarà successivamente comunicato dal Settore Politiche Fiscali e Riscossione;

Dato atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Giorgio Mazzanti, il quale dichiara l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato;

DECRETA

1. di concedere a Impresa Individuale P.E.R. Belle Arti di Pieraccini Riccardo Elio, i cui dati identificativi sono indicati nell'Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto, la derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea nel Comune di Camaiore (LU) fraz. Capezzano Pianore via Metalmeccanici - FG 49 Mappale 864, ad uso civile (antincendio), rinnovando la concessione di cui alla determinazione dirigenziale del Servizio Difesa del Suolo della Provincia di Lucca n. 179 del 03/07/2006 e al disciplinare sottoscritto il 03/07/2006, per ulteriori anni 15 (quindici), a far data dal 03/07/2021 (giorno immediatamente successivo alla data di scadenza della concessione originaria), prat. SIDIT n. 192319/2020 ex pratica n. 3217; i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 15,00 l/s; il volume massimo annuo è 110,00 mc e la portata media di concessione su cui calcolare il canone è di 0,0034 l/s; il prelievo è assentito tutto l'anno; il Concessionario deve attenersi alla seguente prescrizione:
 - entro il 31 gennaio di ogni anno, devono essere comunicati al Genio Civile Toscana Nord, i quantitativi di acqua effettivamente prelevati nell'anno solare appena trascorso;
2. di dare atto che sono stati effettuati i versamenti di cui al 3° e 8° capoverso della narrativa;
3. di dare atto che è dovuto il canone anno 2022 di Euro 225,71 salvo conguaglio, da versare entro la scadenza annuale del 31/12/2022, il cui importo esatto sarà successivamente comunicato dal Settore Politiche Fiscali e Riscossione;
4. di dare atto che nulla osta allo svincolo del precedente deposito cauzionale di Euro 46,48 versato alla Provincia di Lucca il 14/02/2006 con c/c postale 11771557 (n. 0174, VCY 0541);
5. di dare atto che per ogni effetto di legge, il richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Camaiore (LU);

6. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
7. di trasmettere il presente atto al richiedente;
8. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di Legge.

IL DIRIGENTE

*Allegati n. 1**1**dati identificativi**dd9b88c786033ad564169f4716e3833915e1c507ebbf66caa49e65094449885*



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

Responsabile di settore Fabio MARTELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 22209 - Data adozione: 17/12/2021

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775 - Voltura della concessione di derivazione acqua -
Richiedente: GI.VI.DI SRL - Pratica n. 202/D. SIDIT 5919/21.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 20/12/2021

Numero interno di proposta: 2021AD025209

IL DIRIGENTE

Visto il R.D. 11.12.1933, n. 1775;

Visto il D.L.vo 31.03.1998, n. 112;

Vista la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;

Visti i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 50/R/2015 e al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 e ss.mm.ii;

Vista la L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;

Vista la L.R. 28/12/2015, n. 81 “Legge di stabilità per l'anno 2016”;

Rilevato che la Ditta PLASTUROPA NASTRI ADESIVI SRL è titolare della concessione n. 202/D rilasciata dalla Regione Toscana con decreto n. 9623 del 05/07/2017 della concessione conservata agli atti del settore scrivente di derivazione di acqua sotterranea ad uso PRODUZIONE BENI E SERVIZI posta in Loc. SCARPETTINI nel Comune di MONTEMURLO;

Preso atto che con istanza acquisita al protocollo n. 439478 in data 11/11/2021 presentata da GI.VI.DI SRL veniva chiesta la voltura a proprio favore della concessione di derivazione di acqua sotterranea di cui al precedente capoverso a seguito di trasferimento di titolarità così come dagli atti allegati all'istanza;

Ricordato che, ai sensi dell'art.20 del T.U. n.1775/33, il nuovo titolare della concessione subentra con l'onere dei canoni rimasti eventualmente insoluti;

Preso atto che, in materia di antimafia, il presente provvedimento è risolto immediatamente e automaticamente, previa revoca del decreto di concessione, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura informazioni interdittive di cui all'art. 91 del Dlgs 159/2011;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è il dott. Michele Caramelli;

DECRETA

1. di riconoscere, a tutti gli effetti di legge, a partire dall'esecutività del presente provvedimento, la Ditta GI.VI.DI SRL – c.f: 02109110979 intestataria della derivazione di acqua sotterranea ad uso PRODUZIONE BENI E SERVIZI posta in Loc. SCARPETTINI nel Comune di MONTEMURLO, di cui alla pratica contraddistinta con il n. 202/D, e di accogliere, quindi, la suddetta istanza di voltura della concessione a suo tempo rilasciata con d.d n. 9623 del 05/07/2017;
2. di trasmettere il presente atto al nuovo concessionario e al Comune di MONTEMURLO;
3. di dare atto, altresì atto che, ai sensi dell'art.3, ultimo comma della Legge n.241/1990 e ss. mm. ed ii., avverso al presente atto può essere proposto ricorso all'autorità giudiziaria competente o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 gg. dal suo ricevimento.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 22215 - Data adozione: 17/12/2021

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea da un pozzo ubicato in Comune di Arezzo (AR), Loc. Pescaiola, per uso civile, rilasciata dalla Provincia di Arezzo con D.D. n. 123/AD del 22/11/2011. Approvazione del Disciplinare di concessione. Richiedente: LDM Truck & Bus s.r.l.- Pratica SiDIT n. 2678/2020 (codice locale: RIN001_CSA2009_00020).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 20/12/2021

Numero interno di proposta: 2021AD025054

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”;

- 16 agosto 2016, n. 61/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”;

VISTA la delibera della Giunta regionale 21/01/2019 n. 58, pubblicata nel Burt il 30/01/2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l’individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di gestione delle Acque delle autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

VISTE le delibere della Giunta Regionale 1 ottobre 2018 n. 1068 “Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l’annualità 2018” e 5 agosto 2019 n. 1035 “Disposizioni in materia di concessioni per l’utilizzo delle acque e per l’occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione”;

VISTO l’art. 1 della L.R. 16 aprile 2019, n. 19 recante “Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019 - 2021” con il quale è stata abrogata l’imposta regionale sulle concessioni di acque pubbliche, prevista dalla lettera b) del comma 2 dell’art. 1 della L.R. n. 2 del 20/12/1971, a partire dall’anno di imposta 2019;

CONSIDERATO CHE con domanda in data 21/10/2021, la richiedente, LDM Truck & Bus s.r.l. (C.F. 02142900519), con sede in Comune di Arezzo (AR), ha fatto richiesta per il rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica ad uso civile da un pozzo ubicato in Comune di Arezzo catastalmente identificato al Fg. 37 – sezione B - P.la 588 in Loc. Pescaiola, rilasciata dalla Provincia di Arezzo con D.D. n. 123/AD del 22/11/2011;

VISTI gli esiti dell’istruttoria svolta dall’Ufficio di Arezzo del Genio Civile Valdarno Superiore e ritenuto che, a seguito dell’esperita istruttoria, le caratteristiche della derivazione possono essere così sintetizzate:

- la quantità di acqua da derivare, sulla quale è calcolato il canone di concessione, è fissata in misura della portata media di 0,003 l/s per un fabbisogno di 100 metri cubi annui, destinati ad uso civile.

CONSIDERATO CHE la richiedente ha versato la somma di € 228,34 (*euro duecentoventotto virgola trentaquattro centesimi*), a titolo di cauzione ai sensi dell’art. 60 della D.P.G.R. 16 agosto 2016, Regolamento n. 61/R e delle Delibere n. 1068/2018 e n. 1035/2019;

DATO ATTO CHE la richiedente LDM Truck & Bus s.r.l., nella persona del legale rappresentante Sig. Domenico Mazzi, ha sottoscritto con l’apposizione di firma digitale il Disciplinare conservato agli atti e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all’oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare in questione è conforme allo schema tipo approvato con Del. G.R.T n. 194 del 16/03/2016;

DATO ATTO CHE la richiedente Ditta ha provveduto al versamento dell'imposta di bollo del presente atto e del disciplinare allegato mediante versamento sul ccp IT89O0760102800001031575820 intestato a Regione Toscana;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rinnovare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, alla LDM Truck & Bus s.r.l. (C.F. 02142900519), con sede in Comune di Arezzo (AR), per quindici anni decorrenti dalla data di scadenza della previgente concessione e pertanto fino al 20/11/2036, la concessione di derivazione di acqua sotterranea tramite un pozzo ubicato al F. 37 – sezione B - P.lla 588, in Comune di Arezzo (AR) Loc. Pescaiola, per uso civile per una portata media di 0,003 l/s di acqua sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. di approvare il Disciplinare sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante della società in data 01/12/2021 conservato agli atti dell'ufficio scrivente e allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;
3. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 2;
4. di dichiarare che ai sensi delle D.G.R.T. n. 1068/2018 e n. 1035/2019, il canone annuo è stabilito nella misura di € 228,34 (*euro duecentoventotto virgola trentaquattro centesimi*);
5. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di Arezzo;
6. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Disciplinare di concessione

438a5a530fb560af22d92e71318099493da8f4caef8ddaca5c24e9ebda998ae



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 22363 - Data adozione: 14/12/2021

Oggetto: RD 523/1904-LR 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fiume Arno, loc. San Pierino in Comune di Fucecchio per attraversamento superficiale con tubazione di acqua potabile. Pratica SiDIT 24175/2021

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 21/12/2021

Numero interno di proposta: 2021AD024750

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R.91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 28 del 29/04/2020: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 26 marzo 2019, n. 20";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la DGRT n. 888 del 07/08/2017 "determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico";

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1035 del 05/08/2019 Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione suolo del demanio idrico n. 24175/2019 presentata dai richiedenti De Rosa Simone e Azienda Agricola Visintin Cristian, i cui dati anagrafici sono riportati nell'allegato A al presente decreto, con nota acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 31451 del 23/01/2019, con la quale si trasmette in allegato la documentazione costituita dai seguenti documenti in formato cartaceo a firma di De Rosa Simone e Azienda Agricola Visintin Cristian:

- Estratti di cartografia e planimetria catastale
- Documentazione amministrativa con richieste alla Provincia di Pisa nel 2008
- Autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Pisa

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 14 del 14/06/2021;

PRESO ATTO che il progetto prevede:

- opera n. 3506 - attraversamento superficiale di tubazione di acqua potabile nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Fiume Arno, loc. San Pierino in Comune di Fucecchio, presso la particella 135-136 del Foglio 65, così come descritto e rappresentato nella documentazione fornita;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione fornita che descrive le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 24356/2019;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
 - non altera il buon regime delle acque;
 - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del

Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;

- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 9 (nove) la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo virtuale sul presente atto, che sarà assolta a cura dell'Amm.ne Regionale, è stata anticipata dal richiedente a mezzo bonifico sul conto corrente postale codice IBAN IT 89 0 07601 02800 001031575820 in data 18/03/2021.

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto in data 18/03/2021 al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 202,40 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto corrente postale, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 202,40 a titolo di primo canone concessorio, corrispondente a 12 dodicesimi del canone annuale di € 202,40 riferito al 2021 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018.
- € 239,05 a vario titolo per versamenti arretrati non pagati a nome del Concessionario corrispondenti a un importo pari al 20% di quanto già pagato alla Provincia di Pisa annualità 2011-2015 per l'occupazione di fatto in assenza di concessione ma sanabile ai sensi della L.R. 77/2016 mediante assolvimento di una serie di obblighi, tra i quali quelli previsti all'art. 1 comma 9 per €. 161,65;
- il pagamento del canone non versato nel 2017 pari a €. 250,00;
- il pagamento della imposta regionale relativa al 2016 pari al 50% del canone dovuto per €. 125,00, meno il rimborso per mancata applicazione dello sconto del 20% come da Delibera della RT n. 1414 del 17/12/2018 di €. 100,60 (anni 2019 e 2020) e per errata determinazione dei canoni già versati pari a €. 197,00 (anni 2016-2018-2019-2020) per complessivi €. 239,05 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di accordare, ai richiedenti De Rosa Simone e Azienda Agricola Visintin Cristian, i cui dati anagrafici sono riportati nell'allegato A al presente decreto, la concessione per l'occupazione di:
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fiume Arno, loc. San Pierino in Comune di Fucecchio, presso la particella 135-136 del Foglio 65 con l'opera n. 3506 - attraversamento superficiale con tubazione di acqua potabile;
2. di stabilire che la concessione ha durata di anni 9 (nove) dalla data del presente atto e che il canone di concessione è pari a € 202,40, secondo quanto riportato al p.to 2.4 dell'Allegato A della D.G.R. 888/17 al quale viene applicato uno sconto del 20% come da Delibera della RT n. 1414 del 17/12/2018, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
3. di disporre che la realizzazione delle opere e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
4. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, provvedere alla sua registrazione;
5. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi

vigenti.

- il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.

6. di trasmettere il presente provvedimento all'indirizzo pec cristian.visintin@pec.agritel.it.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *Anagrafica richiedenti*
ee42fd0ed000a829cfb1793dda812badb6f92c56e117d35ba898065b6f0a143f



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 22397 - Data adozione: 21/12/2021

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Art.77 del D.P.G.R. 61/R/2016 - Concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea da pozzo ubicato in Comune di Foiano (AR), per uso agricolo - Presa d'atto della rinuncia alla concessione. Pratica SiDIT n. 2636/2020 (codice locale: CSA2005_00011).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 21/12/2021

Numero interno di proposta: 2021AD025204

IL DIRIGENTE

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale 3 marzo 2015, n. 22 recante “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile n.56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014” e s.m.i.;

VISTO il R.D. n. 1775 del 11/12/1933 “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici” e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs n. 152 del 03/04/2006 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;

VISTA la L.R. n. 80 del 28/02/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri" e s.m.i.;

VISTA la D.G.R.T. n. 122 del 23/02/2016 “Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell'art.11bis comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di difesa del suolo”;

VISTO il D.P.G.R. 16 agosto 2016, n. 61/R “Regolamento di attuazione dell'articolo 11 commi 1 e 2 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. n. 51/R/2015”;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1068 del 01/10/2018 “Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque” con la quale sono stati determinati i canoni da corrispondere per l'annualità 2018;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale 5 agosto 2019 n. 1035 “Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione”;

VISTA la concessione di derivazione di acque sotterranee prelevate da un pozzo, ubicato in Comune di Foiano della Chiana (AR), al foglio catastale n. 8 p.lla 282, rilasciata dalla Provincia di Arezzo con Determinazione Dirigenziale n. 111/AD del 31/07/2013, per uso servizi igienici, irrigazione ed irrigazione attrezzature sportive, assentita alla “Fattoria Santa Vittoria di Marta Niccolai” (P.IVA 01458630512), con sede legale in Foiano della Chiana (AR), subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare, per la durata di 10 anni, successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che, con nota pervenuta in data 14/12/2021, acquisita al protocollo regionale al n. 483388, la ditta concessionaria ha espresso la volontà di rinunciare alla concessione sopra indicata in quanto il pozzo viene attualmente utilizzato esclusivamente per uso domestico/potabile a servizio dell'abitazione della Sig.ra Marta Niccolai, come meglio identificata nell'allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A);

RITENUTO di poter accogliere la richiesta presentata con la nota sopracitata e di dover quindi procedere, ai sensi dell'art.77 del D.P.G.R. del 18/08/2016 n. 61/R, alla presa d'atto della rinuncia e alla contestuale archiviazione della concessione;

RICORDATO che, ai sensi del comma 2 dell'art. 77 del D.P.G.R. n. 61/R/2016, l'obbligo di pagamento del canone cessa al termine dell'annualità 2021;

CONSIDERATO che l'imposta di bollo sulla domanda di rinuncia e sul presente atto è stata assolta mediante bonifico bancario, effettuato in data 10/12/2021, sul conto corrente postale IT8900760102800001031575820, intestato alla Regione Toscana;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Carmelo Cacciatore e che Responsabile dell'adozione del provvedimento finale è il sottoscritto dirigente;

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. DI PRENDERE ATTO, ai sensi e agli effetti dell'art.77 del D.P.G.R. del 18/08/2016 n. 61/R, per le motivazioni illustrate nelle premesse del presente atto, della rinuncia alla concessione, assentita dalla

Provincia di Arezzo con Determinazione Dirigenziale n. 111/AD del 31/07/2013, alla “Fattoria Santa Vittoria di Marta Niccolai” (P.IVA 01458630512), con sede legale in Foiano della Chiana (AR), con conseguente cessazione dell’obbligo di pagamento del canone al termine dell’annualità 2021;

2. DI PRENDERE ATTO altresì, che il pozzo verrà destinato ad uso domestico-potabile esclusivo dell’abitazione della Sig.ra Marta Niccolai, come meglio identificata nell’allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), e che, pertanto, sarà soggetto al limite di prelievo previsto dall’art. 20 comma 1 del D.P.G.R. 61/R/2016 e all’onere delle comunicazioni annuali della lettura dei consumi ai sensi del D.P.G.R. 51/R/2015;
3. DI NOTIFICARE all’impresa interessata il presente Decreto e di trasmettere copia dello stesso al Comune di Foiano della Chiana;
4. DI DARE ATTO, altresì, che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Dati Richiedente

f4c5245cd058cb43dbb0f9f76d51470e59dfc9328287d27adfc8f9d91ae40ca2



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 22400 - Data adozione: 21/12/2021

Oggetto: R.D.523/1904 - L.37/1994 - L.R.41/2018 - Pratica n. 2717 - Sidit n. 2498/2021 .
Concessione ed Autorizzazione idraulica per la realizzazione di rete in fibra ottica in varie località del Comune di San Giuliano Terme (PI).

Richiedente: Open Fiber S.p.A.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 21/12/2021

Numero interno di proposta: 2021AD025413

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 101 del 21/12/2016 e ss. mm. ii. con cui, ai sensi della L.R. 79/12, è stato individuato il reticolo idrografico e il reticolo di gestione;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell’8/8/2017;

VISTA la DGRT n. 888 del 07/08/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri).”

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28 luglio 2021 “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.”;

VISTA la L.R. n. 93 del 27/11/2020 recante:”Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022. Modifiche alla L.R 73/2005 e alla L.R. 19/2019”

VISTA l’istanza di autorizzazione e di concessione presentata dalla società Open Fiber S.p.A. (di seguito denominata come “Concessionario”), con sede legale a Milano in Viale Certosa 2, C.F. 09320630966, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 0282264 del 07/07/2021 (pratica 2717 – n. SIDIT 2498/2021), con la quale è stata trasmessa la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati a firma del tecnico Ing. Paolo Allegra iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano al n. A 31274:

- Relazione Tecnica: SAN GIULIANO TERME-RT-GC-15;
- Corografia generale [1]: SAN GIULIANO TERME-PL-GC-15-COROGRAFIA 1;
- Corografia generale [2]: SAN GIULIANO TERME-PL-GC-15-COROGRAFIA 2;

- Particolari Costruttivi [3]:SAN GIULIANO TERME-PL-GC-15-PC;
- Sezioni tipo [4]: SAN GIULIANO TERME-PL-GC-15-SC 01;
- Planimetrie: [5] SAN GIULIANO TERME-PL-GC-15-SC 01 ;[6] SAN GIULIANO TERME-PL-GC-15-SC 02; [7] SAN GIULIANO TERME-PL-GC-15-SC 03 , [8] SAN GIULIANO TERME-PL-GC-15-SC 04 [9] SAN GIULIANO-PL-GC-15-SC 05; [10] SAN GIULIANO-PL-GC-15-SC 06 - [11] SAN GIULIANO-PL-GC-15-SC 07 - [12] SAN GIULIANO-PL-GC-15-SC 08 - [13] SAN GIULIANO-PL-GC-15-SC 09 - [14] SAN GIULIANO-PL-GC-15-SC 10 - [15] SAN GIULIANO-PL-GC-15-SC 11 - [16] SAN GIULIANO-PL-GC-15-SC 12 - [17] SAN GIULIANO-PL-GC-15-SC 13 - [18] SAN GIULIANO-PL-GC-15-SC 14 - [19] SAN GIULIANO-PL-GC-15-SC 15 - [20] SAN GIULIANO-PL-GC-15-SC 16 - [21] SAN GIULIANO-PL-GC-15-SC 17 - [22] SAN GIULIANO-PL-GC-15-SC 18 - [23] SAN GIULIANO-PL-GC-15-SC 19 - [24] SAN GIULIANO-PL-GC-15-SC 20 - [25] SAN GIULIANO-PL-GC-15-SC 21 - [26] SAN GIULIANO-PL-GC-15-SC 22 - [27] SAN GIULIANO-PL-GC-15-SC 23 - [28] SAN GIULIANO-PL-GC-15-SC 24 - [29] SAN GIULIANO-PL-GC-15-SC 25 - [30] SAN GIULIANO-PL-GC-15-SC 26 - [31] SAN GIULIANO-PL-GC-15-SC 27 - [32] SAN GIULIANO-PL-GC-15-SC 28 - [33] SAN GIULIANO-PL-GC-15-SC 29 - [34] SAN GIULIANO-PL-GC-15-SC 30 - [35] SAN GIULIANO-PL-GC-15-SC 31 - [36] SAN GIULIANO-PL-GC-15-SC 32 - [37] SAN GIULIANO-PL-GC-15-SC 33 - [38] SAN GIULIANO-PL-GC-15-SC 34 - [39] SAN GIULIANO-PL-GC-15-SC 35 - [40] SAN GIULIANO-PL-GC-15-SC 36 - [41] SAN GIULIANO-PL-GC-15-SC 37 - [42] SAN GIULIANO-PL-GC-15-SC 38 - [43] SAN GIULIANO-PL-GC-15-SC 39 - [44] SAN GIULIANO-PL-GC-15-SC 40 - [45] SAN GIULIANO-PL-GC-15-SC 41 - [46] SAN GIULIANO-PL-GC-15-SC 42 - [47] SAN GIULIANO-PL-GC-15-SC 43 - [48] SAN GIULIANO-PL-GC-15-SC 44 - [49] SAN GIULIANO-PL-GC-15-SC 45 - [50] SAN GIULIANO-PL-GC-15-SC 46 - [51] SAN GIULIANO-PL-GC-15-SC 47 - [52] SAN GIULIANO-PL-GC-15-SC 48 -[53] SAN GIULIANO-PL-GC-15-SC 49 - [54] SAN GIULIANO-PL-GC-15-SC 50 - [55] SAN GIULIANO-PL-GC-15-SC 51 - [56] SAN GIULIANO-PL-GC-15-SC 52 - [57] SAN GIULIANO-PL-GC-15-SC 53 - [58] SAN GIULIANO-PL-GC-15-SC 54 - [59] SAN GIULIANO-PL-GC-15-SC 55 - [60] SAN GIULIANO-PL-GC-15-SC 56 - [61] SAN GIULIANO-PL-GC-15-SC 57 - [62] SAN GIULIANO-PL-GC-15-SC 58 - [63] SAN GIULIANO-PL-GC-15-SC 59 - [64] SAN GIULIANO-PL-GC-15-SC 60 - [65] SAN GIULIANO-PL-GC-15-SC 61 - [66] SAN GIULIANO-PL-GC-15-SC 62 -

DATO ATTO che il progetto prevede la realizzazione di rete in fibra ottica in varie località del Comune di San Giuliano Terme (PI);

CONSIDERATO che l'intervento sopra descritto interessa suoli censiti al NCT del Comune di San Giuliano Terme (PI) e comporta l'utilizzo di area del demanio idrico, afferente ai corsi d'acqua così come sono indicati nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

DATO ATTO che per la concessione delle aree si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere in narrativa rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i;

VISTO in particolare l'art. 24 comma 6 del succitato Regolamento, ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente (di seguito denominata "Concedente") e Concessionario;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è la P.O. Ing. Francesco Scatena nominato con O.D.S. N°11 del 29/11/2019;

RILEVATO che gli elaborati progettuali nella loro stesura finale, quelli che descrivono l'esecuzione dei lavori ed ai quali si riferisce il seguente atto, sono quelli sopra riportati;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere in oggetto presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate, in quanto:
 1. non altera il buon regime delle acque;
 2. non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 3. non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 4. non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 5. non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito od ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica dei corsi d'acqua interessati dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso al cantiere al personale del Settore Genio Civile o altro da tale Ente individuato, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna contenute e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non

indicata negli elaborati progettuali inoltrati dovrà essere sottoposta ad ulteriore esame del Settore Genio Civile per la nuova eventuale autorizzazione prima della esecuzione;

- l'autorizzazione ha validità di anni 3 dalla data di rilascio del presente atto a pena di decadenza del medesimo senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare al Settore Genio Civile la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 15 giorni e trasmettere copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Concessionario, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- Il Concessionario si obbliga a proprie cure e spese:
 - ad assumere la custodia delle aree demaniali in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
 - a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
 - a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
 - a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
 - a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
 - a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
 - a non cedere la concessione né subconcedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- il Concessionario si obbliga sin d'ora di tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;

- il Concessionario è obbligato a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Settore Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;
- l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:
 - a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e nel presente Decreto;
 - b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'area;
 - c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;
- Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute.
- Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato.
- Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione.
- Per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati.

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;

- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 (diciannove) la durata della concessione, che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F;

DATO ATTO che:

- il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;
- ai sensi del D.Lgs. 259 del 01.08.2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) non è dovuto il canone per l'occupazione demaniale;

DECRETA

1. DI AUTORIZZARE la società Open Fiber S.p.A., con sede legale a Milano in Viale Certosa 2, C.F.09320630966, all'esecuzione delle opere, ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art.2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904, così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. DI STABILIRE che l'autorizzazione all'esecuzione delle opere ha validità di anni 3 dalla data del presente atto e che la realizzazione delle opere sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte del Settore Genio Civile;
3. DI ACCORDARE alla società Open Fiber S.p.A. la concessione per l'occupazione demaniale delle aree indicate nelle premesse, che si intendono qui richiamate;
4. DI DARE ATTO che ai sensi del D.Lgs. 259 del 01.08.2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) non è dovuto il canone per l'occupazione demaniale;
5. DI DARE ATTO che l'intervento sopra descritto interessa suoli censiti al NCT del Comune di San Giuliano Terme (PI) e comporta l'utilizzo di area del demanio idrico, afferente ai corsi d'acqua così come sono indicati nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
6. DI STABILIRE che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove), dalla data del presente atto, secondo le condizioni e le clausole previste in premessa;
7. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi;

8. DI DARE ATTO che il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
9. DI DARE ATTO che il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori;
10. DI NOTIFICARE il presente atto all'indirizzo pec della Società Openfiber S.p.A.;
11. DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Elenco Attraversamenti

2bad8a7f788901edc94f6f21b707cc73c04434c51554669d35d15948063b4086

id	Rif. Tavola	Nome Corso d'acqua	Attraversamenti	Coordinate Intervento (WGS 84)
1	3	Botro Sasso Grosso	X	43.7360 N 10.4756 E
2	3	Botro Sasso Grosso	X	43.7360 N 10.4756 E
3	3	Botro Sasso Grosso	X	43.7357 N 10.4748 E
4	3	Botro Sasso Grosso	X	43.7355"N 10.4745 E
5	4	Botro della Sughereta	X	43.4373 N 10.4727 E
6	5	Botro del Piano di Asciano	X	43.7410 N 10.4706 E
7	7	Affluente Fosso delle Acque Alte	X	43.7457 N 10.4675 E
8	7	Affluente Fosso delle Acque Alte	X	43.7463 N 10.4690 E
9	7	Fosso delle Acque Alte	X	43.7474 N 10.4681 E
10	8	Affluente Fosso delle Acque Alte	X	43.7475 N 10.4717 E
11	8	Affluente Fosso delle Acque Alte	X	43.7477 N 10.4716 E
12	9	Canale di Zambra	X	43.7499 N 104748 E
13	9	Canale di Zambra	X	43.7500 N 10.4734 E
14	9	Affluente Canale di Zambra	X	43.7499 N 10.4718 E
15	9	Affluente Canale di Zambra	X	43.7502 N 10.4717 E
16	9	Affluente Canale di Zambra	X	43.7505 N 10.4724 E
17	9	Affluente Canale di Zambra	X	43.7507 N 10.4724 E
18	9	Affluente Canale di Zambra	X	43.7511 N 10.4729 E
19	9	Affluente Canale di Zambra	X	43.7511 N 10.4729 E
20	10	Fosso delle Acque Alte	X	43.7486 N 10.4704 E
21	11	Fosso del Monte delle Acque Calde	X	43°45'3.66"N 10°27'53.91"E
22	12	Fosso del Monte delle Acque Calde	X	43°45'5.82"N 10°28'1.71"E
23	13	Botro dei Pancacci	X	43.7545 N 43.7545 E

24	13	Botro dei Pancacci	X	43.7545 N 43.7545 E
25	13	Botro dei Pancacci	X	43.7543 10.4650
26	14	Affluente Botro dei Pancacci	X	43°45'19.94"N 10°27'42.02"E
27	15	Affluente Botro dei Pancacci	X	
28	15	Affluente Botro dei Pancacci	X	43.7565 N 10.4669 E
29	15	Affluente Botro dei Pancacci	X	43.7571 N 10.4650 E
30	15	Affluente Botro dei Pancacci	X	43.7570 N 10.4650 E
31	15	Affluente Botro dei Pancacci	X	43.7566 N 10.4644 E
32	16	Canale Monte Bianco	X	43.7572 N 10.4593 E
33	16	Canale Monte Bianco	X	43.7572 N 10.4593 E
34	16	Canale Monte Bianco	X	43.7575 N 10.4592 E
35	16	Canale Monte Bianco	X	43.7577 N 10.4593 E
36	16	Canale Monte Bianco	X	43.7579 N 10.4592 E
37	16	Canale Monte Bianco	X	43.7583 N 10.4611 E
38	17	Canale Monte Bianco	X	43.7586 N 10.4621 E
39	17	Canale Monte Bianco	X	43.7587 N 10.4622 E
40	17	Canale Monte Bianco	X	43.7591 N 10.4625 E
41	17	Canale Monte Bianco	X	43.7628 N 10.4630 E
42	17	Botro del Falcione	X	43.7603 N 10.4629 E
43	18	Botro Sugherone	X	43.7601 N 10.4594 E
44	18	Botro Sugherone	X	43.7602 N 10.4591 E
45	18	Botro Sugherone	X	43.7601 N 10.4590 E
46	18	Botro Sugherone	X	43.7603 N 10.4590 E
47	18	Botro Sugherone	X	43.7604 N 10.4590 E
48	18	Affluente Botro Sugherone	X	43.7606 N 10.4585 E

49	18	Affluente Botro Sugherone	X	43.7617 N 10.4568 E
50	18	Affluente Botro Sugherone	X	43.7616 N 10.4567 E
51	18	Affluente Botro Sugherone	X	43.7616 N 10.4566 E
52	18	Affluente Botro Sugherone	X	43.7617 N 10.4566 E
53	18	Affluente Botro Sugherone	X	43.7618 N 10.4566 E
54	20	Fosso della Lombarda	X	43.7434 N 10.4575 E
55	23	Antifosso del Monte	X	43.7466 N 10.4387 E
56	24	Fosso dell' Abbraccio	X	43.7467 N 10.4378 E
57	24	Fosso del Monte delle acque calde	X	43.7466 N 10.4370 E
58	24	Fosso del Monte delle acque calde	X	43.7469 N 10.4370 E
59	24	Fosso del Monte delle acque calde	X	43.7471 N 10.4369 E
60	24	Fosso del Monte delle acque calde	X	43.7468 N 10.4348 E
61	25	Fosso del Setino	X	43.7472 N 10.4317 E
62	25	Canale demaniale	X	43.7472 N 10.4320 E
63	25	Canale demaniale	X	43.7472 N 10.4322 E
64	26	Fosso del Cafaggiolo	X	43.7466 N 10.4188 E
65	26	Affluente Fosso del Cafaggiolo	X	43.7465 N 10.4206 E
66	26	Fosso del Cafaggiolo	X	43.7448 N 10.4211 E
67	28	Fiume Morto	X	43.7375 N 43.7375 E
68	28	Fosso Agonigi	X	43.7378 N 10.4179 E
69	29	Fiume Morto	X	43.7376 N 10.4120 E
70	30	Fosso del Cafaggiolo (2)	X	43.7402 N 10.4076 E
71	30	Fosso del Cafaggiolo (2)	X	43.7396 N 10.4068 E
72	35	Antifosso di Canova	X	43.7510 N 10.3906 E
73	35	Fosso Doppio	X	43.7507 N 10.3872 E

74	35	Fosso del Gatano	X	43.7507 N 10.3873 E
75	39	Scolo della Maggiola	X	43.7411 N 10.3899 E
76	39	Scolo della Maggiola	X	43.7411 N 10.3899 E
77	40	Affluente fosso Madonna dell'acqua	X	43.7409 N 10.3836 E
78	40	Affluente fosso Madonna dell'acqua	X	43.7420 N 10.3814 E
79	41	Affluente fosso Madonna dell'acqua	X	43.7427 N 10.3803 E
80	43	Fosso di Gatta Nera	X	43.7565 N 10.3881 E
81	43	Affluente Fosso di Gatta Nera	X	43.7565 N 10.3873 E
82	44	Fosso di Gatta Nera	X	43.7577 N 10.3879 E
83	45	Affluente Fosso di Gatta Nera	X	43.7605 N 10.3875 E
84	46	Fosso fiumaccio	X	43.7635 N 10.3836 E
85	47	Fosso fiumaccio	X	43.7625 N 10.3789 E
86	48	Fosso fiumaccio	X	43.7614 N 10.3731 E
87	48	Fosso fiumaccio	X	43.7619 N 10.3712 E
88	48	Fosso fiumaccio	X	43.7620 N 10.3715 E
89	49	Fosso fiumaccio	X	43.7549 N 10.3597 E
90	50	Fosso fiumaccio	X	43.7564 N 10.3601 E
91	51	Fosso fiumaccio	X	43.7594 N 10.3642 E
92	51	Fosso fiumaccio	X	43.7600 N 10.3627 E
93	51	Fosso fiumaccio	X	43.7602 N 10.3628 E
94	51	Fosso fiumaccio	X	43.7600 N 10.3627 E
95	51	Fosso fiumaccio	X	43.7605 N 10.3631 E
96	52	Fosso fiumaccio	X	43.7603 N 10.3647 E
97	52	Fosso fiumaccio	X	43.7601 N 10.3655 E
98	52	Fosso fiumaccio	X	43.7601 N 10.3687 E

99	52	Fosso fiumaccio	X	43.7601 N 10.3687 E
100	52	Fosso fiumaccio	X	43.7601 N 10.3687 E
101	53	Fosso fiumaccio	X	43.7623 N 10.3647 E
102	53	Fosso fiumaccio	X	43.7614 N 10.3639 E
103	53	Fosso fiumaccio	X	43.7614 N 10.3640 E
104	53	Fosso fiumaccio	X	43.7622 N 10.3646 E
105	53	Fosso fiumaccio	X	43.7622 N 10.3646 E
106	54	Fosso fiumaccio	X	43.7648 N 10.3658 E
107	55	Fosso fiumaccio (2)	X	43.7666 N 10.3648 E
108	55	Fosso fiumaccio	X	43.7671 N 10.3648 E
109	57	Afluente Fosso Fiumaccio	X	43.7714 N 10.3653 E
110	58	Afluente Fosso Fiumaccio	X	43.7726 N 10.3654 E
111	58	Afluente Fosso Fiumaccio	X	43.7739 N 10.3649 E
112	58	Afluente Fosso Fiumaccio	X	43.7739 N 10.3649 E
113	61	Fosso di Gatta Nera	X	43.7738 N 10.3819 E
114	62	Afluente Fosso Fiumaccio	X	43.7776 N 10.3665 E
115	62	Afluente Fosso Fiumaccio	X	43.7782 N 10.3668 E
116	62	Afluente Fosso Fiumaccio	X	43.7786 N 10.3666 E



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Francesco PISTONE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 22402 - Data adozione: 21/12/2021

Oggetto: Pratica SIDIT n. 2129/2021- Procedimento di rilascio di Concessione di area demaniale con contestuale rilascio di autorizzazione idraulica ai sensi del Regolamento n. 60/R e ss.mm.ii.- Richiedente: e-distribuzione S.p.A. con socio unico - Realizzazione di tre nuovi attraversamenti sotterranei interferenti con i corsi d'acqua Fosso dei Morti, Botro Secco, e Fosso Cotone, per la costruzione ed esercizio di un nuovo elettrodotto in cavo sotterraneo MT a 15kV in uscita da Cabina Primaria, da realizzarsi tra Via delle Pescine e Via Lungomonte, nel Comune di Rosignano Marittimo (LI).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato 1 nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 21/12/2021

Numero interno di proposta: 2021AD025467

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93,95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs n. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del Decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione ad alla gestione dei rischi di alluvioni) . Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n.56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell’introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l’art. 2 lett. i) e n);

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 20/2019 con cui, ai sensi della L.R. 79/12, è stato aggiornato il reticolo idrografico e il reticolo di gestione , già individuato con D.C.R.T. n. 101 del 21/12/2016 ;

VISTA la Delibera 1315 del 23.10.2019 “Direttive regionali per la manutenzione dei corsi d’acqua e per la protezione e conservazione dell’ecosistema toscano. Art. 24 bis l.r. 80/2015-art.22 comma 2 lettera b) l.r. 79/2012. sostituzione d.g.r. 293/2015;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale sono stati approvati gli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e della tutela della costa;

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 avente ad oggetto “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n.80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, d’ora in poi denominato “Regolamento”;

VISTO il D.P.G.R. n. 45/R 8 agosto 2017 “ Modifiche al Regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 12 agosto 2016 n.60/R”;

VISTA la D.G.R.T. N. 888 del 07/08/2017 “ Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico” con cui è stato modificato il termine di cui alla D.G.R.T. n. 35 del 24/01/2017 per effettuare il pagamento dei canoni delle concessioni in corso di validità, sono state apportate alcune modifiche alla D.G.R.T. n. 1138 del 15/11/2016 e sono stati ridotti gli importi dei canoni di alcune tipologie di occupazione fissati con D.G.R.T. n. 1138 del 15/11/2016;

VISTA la D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 “ Disposizioni in materia di concessioni per l’occupazione del demanio idrico- Modifiche alla d.g.r.t. 888/2017”;

VISTA la L.R.T. n. 57 del 13 ottobre 2017 “ Disposizioni in materia di canoni per l’uso del demanio idrico e per l’utilizzazione delle acque. Modifiche alla L.R.T. n. 77/2016”;

VISTA la D.G.R.T. n. 1035 del 05/08/2019 con cui si è stabilito di confermare, per l’annualità 2019, la determinazione dei canoni così come previsti per l’annualità 2018, negli

importi di cui all'allegato A della d.g.r.t. n. 888/2017 ed i contenuti di cui alla d.g.r.t. 1414/2018;

VISTA la D.G.R.T. n. 124 del 10/02/2020 "Modifiche al Regolamento emanato con decreto del Presidente della giunta regionale 12 agosto 2016 n. 60/r. Approvazione";

VISTA la D.G.R.T. n. 229 del 24/02/2020 "Determinazione dei canoni in materia di concessioni del demanio idrico" in cui, al punto 7, si è stabilito di confermare per l'anno 2020 la determinazione dei canoni e i contenuti di cui alla D.G.R.T. n.1035 del 5 agosto 2019;

VISTA la L.R.T. n. 74 del 27 dicembre 2018 "Legge di stabilità per l'anno 2019";

VISTA la L.R.T. n. 65/2019 "Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2019-2021";

VISTA la Legge regionale 27 novembre 2020, n. 93 "Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione finanziario 2020-2022. Modifiche alla l.r. 73/2005 e alla l.r. 19/2019";

VISTA la Legge 241/1990 e s.m.i."Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" così come modificata dalla Legge n. 69/2009 e 190/2012 ;

VISTO il D.P.G.R. 42/R "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80" (Norme in materia di difesa del suolo, tutela della risorsa idrica e tutela della costa e degli abitati costieri);

CONSIDERATA la richiesta di autorizzazione idraulica e concessione presentata dalla e – distribuzione S.P.A. per la realizzazione di tre nuovi attraversamenti sotterranei interferenti con i corsi d'acqua Fosso dei Morti, Botro Secco, e Fosso Cotone, per la costruzione ed esercizio di un nuovo elettrodotto in cavo sotterraneo MT a 15kV in uscita da Cabina Primaria, da realizzarsi tra Via delle Pescine e Via Lungomonte, nel Comune di Rosignano Marittimo (pervenuta il 08/04/2021, AOO-GRT prot. n. 0155757 (pratica e-distribuzione n. 2280436), in relazione alla quale veniva avviato il relativo procedimento;

DATO ATTO che il progetto consiste nella realizzazione di tre nuovi attraversamenti sotterranei interferenti con i corsi d'acqua Fosso dei Morti, Botro Secco, e Fosso Cotone, per la costruzione ed esercizio di un nuovo elettrodotto in cavo sotterraneo MT a 15kV in uscita da Cabina Primaria, da realizzarsi tra Via delle Pescine e Via Lungomonte, nel Comune di Rosignano Marittimo

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Genio Civile Area Valdarno Inferiore;

PRESO ATTO che l'autorizzazione richiesta comporta occupazione di aree del demanio idrico dello Stato per le quali è necessaria, così come previsto dall'articolo 6 del Regolamento sulle Concessioni Demaniali n.60/R, il rilascio di un unico Decreto di Concessione;

PRESO ATTO che la concessione oggetto del presente Decreto è rilasciata senza procedura di assegnazione in concorrenza perché rientrante nella fattispecie descritta all'art. 13, comma 1 al punto c del Regolamento sulle concessioni demaniali n. 60/R del 12/08/2016 e ss.mm.ii.;

VALUTATA la documentazione tecnica presentata a corredo della istanza, ai fini del rilascio del presente atto, denominata Piano Tecnico, rilevano i seguenti elaborati:

- relazione tecnico-descrittiva;
- corografia (1:25.000);
- localizzazione planimetrica dell'elettrodotto su CTR (scala 1:10.000 e 1:2.500);

- localizzazione planimetrica dell'elettrodotto su catastale (scala 1:2.500);
- punti di ripresa fotografica su immagine satellitare (scala 1:2.500);
- sezioni fluviali (scala 1:100);
- documentazione fotografica;
- sezione posa interrata;
- schede tecniche dei componenti da porre in opera;

RILEVATO che a seguito d'istruttoria tecnica si è ritenuto non necessario acquisire il parere del Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa in quanto le opere in questione non influiscono in alcun modo sul corretto deflusso delle acque;

CONSIDERATO che è stata accertata, ai sensi dell'art. 3 D.P.G.R.T. n. 42/R/2018, la compatibilità idraulica delle opere in progetto;

CONSIDERATO il parere interno, favorevole senza ulteriori prescrizioni, rilasciato dall'Ufficio in data 24/06/2021 a seguito d'istruttoria tecnica:

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere in argomento presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni riportate sia nel disciplinare di concessione che qui di seguito;
- la realizzazione dei lavori in argomento è disciplinata dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni generali e tecniche contenute sia nel presente decreto, elencate successivamente, sia specificate nel Disciplinare di Concessione allegato al presente atto;

PRESCRIZIONI TECNICHE:

1. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del tratto di corso d'acqua interessato dai lavori;
2. durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
3. tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
4. tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità;
5. durante l'esecuzione dei lavori si dovrà ottemperare alle seguenti prescrizioni impartite dall'Ufficio, con proprio parere interno del 15/03/2021;
6. al termine dei lavori eventuali materiali di risulta, detriti ed opere provvisorie dovranno essere allontanati dal cantiere che interessa le pertinenze fluviali e dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi;
7. dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente e del Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;

8. i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli mentre in condizioni di meteo avverse che interessano l'area oggetto di intervento (in particolare con codice allerta arancione o rosso del Centro Funzionale Regionale) dovranno essere interrotti per tutta la durata dell'avviso;

9. i lavori dovranno essere svolti in conformità alle direttive regionali per la manutenzione dei corsi d'acqua e per la protezione e conservazione dell'ecosistema toscano approvate con D.G.R.T. n. 1315 del 28/10/2019;

10. al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dall'eventuale cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;

11. ad ultimazione dei lavori, l'alveo, le sponde e le pertinenze idrauliche eventualmente interessati dall'esecuzione degli stessi dovranno essere accuratamente ripristinati a regola d'arte;

12. la riparazione di eventuali danni arrecati a condotte, attrezzature ed ogni altro bene, prodotti nel corso dei lavori autorizzati con il presente atto, saranno a carico del soggetto richiedente in solido con il soggetto esecutore;

PRESCRIZIONI GENERALI:

a) in merito all'atto di Autorizzazione Idraulica:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione.
- l'autorizzazione non può avere una durata superiore a tre anni dalla data del presente atto, può essere rinnovata una sola volta, per un ulteriore periodo di anni tre, con domanda da presentarsi almeno trenta giorni prima della sua scadenza.
- i lavori dovranno iniziare entro 12 mesi dalla data di rilascio del presente decreto e dovranno concludersi entro 2 anni dalla loro data di inizio pena la decadenza dell'atto di autorizzazione alla esecuzione dei lavori e la contestuale decadenza del presente decreto di concessione che lo contiene.
- Entro 60 giorni dalla conclusione dei lavori di allaccio e messa in esercizio delle nuove opere il concessionario dovrà presentare apposita domanda di autorizzazione/concessione alla demolizione degli attraversamenti esistenti, ripristino dello stato dei luoghi e alla occupazione delle aree di cantiere necessarie allo svolgimento dei lavori.
- la Struttura Regionale valuta i presupposti per il rinnovo dell'autorizzazione e adegua le prescrizioni idrauliche in relazione alle eventuali modificazioni dell'assetto idrogeologico del territorio di riferimento, alla tutela idraulica, ambientale e nel rispetto ed in coerenza con le vigenti normative di settore. Con il provvedimento di rinnovo sono ridefinite le condizioni e prescrizioni, nonché le garanzie finanziarie.
- per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, sulla base di nuovi presupposti o di una nuova valutazione delle originarie circostanze di fatto, la Struttura Regionale può, con decreto motivato, revocare, sospendere o modificare anche parzialmente, in qualunque momento il presente atto autorizzatorio per ragioni di pubblica utilità o pubblico interesse.
- ferme restando le sanzioni penali previste dalla normativa statale di riferimento, l'autorizzazione decade, con provvedimento motivato, nei seguenti casi:

a) Violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in norme legislative, regolamentari o nel decreto di autorizzazione.

b) Esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato.

- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente.

b) in merito al Decreto finale di Concessione :

- il concessionario dovrà comunicare a questa Amministrazione la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 15 giorni e quella di fine lavori entro 60 giorni , trasmettendo copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente Decreto.
- il concessionario dovrà rispettare in ogni sua parte quanto statuito nell'allegato 1, Disciplinare di Concessione, redatto in conformità alla D.G.R.T n.194 del 16/03/2016 , firmato digitalmente in data 09/12/2021 e trasmesso a questo Ufficio per mezzo P.E.C in data 17/12/2021;

c) in merito agli interventi manutentivi ordinari e straordinari finalizzati al corretto esercizio del bene concesso:

- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ,ordinari e straordinari, che si rendano necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

VISTO che con nota n. 0266044 del 24/06/2021 è stato richiesto al soggetto istante di effettuare i seguenti adempimenti propedeutici al rilascio della concessione:

- versamento importo di euro € 330,00 (euro trecentotrenta/00) a titolo di prima annualità del canone concessorio dovuto per i dieci attraversamenti sotterranei oggetto del presente provvedimento;
- versamento importo di € 720,00 (euro settecentoventi/00) a titolo di deposito cauzionale, ai sensi dell'art. 22, 1 c. e art. 31 del Regolamento;

CONSIDERATO che nelle more della determinazione del canone per l'anno 2021 con apposita D.G.R.T, e in assenza di diversa decisione da parte dell'Amministrazione Regionale, il suo importo, da considerarsi quale acconto, è stato parametrato a quello dovuto per l'anno 2020, ai sensi della D.G.R.T. n. 229 del 24/02/2020 punto 7, che confermava i contenuti di cui alla D.G.R.T. n. 1414/2018, a sua volta confermando quelli di cui l'allegato A della D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017, ma senza l'applicazione della rivalutazione ISTAT in forza di quanto stabilito dall'art. 2 della L.R.T. n. 93 del 27/11/2020;

CONSIDERATO che l'importo annuale del canone per i tre attraversamenti sotterranei oggetto del presente provvedimento, è stato determinato in base a quanto previsto dalla D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017, ALLEGATO A al punto punto 11 "Attraversamenti sotterranei o utiliz-

zando manufatti esistenti”, considerata sia la riduzione nella misura del 20% a voi spettante, ex articolo 29, 5° comma del Regolamento e sia che, in quanto concessione rilasciata in corso d’anno, ex articolo 28, 5° del Regolamento, il canone annuale è dovuto in ragione di ratei mensili pari a: 5/12 per ciascun mese di validità del Provvedimento di Concessione più metà mese (nello specifico: da luglio a dicembre dell’anno in corso, 2021);

PRESO ATTO che l’eventuale differenza tra quanto corrisposto a titolo di acconto e quanto effettivamente dovuto come canone 2021 sarà compensata o corrisposta in base a quanto verrà deciso da Questa Amministrazione e prontamente comunicato al concessionario;

CONSIDERATO che comunque il canone è aggiornato annualmente sulla base del tasso d’inflazione programmato e che quindi il suo importo potrà essere oggetto di ulteriore rivalutazione nel tempo, ai sensi del regolamento D.P.G.R.T. n. 60/R/2016 e s.m.i.;

CONSIDERATO che per quanto concerne il deposito cauzionale questo Settore, a seguito d’istruttoria, ha ritenuto di richiedere un importo, nel minimo esigibile, corrispondente ad una annualità del canone ai sensi della D.G.R.T n. 1414 del 17/12/2018, punto 1;

CONSIDERATO che il Concessionario si impegna, così come previsto dall’articolo 28 del Regolamento, a corrispondere per tutta la durata della concessione, congiuntamente al canone, l’Imposta Regionale sulle Concessioni Statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato istituita dalla L.R.T. n. 2/1971. In attuazione di quanto previsto dall’art. 2 della suddetta legge regionale l’imposta viene corrisposta dal concessionario entro il 31 dicembre dell’anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 1 della legge regionale 27 novembre 2020, n. 93 è previsto che a decorrere dal 2021 all’imposta sulle concessioni statali per l’occupazione e l’uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato si applica l’aliquota di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), della L.R.T. n. 2/1971, pari al cinquanta per cento dell’importo del canone demaniale dovuto annualmente;

PRESO ATTO della nostra nota n. AOOGR/TP prot. 0477785 del 09/12/2021 con cui è stato comunicato al soggetto istante che dovrà versare l’importo € 165,00 (euro centosessantacinque) a titolo di imposta 2021 entro e non oltre il 31/12/2021;

CONSIDERATO che sono conservate agli atti le attestazioni dei versamenti effettuati (prima annualità del canone, deposito cauzionale, versamento oneri registrazione) negli importi così come indicati precedentemente;

DATO ATTO che in data 24/09/2021 il richiedente ha assolto in modo virtuale l’obbligo di pagamento della imposta di bollo di € 16,00 (euro sedici/00), per la sottoscrizione del disciplinare per via telematica, ai sensi dell’art. 4 - allegato A - Tariffa (Parte I) del D.P.R. n. 642/1972 come modificato dall’art. 1, com. 594 della L. n. 147/2013; tale imposta è stata versata a favore dell’Agenzia dell’Entrate utilizzando il Mod. F 24, come da documentazione presente agli atti;

DATO ATTO che in data 24/09/2021 il richiedente ha assolto in modo virtuale l’obbligo di pagamento delle imposta di bollo di € 16,00 (euro sedici/00), per il rilascio del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 4 - allegato A - Tariffa (Parte I) del D.P.R. n. 642/1972 come modificato dall’art. 1, com. 594 della L. n. 147/2013; tale imposta è stata versata a favore dell’Agenzia dell’Entrate utilizzando il Mod. F 24, come da documentazione presente agli atti;

VISTO l’allegato 1 Disciplinare di Concessione, redatto in conformità alla D.G.R.T n.194 del 16/03/2016, firmato digitalmente in data 09/12/2021 e trasmesso a questo Ufficio per mezzo P.E.C in data 17/12/2021, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente i diritti e gli obblighi delle Parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto di Concessione ed ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

CONSIDERATO che l’ammontare dell’imposta proporzionale dovuta per l’intera durata della concessione risulta superiore alla misura fissa di euro 200,00, ai sensi dell’art. 2, parte II della Tariffa del DPR 131/1986, il presente decreto e il disciplinare ad esso allegato sarà registrato

presso l'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 5 della tariffa, parte I, allegata al DPR 26 aprile 1986 n. 131;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. il rilascio alla "e-distribuzione S.p.A.", C.F./P. I. 05779711000, con sede legale in Via Ombrone n. 2, nel comune di Roma, della Concessione per la realizzazione di tre nuovi attraversamenti sotterranei interferenti con i corsi d'acqua Fosso dei Morti, Botro Secco, e Fosso Cotone, per la costruzione ed esercizio di un nuovo elettrodotto in cavo sotterraneo MT a 15kV in uscita da Cabina Primaria, da realizzarsi tra Via delle Pescine e Via Lungomonte, nel Comune di Rosignano Marittimo (LI);
2. di autorizzare, ai soli fini idraulici, l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 così come sopra descritte e rappresentate negli elaborati indicati in premessa e agli atti del Settore;
3. di disporre che la realizzazione delle opere sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;
4. di approvare l'allegato 1 Disciplinare di Concessione, parte integrante e sostanziale della presente Concessione, redatto in conformità alla D.G.R.T. n.194 del 16/03/2016, firmato digitalmente in data 09/12/2021 e trasmesso a questo Ufficio per mezzo P.E.C in data 17/12/2021;
5. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione, richiamato ed approvato al precedente punto 4;
6. di dare atto che l'autorizzazione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904 e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
7. di procedere alla registrazione fiscale del presente Decreto e dell'allegato 1 Disciplinare di Concessione presso i competenti Uffici Finanziari;
8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento al competente Settore Regionale per gli adempimenti relativi alla riscossione del canone, anche coattiva, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 27, c. 1 lett. c) del Regolamento n. 60/R, così come modificato con D.P.G.R.T. del 8 agosto 2017 n. 45/R.;
9. che il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

- 1 *All.1_disciplinare_Sidit_2129_2021_e-distribuzione*
 8771f8aa3080103bca5cc4a8af410ed1a68e57957324ba81932cc9889bddd8fa8



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Francesco PISTONE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 22434 - Data adozione: 21/12/2021

Oggetto: Pratica SIDIT n. 91770/2020 -Procedimento di Concessione di area demaniale con contestuale rilascio di autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904- Richiedente: e - distribuzione S.P.A.- Realizzazione di nuovo attraversamento sotterraneo di linea elettrica di media tensione interferente con il corso d'acqua Torrente Chioma, nei Comuni di Livorno e Rosignano Marittimo (Pratica e-distribuzione n. 1968968), pervenuta il 09/09/2019, AOO-GRT prot. n. 0334633.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato 1 nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 21/12/2021

Numero interno di proposta: 2021AD025460

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93,95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs n. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R.T. n. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del Decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione ad alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R.T. n. 80/2015 e alla L.R.T. n. 65/2014”;

VISTA la L.R.T. n. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell’introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R.T. n. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i) e n);

VISTA la L.R.T. n. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R.T. n. 69/2008 e alla L.R.T. n. 91/1998. Abrogazione della L.R.T. n. 34/1994” e s.m.i.;

VISTA la D.C.R.T. n. 20/2019 con cui, ai sensi della L.R.T. n. 79/12, è stato aggiornato il reticolo idrografico e il reticolo di gestione, già individuato con D.C.R.T. n. 101 del 21/12/2016;

VISTA la Delibera n. 1315 del 23.10.2019 “Direttive regionali per la manutenzione dei corsi d’acqua e per la protezione e conservazione dell’ecosistema toscano. Art. 24 bis L.R.T. n. 80/2015 - art.22 comma 2 lettera b) L.R.T. n. 79/2012 sostituzione D.G.R.T. n. 293/2015”;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale sono stati approvati gli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e della tutela della costa;

VISTO il D.P.G.R.T. n. 60/R del 12/08/2016 avente ad oggetto “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, d’ora in poi denominato “Regolamento”;

VISTO il D.P.G.R.T. n. 45/R 8 agosto 2017 “ Modifiche al Regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 12 agosto 2016 n. 60/R”;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico” con cui è stato modificato il termine di cui alla D.G.R.T. n. 35 del 24/01/2017 per effettuare il pagamento dei canoni delle concessioni in corso di validità, sono state apportate alcune modifiche alla D.G.R.T. n. 1138 del 15/11/2016 e sono stati ridotti gli importi dei canoni di alcune tipologie di occupazione fissati con D.G.R.T. n. 1138 del 15/11/2016;

VISTA la D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 “Disposizioni in materia di concessioni per l’occupazione del demanio idrico - Modifiche alla D.G.R.T. n. 888/2017”;

VISTA la L.R.T. n. 57 del 13 ottobre 2017 “ Disposizioni in materia di canoni per l’uso del demanio idrico e per l’utilizzazione delle acque. Modifiche alla L.R.T. n. 77/2016”;

VISTA la D.G.R.T n. 1035 del 05/08/2019 con cui si è stabilito di confermare, per l'annualità 2019, la determinazione dei canoni così come previsti per l'annualità 2018, negli importi di cui all'allegato A della D.G.R.T. n. 888/2017 ed i contenuti di cui alla D.G.R.T. n. 1414/2018;

VISTA la D.G.R.T. n. 124 del 10/02/2020 "Modifiche al Regolamento emanato con decreto del Presidente della giunta regionale 12 agosto 2016 n. 60/R. Approvazione";

VISTA la D.G.R.T n. 229 del 24/02/2020 "Determinazione dei canoni in materia di concessioni del demanio idrico" in cui, al punto 7, si è stabilito di confermare per l'anno 2020 la determinazione dei canoni e i contenuti di cui alla D.G.R.T. n.1035 del 5 agosto 2019;

VISTA la L.R.T. n. 74 del 27 dicembre 2018 "Legge di stabilità per l'anno 2019";

VISTA la L.R.T. n. 65/2019 "Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2019-2021";

VISTA la Legge 241/1990 e s.m.i."Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" così come modificata dalla Legge n. 69/2009 e n.190/2012;

VISTO il D.P.G.R.T. n. 42/R "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della L.R.T. del 28 dicembre 2015 n. 80" (Norme in materia di difesa del suolo, tutela della risorsa idrica e tutela della costa e degli abitati costieri);

CONSIDERATA la richiesta di autorizzazione idraulica e concessione presentata dalla e – distribuzione S.P.A. per la realizzazione di un nuovo attraversamento sotterraneo di linea elettrica di media tensione interferente con il corso d'acqua Torrente Chioma, nei Comuni di Livorno e Rosignano Marittimo (Pratica e-distribuzione n. 1968968), pervenuta il 09/09/2019, AOO-GRT prot. n. 0334633 , in relazione alla quale veniva avviato il relativo procedimento;

DATO ATTO che il progetto consiste nella realizzazione di un nuovo attraversamento sotterraneo di linea elettrica di media tensione interferente con il corso d'acqua Torrente Chioma, nei Comuni di Livorno e Rosignano Marittimo;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Responsabile del Genio Civile Valdarno Inferiore;

PRESO ATTO che l'autorizzazione richiesta comporta occupazione di aree del demanio idrico dello Stato per le quali è necessaria, così come previsto dall'articolo 6 del Regolamento, il rilascio di un unico Decreto di Concessione;

PRESO ATTO che la concessione oggetto del presente Decreto è rilasciata senza procedura di assegnazione in concorrenza perché rientrante nella fattispecie descritta all'art. 13, comma 1 al punto c del Regolamento sopracitato;

VALUTATA la documentazione tecnica presentata e, ai fini del presente atto, denominata Piano Tecnico, rilevano i seguenti elaborati:

- Relazione tecnico-descrittiva;
- Planimetria generale (scala 1:10.000);
- Planimetria catastale (scala 1: 2.000);
- Documentazione fotografica;

RILEVATO che, in corso di istruttoria, non è stato ritenuto sufficientemente esaustiva la documentazione tecnica prodotta dal tecnico incaricato e che pertanto è stato necessario richiedere ulteriori integrazioni per mezzo della nota n. 0179805 del 21/05/2020;

VALUTATE le integrazioni prevenute con la nota assunta al protocollo con il n. 0228694 del 02/07/2020;

CONSIDERATO che è stato accertata, ai sensi dell'art. 3 D.P.G.R.T. n. 42/R/2018, la compatibilità idraulica delle opere in progetto;

CONSIDERATO il parere interno, favorevole con prescrizioni, rilasciato dall'Ufficio in data 26/10/2020 a seguito d'istruttoria tecnica;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere in oggetto presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni riportate sia nel disciplinare di concessione che qui di seguito;
- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni generali e tecniche contenute sia nel presente decreto, elencate successivamente, sia specificate nel Disciplinare di Concessione allegato al presente atto;

PRESCRIZIONI TECNICHE:

1. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del tratto di corso d'acqua interessato dai lavori, provvedendo prontamente ad eliminare ostruzioni causate da materiale di qualsiasi genere trasportato dalla corrente che ne diminuisce ostruisce la luce libera;
2. durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico;
3. il nuovo inserimento non deve modificare l'attuale andamento geometrico delle sponde e del fondo e non restringere la sezione libera di deflusso;
4. tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
5. tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità;
6. al termine dei lavori eventuali materiali di risulta, detriti ed opere provvisorie dovranno essere allontanati dal cantiere che interessa le pertinenze fluviali e dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi;
7. dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente e del Consorzio 5 Toscana Costa, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
8. i lavori che in qualsiasi modo interessano l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli mentre in condizioni di meteo avverse che interessano l'area oggetto di intervento (in particolare con codice allerta arancione o rosso del Centro Funzionale Regionale) dovranno essere interrotti per tutta la durata dell'avviso;
09. i lavori dovranno essere svolti in conformità alle direttive regionali per la manutenzione dei corsi d'acqua e per la protezione e conservazione dell'ecosistema toscano approvate con D.G.R.T. n. 1315 del 28/10/2019;
10. al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dall'eventuale cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
11. ad ultimazione dei lavori, l'alveo, le sponde e le pertinenze idrauliche eventualmente interessati dall'esecuzione degli stessi dovranno essere accuratamente ripristinati a regola d'arte;

12. la riparazione di eventuali danni arrecati a condotte, attrezzature ed ogni altro bene, prodotti nel corso dei lavori autorizzati con il presente atto, saranno a carico del soggetto richiedente in solido con il soggetto esecutore;

13. il concessionario deve a propria cura e spese, assicurare sempre il regolare deflusso del corso d'acqua attraverso i manufatti, provvedendo prontamente ad eliminare ostruzioni causate da materiale di qualsiasi genere trasportato dalla corrente che ne diminuisce o ostruisce la luce libera;

14. le operazioni di taglio e sfalcio della vegetazione devono prevedere la rimozione dei residui prodotti con l'attività;

PRESCRIZIONI GENERALI:

a) in merito all'atto di Autorizzazione Idraulica:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- l'autorizzazione in oggetto non può avere una durata superiore a tre anni dalla data del presente atto, può essere rinnovata una sola volta, per un ulteriore periodo di anni tre, con domanda da presentarsi almeno trenta giorni prima della sua scadenza;
- i lavori dovranno iniziare entro 12 mesi dalla data di rilascio del presente decreto e dovranno concludersi entro 2 anni dalla loro data di inizio pena la decadenza dell'atto di autorizzazione alla esecuzione dei lavori e la contestuale decadenza del presente decreto di concessione che lo contiene;
- il concessionario dovrà rispettare tutte le prescrizioni tecniche indicate nel presente decreto;
- la Struttura Regionale valuta i presupposti per il rinnovo dell'autorizzazione e adegua le prescrizioni idrauliche in relazione alle eventuali modificazioni dell'assetto idrogeologico del territorio di riferimento, alla tutela idraulica, ambientale e nel rispetto ed in coerenza con le vigenti normative di settore. Con il provvedimento di rinnovo sono ridefinite le condizioni e prescrizioni, nonché le garanzie finanziarie;
- per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, sulla base di nuovi presupposti o di una nuova valutazione delle originarie circostanze di fatto, la Struttura Regionale può, con decreto motivato, revocare, sospendere o modificare anche parzialmente, in qualunque momento il presente atto autorizzatorio per ragioni di pubblica utilità o pubblico interesse;
- ferme restando le sanzioni penali previste dalla normativa statale di riferimento, l'autorizzazione decade, con provvedimento motivato, nei seguenti casi:
 - 1) Violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in norme legislative, regolamentari o nel decreto di autorizzazione.
 - 2) Esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato.
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;

b) in merito al Decreto finale di Concessione :

- il concessionario dovrà comunicare a questa Amministrazione la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 15 giorni e quella di fine lavori entro 60 giorni , trasmettendo copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente Decreto;
- il concessionario dovrà rispettare in ogni sua parte quanto statuito nell' Allegato 1 Disciplinare di Concessione, redatto in conformità alla D.G.R.T n. 194 del 16/03/2016, firmato digitalmente in data 30/03/2021, che è stato trasmesso per P.E.C. ed assunto al protocollo con il numero 0166521 del 15/04/2021;

c) in merito agli interventi manutentivi ordinari e straordinari finalizzati al corretto esercizio del bene concesso:

- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ,ordinari e straordinari, che si rendano necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

VISTO che con nota con protocollo n. 0459608 del 31/12/2020 è stato richiesto al soggetto istante di effettuare gli adempimenti propedeutici al rilascio della concessione:

- versamento importo di € 10,62 (euro dieci/62) a titolo di acconto canone 2020;
- versamento importo di € 242,88 (euro duecentoquarantadue/88) a titolo di deposito cauzionale, ai sensi dell'art. 22, 1 c. e art. 31 del Regolamento;

CONSIDERATO che ai sensi delle D.G.R.T. n. 1414/2018, n. 1035 del 05/08/2019 punto 7 e da ultima, la n. 229 del 24/02/2020 punto 7, veniva confermata la determinazione del canone nell'importo di cui all'allegato della D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017;

CONSIDERATO che nelle more della determinazione del canone per l'anno 2021 con apposita D.G.R.T, e in assenza di diversa decisione da parte dell'Amministrazione Regionale, il suo importo, da considerarsi quale acconto, è stato parametrato a quello dovuto per l'anno 2020, ai sensi della D.G.R.T. n. 229 del 24/02/2020 punto 7, che confermava i contenuti di cui alla D.G.R.T. n. 1414/2018, a sua volta confermate quelli di cui l'allegato A della D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017, ma senza l'applicazione della rivalutazione ISTAT in forza di quanto stabilito dall'art. 2 della L.R.T. n. 93 del 27/11/2020;

CONSIDERATO che comunque il canone è aggiornato annualmente sulla base del tasso d'inflazione programmato e che quindi il suo importo potrà essere oggetto di ulteriore rivalutazione nel tempo e ai sensi del regolamento D.P.G.R.T. n. 60/R -2016 e s.m.i.;

CONSIDERATO che per quanto concerne il deposito cauzionale questo Settore, a seguito d'istruttoria, ha ritenuto di richiedere un importo, nel minimo esigibile, corrispondente ad una annualità del canone ai sensi della D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018, punto 1;

CONSIDERATO che il Concessionario si impegna, così come previsto dall'articolo 28 del Regolamento, a corrispondere per tutta la durata della concessione, congiuntamente al canone, l'Imposta Regionale sulle Concessioni Statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato istituita dalla L.R.T. n. 2/1971. In attuazione di quanto previsto dall'art. 2 della

suddetta legge regionale l'imposta viene corrisposta dal concessionario entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

CONSIDERATO che eventuali successive modifiche e/o decisioni in merito all'ammontare di tale aliquota saranno prontamente comunicate dall'Amministrazione Regionale, rimanendo comunque ferma la validità dell'impegno assunto dal concessionario in merito a tale versamento per tutta la durata della concessione;

CONSIDERATO che sono conservate agli atti le attestazioni dei versamenti (prima annualità del canone e deposito cauzionale) effettuati in data 07/01/2021 negli importi così come indicati precedentemente;

DATO ATTO che in data 07/01/2021 il richiedente ha assolto in modo virtuale l'obbligo di pagamento della imposta di bollo di € 16,00 (euro sedici/00), per la sottoscrizione del disciplinare per via telematica, ai sensi dell'art. 4 - allegato A - Tariffa (Parte I) del D.P.R. n. 642/1972 come modificato dall'art. 1, com. 594 della L. n. 147/2013, versando il relativo corrispettivo alla Regione Toscana, in qualità di ente a ciò autorizzato ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 e s.m.i., come da documentazione presente agli atti;

DATO ATTO che in data 02/04/2021 il richiedente ha assolto in modo virtuale l'obbligo di pagamento delle imposta di bollo di € 16,00 (euro sedici/00), per il rilascio del presente provvedimento, versando il relativo corrispettivo alla Regione Toscana, in qualità di ente a ciò autorizzato ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 e s.m.i., come da documentazione presente agli atti;

VISTO l'allegato 1 Disciplinare di Concessione (parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente i diritti e gli obblighi delle Parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto di Concessione ed ogni altro termine, modo e condizione accessoria) firmato digitalmente in data 30/03/2021, che è stato trasmesso per P.E.C. ed assunto al protocollo con il numero 0166521 del 15/04/2021;

CONSIDERATO che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di € 200,00 (euro duecento/00), ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del DPR 131/1986, il presente decreto e il disciplinare ad esso allegato non è soggetto ad obbligo di registrazione fiscale. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1 il rilascio alla "e-distribuzione S.p.A.", C.F./P. I. 05779711000, con sede legale in Via Ombro-
brone n. 2, nel comune di Roma, della Concessione per l'esercizio delle seguenti facoltà:

realizzazione di nuovo attraversamento sotterraneo di linea elettrica di media tensione interferente con il corso d'acqua Torrente Chioma, nei Comuni di Livorno e Rosignano Marittimo (Pratica e-distribuzione n. 1968968);

2. di autorizzare, ai soli fini idraulici, l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R.T. n. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del

R.D. n. 523/1904 così come sopra descritte e rappresentate negli elaborati indicati in premessa e agli atti del Settore;

3. di disporre che la realizzazione delle opere sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;
4. di approvare l'allegato 1 Disciplinare di Concessione, firmato digitalmente in data 30/03/2021, che è stato trasmesso per P.E.C. ed assunto al protocollo con il numero 0166521 del 15/04/2021;
5. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione, richiamato ed approvato al precedente punto 4);
6. di dare atto che l'autorizzazione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. n. 523/1904 e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
7. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento al competente Settore Regionale per gli adempimenti relativi alla riscossione del canone, anche coattiva, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 27, c. 1 lett. c) del Regolamento n. 60/R, così come modificato con D.P.G.R.T. del 8 agosto 2017 n. 45/R.
8. che il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

- 1* *disciplinare di concessione*
738f1ff7046f8c7db4716d9df7591d10edb41ceca17e681ccff483de8532b22a



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Francesco PISTONE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 22459 - Data adozione: 21/12/2021

Oggetto: Pratica SIDIT n. 195782/2020 Procedimento di Concessione di area demaniale con contestuale rilascio di autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904- Richiedente: e - distribuzione S.P.A.- Realizzazione di nuovo attraversamento sotterraneo con elettrodotto di media tensione (KV 15) del corso d'acqua Botro Felciaio, nel Comune di Livorno, (Pratica e-distribuzione n. 2147440), pervenuta il 18/06/2020, AOO-GRT prot. n. 0212051.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato 1 nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 22/12/2021

Numero interno di proposta: 2021AD025456

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93,95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs n. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R.T. n. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del Decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione ad alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R.T. n. 80/2015 e alla L.R.T. n. 65/2014;

VISTA la L.R.T. n. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell’introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R.T. n. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i) e n);

VISTA la L.R.T. n. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R.T. n. 69/2008 e alla L.R.T. n. 91/1998. Abrogazione della L.R.T. n. 34/1994” e s.m.i.;

VISTA la D.C.R.T. n. 20/2019 con cui, ai sensi della L.R.T. n. 79/12, è stato aggiornato il reticolo idrografico e il reticolo di gestione, già individuato con D.C.R.T. n. 101 del 21/12/2016;

VISTA la Delibera n. 1315 del 23.10.2019 “Direttive regionali per la manutenzione dei corsi d’acqua e per la protezione e conservazione dell’ecosistema toscano. Art. 24 bis L.R.T. n. 80/2015 - art.22 comma 2 lettera b) L.R.T. n. 79/2012 sostituzione D.G.R.T. n. 293/2015;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale sono stati approvati gli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e della tutela della costa;

VISTO il D.P.G.R.T. n. 60/R del 12/08/2016 avente ad oggetto “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni”, d’ora in poi denominato “Regolamento”;

VISTO il D.P.G.R.T. n. 45/R 8 agosto 2017 “ Modifiche al Regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 12 agosto 2016 n. 60/R”;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico” con cui è stato modificato il termine di cui alla D.G.R.T. n. 35 del 24/01/2017 per effettuare il pagamento dei canoni delle concessioni in corso di validità, sono state apportate alcune modifiche alla D.G.R.T. n. 1138 del 15/11/2016 e sono stati ridotti gli importi dei canoni di alcune tipologie di occupazione fissati con D.G.R.T. n. 1138 del 15/11/2016;

VISTA la D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 “Disposizioni in materia di concessioni per l’occupazione del demanio idrico - Modifiche alla D.G.R.T. n. 888/2017”;

VISTA la L.R.T. n. 57 del 13 ottobre 2017 “ Disposizioni in materia di canoni per l’uso del demanio idrico e per l’utilizzazione delle acque. Modifiche alla L.R.T. n. 77/2016”;

VISTA la D.G.R.T n. 1035 del 05/08/2019 con cui si è stabilito di confermare, per l'annualità 2019, la determinazione dei canoni così come previsti per l'annualità 2018, negli importi di cui all'allegato A della D.G.R.T. n. 888/2017 ed i contenuti di cui alla D.G.R.T. n. 1414/2018.

VISTA la D.G.R.T. n. 124 del 10/02/2020 "Modifiche al Regolamento emanato con decreto del Presidente della giunta regionale 12 agosto 2016 n. 60/R. Approvazione";

VISTA la D.G.R.T n. 229 del 24/02/2020 "Determinazione dei canoni in materia di concessioni del demanio idrico" in cui, al punto 7, si è stabilito di confermare per l'anno 2020 la determinazione dei canoni e i contenuti di cui alla D.G.R.T. n.1035 del 5 agosto 2019;

VISTA la L.R.T. n. 74 del 27 dicembre 2018 "Legge di stabilità per l'anno 2019";

VISTA la L.R.T. n. 65/2019 "Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2019-2021";

VISTA la Legge 241/1990 e s.m.i."Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" così come modificata dalla Legge n. 69/2009 e n.190/2012 ;

VISTO il D.P.G.R.T. n. 42/R "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della L.R.T. del 28 dicembre 2015 n. 80" (Norme in materia di difesa del suolo, tutela della risorsa idrica e tutela della costa e degli abitati costieri);

CONSIDERATA la richiesta di autorizzazione idraulica e concessione presentata dalla e – distribuzione S.P.A. per la realizzazione di nuovo attraversamento sotterraneo con elettrodotto di media tensione (KV 15) del corso d'acqua Botro Felciaio, nel Comune di Livorno, (Pratica e-distribuzione n. 2147440), pervenuta il 18/06/2020, AOO-GRT prot. n. 0212051, in relazione alla quale veniva avviato il relativo procedimento;

DATO ATTO che il progetto consiste nella realizzazione di un nuovo attraversamento sotterraneo con elettrodotto di media tensione (KV 15) del corso d'acqua Botro Felciaio, nel Comune di Livorno, (Pratica e-distribuzione n. 2147440), pervenuta il 18/06/2020, AOO-GRT prot. n. 0212051;

DATO ATTO che l'istruttoria tecnica è stata gestita interamente dal Geom. Claudio Rucci, Responsabile "Procedure Autorizzative Idrauliche" del Genio Civile- Area Valdarno Inferiore e dell'intero Procedimento fino al 31.12.2020;

PRESO ATTO che il Dirigente del Genio Civile- Area Valdarno Inferiore è competente alla sottoscrizione del provvedimento finale di questo procedimento, di cui è responsabile dal 01.01.2021;

PRESO ATTO che l'autorizzazione richiesta comporta occupazione di aree del demanio idrico dello Stato per le quali è necessaria, così come previsto dall'articolo 6 del Regolamento, il rilascio di un unico Decreto di Concessione;

PRESO ATTO che la concessione oggetto del presente Decreto è rilasciata senza procedura di assegnazione in concorrenza perché rientrante nella fattispecie descritta all'art. 13, comma 1 al punto c del Regolamento sopracitato;

VALUTATA la documentazione tecnica presentata e, ai fini del presente atto, denominata Piano Tecnico, rilevano i seguenti elaborati:

- Relazione tecnica descrittiva;
- Corografia 1: 25.000;

- Estratto di Catasto Regione Toscana 1:2.000;
- Localizzazione planimetrica dell'ettrdotto su CTR (scala 1:10.000 e 1:5.000);
- Localizzazione planimetrica dell'ettrdotto su catastale (scala 1:5.000);
- Punti di ripresa fotografica OFC ; (scala 1:5.000);
- Sezione attraversamento fluviale;
- Inserimento Progetto Google;

CONSIDERATO che è stato accertata, ai sensi dell'art. 3 D.P.G.R.T. n. 42/R/2018, la compatibilità idraulica delle opere in progetto;

CONSIDERATO il parere interno, favorevole con prescrizioni, rilasciato dall'Ufficio in data 10/12/2020 a seguito d'istruttoria tecnica;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere in oggetto presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni riportate sia nel disciplinare di concessione che qui di seguito;
- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni generali e tecniche contenute sia nel presente decreto, elencate successivamente, sia specificate nel Disciplinare di Concessione allegato al presente atto.

PRESCRIZIONI TECNICHE:

1. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del tratto di corso d'acqua interessato dai lavori, provvedendo prontamente ad eliminare ostruzioni causate da materiale di qualsiasi genere trasportato dalla corrente che ne diminuisse ostruisse la luce libera;
2. durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico;
3. il nuovo inserimento non deve modificare l'attuale andamento geometrico delle sponde e del fondo e non restringere la sezione libera di deflusso;
4. tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
5. tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità;
6. al termine dei lavori eventuali materiali di risulta, detriti ed opere provvisorie dovranno essere allontanati dal cantiere che interessa le pertinenze fluviali e dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi.
7. dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente e del Consorzio 5 Toscana Costa, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
8. i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli mentre in condizioni di meteo avverse che inte-

ressano l'area oggetto di intervento (in particolare con codice allerta arancione o rosso del Centro Funzionale Regionale) dovranno essere interrotti per tutta la durata dell'avviso;

09. i lavori dovranno essere svolti in conformità alle direttive regionali per la manutenzione dei corsi d'acqua e per la protezione e conservazione dell'ecosistema toscano approvate con D.G.R.T. n. 1315 del 28/10/2019;

10. al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dall'eventuale cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;

11. ad ultimazione dei lavori, l'alveo, le sponde e le pertinenze idrauliche eventualmente interessati dall'esecuzione degli stessi dovranno essere accuratamente ripristinati a regola d'arte;

12. la riparazione di eventuali danni arrecati a condotte, attrezzature ed ogni altro bene, prodotti nel corso dei lavori autorizzati con il presente atto, saranno a carico del soggetto richiedente in solido con il soggetto esecutore;

13. il concessionario deve a propria cura e spese, assicurare sempre il regolare deflusso del corso d'acqua attraverso i manufatti, provvedendo prontamente ad eliminare ostruzioni causate da materiale di qualsiasi genere trasportato dalla corrente che ne diminuisce ostruisce la luce libera;

14. le operazioni di taglio e sfalcio della vegetazione devono prevedere la rimozione dei residui prodotti con l'attività;

PRESCRIZIONI GENERALI:

a) in merito all'atto di Autorizzazione Idraulica:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- l'autorizzazione in argomento non può avere una durata superiore a tre anni dalla data del presente atto, può essere rinnovata una sola volta, per un ulteriore periodo di anni tre, con domanda da presentarsi almeno trenta giorni prima della sua scadenza;
- i lavori dovranno iniziare entro 12 mesi dalla data di rilascio del presente decreto e dovranno concludersi entro 2 anni dalla loro data di inizio pena la decadenza dell'atto di autorizzazione alla esecuzione dei lavori e la contestuale decadenza del presente decreto di concessione che lo contiene;
- il concessionario dovrà rispettare tutte le prescrizioni tecniche indicate nel presente decreto;
- la Struttura Regionale valuta i presupposti per il rinnovo dell'autorizzazione e adegua le prescrizioni idrauliche in relazione alle eventuali modificazioni dell'assetto idrogeologico del territorio di riferimento, alla tutela idraulica, ambientale e nel rispetto ed in coerenza con le vigenti normative di settore. Con il provvedimento di rinnovo sono ridefinite le condizioni e prescrizioni, nonché le garanzie finanziarie;
- per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, sulla base di nuovi presupposti o di una nuova valutazione delle originarie circostanze di fatto, la Struttura Regionale può, con decreto motivato, revocare, sospendere o modificare anche

parzialmente, in qualunque momento il presente atto autorizzatorio per ragioni di pubblica utilità o pubblico interesse;

- ferme restando le sanzioni penali previste dalla normativa statale di riferimento, l'autorizzazione decade, con provvedimento motivato, nei seguenti casi:

1) Violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in norme legislative, regolamentari o nel decreto di autorizzazione.

2) Esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato.

- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente.

b) in merito al Decreto finale di Concessione :

- il concessionario dovrà comunicare a questa Amministrazione la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 15 giorni e quella di fine lavori entro 60 giorni, trasmettendo copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente Decreto;
- il concessionario dovrà rispettare in ogni sua parte quanto statuito nell' Allegato 1 Disciplinare di Concessione, redatto in conformità alla D.G.R.T n. 194 del 16/03/2016, firmato digitalmente in data 04/08/2021, che è stato trasmesso per P.E.C. ed assunto al protocollo con il numero 0331462 del 19/08/2021;

c) in merito agli interventi manutentivi ordinari e straordinari finalizzati al corretto esercizio del bene concesso:

- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ,ordinari e straordinari, che si rendano necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

VISTO che con nota con protocollo n. 0459609 del 31/12/2020 è stato richiesto al soggetto istante di effettuare gli adempimenti propedeutici al rilascio della concessione:

- versamento importo di € 10,62 (euro dieci/62) a titolo di acconto canone 2020;

- versamento importo di € 242,88 (euro duecentoquarantadue/88) a titolo di deposito cauzionale, ai sensi dell'art. 22, 1 c. e art. 31 del Regolamento;

CONSIDERATO che ai sensi delle D.G.R.T. n. 1414/2018, n. 1035 del 05/08/2019 punto 7 e da ultima, la n. 229 del 24/02/2020 punto 7, veniva confermata la determinazione del canone nell'importo di cui all'allegato della D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017;

CONSIDERATO che nelle more della determinazione del canone per l'anno 2021 con apposita D.G.R.T, e in assenza di diversa decisione da parte dell'Amministrazione Regionale, il suo importo, da considerarsi quale acconto, è stato parametrato a quello dovuto per l'anno 2020, ai sensi della D.G.R.T. n. 229 del 24/02/2020 punto 7, che confermava i contenuti di cui alla D.G.R.T. n. 1414/2018, a sua volta confermate quelli di cui l'allegato A della

D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017, ma senza l'applicazione della rivalutazione ISTAT in forza di quanto stabilito dall'art. 2 della L.R.T. n. 93 del 27/11/2020;

CONSIDERATO che comunque il canone è aggiornato annualmente sulla base del tasso d'inflazione programmato e che quindi il suo importo potrà essere oggetto di ulteriore rivalutazione nel tempo e ai sensi del regolamento D.P.G.R.T. n. 60/R -2016 e s.m.i.;

CONSIDERATO che per quanto concerne il deposito cauzionale questo Settore, a seguito d'istruttoria, ha ritenuto di richiedere un importo, nel minimo esigibile, corrispondente ad una annualità del canone ai sensi della D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018, punto 1;

CONSIDERATO che il Concessionario si impegna, così come previsto dall'articolo 28 del Regolamento, a corrispondere per tutta la durata della concessione, congiuntamente al canone, l'Imposta Regionale sulle Concessioni Statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato istituita dalla L.R.T. n. 2/1971. In attuazione di quanto previsto dall'art. 2 della suddetta legge regionale l'imposta viene corrisposta dal concessionario entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

CONSIDERATO che eventuali successive modifiche e/o decisioni in merito all'ammontare di tale aliquota saranno prontamente comunicate dall'Amministrazione Regionale, rimanendo comunque ferma la validità dell'impegno assunto dal concessionario in merito a tale versamento per tutta la durata della concessione;

CONSIDERATO che sono conservate agli atti le attestazioni dei versamenti (prima annualità del canone e deposito cauzionale) effettuati in data 12/03/2021 negli importi così come indicati precedentemente;

DATO ATTO che in data 12/03/2021 il richiedente ha assolto in modo virtuale l'obbligo di pagamento della imposta di bollo di € 16,00 (euro sedici/00), per la sottoscrizione del disciplinare per via telematica, ai sensi dell'art. 4 - allegato A - Tariffa (Parte I) del D.P.R. n. 642/1972 come modificato dall'art. 1, com. 594 della L. n. 147/2013, versando il relativo corrispettivo alla Regione Toscana, in qualità di ente a ciò autorizzato ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 e s.m.i., come da documentazione presente agli atti;

DATO ATTO che in data 11/06/2020 il richiedente ha assolto in modo virtuale l'obbligo di pagamento delle imposta di bollo di € 16,00 (euro sedici/00), per il rilascio del presente provvedimento, versando il relativo corrispettivo alla Regione Toscana, in qualità di ente a ciò autorizzato ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 e s.m.i., come da documentazione presente agli atti;

VISTO l'allegato 1 Disciplinare di Concessione (parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente i diritti e gli obblighi delle Parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto di Concessione ed ogni altro termine, modo e condizione accessoria), firmato digitalmente in data 04/08/2021, che è stato trasmesso per P.E.C. ed assunto al protocollo con il numero 0331462 del 19/08/2021;

CONSIDERATO che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di € 200,00 (euro duecento/00), ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del DPR 131/1986, il presente decreto e il disciplinare ad esso allegato non è soggetto ad obbligo di registrazione fiscale. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1 il rilascio alla “e-distribuzione S.p.A.”, C.F./P. I. 05779711000, con sede legale in Via Ombrone n. 2, nel comune di Roma, della Concessione per l’esercizio delle seguenti facoltà:

realizzazione di un nuovo attraversamento sotterraneo con elettrodotto di media tensione (KV 15) del corso d’acqua Botro Felciaio, nel Comune di Livorno, (Pratica e-distribuzione n. 2147440);

2. di autorizzare, ai soli fini idraulici, l’esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R.T. n. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. n. 523/1904 così come sopra descritte e rappresentate negli elaborati indicati in premessa e agli atti del Settore;
3. di disporre che la realizzazione delle opere sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;
4. di approvare l’allegato 1 Disciplinare di Concessione, firmato digitalmente in data 04/08/2021, che è stato trasmesso per P.E.C. ed assunto al protocollo con il numero 0331462 del 19/08/2021;
5. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione, richiamato ed approvato al precedente punto 4);
6. di dare atto che l’autorizzazione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l’art. 2 del R.D. n. 523/1904 e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
7. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento al competente settore Regionale per gli adempimenti relativi alla riscossione del canone, anche coattiva, in ottemperanza a quanto disposto all’art. 27, c. 1 lett. c) del Regolamento n. 60/R, così come modificato con D.P.G.R.T. del 8 agosto 2017 n. 45/R.
8. che il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell’Autorità Giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

- 1 *All.1_Sidit195782_2020e-distribuzione_disciplinare*
e4e810def3408755129facf67d3d5b3cdc124674af5984d0f36e6eca62420f7e



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 22493 - Data adozione: 21/12/2021

Oggetto: RD 523/1904-LR 80/2015. Concessione porzione di alveo in dx idraulica del fiume Sieve (Id. MV16631) nel Comune di Barberino di Mugello (FI), località Frassineta di Sotto, occupata con manufatto di scarico per acque reflue domestiche e meteoriche. Pratica SiDIT 4254/2021

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 22/12/2021

Numero interno di proposta: 2021AD025424

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la DGRT n. 888 del 07/08/2017 "determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico" e ss.mm.ii;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1035 del 05/08/2019 Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione suolo del demanio idrico n. 4254/2021 presentata dal richiedente Cecchi Moreno, i cui dati anagrafici sono riportati nell' Allegato A il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, con nota acquisita agli atti di questo Settore con prot. 434558 del 08/11/2021 con la quale si trasmette in allegato documentazione progettuale a firma del tecnico Geom. Leonardo Giannelli costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- Relazione tecnica
- Documentazione fotografica
- Tav. 1 – Estratto catasto con impianto smaltimento reflui (scala 1:200) – Planimetria catastale (scala 1:2000)
- Tav. 2 – Planimetrie dell'edificio e sistema di smaltimento – Stato attuale (scala 1:100)
- Tav. 3 – Planimetrie dell'edificio e sistema di smaltimento – Stato di progetto (scala 1:100)
- Tav. 4 – Planimetrie dell'edificio e sistema di smaltimento – Stato sovrapposto (scala 1:100)

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 14 del 14/06/2021;

PRESO ATTO che il progetto prevede il mantenimento e la realizzazione di un intervento di sistemazione ad un impianto di trattamento e smaltimento delle acque reflue domestiche e piovane posto nel Comune di Barberino di Mugello (FI), località Frassineta di Sotto, con recapito finale in destra idraulica del fiume Sieve (Id. MV16631), così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

DATO ATTO che trattasi di un impianto di smaltimento reflui, che recapita le acque nel fiume Sieve tramite un manufatto in muratura realizzato in epoca non recente, il cui posizionamento non pregiudica l'efficienza idraulica della sezione fluente del corso d'acqua e che necessita di un' intervento di modifica ed adeguamento e la sostituzione ed integrazione di tutte le tubazioni esistenti.

CONSIDERATO che le attività sopra descritte comportano l'utilizzo di aree del demanio idrico del suddetto corso d'acqua, e precisamente:

- Opera 9702 - Porzione di alveo in dx idraulica del fiume Sieve (Id. MV16631) nei pressi della p.lla 145 del F. 92 del Catasto del Comune di Barberino di Mugello (FI), località Frassineta di Sotto, occupata con manufatto di scarico in muratura per acque reflue domestiche e meteoriche.

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 5200/2021;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per esser autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
 - non altera il buon regime delle acque;
 - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- la presente autorizzazione riguarda esclusivamente i lavori di sistemazione ed il mantenimento dell'opera indicata in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati o non sopra prescritta, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- i lavori dovranno iniziare entro sei mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente ufficio;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni uno dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio, salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Richiedente ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di picna e di polizia idraulica;

- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F.

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 9 (nove) la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo virtuale sul presente atto, che sarà assolta a cura dell'Amm.ne Regionale, è stata anticipata dal richiedente a mezzo bonifico sul conto corrente postale codice IBAN IT 89 0 07601 02800 001031575820 in data 26/11/2021.

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto in data al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 232,76 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto corrente postale, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 232,76 a titolo di primo canone concessorio riferito al 2021 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018.
- € 116,38 a titolo di imposta regionale pari al 50% del canone di concessione ai sensi dell'art. 1 della Legge Regionale n. 2 del 30 Dicembre 1971, riferita al 2021, mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT70 J0760 1028 0000 001 1899 580.

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904, l'esecuzione di un intervento di modifica ed adeguamento ad un impianto di trattamento e smaltimento delle acque reflue domestiche e piovane posto nel Comune di Barberino di Mugello (FI), località Frassineta di Sotto, con recapito finale in destra idraulica del fiume Sieve (Id. MVI6631), così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati depositati agli atti dell'Ufficio;
2. di autorizzare ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 il mantenimento dell'opera 9702;
3. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di anni uno dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
4. di accordare al richiedente Cecchi Moreno, i cui dati anagrafici sono riportati nell' Allegato A il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, la Concessione per l'occupazione del demanio idrico con la seguente opera:
 - Opera 9702 - Porzione di alveo in dx idraulica del fiume Sieve (Id. MVI6631) nei pressi della p.lla 145 del F. 92 del Catasto del Comune di Barberino di Mugello (FI), località Frassineta di Sotto, occupata con manufatto di scarico per acque reflue domestiche e meteoriche;
5. di stabilire che la concessione ha durata di anni 9 (nove) dalla data del presente atto e che il canone di concessione è pari ad € 232,76 (duecentotrentadue/76), secondo quanto riportato al p.to 6.2 dell'Allegato A della D.G.R. 1035/19, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell' anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
6. di disporre che la realizzazione degli interventi e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
7. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, provvedere alla sua registrazione;
8. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è

tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.

- il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.

9. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec: leonardo.giannelli@geopec.it.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Anagrafica richiedente

05d6adf06eaa3196ad7d957a8887c175b5dcf00104eb6733d4709e6f3bc5e00d



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 22504 - Data adozione: 21/12/2021

Oggetto: RD 523/1904-LR 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fosso Salcheto, loc. Poggio Tocco in Comune di Montepulciano per ripulitura alveo Fosso Salcheto per ripristino scarico scolina di campo. Pratica SiDIT 4620/2021 FATTORIA MARCIANELLA SOCIETA' AGRICOLA

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 22/12/2021

Numero interno di proposta: 2021AD025468

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la DGRT n. 888 del 07/08/2017 "determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico" e ss.mm.ii;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1035 del 05/08/2019 Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione suolo del demanio idrico n. 4620/2021 acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 444152 del 16-11-2021 presentata da Fattoria Marciarella Società Agricola Srl, c.f. 00310590526, con sede legale in Comune di Siena, Piazza La Lizza, n. 7 e l'allegata documentazione progettuale a firma del tecnico Lorenzoni Simone, costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- Relazione tecnica illustrativa
- Cartografia ed elaborati grafici

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 14 del 14/06/2021;

PRESO ATTO che il progetto prevede: lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Fosso Salcheto, loc. Poggio Tocco in Comune di Montepulciano, presso la particella 112 - 3 del Foglio 108 - 109 per la realizzazione dell'opera n. 9883 ripulitura alveo Fosso Salcheto per ripristino scarico scolina in località Poggio Tocco nel Comune di Montepulciano (SI), così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 5636/2021;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per esser autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:

- non altera il buon regime delle acque;
 - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- i lavori dovranno iniziare entro dodici mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente Ufficio;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni uno dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza ;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;

- il Richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;

- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di:

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F.

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni nove la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo virtuale sul presente atto, che sarà assolta a cura dell'Amm.ne Regionale, è stata anticipata dal richiedente a mezzo bonifico sul conto corrente postale codice IBAN IT 89 0 07601 02800 001031575820 in data 11-11-2021.

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto in data al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 101,20 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 202,40 a titolo di canoni concessori, riferiti al 2021 e all'anno 2020, mediante versamento sul conto Banco

Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;

- € 50,60 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di anni uno dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
3. di accordare, al richiedente Fattoria Marcianella Società Agricola Srl, c.f. 00310590526, con sede legale in Comune di Siena, Piazza La Lizza, n. 7 la Concessione per l'occupazione di: porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fosso Saleheto, loc. Poggio Tocco in Comune di Montepulciano, presso la particella 112 - 3 del Foglio 108 - 109 con l'opera n. 9883 ripulitura alveo Fosso Saleheto per ripristino scarico scolina di campo;
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni nove dalla data del presente atto e che il canone di concessione è pari a € 101,20, secondo quanto riportato al p.to 6.1 dell'Allegato A della D.G.R. 888/17, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
5. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
6. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;
7. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
 - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec simone.lorenzoni@geopec.it.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 22522 - Data adozione: 21/12/2021

Oggetto: Pratica SIDIT n. 101933/20 (ex n.19284/12).Variazione di titolarità, a tutti gli effetti di legge, dell'intestatario della concessione, rilasciata dalla Provincia di Grosseto con Determinazione Dirigenziale n. 1466 del 01/06/2015, per la derivazione di acqua pubblica da un pozzo, ubicato in loc. Cavallini, nel comune di Orbetello (GR) - ad uso agricolo.
Richiedente: Soc. Bioagricola La Selva.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 22/12/2021

Numero interno di proposta: 2021AD025356

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11.12.1933, n. 1775;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 e alla L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015”;
- D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e il successivo D.P.G.R. 46/R/2017 che approva le modifiche ai regolamenti 51/R/2015 e 61/R/2016;
- il Regolamento n 46/R/2017 del 11/08/2017, attuativo della DGRT 830 del 31/07/2017”;
- la Delibera n 1068 del 01/10/2018 “Determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque” e successiva Delibera n.1035 del 05/08/2019;
- la L.R. n. 19 del 16/04/2019 “Interventi normativi alla prima variazione di bilancio di previsione 2019-2021”;
- la L.R. n.98 del 29/12/2020 "Legge di stabilità per l'anno 2021".

VISTA l’istanza in bollo acquisita al protocollo della Regione Toscana in data 07/10/2021 n.390231 presentata dalla Soc. Bioagricola La Selva (P.IVA 04587581002), con la quale viene chiesta la variazione della titolarità della concessione di derivazione di acqua pubblica da un pozzo, ubicato in loc. Cavallini, nel comune di Orbetello (GR), ad uso agricolo, rilasciata con Determinazione Dirigenziale n.1466 del 01/06/2015 dalla Provincia di Grosseto. Pratica SIDIT n. 101933/2020 (ex n.19284/2012);

PRESO ATTO CHE:

- la Soc. Bioagricola La Selva, come da documentazione inviata, risulta attualmente proprietaria dei terreni, sui quali insiste la concessione di derivazione di acqua pubblica da un pozzo, ubicato in loc. Cavallini, nel comune di Orbetello (GR), ad uso agricolo, rilasciata con Determinazione Dirigenziale n.1466 del 01/06/2015 dalla Provincia di Grosseto al Sig. Zanardi Pierluigi;
- la richiedente ha dichiarato, in relazione alle condizioni poste dal Disciplinare n.2053 del 01/06/2015 della sopracitata concessione, che nulla è cambiato in relazione al prelievo della quantità di acqua prevista, qui riassunta in una portata di mod. 0,08 (8,00 litri/sec.);
- la Soc. Bioagricola La Selva ha versato nelle casse della Regione Toscana in data 09/11/2021 il deposito cauzionale stabilito in € 125,00;
- a seguito dell’esperita istruttoria è possibile accordare alla Soc. Bioagricola La Selva la variazione della titolarità della concessione di derivazione di acqua pubblica da un pozzo, ubicato in loc. Cavallini, nel comune di Orbetello (GR), ad uso agricolo, rilasciata con Determinazione Dirigenziale n.1466 del 01/06/2015 dalla Provincia di Grosseto;

CONSIDERATO CHE:

- il volume annuale di 35.000,00 metri cubi è richiesto per uso agricolo dalla Soc. Bioagricola La Selva;
- la portata di acqua massima richiesta è di 8,00 litri al secondo e che la portata media di concessione è pari a 1,11 l/s medi annui;
- la durata della concessione originaria è stabilita fino al 01/06/2025.

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

DATO ATTO:

- che il bollo virtuale è stato assolto ai sensi del D.P.R. 642/72;
- che a seguito dell'esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego del trasferimento di utenza;
- dell'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il Dirigente del Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di riconoscere, alla Soc. Bioagricola La Selva, (P.IVA 04587581002), a tutti gli effetti di legge, la variazione di titolarità della concessione, rilasciata dalla Provincia di Grosseto con Determinazione Dirigenziale n.1466 del 01/06/2015 al Sig. Zanardi Pierluigi, per la derivazione di acqua pubblica da un pozzo, ubicato in loc. Cavallini, nel comune di Orbetello (GR), ad uso agricolo, senza restituzione del quantitativo utilizzato. Pratica SIDIT n.101933/2020 (ex n.19284/2012);
2. di stabilire che la Soc. Bioagricola La Selva, subentra in ogni obbligo e responsabilità stabilite nella concessione, rilasciata dalla Provincia di Grosseto con Determinazione Dirigenziale n.1466 del 01/06/2015 e relativo Disciplinare n.2053 del 01/06/2015;
3. di concedere il prelievo per una portata massima di 8,00(ottovirgolazerozero) litro al secondo, una portata media annua di 1,11 (unovirgolaundici) litri al secondo per un volume massimo di 35.000,00 (trentacinquemilavirgolazerozero) metri cubi/anno;
4. di dare atto che la durata della concessione è stabilita fino al 01/06/2025, come da scadenza della concessione n.1466 del 01/06/2015;
5. di dare atto che il deposito cauzionale stabilito in € 125,00 è stato interamente versato nelle casse della Regione Toscana in data 09/11/2021;
6. di dare atto che la concessione è subordinata alla corresponsione di canone annuale e le utenze si trasferiscono, in ogni caso da un titolare all'altro, con l'onere dei canoni e sovracani rimasti eventualmente insoluti;
7. di dare atto che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche sarà conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo della concessione, rilasciata dalla Provincia di Grosseto con Determinazione Dirigenziale n.1466 del 01/06/2015;
8. di dare altresì atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del concessionario;
9. di trasmettere il presente decreto al richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Francesco PISTONE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 22523 - Data adozione: 21/12/2021

Oggetto: R.D. 1775/33, Pratica SIDIT 3770/2021 Rinnovo Concessione per derivazione acque pubbliche sotterranee nel territorio del comune di Castagneto Carducci (Li) Pozzo n. 14132

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 22/12/2021

Numero interno di proposta: 2021AD025376

IL DIRIGENTE

VISTI

- il D. Lgs n. 112 del 31/03/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- la legge n. 241 del 1990 "Nuove norme del procedimento amministrativo", come modificata dalla legge n. 69 del 2009 e s.m.i.;
- il R.D. 11/12/1933, n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- il D.Lgs. 12/07/1993 n. 275,"Riordino in materia di concessione di acque pubbliche";
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 "Approvazione del piano di tutela delle acque";
- il D. Lgs. del 3/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale", artt. 95 e 96;
- la L.R. 3/3/2015, n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56" artt. 2 e 11bis;
- il D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015; "Regolamento di attuazione dell'articolo 12 bis, comma 4, lettere E) ed F) della legge regionale 11 dicembre 1998 , n. 91 (Norme per la difesa del suolo) Disciplina degli obblighi concernenti la misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica. Definizione degli obblighi e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni";
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";
- La L.R. N. 81 del 28/12/2015 "Legge di stabilità per l'anno 2016";
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 "Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015";
- la D.G.R. 23-02-2016 n 122 per il subentro nei procedimenti ai sensi dell'art. 11bis comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di difesa del suolo;
- La D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 "Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 Dicembre 2015 n.1341, ed ulteriori disposizioni per l'istruttoria ed il rilascio";
- la D.G.R 815 del 01/08/2016 Regolamento di attuazione dell'articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2015 n.80 (Disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso dell'acqua. Approvazione definitiva;
- il Regolamento D.P.G.R 61/R/2016 del 16/08/2016 recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015.;
- la D.G.R 816 del 01/08/2016 delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle Acque Pubbliche;
- Vista la D.G.R. 269/2009 che recepisce la decisione n. 2 del 16/02/2007 del Comitato Tecnico di Bacino Toscana Costa, relativa all'individuazione dei corpi idrici a criticità e alla valutazione delle disponibilità della risorsa per corpi idrici omogenei con conseguenti limiti d'uso in riferimento all'obiettivo di equilibrio del bilancio idrico", con la quale si definiscono i criteri per il rilascio delle concessioni, per l'utilizzo di acqua pubblica, da parte delle Autorità competenti;

Preso Atto che in data 05/10/2021 con istanza assunta al protocollo generale di questa Amministrazione al n 386095 Pelamatti GianFranco (i cui dati identificativi sono esplicitati nell'allegato disciplinare parte integrante e sostanziale del presente Decreto), ha inoltrato la richiesta di Concessione ai sensi dell'art. 7 R.D. n. 1775/33 per la derivazione di acque pubbliche sotterranee ad uso Agricolo;

Valutata la documentazione tecnica allegata all'istanza a firma. Dott. Geol. Silvia Bartoletti O.D.G della toscana n 759 si ritiene che la richiesta non sia in contrasto con quanto disposto dall'art. 4 comma 2 del D.P.G.R. 61/R/2016 e risulta conforme all'art. 42 e seguenti, stessa fonte normativa;

Preso Atto che la derivazione avverrà tramite n 1 (uno) pozzo ubicato nel territorio del comune di Castagneto C.cci (LI) in località Accattapane sul terreno contraddistinto al nuovo catasto terreni di detto Comune Foglio 45 particella 817 coordinate di riferimento nel sistema GAUSS-BOAGA X 1.628.120 Y 4.779.112 per un quantitativo di 3000 (tremila) m³/anno a fronte di una portata media sulla quale calcolare il canone pari a 0,095 l/sec medi annui;

Preso Atto che il parere ai sensi dell'art 7 del R.D. 1775/33 e s.m.i da parte Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale in atti all'ufficio con prot 457684 del 25/11/2021 è favorevole. Tuttavia il prelievo dovrà essere soggetto a revisione, da effettuarsi tenendo conto dei dati di bilancio idrico futuri;

Dato Atto che la valutazione VEXA effettuata ai sensi della Direttiva Derivazioni della Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale Delibera CIP n. 3 del 14/12/2017 con riferimento all'allegato B (Metodologia per la valutazione delle derivazioni idriche da acque sotterranee), attribuisce al prelievo come Rischio Ambientale un valore trascurabile;

Ritenuta congrua la concessione per un volume massimo annuale 3000 (tremila) m³/anno a fronte di una portata media sulla quale calcolare il canone pari a 0,095 l/sec medi annui, in quanto oltre che soddisfare i fabbisogni idrici del concessionario, tale volume risulta compatibile con la disponibilità della risorsa per corpi idrici omogenei in riferimento all'obiettivo di equilibrio del bilancio idrico dell'acquifero interessato;

Accertato che il richiedente, ha corrisposto a questa Amministrazione l'importo dovuto relativo:

- agli oneri istruttori, ai sensi della D.G.R.T. n.889/2017- Allegato C Importi oneri istruttori;
- al canone annuale dovuto, ai sensi della DGRT 889 del 07/08/2017, per nuova concessione risorsa idrica comprensivo del contributo ai sensi dell'art 7 R.D. 1775/33;
- al deposito cauzionale ai sensi della Delibera n.889 del_07-08-2017-(Determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque) e art. 60 del d.p.g.r. 61/R/2016 e ss.mm.ii; quale garanzia del pagamento del canone concessorio e degli obblighi assunti;
- all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R 642/72 ss.mm.ii. per il rilascio del presente decreto;

Visto il disciplinare LI-067/2021, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica sottoscritto in data 30 novembre 2021 presso gli uffici del Genio Civile Valdarno Inferiore sede Livorno da Pelamatti GianFranco (i cui dati identificativi sono esplicitati nell'allegato disciplinare parte integrante e sostanziale del presente Decreto) titolare della concessione;

Dato Atto che il Disciplinare in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delibera G.R.T n. 194 del 16/03/2016;

Valutato di stabilire la durata della concessione in anni 5 (cinque) continui e successivi, salvo casi di rinuncia, decadenza o revoca, a decorrere dalla data del presente decreto;

Accertata nel corso dell'istruttoria la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, e la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

Dichiarata l'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

Recepite le premesse e fatti salvi i diritti dei terzi;

DECRETA

1. di concedere, per le motivazioni espresse in narrativa a Pelamatti GianFranco (i cui dati identificativi sono esplicitati nell'allegato disciplinare parte integrante e sostanziale del presente Decreto), la Concessione. per il prelievo e l'utilizzo di acque pubbliche sotterranee ad uso Agricolo, tramite n 1 (uno) pozzo ubicato nel territorio del comune di Castagneto C.cci (LI) in località Accattapane sul terreno contraddistinto al nuovo catasto terreni di detto Comune Foglio 45 particella 817 coordinate di riferimento nel sistema GAUSS-BOAGA X 1.628.120 Y 4.779.112 per un quantitativo di 3000 (tremila) m3/anno a fronte di una portata media sulla quale calcolare il canone pari a 0,095 l/sec medi annui;
2. di approvare il disciplinare numero LI-067/2021, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica sottoscritto in data 30 novembre 2021 presso gli uffici del Genio Civile Valdarno Inferiore sede Livorno, da Pelamatti GianFranco (i cui dati identificativi sono esplicitati nell'allegato disciplinare parte integrante e sostanziale del presente Decreto) titolare della concessione;
3. di dichiarare che l'allegato disciplinare è redatto in conformità allo schema tipo approvato con Delibera G.R.T. n. 194 del 16/03/2016;
4. di dare Atto che il richiedente, ha corrisposto a questa Amministrazione l'importo dovuto:
 - per gli oneri istruttori, ai sensi della D.G.R.T. n.889/2017- Allegato C Importi oneri istruttori;
 - per il canone annuale dovuto, ai sensi della DGRT 889 del 07/08/2017, per nuova concessione risorsa idrica comprensivo del contributo ai sensi dell'art 7 R.D. 1775/33;
 - per il deposito cauzionale ai sensi della Delibera n.889 del_07-08-2017-(Determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque) e art. 60 del d.p.g.r. 61/R/2016 e ss.mm.ii; quale garanzia del pagamento del canone concessorio e degli obblighi assunti;
 - per l'imposta di bollo ai sensi del D.P.R 642/72. per il rilascio del presente decreto;

5. di stabilire la durata della concessione in anni 5 (cinque) continui e successivi, salvo casi di rinuncia, decadenza o revoca, a decorrere dalla data del presente decreto;
6. che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'emungimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
7. di trasmettere copia del presente Atto unitamente all'allegato disciplinare, al soggetto destinatario del provvedimento;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso a termini di legge, nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

*A Pelamatti pozzo n,14312- Disciplinare firmato
898b5951dbad3d452c21379bf5d8c7c58725fdb274508c16f343f5cc6c7388c3*



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 22525 - Data adozione: 21/12/2021

Oggetto: RD 523/1904-LR 80/2015. Concessione porzione di alveo del fiume Lamone (Id. MV7316) nel Comune di Marradi (FI), da occuparsi con ponteggio provvisorio per esecuzione di campagna di carotaggi alle pile di ponte ferroviario situato al Km 61+038 della linea ferroviaria Firenze - Faenza. Pratica SiDIT 4776/2021 RFI SpA

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 22/12/2021

Numero interno di proposta: 2021AD025470

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la DGRT n. 888 del 07/08/2017 "determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico" e ss.mm.ii;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1035 del 05/08/2019 Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione di suolo del demanio idrico n. 4776/2021 acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 474959 del 02/12/2021 presentata da R.F.I. SPA – Direzione Territoriale Produzione di Firenze, C.F. 01585570581, con sede legale in Comune di Roma, Piazza della Croce Rossa n. 1, e allegata documentazione progettuale a firma del tecnico Ing. Andrea Bancalà, costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- Relazione tecnica e documentazione fotografica;
- Corografia in scala 1:10000;
- Estratto mappa catastale in scala 1:2000.
- TAV.1 - Stato attuale, stato di progetto e stato sovrapposto con ponteggio provvisorio (scala 1:100);
- TAV.2 – Piano di indagine – carotaggi da effettuarsi sulla spalla lato Firenze (bozza);
- TAV.3 - Piano di indagine – carotaggi da effettuarsi sulla spalla lato Faenza (bozza);

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 14 del 14/06/2021;

PRESO ATTO che il progetto prevede lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato fiume Lamone (Id. MV7316), loc. Fantino, nel Comune di Marradi (FI), nei pressi delle p.lle n. 16 e n. 20 del F. 67 per la realizzazione dell'opera n. 9961 - Ponteggio temporaneo per esecuzione di campagna di carotaggi alle pile di ponte ferroviario situato al Km 61+038 della linea ferroviaria Firenze – Faenza, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto; tale indagine conoscitiva è propedeutica ad un successivo intervento di sostituzione della travata metallica del ponte ferroviario.

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua, e precisamente:

- opera 9961 - porzione di alveo del fiume Lamone (Id. MV7316), nei pressi delle p.lle n. 16 e n. 20 del F. 67 del Catasto del Comune di Marradi (FI), da occuparsi con ponteggio provvisorio per esecuzione di campagna di carotaggi alle pile di ponte ferroviario situato al Km 61+038 della linea ferroviaria Firenze – Faenza.

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il

disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 5830/2021;

ACCERTATO che:

- il progetto delle opere in oggetto presenta i requisiti per esser autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
 - non altera il buon regime delle acque;
 - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- il ponteggio dovrà essere eseguito a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative.
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- il ponteggio non dovrà in alcun modo danneggiare gli argini o le sponde del corso d'acqua, né modificarne la dimensione e la forma;
- è assolutamente vietato lo stoccaggio in alveo, anche temporaneo, di materiale utilizzato nelle lavorazioni e/o proveniente dalle stesse;
- si dovrà porre particolare cautela affinché non vi sia caduta di materiale in alveo e nel caso dovesse accidentalmente accadere lo stesso dovrà essere immediatamente rimosso; al termine dei lavori, le pertinenze demaniali interessate dovranno essere ripulite e ripristinato lo stato originario dei luoghi;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- il richiedente è tenuto a tenersi costantemente informato sulle previsioni meteo e sugli eventuali stati d'allerta emessi dal Centro Funzionale di Monitoraggio Meteo Idrologico - Idraulico della Regione Toscana;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguite in condizioni meteorologiche favorevoli mentre in previsione di condizioni meteo avverse, (codice arancione o rosso così come emesso dal Centro Funzionale Regionale <http://www.cfr.toscana.it/>), dovranno essere interrotte per tutta la durata dell'avviso, dovrà essere ridotta al minimo l'interferenza del ponteggio con la corrente fluviale, e comunque al termine di ogni giornata lavorativa dovrà essere sgomberato il tratto di alveo interessato dai lavori da tutti i materiali di risulta, mezzi d'opera e quant'altro possa ostacolare il libero deflusso delle acque.
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;

- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- i lavori dovranno iniziare entro un mese dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente Ufficio;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di mesi sei dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;

- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazioni, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F.

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire la durata della concessione in mesi tre che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è

dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo virtuale sul presente atto, che sarà assolta a cura dell'Amm.ne Regionale, è stata anticipata dal richiedente a mezzo bonifico sul conto corrente postale codice IBAN IT 89 0 07601 02800 001031575820 in data 02/12/2021;

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto in data al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 101,20 a titolo di canone concessorio, riferito al 2021 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018.
- € 50,60 a titolo di imposta regionale pari al 50% del canone di concessione ai sensi dell'art. 1 della Legge Regionale n. 2 del 30 Dicembre 1971, riferita al 2021, mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018.

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di mesi sei dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
3. di accordare, alla richiedente R.F.I. SPA – Direzione Territoriale Produzione di Firenze, C.F. 01585570581, con sede legale in Comune di Roma, Piazza della Croce Rossa n. 1, la Concessione per l'occupazione del demanio idrico con la seguente opera:
 - opera 9961 - porzione di alveo del fiume Lamone (Id. MV7316), nei pressi delle p.lle n. 16 e n. 20 del F. 67 del Catasto del Comune di Marradi (FI), da occuparsi con ponteggio provvisorio per esecuzione di campagna di carotaggi alle pile di ponte ferroviario situato al Km 61+038 della linea ferroviaria Firenze – Faenza;
1. di stabilire che la concessione ha durata di mesi tre dalla data del presente atto e che il canone di concessione è pari a € 101,20 secondo quanto riportato al p.to 13 dell'Allegato A della D.G.R. 888/17 (canone dimezzato perchè occupazione di breve durata pari o inferiore al semestre);
4. di disporre che la realizzazione degli interventi e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
5. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;
6. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
 - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
7. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento agli indirizzi pec: andrea.bancala@ingpec.eu e rfi-dpr-dtp.fi.utfisud@pec.rfi.it;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

Responsabile di settore Fabio MARTELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 22530 - Data adozione: 21/12/2021

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune di Serravalle Pistoiese, Loc. Casalguidi, per uso agricolo. Approvazione del Disciplinare di concessione. Richiedente: Plantilandia Società Agricola Semplice - Pratica n. 34777 Procedimento SIDIT n° 5840/2021.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 22/12/2021

Numero interno di proposta: 2021AD025453

IL DIRIGENTE

VISTO il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali" in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle provincie, sulle unioni e fusioni di comuni";

VISTA la Legge Regionale 3 marzo 2015 n. 22;

VISTO il R.D n. 1775 del 11/12/1933 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici " e s.m.i;

VISTO il D.lgs n. 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii;

VISTA la L.R. 28/12/2015, n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri ";

VISTA la L.R. 28/12/2015, n. 81 "Legge di stabilità per l'anno 2016";

VISTO il DPGR 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11 commi 1 e 2 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015." e ss.mm.ii.

VISTA la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 "Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art.9 comma 4 della L.R. 22/2015";

CONSIDERATO CHE con domanda in data 22/03/2021 presentata alla Regione Toscana, prot.n. 125876 il richiedente Plantilandia Società Agricola Semplice ha fatto richiesta di concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune di Serravalle Pistoiese, Loc. Casalguidi, nel terreno individuato nel foglio catastale n. 26 dalla particella n. 701, per uso agricolo per una portata media di 0,17 (zerovirgoladiciassette) litri al secondo;

CONSIDERATO CHE, allegata all'istanza di concessione sopracitata, è stata trasmessa la documentazione progettuale conservata agli atti dello scrivente settore;

DATO ATTO che la procedura di valutazione Ex-ante è stata svolta e che le risultanze sono contenute nel disciplinare approvato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dal Genio Civile Valdarno Centrale, sede di Prato;

CONSIDERATO CHE il richiedente ha versato la somma di euro 82,65, a titolo di cauzione ai sensi del vigente normativa;

DATO ATTO CHE il richiedente Plantilandia Società Agricola Semplice ha sottoscritto il Disciplinare allegato al presente atto che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delib. G.R.T n. 194 del 16/03/2016;

PRESO ATTO CHE il Responsabile del procedimento amm.vo è il Dott. Michele Caramelli;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, a Plantilandia Società Agricola Semplice C.F. 01812870473 meglio identificato nell'istanza citata di cui in premessa con decorrenza dalla data del presente atto per 30 (trenta) anni, la concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune di Serravalle Pistoiese, Loc. Casalguidi, nel terreno individuato nel foglio catastale n. 26 dalla particella n. 701, per una portata media di 0,17 (zerovirgoladiciassette) litri al secondo, sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. di approvare il Disciplinare che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto sottoscritto dal richiedente, conservato agli atti del settore scrivente e allegato al presente decreto, contenente gli obblighi e le condizioni di cui è vincolata la concessione di acque pubbliche in merito al precedente punto;
3. di dare atto, fino da ora, che la validità della presente concessione è subordinata alla messa in atto degli interventi di risparmio idrico, obbligatoriamente da realizzarsi entro due anni dalla data del presente decreto, qualora gli stessi non fossero già stati messi in atto;
4. di prendere atto che il Disciplinare che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delib. G.R.T n. 194 del 16/03/2016;
5. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 2;
6. di dichiarare che, per l'anno 2021, il canone è stabilito nella misura di € 20,66;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di Serravalle Pistoiese;
8. di dare atto che avverso il presente provvedimento sono esperibili, nei modi ed alle condizioni specificamente previsti dalla legge, i seguenti ricorsi:
 - ricorso gerarchico entro 30 giorni dalla notifica del presente atto presso la scrivente Amministrazione Regionale;
 - per le materie di cui all'art. 140 del R.D 1775/33, ricorso al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche;
 - per le materie di cui all'art. 143 del R.D 1775/33, ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *34777_Disciplinare*
916d516a432903c364135bf2ceb9c1e6bdf4046f3c41523d8b6c4257a6b47dbc



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Francesco PISTONE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 22543 - Data adozione: 21/12/2021

Oggetto: L.R 80/2015 RD 523/1904. Pratica Sidit n.1809-2018 e 1355-2019. Concessione per l'immissione di acque reflue tramite un tubo di scarico di acque reflue provenienti da civili abitazioni nel Colatore n. 4 di Campaldo in via Fasanna nel Comune di Pisa (PI).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 22/12/2021

Numero interno di proposta: 2021AD025352

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 96, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs n. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 07 aprile 2014 n.56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del Demanio idrico e dell’introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del Decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni) Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”, nel suo testo vigente;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di Consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTI il reticolo idrografico ed il reticolo di gestione di cui alla L.R. 79/12, nel loro ultimo aggiornamento vigente;

VISTO il D.P.G.R. n. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque e servizio di piena”;

VISTO il Decreto dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale sono stati approvati gli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e della tutela della costa;

VISTA la Legge 241/1990 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA l’istanza presentata dal Supercondominio delle Cascine acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 52567 del 31/01/2018;

VISTA l’istanza presentata da Masoni Antonella, come meglio identificata nel Disciplinare di Concessione Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 516947 del 12/11/2018 (pratica sidit n. 1809-2018), per se stessa e come referente di Michele Vano, delega agli atti d’ufficio del 04/04/2019 e del Supercondominio Parco delle Cascine, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 52567 il 31/01/2018 (pratica sidit n. 1355-2019), delega agli atti d’ufficio del 27/11/2020, corredata dalla seguente documentazione progettuale:

- relazione tecnica;
- corografia in scala 1: 10000;
- estratto di mappa in scala 1: 2000 ;
- sezione del punto di immissione dello scarico in scala 1:100;
- planimetria schema di smaltimento in scala 1:200;

PRESO ATTO che è stato avviato il relativo procedimento amministrativo in quanto la documentazione prodotta è stata ritenuta idonea per proseguire l’iter autorizzativo;

DATO ATTO che nelle istanze si richiede la concessione per l’immissione di acque reflue tramite un tubo di scarico di acque reflue provenienti da civili abitazioni nel Colatore n. 4 di Campaldo in via

Fasanna nel Comune di Pisa (PI), opera a suo tempo realizzata dal precedente concessionario Fineuro Costruzioni SRL con le autorizzazioni del Consorzio di Bonifica Ufficio Fiumi e Fossi di Pisa del 13 dicembre 2011 e del 27 giugno 2013;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Responsabile del Genio Civile Valdarno Inferiore;

DATO ATTO che è abilitato ad emanare il provvedimento finale il Dirigente del Genio Civile competente per territorio;

DATO ATTO che il progetto prevede realizzazione dell'immissione di acque reflue provenienti da civili abitazioni nel Colatore n. 4 di Campaldo in via Fasanna nel Comune di Pisa (PI);

RILEVATO che gli elaborati progettuali nella loro stesura finale, che descrivono l'esecuzione dei lavori in argomento, ed ai quali si riferisce il seguente atto sono quelli sopra ricordati;

PRESO ATTO che la concessione oggetto del presente decreto è rilasciata senza procedura di assegnazione in concorrenza, perché rientrante nella fattispecie descritta all'art. 13, del Regolamento approvato con D.G.R. 60/R/2016 e s.m.i;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere in argomento, verificata la compatibilità idraulica di cui all'art. 3 del L.R. 41/2018, presenta i requisiti per essere autorizzato con prescrizioni;
- la realizzazione dei lavori è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

RILEVATO che gli elaborati progettuali nella loro stesura finale, che descrivono l'esecuzione dei lavori ed ai quali si riferisce il seguente atto, sono quelli sopra ricordati;

DATO ATTO che nell'utilizzo dell'area in concessione dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, sotto indicate e specificate nel disciplinare di concessione allegato al presente atto:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- sia la tubazione che il rivestimento di sponda non dovranno ostacolare il transito e l'operatività dei mezzi addetti agli interventi manutentivi del corso d'acqua e parimenti dovranno resistere alle sollecitazioni dovute a quanto sopra;
- dovrà essere posizionata idonea segnaletica per evidenziare la presenza della tubazione;
- la manutenzione dello scarico e della tubazione sarà a carico del proprietario, che provvederà allo sfalcio dell'erba, alla rimozione di eventuali arbusti o piante e al ripristino di eventuali frane in alveo, nell'intorno dello scarico, almeno una volta l'anno, e comunque ogni qualvolta si ravvisi un ostacolo al regolare deflusso delle acque;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- la concessione di cui al presente atto riguarda esclusivamente le opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore Genio Civile Valdarno Inferiore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in argomento;
- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione

delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente Autorità idraulica;

- è tenuto all'osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

- è obbligato a custodire l'atto concessorio al fine della sua esibizione agli organi preposti al controllo del rispetto di quanto in esso previsto;

VISTO che con nota ns prot. 0228401 del 26/05/2021 è stato richiesto al soggetto istante di effettuare i seguenti adempimenti propedeutici al rilascio della concessione:

- versamento dell'importo di € 230,00 (duecentotrenta), a titolo di prima annualità del canone concessorio;

- versamento dell'importo di € 230,00 (duecentotrenta) a titolo di deposito cauzionale ai sensi dell'art. 22, 1 c. e art. 31 del Regolamento;

CONSIDERATO che è stata trasmessa tutta la documentazione attestante i versamenti indicati al punto precedente;

DATO ATTO che non si ravvisano motivazioni ostative a quanto sopra;

VISTO l'allegato A) Disciplinare di Concessione, sottoscritto in data 10/11/2021 redatto in conformità alla D.G.R.T. n. 194 del 16/03/2016, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente i diritti e gli obblighi delle Parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto di Concessione ed ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

DATO ATTO che in data 20/09/2019 è pervenuta da parte del Richiedente la contabile di pagamento della somma del bollo virtuale di euro 16,00 per il rilascio del presente provvedimento ed altri oneri istruttori a favore di Regione Toscana;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F,

DECRETA

1. il rilascio alla sig.ra Masoni Antonella, come meglio identificata nel Disciplinare di concessione Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, per sè stessa e come referente di Michele Vano e Supercondominio Parco delle Cascine, della Concessione per l'utilizzo del demanio idrico per opere di immissione di acque reflue provenienti da civili abitazioni nel Colatore n. 4 di Campaldo in via Fasanna nel Comune di Pisa (PI), ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 96, 97 e 98 del R.D. 523/1904, così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;

2. di autorizzare l'esecuzione delle opere oggetto delle prescrizioni indicate nelle premesse al titolo prescrizioni tecniche, ai soli fini idraulici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e

impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

3. di disporre che l'utilizzo dell'area e la realizzazione delle opere sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;

4. di approvare il Disciplinare di concessione (Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, conservato agli atti del Genio Civile Valdarno Inferiore, redatto in conformità allo Schema di disciplinare approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 194 del 16/03/2016 e sottoscritto dal Concessionario in data 10/11/2021;

5. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;

6. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di concessione richiamato ed approvato al precedente punto 4);

7. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento ai competenti Uffici regionali per gli adempimenti relativi al canone in ottemperanza a quanto disposto all'art. 27, comma 1 lettera c) del Regolamento di cui al D.P.G.R.T. 12 agosto 2016 n.60/R;

8. che la Richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non si possono iniziare i lavori.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *disciplinare di concessione*
bde5fd468f398296c12260e57d5221a6fe684fa5b24d87be2c80e8329f65fccd



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

Responsabile di settore Fabio MARTELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 22573 - Data adozione: 22/12/2021

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune di Agliana, per uso civile. Approvazione del Disciplinare di concessione. Richiedente: Endiasfalti S.p.A.- Pratica n. 2519 Procedimento SIDIT n° 86886/2020.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 23/12/2021

Numero interno di proposta: 2021AD025519

IL DIRIGENTE

VISTO il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali" in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle provincie, sulle unioni e fusioni di comuni";

VISTA la Legge Regionale 3 marzo 2015 n. 22;

VISTO il R.D n. 1775 del 11/12/1933 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici" e s.m.i;

VISTO il D.lgs n. 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii;

VISTA la L.R. 28/12/2015, n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTA la L.R. 28/12/2015, n. 81 "Legge di stabilità per l'anno 2016";

VISTO il DPGR 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11 commi 1 e 2 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015." e ss.mm.ii.

VISTA la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 "Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art.9 comma 4 della L.R. 22/2015";

CONSIDERATO CHE con domanda in data 12/07/2019 presentata alla Regione Toscana, prot.n. 46988 il richiedente Endiasfalti S.p.A. ha fatto richiesta di concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune Agliana, nel terreno individuato nel foglio catastale n. 9 dalla particella n. 187, per uso civile per una portata media di 0,11 (zerovirgolaundici) litri al secondo;

CONSIDERATO CHE, allegata all'istanza di concessione sopracitata, è stata trasmessa la documentazione progettuale conservata agli atti dello scrivente settore;

DATO ATTO che la procedura di valutazione Ex-ante è stata svolta e che le risultanze sono contenute nel disciplinare approvato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dal Genio Civile Valdarno Centrale, sede di Prato;

CONSIDERATO CHE il richiedente ha versato la somma di euro 248,10, a titolo di cauzione ai

sensi del vigente normativa;

DATO ATTO CHE il richiedente Endiasfalti S.p.A. ha sottoscritto il Disciplinare allegato al presente atto che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delib. G.R.T n. 194 del 16/03/2016;

PRESO ATTO CHE il Responsabile del procedimento amm.vo è il Dott. Michele Caramelli;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, a Endiasfalti S.p.A. C.F. 00144840477, meglio identificato nell'istanza citata di cui in premessa con decorrenza dalla data del presente atto per 30 (trenta) anni, la concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune di Agliana, nel terreno individuato nel foglio catastale n. 9 dalla particella n. 187, per una portata media di 0,11 (zerovirgolaundici) litri al secondo, sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. di approvare il Disciplinare che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto sottoscritto dal richiedente, conservato agli atti del settore scrivente e allegato al presente decreto, contenente gli obblighi e le condizioni di cui è vincolata la concessione di acque pubbliche in merito al precedente punto;
3. di dare atto, fino da ora, che la validità della presente concessione è subordinata alla messa in atto degli interventi di risparmio idrico, obbligatoriamente da realizzarsi entro due anni dalla data del presente decreto, qualora gli stessi non fossero già stati messi in atto;
4. di prendere atto che il Disciplinare che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delib. G.R.T n. 194 del 16/03/2016;
5. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 2;
6. di dichiarare che, per l'anno 2021, il canone è stabilito nella misura di € 248,10;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di Agliana;
8. di dare atto che avverso il presente provvedimento sono esperibili, nei modi ed alle condizioni specificamente previsti dalla legge, i seguenti ricorsi:
 - ricorso gerarchico entro 30 giorni dalla notifica del presente atto presso la scrivente Amministrazione Regionale;
 - per le materie di cui all'art. 140 del R.D 1775/33, ricorso al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche;
 - per le materie di cui all'art. 143 del R.D 1775/33, ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *2519_Disciplinare*
67c1e2f3b83db2c44fcd21d6a8f44220d79a41151ed3b2a46ceacba2eed3dc4



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 22579 - Data adozione: 22/12/2021

Oggetto: Pratica SiDIT n.4395-2019 - Concessione di area di mq 1.700 sovrastante l'acquedotto in località Nuovo Ippodromo nel comune di Follonica (GR), ad uso agricolo (tip.2.1) - Concessionario: Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 23/12/2021

Numero interno di proposta: 2021AD025616

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 57 del 11/06/2013 “Individuazione del reticolo idrografico e di gestione ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79 (Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994)”;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione toscana della gestione del demanio idrico e dell’introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale si approva lo schema del decreto di concessione delle aree demaniali;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell’art. 5 della LR 80/2015, recante disciplina per il rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni”, di seguito Regolamento;

VISTE le Delibere della Giunta Regionale n. 1138 del 15/11/2016 e n. 888 del 07/08/2017, con le quali si determinano i canoni per l’uso del demanio idrico rispettivamente per l’anno 2016 e per le annualità successive;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1414 del 17/12/2018, con la quale si introducono alcune modifiche nell’applicazione dei canoni di specifiche occupazioni demaniali e si confermano per il resto, i canoni per l’uso del demanio idrico fissati dalla precedente DGRT 888/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1035 del 05/08/2019 con la quale si dispone che la rivalutazione dei canoni di concessione per l’occupazione delle aree del demanio idrico sulla base del tasso di inflazione, prevista dall’art. n. 28 comma 7 del Regolamento, sia effettuata al tasso del 1,2%;

VISTO l’art. 2 della L.R. n. 93/2020 che revoca l’applicazione dell’aggiornamento sulla base del tasso di inflazione programmato ai canoni delle annualità 2019 e 2020;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE

relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 luglio 2018 n. 42/R “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTO l’art. 1 comma 2 della L.R. n.2/1971, così come modificato dall’art. 1 della L.R.74/2018 che commisura al 50% del canone l’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio idrico e delle relative aree, il cui pagamento, ai sensi della decisione della Giunta Regionale n. 4 del 7/1/2020, verrà richiesto entro il 31 dicembre dell’anno in cui deve essere versato il canone;

VISTI gli articoli n. 12 c. 1 della L.R. 57/2017, n. 5 della L.R. 74/18 e n. 1 della L.R. 93/2020 che riducono del 100% l’imposta suddetta rispettivamente nel biennio 2017-2018, nel 2019 e nel 2020;

VISTA la L.R. 77/2016 “Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico”, modificata dalla L.R. 57/2017 che stabilisce particolari modalità e requisiti per regolarizzare le utilizzazioni demaniali prive di atto di concessione valido alla momento del subentro della Regione Toscana nella competenza della gestione amministrativa del demanio idrico;

VERIFICATO che con Determinazione Dirigenziale n. 2802 del 09/09/2010, la Provincia di Grosseto ha rilasciato al C.N.R. IV ALSA, la concessione demaniale per due attraversamenti della sede dell’Acquedotto del Fiora con recinzione in rete metallica, in località Nuovo Ippodromo nel comune di Follonica (GR) - riferimenti catastali: foglio 14 part.lla 119 e foglio 15 part.lla 65;

CONSIDERATO che la concessione demaniale rilasciata con la Determinazione Dirigenziale suddetta è decaduta in data 31/12/2015, che sono stati regolarmente versati i corrispettivi richiesti dalla Provincia di Grosseto e che sono stati effettuati gli adempimenti richiesti dalla Regione Toscana per regolarizzare, a partire dal 01/01/2016, le concessioni risultanti scadute in questa data, come previsto dalla L.R. 77/2016;

RITENUTO che l'occupazione demaniale oggetto della concessione sopra richiamata vada estesa all'intera superficie sovrastante l'acquedotto presente all'interno dell'azienda agricola di proprietà del Consiglio Nazionale delle Ricerche, con sede legale a Roma piazzale Aldo Moro - C.F 80054330586, in località Nuovo Ippodromo nel comune di Follonica, nella quale viene condotta un'attività sperimentale finalizzata allo sviluppo dell'agricoltura e alla tutela dell'ambiente;

ACCERTATO pertanto che l'area demaniale da assegnare in concessione interessa le particelle n. 119 e n. 122 del foglio 14 e le particelle n. 60, n. 63, n. 65, n. 66, n. 67 e n. 74 del foglio 15 del Catasto Terreni del Comune di Follonica (GR), individuate nell’elaborato cartografico allegato al presente atto sotto la lettera “A”, quale parte integrante e sostanziale, la cui superficie complessiva misura mq 1.700;

RITENUTO di individuare nell'uso agricolo la tipologia di utilizzazione da applicare all'area oggetto del presente decreto ai sensi della DGRT n. 888 del 07/08/2017 ;

RICHIAMATO il contributo istruttorio, trasmesso a questo Settore da Acquedotto del Fiora S.p.A. con nota acquisita con pec del 20/12/2021, nella quale non vengono rilevati motivi ostativi al rinnovo della concessione per occupazione dell’area sovrastante l’acquedotto;

VERIFICATO che in ordine al rilascio della concessione in esame, sussistono i presupposti di cui all'art. 1 della L.R. 77/2016 e che pertanto la stessa può essere rilasciata con la procedura di assegnazione diretta di cui all'art. 13 del Regolamento;

RITENUTO che ai sensi dell'art. 24, comma 6 del Regolamento la stessa possa essere accordata senza il disciplinare;

VISTA la nota di richiesta di adempimenti preliminari al rilascio della concessione trasmessa al richiedente con prot. n. 415293 del 26/10/2021;

DATO ATTO che, ai fini dell'uso previsto e dell'esercizio delle attività, il Concessionario è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

DATO ATTO inoltre che ai sensi dell'art. 22 del Regolamento, il Concessionario si obbliga a:

- a) assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
- b) consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon funzionamento della rete idrica; consentire, inoltre, l'accesso al personale del gestore idrico per espletare le attività manutentive di competenza;
- c) sollevare fin d'ora la Concedente e il gestore idrico da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- d) rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- e) non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- f) assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- g) non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- h) assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree demaniali interessate, nonché delle opere e degli impianti ivi presenti;

Inoltre il Concessionario:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto concesso e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dall'uso dell'area;
- dovrà farsi carico di ogni atto ed onere necessario per procedere all'eventuale occupazione e/o interferenza con i terreni e le proprietà private e/o pubbliche limitrofe;

DATO ATTO che, nella utilizzazione del bene demaniale dovranno essere osservate le prescrizioni, che vengono di seguito specificate:

- la coltivazione del terreno dovrà essere eseguita in modo da non arrecare danno alla rete idrica; in ogni caso la raccolta e il godimento dei prodotti è subordinato alle esigenze del servizio idraulico e di bonifica. Sarà quindi facoltà della Regione Toscana di differire, ovvero impedire la coltivazione dei terreni in ogni evenienza in cui, a giudizio di questo settore, ciò apparisse necessario, senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi né riduzioni del canone, ritenuto che tali circostanze sono state prese in esame nel calcolo della determinazione del canone stesso;
- non dovranno essere eseguite lavorazioni che pregiudicano il passaggio dei mezzi utilizzati dal personale addetto alla manutenzione della rete idrica
- non dovranno essere realizzati annessi, baracche e strutture di alcuna tipologia e non dovranno essere realizzate recinzioni nell'area, se non autorizzate da questo Settore;

DATO ATTO che la presente concessione demaniale, decorrente dal 1/01/2016, può essere rilasciata per la durata di anni 9, ai sensi di quanto stabilito nell'art. 5 del Regolamento;

CONSIDERATO che la concessione demaniale non è rinnovabile tacitamente alla scadenza e il rinnovamento è ammesso solo nei casi previsti dall'art. 25 del Regolamento e con le modalità stabilite nel medesimo articolo;

CONSIDERATO che, come espressamente previsto all'art. 23 del Regolamento, alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca o rinuncia, il Concessionario è obbligato a ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato e che in caso contrario si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario medesimo;

CONSIDERATO che relativamente all'occupazione demaniale oggetto del presente atto, sussistono le condizioni previste dal comma 1 dell'art. n. 30 del Regolamento e che in assenza di disposizioni specifiche contenute nella DGRT 888/2017 adottata ai sensi dell'art 6 della L.R.80/2015, il canone ricognitorio per la sola annualità 2016 viene determinato in € 300,00, come previsto dal comma 3 dell'art. n. 30 del Regolamento;

CONSIDERATO che il canone demaniale dovuto per la concessione di un'area di mq 1.700 ad uso agricolo (tip.2.1) ammonta:

- per l'anno 2016 a € 300,00, in base a quanto specificato nel punto precedente;
- per le annualità dal 2017 al 2020 a € 150,00, in base alle tariffe approvate dalla Giunta con la D.G.R. 888 del 07/08/2017;
- a partire dall'anno 2021 a € 151,80, in base alle tariffe approvate dalla Giunta con la DGRT n. 888/2017, rivalutate su base ISTAT ai sensi della DGRT n. 1035 del 5/08/2019;

e potrà essere aggiornato annualmente dalla Giunta Regionale, sulla base del tasso di inflazione programmato per l'anno di riferimento;

CONSIDERATO che il canone dovrà essere corrisposto, anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia da parte del concessionario, il pagamento del canone è dovuto fino e per tutta l'annualità in cui l'istanza è stata presentata;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

ACCERTATO che il versamento di € 412,22, effettuato dal richiedente a favore della Provincia di Grosseto in data 27/10/2010 a titolo di cauzione, è stato assunto con accertamento n. 5581-2018 nel

capitolo di entrata 61059 del bilancio della Regione Toscana, a seguito del trasferimento dei depositi cauzionali sulle concessioni del demanio idrico disposto dalla Provincia di Grosseto a favore della Regione Toscana e che per la quota di € 150,00 il suddetto versamento rimane depositato a garanzia degli obblighi della presente concessione, come previsto al punto precedente;

TENUTO CONTO che la concessione è rilasciata a titolo oneroso e temporaneo, e che il soggetto richiedente, in ottemperanza agli adempimenti preliminari richiesti con la nota sopraccitata e alle richieste di pagamento inoltrate dal Settore politiche fiscali e riscossione tributi:

- ha provveduto al versamento dei canoni dovuti per le annualità dal 2016 al 2020;
- ha provveduto al versamento dell'imposta regionale sulle concessioni del demanio idrico per l'anno 2016, stabilita dall'art. 1 comma 2 della L.R. n.2/1971 nell'importo del 50% del canone;
- ha assolto agli obblighi relativi all'imposta di bollo sul decreto di € 16,00 ai sensi del D.P.R. 642/1972, come da documentazione conservata agli atti (marca da bollo del 22/11/2021 N. 01200629962276);

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990, è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato:

DECRETA

1. di rilasciare a Consiglio Nazionale delle Ricerche, con sede legale a Roma piazzale Aldo Moro C.F. 80054330586, la concessione dell'area demaniale di mq 1.700 sovrastante l'acquedotto, individuata al Catasto Terreni del comune di Follonica (GR), nelle particelle n. 119 e n. 122 del foglio 14 e nelle particelle n.60, n. 63, n. 65, n. 66, n. 67 e n. 74 del foglio 15, in località Nuovo Ippodromo, così come rappresentato nell'elaborato cartografico, facente parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato A), ad uso agricolo (tip.2.1), con decorrenza dal 01/01/2016, fino al 31/12/2024;
2. di dare atto che il concessionario per effetto del presente provvedimento risulta soggetto agli obblighi di cui all'art. 22 del Regolamento e alle prescrizioni indicate in narrativa, nonché alle disposizioni in materia di rinnovo e cessazione della Concessione di cui agli articoli 23 e 25 del Regolamento, distintamente evidenziate in narrativa;
3. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904 e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE


Allegati n. 1

A elaborato cartografico

6994dd99a91a36dc7d859785ac7bb4cfb779f9677dbb6ccabb83cc39a7477914

Allegato "A"

Pratica SIDIT n.4395-2019 - Concessione area di mq 1.700 sovrastante l'acquedotto in località Nuovo Ippodromo nel comune di Folonica (GR) - riferimenti catastali foglio 14 particelle 119 - 122 e foglio 15 particelle 60-63-65-66-67-74, ad uso agricolo (tip.2.1).





REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 22612 - Data adozione: 23/12/2021

Oggetto: RD 523/1904-LR 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Torrente Agliena, loc. Via B. Ciari - Via Trento in Comune di Certaldo occupata da passerella pedonale e autorizzazione lavori di adeguamento statico e sismico. Pratica SiDIT 4334/2021 COMUNE DI CERTALDO

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 23/12/2021

Numero interno di proposta: 2021AD025571

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la DGRT n. 888 del 07/08/2017 "determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico" e ss.mm.ii;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1035 del 05/08/2019 Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione suolo del demanio idrico n. 4334/2021 acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 438206 del 11-11-2021 presentata da Comune di Certaldo, c.f. 01310860489, con sede legale in Comune di Certaldo, P.zza Boccaccio, n. 13 e l'allegata documentazione progettuale a firma del tecnico Corti Giovanni, costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- Relazione tecnica illustrativa
- Relazione idraulica
- Tavola 1 stato attuale
- Tavola 2 stato di progetto
- Tavola 3 stato sovrapposto
- Documentazione fotografica
- Estratto di mappa castale

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 14 del 14/06/2021;

PRESO ATTO che il progetto prevede:

- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Torrente Agliena, loc. Via B. Ciari - Via Trento in Comune di Certaldo, per la realizzazione dell'opera n. 9743 - adeguamento statico e sismico della passerella pedonale così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto, mediante:
 1. rifacimento delle strutture dell'impalcato con l'introduzione di nuovi elementi sulle tre campate in attraversamento del torrente, andando a sostituire le travi prefabbricate in c.a.p. volti ad incrementare la resistenza sismica e statica delle strutture;
 2. consolidamento delle pile in alveo e delle spalle fuori alveo, mediante ringrosso della sezione resistente;
 3. consolidamento di alcuni pilastri di sostegno delle rampe, con intervento di ringrosso della sezione resistente;
 4. consolidamento delle strutture di fondazione;
 5. eliminazione delle anomalie strutturali principali riscontrate sulla struttura esistente;

6. rinforzo locale degli elementi in c.a. gettati in opera;
7. ripristino corticale diffuso delle parti strutturali in c.a. caratterizzate da estese e profonde espulsioni del copriferro;
8. introduzione di nuovi parapetti a struttura metallica sull'impalcato di nuova esecuzione;
9. esecuzione delle opere impiantistiche accessorie (illuminazione), ripristino del passaggio delle linee impiantistiche preesistenti;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 5293/2021;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per esser autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
 - non altera il buon regime delle acque;
 - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- prima dell'inizio dei lavori, il Comune di Certaldo o l'appaltatore delle opere dovrà conseguire le necessarie autorizzazioni e concessioni relative alla cantierizzazione, allegando cronoprogramma dei lavori, layout di cantiere nelle diverse fasi esecutive e il calcolo oneri ittigenici;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni

meteorologiche favorevoli;

- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- i lavori dovranno iniziare entro dodici mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente Ufficio;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni tre dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza ;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria

autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;

- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazioni, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F.

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che il presente provvedimento è rilasciato in esenzione di bollo ex art. 16 Tab. Allegato B, D.P.R. n. 642/1972;

DATO ATTO infine che la presente concessione è rilasciata a titolo gratuito ai sensi dell'art. 33 del DPGR 60/2016.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di anni 3 dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
3. di subordinare l'inizio dei lavori al conseguimento da parte del Comune di Certaldo o dell'Appaltatore delle opere, della necessaria concessione relativa alla cantierizzazione dell'opera di adeguamento statico e sismico della passerella pedonale;
4. di accordare, al richiedente Comune di Certaldo, c.f. 01310860489, con sede legale in P.zza Boccaccio, n. 13 la Concessione per l'occupazione di:
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Torrente Agliena, loc. Via B. Ciari - Via Trento in Comune di Certaldo, con passerella pedonale;
5. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 dalla data del presente atto e che il canone di concessione non è dovuto ai sensi dell'art. 33 del DPGR 60/2016;
6. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
7. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
 - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec comune.certaldo@postacert.toscana.it e giovanni.corti2@ingpec.eu.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 22623 - Data adozione: 23/12/2021

Oggetto: RD 523/1904-LR 80/2015. Concessione porzione di area demaniale di vari corsi d'acqua in Comune di Reggello per scarichi acque meteoriche. Pratica SiDIT 3744/2021 PUBLIACQUA SpA

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 23/12/2021

Numero interno di proposta: 2021AD025579

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la DGRT n. 888 del 07/08/2017 "determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico" e ss.mm.ii;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1035 del 05/08/2019 Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione suolo del demanio idrico n. 3744/2021 acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 365529 del 21-09-2021 presentata da Publiacqua spa, c.f. 05040110487, con sede legale in Comune di Firenze, Via Villamagna, n. 90/C e l'allegata documentazione progettuale a firma del tecnico Ing Leonardo Colasurdo, costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- Corografia
- Relazione Generale
- Planimetria Stato di Progetto Lotto 2
- Planimetria Stato Attuale
- Planimetria Stato di Progetto
- Profilo Stato di Progetto
- Sezione Tipo Scavi
- Particolari Pozzetti

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 14 del 14/06/2021;

PRESO ATTO che il progetto prevede la sistemazione della rete fognaria di Reggello con lo scopo di eliminare gli scarichi diretti del territorio e collettare tutti i reflui dell'abitato al depuratore di Figline Valdarno. Nello specifico n. 3 scarichi diretti, provenienti da fognatura mista che scaricano nel Borro del Mangino, nel Fosso AV6575 e nel Fosso AV6520 diventeranno scarichi provenienti da fognatura mista:

- opera n. 9490 Scarico SD5 034 nel corso d'acqua AV 6520, in Comune di Reggello, presso la particella 2188 del Foglio 71, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;
- opera n. 9491 Scarico non censito nel corso d'acqua AV 6575, in Comune di Reggello, presso la particella 168 del Foglio 70, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;
- opera n. 9518 Scarico SD5 033 nel Borro del Mancino, in Comune di Reggello, presso la particella 126 del Foglio 70, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del

suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 4634/2021;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per esser autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
 - non altera il buon regime delle acque;
 - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per

cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione

- i lavori dovranno iniziare entro dodici mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente Ufficio;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni tre dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza ;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto

indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F.

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo virtuale sul presente atto, che sarà assolta a cura dell'Amm.ne Regionale, è stata anticipata dal richiedente a mezzo bonifico sul conto corrente postale codice IBAN IT 89 0 07601 02800 001031575820 in data 16.09.2021.

DATO ATTO che il presente provvedimento è rilasciato in esenzione di bollo ex art. 16 Tab. Allegato B, D.P.R. n. 642/1972;

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto in data 25-10-2021 al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 3555,98 a titolo di indennità pregresse 2016-2021;
- € 242,88 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 40,48 a titolo di primo canone concessorio, corrispondente a due dodicesimi del canone annuale di € 242,88 riferito al 2021 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di anni tre dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
3. di accordare, al richiedente Publiacqua spa, c.f. 05040110487, con sede legale in Comune di Firenze, Via Villamagna, n. 90/C la Concessione per l'occupazione di:
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua AV 6520, in Comune di Reggello, presso la particella 2188 del Foglio 71 con l'opera n. 9490 - Scarico di acque meteoriche SD5 034;
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua AV 6575, in Comune di Reggello, presso la particella 168 del Foglio 70 con l'opera n. 9491 - Scarico di acque meteoriche;
 - porzione di area demaniale del Borro del Mancino, in Comune di Reggello, presso la particella 126 del Foglio 70 con l'opera n. 9518 - Scarico di acque meteoriche SD5 033;
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 dalla data del presente atto e che il canone di concessione è pari a € 242,88, secondo quanto riportato al p.to 6.1 dell'Allegato A della D.G.R. 888/17, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
5. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
6. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;
7. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.

- il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec protocollo@cert.publiacqua.it e ingegnerietoscane_CC1@pec.it.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Francesco PISTONE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 22624 - Data adozione: 22/12/2021

Oggetto: R.D. n. 1775/33, Pratica SIDIT 3899/2021 Rinnovo Concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee ad uso agricolo nel territorio del comune di Collesalveti (LI) Pozzo n. 14508 Concessionario: Azienda Agricola L'Istrice.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato 1 nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 23/12/2021

Numero interno di proposta: 2021AD025634

IL DIRIGENTE

VISTI

- Vista la legge n. 241 del 1990 “Nuove norme del procedimento amministrativo”, come modificata dalla legge n. 69 del 2009 e s.m.i.;
- Visto il T.U. il R.D. 11/12/1933, n. 1775 “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”;
- Visto il D. Lgs. Del 03/04/2006 n. 152, “Norme in materia ambientale”, artt. 95 e 96;
- Vista la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- Visto il regolamento di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 e ss. mm. e ii.;
- Vista la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- Vista la D.G.R. 23/02/2016 n. 122 per il subentro nei procedimenti ai sensi dell'art. 11bis comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di difesa del suolo;
- Vista la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 “Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 Dicembre 2015 n.1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;
- Visto il Regolamento D.P.G.R. 61/R/2016 del 16/08/2016 e ss. mm e ii. recante ‘Disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015’, così come modificato dalla D.G.R n. 830 del 31/07/2017;
- Vista la D.G.R n. 889 del 07/08/2017 ‘Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle Acque Pubbliche’;
- Vista la Direttiva Derivazioni della Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale approvata con Delibera n. 3 del 14/12/2017, pubblicata sulla G.U. n. 43 del 21/02/2018;

Premesso che in data 16/11/2020 con istanza assunta al protocollo generale n. 396827, l’Azienda Agricola L’Istrice (i cui dati identificativi sono esplicitati nell’allegato disciplinare parte integrante e sostanziale del presente decreto), ha inoltrato la richiesta di rinnovo Concessione ai sensi dell’art. 7 R.D. n. 1775 11/12/1933 per il prelievo di 2.500 m3/anno ad uso Agricolo di acque pubbliche sotterranee per mezzo di un (1) pozzo, individuato al catasto delle acque pubbliche della Provincia di Livorno con identificativo LI-14508, ubicato nel territorio del Comune di Collesalveti (LI) in località Vallibranci su terreno di proprietà del richiedente, contraddistinto al N.C.T.di detto Comune nel Foglio 54 particella 292.

Preso Atto che la richiesta trova motivazione in quanto il concessionario nella sua attività., necessità di acqua per l’irrigazione di 2.500 ha (ettari) di terreno;

Preso atto che il fondo agricolo è coltivato in parte ad oliveto, in parte ad ortive e in parte a seminativo, con colture a ciclo autunnale-vernino (grano ed altri cereali colza o favino) posti in rotazione e miglioratrici a ciclo primaverile-estivo;

Preso Atto che la richiesta risulta conforme a quanto disposto dall'art Art. 4 d.p.g.r. 61/R-2016 ess.ii.mm. (criteri per il rilascio ed il rinnovo di concessioni) in quanto non sono disponibili risorse alternative provenienti da acquedotti consortili/irrigui e/o recupero di acque reflue depurate, non è attuabile un sistemi di raccolta di acque piovane;

Preso Atto che l'avviso istruttorio della richiesta di rinnovo concessione, comprensivo dei principali dati, è stato pubblicato sull'albo on-line del Comune di Collesalveti (LI) e sul sito web della regione toscana a partire dal 20/102021 per 15 gg consecutivi e che nei 15 giorni successivi a tale pubblicazione non sono state ricevute opposizioni né istanze in concorrenza con quella in oggetto;

Preso Atto che il parere ai sensi dell'art 7 del R.D. 1775/33 e s.m.i da parte Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, in atti al fascicolo, è favorevole al rinnovo della concessione in oggetto;

Visto il disciplinare n. LI-065/2021, redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 e contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica, sottoscritto in data 25/11/2021 da Azienda Agricola L'Istrice (i cui dati identificativi sono esplicitati nell'allegato disciplinare parte integrante e sostanziale del presente decreto);

Ritenuta congrua la concessione per un volume massimo annuale di 2.500 m³/anno pari a una portata su cui calcolare il canone di 0,008 l/sec medi annui, in quanto oltre che soddisfare i fabbisogni idrici del concessionario, tale volume risulta compatibile con la disponibilità della risorsa per corpi idrici omogenei in riferimento all'obiettivo di equilibrio del bilancio idrico dell'acquifero interessato;

Preso Atto che il concessionario ha provveduto al pagamento di tutte le spese inerenti la concessione (oneri istruttori, canone, cauzione e imposte di bollo) ai sensi della Delibera n.889 07-08-2017 (Determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque) e del regolamento D.P.G.R. 61/R/2016 e ss.mm.ii;

Valutato di stabilire la durata della concessione in anni 10 (dieci) continui e successivi, salvo casi di rinuncia, decadenza o revoca, a decorrere dalla data del presente decreto;

Accertata nel corso dell'istruttoria la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti per il rilascio della concessione in oggetto;

Accertata la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

Dichiarata l'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

Recepite le premesse e fatti salvi i diritti dei terzi;

DECRETA

1. di concedere a “Azienda Agricola L’Istrice” (i cui dati identificativi sono esplicitati nell’allegato disciplinare) il rinnovo della concessione per il prelievo e l’utilizzo di 2.500 m3/anno pari a una portata di esercizio di 0,008 l/sec medi annui di acqua pubblica sotterranea ad uso agricolo per mezzo di un 1 pozzo, individuato al catasto delle acque pubbliche della Provincia di Livorno con identificativo LI-14508 ubicato nel territorio del Comune di Collesalveti (LI) in località “ Vallibranci” s contraddistinto al N.C.T. di detto Comune nel Foglio 54 Particella 292;
2. di approvare il disciplinare n. LI-065/2021, redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n. 194 del 16/03/2016, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica, sottoscritto in data 25/11/2021 da “Azienda Agricola L’Istrice” (i cui dati identificativi sono esplicitati nell’allegato disciplinare parte integrante e sostanziale del presente decreto);
3. di dare Atto che il richiedente ha corrisposto a questa Amministrazione tutti le spese inerenti la concessione (oneri istruttori, canone, cauzione e imposte di bollo) ai sensi della Delibera n.889 07-08-2017 (Determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque) e del regolamento D.P.G.R. 61/R/2016 e ss.mm.ii;
4. di stabilire la durata della concessione in anni 10 (dieci) continui e successivi, salvo casi di rinuncia, decadenza o revoca, a decorrere dalla data del presente decreto;
5. di dare atto che per ogni effetto di legge, in concessionario elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale;
6. che la Regione Toscana resti sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza del concesso prelievo, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l’esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
7. di trasmettere copia del presente Atto, unitamente all’allegato disciplinare, al soggetto destinatario del provvedimento;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, a termini di legge nei confronti dell’ Autorità giudiziaria competente.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

- 1 *Disciplinare Az. Agr. l'istrice*
a636c39b211847d09b898c7b2f97d8629836fd4d645a402f116ed77360f9b63a



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 22635 - Data adozione: 23/12/2021

Oggetto: RD 523/1904-LR 80/2015. Concessione opera di attraversamento relativa ad un ponte con rialzamento e rifacimento muri spondali sul Borro della Madonna in Comune di San Giovanni Valdarno (Piano di Recupero "Ex Ospedali Alberti"). Pratica SiDIT 87910/2020 SAN GIOVANNI Srl

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 23/12/2021

Numero interno di proposta: 2021AD025575

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la DGRT n. 888 del 07/08/2017 "determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico";

PREMESSO che in data 16/12/2008 con Atto Dirigenziale n. 509/DS la Provincia di Arezzo ha rilasciato alla Società ETRURIA INVESTIMENTI SPA, una concessione demaniale per l'uso delle seguenti aree appartenenti al demanio idrico:

- opera di attraversamento relativa ad un ponte e rialzamento e rifacimento muri spondali sul Borro della Madonna in Comune di san Giovanni Valdarno (Piano di Recupero "Ex Ospedali Alberti"), con occupazione di porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Borro della Madonna, loc. San Giovanni Valdarno in Comune di San Giovanni Valdarno;

DATO ATTO che tale manufatto, insistente sull'area demaniale oggetto di occupazione, risulta autorizzato anche nei riguardi idraulici;

CONSIDERATO che:

- con Determina Dirigenziale della Provincia di Arezzo n. 509/DS del 13/12/2011 è stata prorogata la validità dell'autorizzazione fino al 15/12/2014;
- con Determina Dirigenziale della Provincia di Arezzo n. 265/DS2 del 03/11/2014 è stata prorogata la validità dell'autorizzazione fino al 15/12/2017;
- con nota n. 404588 del 23/08/2017 il Dirigente del Genio Civile Valdarno Superiore ha prorogato la validità dell'autorizzazione fino al 15/12/2020;

DATO ATTO che con istanza prot. 35102 del 09-09-2021 la Società San Giovanni Srl ha presentato domanda di subentro nella titolarità della sopracitata concessione e con istanza prot. 351027 del 09-09-2021 ha presentato domanda di proroga della autorizzazione idraulica;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 9 del 28/11/2019;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, trattandosi di trasferimento dell'attività in relazione alla quale è stata concessa l'area, ai sensi dell'art. 36 comma 2 DPGR 60/2016, può farsi luogo all'accoglimento della richiesta di subentro della Società San Giovanni SRL nella titolarità a tutti gli effetti di legge della concessione demaniale con tutti gli obblighi e oneri amministrativi connessi;

VISTO in particolare l'art. 24 comma 6 del succitato Regolamento, ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra Amministrazione concedente e concessionario;

DATO ATTO che nella gestione dell'area dovranno essere osservate le prescrizioni generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI GENERALI:

Il Concessionario si obbliga a proprie cure e spese:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- il Concessionario si obbliga sin d'ora di tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- il Concessionario è obbligato a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;
- l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:
 - a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e nel presente Decreto;
 - b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
 - c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto a suo tempo autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni.
- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute.
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi.
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa.
- alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato.
- qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione.

- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati.

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 6 la durata della concessione, e potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

RICHIAMATO l'articolo 5 della L.R. n.74/2018, lettera a), che dispone per l'anno 2019 la riduzione del 100% dell'aliquota dell'imposta sulle Concessioni Statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) della l.r. 2/1971;

DATO ATTO che eventuali successive modifiche in merito all'ammontare di tale aliquota saranno comunicate dall'Amministrazione Regionale, rimanendo comunque ferma la validità dell'impegno assunto dal concessionario in merito a tale versamento per tutta la durata della concessione;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo virtuale sul presente atto, che sarà assolta a cura dell'Amm.ne Regionale, è stata anticipata dal richiedente a mezzo bonifico sul conto corrente postale codice IBAN IT 89 0 07601 02800 001031575820 in data 10/11/2021;

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 303,60 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di riconoscere la Società San Giovanni SRL, c.f. 15986541009, con sede legale in Comune di Roma, viale Umberto Tupini, n. 103 titolare a tutti gli effetti di legge della concessione demaniale per l'occupazione del demanio idrico con:
 - opera di attraversamento relativa ad un ponte e rialzamento e rifacimento muri spondali sul Borro della Madonna in Comune di San Giovanni Valdarno (Piano di Recupero "Ex Ospedali Alberti"), con occupazione di porzione di area demaniale del medesimo corso d'acqua;
2. di stabilire che la concessione ha durata di anni 6 secondo le condizioni e le clausole previste in premessa e che il canone di concessione è pari a € 303,60, secondo quanto riportato al p.to 4.2 dell'Allegato A della D.G.R.

888/17, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;

3. di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto;
4. di autorizzare ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) della L.R. 80/2015 e del R.D. 523/1904 il richiedente San Giovanni Srl, c.f. 15986541009, con sede legale in Comune di Roma, viale Umberto Tupini, n. 103, a realizzare i lavori di completamento dei muri spondali in sinistra e in destra idraulica del Borro della Madonna (3) compresi tra il ponte pedonale esistente in prossimità della ferrovia e il ponte esistente su corso Italia e la realizzazione dei parapetti in c.a. sul ponte pedonale esistente in prossimità della ferrovia e i parapetti sul nuovo ponte, in loc. "Ex Ospedali Alberti" in Comune di San Giovanni Valdarno, così come descritto e rappresentato negli elaborati omologati dalla Provincia di Arezzo con Determina Dirigenziale n. 509/DS del 16/12/2008;
5. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di anni 3 dalla data del presente atto, salvo motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
6. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi.
7. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec sangioannisrl2021@pec.it e daniele.mugnaini@geopec.it;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 22652 - Data adozione: 21/12/2021

Oggetto: Pratica SIDIT n. 7987/2019. T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Regolamento n. 61/R/2016. Concessione di derivazione di acqua pubblica dal Fiume Bruna in loc. C. Fontini nel Comune di Gavorrano (GR), per uso agricolo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 23/12/2021

Numero interno di proposta: 2021AD025358

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11/12/1933, n. 1775;
- la legge n. 241 del 1990 “Nuove norme del procedimento amministrativo”, come modificata dalla legge n. 69 del 2009 e s.m.i.;
- il D.L.vo 31/03/1998, n. 112;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D. Lgs. del 03/04/2006 n. 152, “Norme in materia ambientale”, artt. 95 e 96;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 50/R/2015, al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 e al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e il successivo D.P.G.R. n. 46/R/2017 che approva modifiche ai Regolamenti 60/R/2016, 61/R/2016 e 51/R/2015;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015”;
- la D.G.R. 23/02/2016 n. 122 per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art. 11bis comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di difesa del suolo;
- la Delibera n. 938 del 13/09/2021 “Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque per l'annualità 2021”, Delibera n. 1068 del 01/10/2018 “Determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque” e successiva Delibera n. 1035 del 05/08/2019;
- la L.R. 19 del 16/04/2019.
- la L.R. n. 98 del 29.12.2020 “ Legge di stabilità per l’anno 2021”;

VISTA l’istanza, acquisita al protocollo della Regione Toscana n. 392173 del 22/10/2019, presentata dal Sig. Bettaccini Lido (i cui dati identificativi sono esplicitati nell’allegato disciplinare), con la quale viene chiesta la concessione per derivare acqua pubblica dal Fiume Bruna in loc. C. Fontini nel Comune di Gavorrano (GR), per uso agricolo - Pratica SIDIT n. 7987/2019;

VISTA la richiesta, acquisita al protocollo n. 440463 del 16/12/2020, con la quale la Sig.ra Bettaccini Laura (i cui dati identificativi sono esplicitati nell’allegato disciplinare) chiede di subentrare nel procedimento di concessione in itinere, in qualità di unica erede del Sig. Bettaccini Lido.

VISTO il disciplinare, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica, firmato dalla Sig.ra Bettaccini Laura in data 14/12/2021, allegato al presente atto sotto la lettera A e che ne fa parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale;

VISTO il parere della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale - Settore Attività Faunistica Venatoria, Pesca dilettantistica e Pesca in mare della Regione Toscana - SRT di Grosseto;

VISTA la comunicazione antimafia rilasciata dal Ministero dell’Interno;

CONSIDERATO CHE:

- il prelievo verrà effettuato tramite una pompa mobile da posizionare sulla sponda del corso d’acqua denominato Fiume Bruna in loc. C. Fontini nel Comune di Gavorrano (GR), nel punto indicato nella planimetria allegata alla domanda di concessione (Coordinate Est 1666383,72 - Nord 4750611,54 – Gauss-Boaga).

- la ditta ha richiesto di derivare una portata di acqua massima pari a 15,00 (quindicivirgolazero) litri al secondo, una portata media annua di concessione pari a 0,63 (zerovirgolasessantatre) litri al secondo, per un volume annuo di 20.000 (ventimila) metri cubi;
- il prelievo avviene fuori da aree pSIC o Rete Natura 2000, con il supporto degli Uffici competenti in materia si esclude l'istanza dalle procedure di valutazione di incidenza (art. 88, comma 2, della L.R. 30/2015);
- a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo dell'istanza di concessione;

DATO ATTO:

- che l'imposta di bollo è stata assolta ai sensi del D.P.R. 642/72;
- che a seguito dell'esperita istruttoria sono emersi elementi che hanno comportato una riduzione del prelievo in termini di portata massima;
- dell'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il Dirigente del Genio Civile Toscana Sud;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, alla Sig.ra Bettaccini Laura (i cui dati identificativi sono esplicitati nell'allegato disciplinare), la Concessione Demaniale Idrica per derivare acqua pubblica dal Fiume Bruna in loc. C. Fontini nel Comune di Gavorrano (GR) (Coordinate Est 1666383,72 - Nord 4750611,54 – Gauss-Boaga) - Pratica SIDIT n. 7987/2019;
2. di concedere il prelievo per una portata massima di 12,00 (dodicivirgolazero) litri al secondo, una portata media annua di 0,63 (zerovirgolasessantatre) litri al secondo, per un volume massimo di 20.000 (ventimila) metri cubi/anno, per uso agricolo;
3. di approvare il progetto delle opere di derivazione, come previsto dall'art. 56 del regolamento d.p.g.r. 61/R/2016 e succ. mod.;
4. di approvare il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la presente concessione di derivazione acqua pubblica, sottoscritto dalla Sig.ra Bettaccini Laura in data 14/12/2021, (come previsto dall'art. 56 del regolamento d.p.g.r. 61/R/2016 e succ. mod.) allegato al presente atto sotto la lettera A e che ne fa parte integrante e sostanziale;
5. di stabilire che la concessione è accordata per un periodo di anni 5 (cinque) dalla data del presente provvedimento di concessione;
6. che la concessione è subordinata alla corresponsione di canone annuale;
7. che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche dovrà essere conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza e dovrà avvenire secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato al presente atto e che ne fa parte integrante e sostanziale,

redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n. 194 del 16/03/2016 e sottoscritto dalla richiedente, in data 14/12/2021;

8. che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del concessionario;
9. che la presente concessione non costituisce titolo idoneo a consentire l'accesso e l'occupazione o l'uso della proprietà di terzi per la costruzione delle opere di presa, adduzione e distribuzione e per l'esercizio della derivazione;
10. di trasmettere il presente atto al richiedente;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE

bcc5f2523f34d18bcf94e474b71cf76db6716c86c2519a3de2fb82588aeb73a7



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Francesco PISTONE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 22688 - Data adozione: 23/12/2021

Oggetto: Pratica SIDIT4634/2021-Procedimento di concessione di area demaniale con contestuale rilascio di autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 e della L.R. 80/2015 per la realizzazione di un attraversamento sotterraneo del corso d'acqua denominato " Fosso della Cigna" e individuato nel reticolo idrografico, ai sensi della L.R. 79/2012, con il codice identificativo " TC 372" nel comune di Livorno. Richiedente: A.S.A S.P.A

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 24/12/2021

Numero interno di proposta: 2021AD025684

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93,95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs n. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del Decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione ad alla gestione dei rischi di alluvioni) . Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n.56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell’introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i) e n);

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 20/2019 con cui, ai sensi della L.R. 79/12, è stato aggiornato il reticolo idrografico e il reticolo di gestione , già individuato con D.C.R.T. n. 101 del 21/12/2016;

VISTA la Delibera 1315 del 23.10.2019 “Direttive regionali per la manutenzione dei corsi d’acqua e per la protezione e conservazione dell’ecosistema toscano. Art. 24 bis l.r. 80/2015-art.22 comma 2 lettera b) l.r. 79/2012. sostituzione d.g.r. 293/2015;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale sono stati approvati gli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e della tutela della costa;

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 avente ad oggetto “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n.80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, d’ora in poi denominato “Regolamento”;

VISTA la L.R. n. 77 dell’11.11.2016 “Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico”;

VISTO il D.P.G.R. n. 45/R 8 agosto 2017 “ Modifiche al Regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 12 agosto 2016 n.60/R”;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 “ Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico” con cui è stato modificato il termine di cui alla D.G.R.T. n. 35 del 24/01/2017 per effettuare il pagamento dei canoni delle concessioni in corso di validità, sono state apportate alcune modifiche alla D.G.R.T. n. 1138 del 15/11/2016 e sono stati ridotti gli importi dei canoni di alcune tipologie di occupazione fissati con D.G.R.T. n. 1138 del 15/11/2016;

VISTA la D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 “Disposizioni in materia di concessioni per l’occupazione del demanio idrico- Modifiche alla d.g.r.t. 888/2017”;

VISTA la L.R.T. n. 57 del 13 ottobre 2017 “ Disposizioni in materia di canoni per l’uso del demanio idrico e per l’utilizzazione delle acque. Modifiche alla l.r. 77/2016”;

VISTA la D.G.R.T n. 1035 del 05/08/2019 con cui si è stabilito di confermare, per l’annualità 2019, la determinazione dei canoni così come previsti per l’annualità 2018, negli importi di cui all’allegato A della d.g.r.t. n. 888/2017 ed i contenuti di cui alla d.g.r.t. 1414/2018;

VISTA la D.G.R.T. n. 124 del 10/02/2020 “Modifiche al Regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 12 agosto 2016 n. 60/r. Approvazione”;

VISTA la D.G.R.T n. 229 del 24/02/2020 “Determinazione dei canoni in materia di concessioni del demanio idrico” in cui, al punto 7, si è stabilito di confermare per l’anno 2020 la determinazione dei canoni e i contenuti di cui alla d.g.r.t. n.1035 del 5 agosto 2019;

VISTA la L.R.T. n. 74 del 27 dicembre 2018 “Legge di stabilità per l’anno 2019”;

VISTA la L.R.T. n. 65/2019 “Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2019-2021”;

VISTA la Legge regionale 27 novembre 2020, n. 93 “Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione finanziario 2020-2022. Modifiche alla l.r. 73/2005 e alla l.r. 19/2019”;

VISTA la Legge 241/1990 e s.m.i.”Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”così come modificata dalla Legge n. 69/2009 e 190/2012;

VISTO il D.P.G.R. 42/R “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della l.r. 28 dicembre 2015 n. 80” (Norme in materia di difesa del suolo, tutela della risorsa idrica e tutela della costa e degli abitati costieri);

VISTA la richiesta di autorizzazione idraulica e concessione pervenuta il 05/11/2021 con n. prot. n. 0430892 da parte della società A.S.A S.P.A. per la realizzazione di un attraversamento sotterraneo del corso d’acqua denominato “Fosso della Cigna” e individuato nel reticolo idrografico, ai sensi della L.R. 79/2012, con il codice identificativo “TC 372” nel comune di Livorno;

CONSIDERATO che il progetto prevede, nello specifico, l’installazione, con la tecnica della trivellazione orizzontale controllata, di una condotta di adduzione idrica del diametro di circa 630 mm ad una profondità di circa 2,50 m rispetto alla quota del fondo alveo;

PRESO ATTO che l’autorizzazione richiesta comporta occupazione di aree del demanio idrico dello Stato per le quali è necessaria, così come previsto dall’articolo 6 del Regolamento, il rilascio di un unico Decreto di Concessione;

PRESO ATTO che la concessione oggetto del presente Decreto è rilasciata senza procedura di assegnazione in concorrenza perché rientrante nella fattispecie descritta all’art. 13, comma 1 al punto c del Regolamento sopracitato;

CONSIDERATO che, in virtù di quanto previsto dall’articolo 24 comma 6 del Regolamento sulle concessioni demaniali n. 60/R e ss.mm.ii, il Settore competente valutava di poter procedere al rilascio della presente concessione demaniale senza il disciplinare di concessione dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente (di seguito denominata “Concedente”) ed il Concessionario;

PRESO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Genio Civile -Area

Valdarno Inferiore;

DATO ATTO che la richiesta presenta i requisiti per il rilascio della concessione, rispettando le prescrizioni di seguito riportate e le disposizioni disciplinate dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento;

RILEVATO CHE, valutata la documentazione tecnica presentata , ai fini della presente autorizzazione rilevano i seguenti elaborati:

- Prot.0430892_2021_EG_01_Inquadramento_Plan_Profilo;
- Prot.0474528_2021_A01_Relazione_Tecnica_20211203;
- Prot.0474528_2021_B02_Plan_Catastale_20211203;
- Prot.0474528_2021_B03_Profilo_Particolari_20211203;
- Prot.0474528_2021_B01_Inquadramento_Plan_20211203.

CONSIDERATO che è stato accertata, ai sensi dell'art. 3 d.p.g.r. 42/R/2018, la compatibilità idraulica delle opere in progetto;

CONSIDERATO il parere interno favorevole, con nessuna prescrizione, rilasciato dall'Ufficio in data 07/12/2021;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate tutte le prescrizioni, generali e tecniche, contenute ed elencate nel presente Decreto Dirigenziale;

PRESCRIZIONI TECNICHE:

1. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del tratto di corso d'acqua interessato dai lavori;
2. durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
3. tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
4. tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità;
5. al termine dei lavori eventuali materiali di risulta, detriti ed opere provvisorie dovranno essere allontanati dal cantiere che interessa le pertinenze fluviali e dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi;
6. dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente e del Consorzio 5 Toscana Costa, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
7. i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli mentre in condizioni di meteo avverse che interessano l'area oggetto di intervento (in particolare con codice allerta arancione o rosso del Centro Funzionale Regionale) dovranno essere interrotti per tutta la durata dell'avviso;

8. i lavori dovranno essere svolti in conformità alle direttive regionali per la manutenzione dei corsi d'acqua e per la protezione e conservazione dell'ecosistema toscano approvate con D.G.R.T. n. 1315 del 28/10/2019;

9. al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dall'eventuale cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;

10. ad ultimazione dei lavori, l'alveo, le sponde e le pertinenze idrauliche eventualmente interessate dall'esecuzione degli stessi dovranno essere accuratamente ripristinati a regola d'arte;

11. la riparazione di eventuali danni arrecati a condotte, attrezzature ed ogni altro bene, prodotti nel corso dei lavori autorizzati con il presente atto, saranno a carico del soggetto richiedente in solido con il soggetto esecutore;

PRESCRIZIONI GENERALI:

a) in merito all'atto di Autorizzazione Idraulica :

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;

- l'autorizzazione in oggetto non può avere una durata superiore a tre anni dalla data del presente atto, può essere rinnovata una sola volta, per un ulteriore periodo di anni tre, con domanda da presentarsi almeno trenta giorni prima della sua scadenza;

- i lavori dovranno iniziare entro 12 mesi dalla data di rilascio del presente decreto e dovranno concludersi entro 2 anni dalla loro data di inizio, pena la decadenza dell'atto di autorizzazione alla esecuzione dei lavori e la contestuale decadenza del presente decreto di concessione che lo contiene;

- la Struttura Regionale valuta i presupposti per il rinnovo dell'autorizzazione e adegua le prescrizioni idrauliche in relazione alle eventuali modificazioni dell'assetto idrogeologico del territorio di riferimento, alla tutela idraulica, ambientale e nel rispetto ed in coerenza con le vigenti normative di settore. Con il provvedimento di rinnovo sono ridefinite le condizioni e prescrizioni, nonché le garanzie finanziarie;

- per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, sulla base di nuovi presupposti o di una nuova valutazione delle originarie circostanze di fatto, la Struttura Regionale può, con decreto motivato, revocare, sospendere o modificare anche parzialmente, in qualunque momento il presente atto autorizzatorio per ragioni di pubblica utilità o pubblico interesse;

- ferme restando le sanzioni penali previste dalla normativa statale di riferimento, l'autorizzazione decade, con provvedimento motivato, nei seguenti casi:

a) Violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in norme legislative, regolamentari o nel decreto di autorizzazione.

b) Esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato.

- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente.

b) in merito agli interventi manutentivi ordinari e straordinari finalizzati al corretto esercizio del bene concesso:

- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi, ordinari e straordinari, che si rendano necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;

- il Concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

c) in merito al Decreto finale di Concessione :

- il Concessionario dovrà comunicare a questa Amministrazione ed al Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 15 giorni e quella di fine lavori entro 60 giorni, trasmettendo copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente Decreto;

-il Concessionario dovrà rispettare in ogni sua parte quanto qui sotto elencato;

ONERI E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO :

- Il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere e dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso comunque denominati previsti dalle leggi vigenti;

-Il Concessionario si obbliga a:

- a propria cura e spese ad assumere la custodia delle aree demaniali in concessione e delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;

- consentire, a proprie spese, l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;

- sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;

- rispettare le leggi, i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904, nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;

- non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al Demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi. Qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;

- non cedere né sub-concedere, neppure parzialmente, l'area e/o bene oggetto di concessione.
- provvedere, a proprie spese, alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree interessate nonché delle opere e degli impianti ivi presenti;

DURATA-RINNOVO-SUBINGRESSO:

CONSIDERATO CHE:

- la presente concessione ha una durata di anni 19 anni decorrenti dalla data del presente Decreto e sarà rinnovabile, nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità dal medesimo stabilite, a seguito di espressa istanza da presentarsi all'Amministrazione Concedente almeno 30 giorni prima della scadenza della concessione, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 14 del Regolamento;
- con il provvedimento di rinnovo della concessione sono ridefinite le condizioni e prescrizioni mediante il rilascio di un nuovo Decreto Dirigenziale;
- fino al rilascio della nuova concessione e solo qualora abbia presentato domanda di rinnovo nei termini il richiedente può continuare ad utilizzare l'area con le medesime modalità e condizioni della concessione in scadenza, previo pagamento di un corrispettivo commisurato al canone, salvo conguaglio al rilascio della concessione;
- la richiesta di subentro è presentata congiuntamente dal concessionario e dall'interessato al subentro entro centottanta giorni dall'evento che ne è causa; resta fermo che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che il nuovo soggetto subentrante non avrà sottoscritto il Disciplinare di Concessione;

REVOCA:

CONSIDERATO CHE:

- l'Amministrazione Concedente può, con provvedimento motivato, revocare, sospendere o modificare, anche parzialmente, in qualsiasi momento la concessione, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o per sopravvenute o mutate esigenze di di pubblica utilità o di interesse pubblico, stabilendo l'eventuale indennizzo o i criteri per il suo riconoscimento; sono fatte salve le previsioni di legge per i miglioramenti ambientali costituiti;
- con la revoca parziale della concessione si concede al concessionario la possibilità di continuare il rapporto, con un'adeguata riduzione del canone, proporzionale agli effetti del mancato godimento della porzione di demanio idrico revocato;
- la revoca della concessione è notificata al concessionario con espresso atto con il quale gli è contestualmente assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e per la rimessa in pristino dell'area e degli spazi occupati.
- il provvedimento di revoca interviene anche quando una domanda di concessione risulti incompatibile con una concessione, precedentemente rilasciata, per un'utilizzazione di minore rilevanza sotto il profilo del pubblico interesse;

DECADENZA:

CONSIDERATO CHE:

- l'inadempimento da parte del concessionario degli obblighi previsti dall'articolo 38 del Regolamento n. 60/R e ss.mm.ii, e dal presente decreto costituisce causa di revoca o decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:
 - a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente decreto di concessione
 - b) mancato pagamento, totale o parziale, di due annualità del canone
 - c) esecuzione dei lavori in difformità dal progetto autorizzato

- d) non uso protratto per due anni delle aree e delle relative pertinenze
- e) violazione del divieto di cessione o sub-concessione a terzi compresi gli enti pubblici
- f) ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o di pubblico interesse

- prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la concedente assegnerà al concessionario un termine, non inferiore a 30 giorni, entro il quale egli potrà presentare le proprie deduzioni;

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso sia per gli interventi/opere eseguite, sia per le spese sostenute sia per il canone già pagato per l'anno di riferimento;

- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è obbligato al rilascio dell'immobile e al rilascio delle aree ed al ripristino dei luoghi;

CESSAZIONE:

CONSIDERATO CHE:

-alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, decadenza, la concessione si risolve automaticamente col conseguente obbligo del concessionario di ripristino dell'area e degli spazi occupati entro i termini assegnati;

-qualora il concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo; nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta e fatta salva la facoltà della concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

SANZIONI:

CONSIDERATO CHE:

-ai sensi dell'articolo 9, comma 1 della L.R. 80/2015, così come stata modificata da articolo 27 L.R. 70/2018, ove non diversamente sanzionate, le violazioni agli obblighi ed alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 3.000,00;

-fermo restando quanto previsto dagli articoli 27 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), le violazioni che alterano lo stato dei luoghi con pregiudizio del regime idraulico, fatte salve le sanzioni penali, sono punite con sanzione pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 20.000,00;

ULTERIORI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO:

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente Autorità idraulica;
- è tenuto all'osservanza delle disposizioni del R.D. 523/1904 sulle opere idrauliche nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

CANONE-CAUZIONE-IMPOSTA REGIONALE:

VISTO che con nota n. 0483242 del 14/12/2021 è stato richiesto al soggetto istante di effettuare i seguenti adempimenti propedeutici al rilascio della concessione:

- versamento importo di € 20,00 (euro venti/00) a titolo di acconto canone 2021;
- versamento importo di € 240,00 (euro duecentoquaranta/00) a titolo di deposito cauzionale, ai sensi dell'art. 22, 1 c. e art. 31 del Regolamento;

CONSIDERATO che l'importo annuale dovuto, calcolato in base alla D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017, allegato A punto 11, considerata la riduzione del canone nella misura del 20% spettante, ex articolo 29, 5° comma del Regolamento, ammonta ad Euro 240,00 (euro duecentoquaranta/00) di cui il concessionario ha corrisposto l'importo di Euro 20,00 (euro venti/00) equivalenti a quanto dovuto per l'unica mensilità spettante per l'anno 2021 (ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento di concessione, nello specifico, dicembre dell'anno in corso, 2021);

CONSIDERATO che, nelle more della determinazione del canone per l'anno 2021, con D.G.R.T. e in assenza di diversa decisione da parte dell'Amministrazione, il suo importo, da considerarsi quale acconto, è stato parametrato a quello dovuto per l'anno 2020, ai sensi della D.G.R.T. n. 229 del 24/02/2020 (che confermava i contenuti di cui alla D.G.R.T. n. 1414/2018, a sua volta confermando quelli di cui l'allegato a della D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017);

CONSIDERATO che l'eventuale differenza tra quanto corrisposto a titolo di acconto e quanto effettivamente dovuto come canone 2021 sarà compensata o corrisposta nei tempi indicati con apposita Deliberazione da parte della Giunta Regionale;

CONSIDERATO che comunque il canone è aggiornato annualmente sulla base del tasso d'inflazione programmato e che quindi il suo importo potrà essere oggetto di ulteriore rivalutazione nel tempo, ai sensi del regolamento D.P.G.R. 60/R -2016 e s.m.i.;

CONSIDERATO che, per quanto concerne il deposito cauzionale, questo Settore, a seguito d'istruttoria, ha ritenuto di richiedere un importo, nel minimo esigibile, corrispondente ad una annualità del canone ai sensi della d.g.r.t. n. 1414 del 17/12/2018, punto 1.;

CONSIDERATO che il Concessionario s'impegna, così come previsto dall'articolo 28 del Regolamento, a corrispondere per tutta la durata della concessione sia il canone che l'Imposta Regionale sulle Concessioni Statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, istituita dalla L.R.T. n. 2/1971.

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 27 novembre 2020, n. 93 è previsto che a decorrere dal 2021 all'imposta sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, di cui al punto sopra, si applica l'aliquota di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della L.R.T. n. 2/1971;

CONSIDERATO che eventuali successive modifiche e/o decisioni in merito agli adempimenti relativi a tale imposta saranno prontamente comunicate dall'Amministrazione Regionale, rimanendo comunque ferma la validità dell'impegno assunto dal concessionario in merito a tale versamento per tutta la durata della concessione;

CONSIDERATO che sono conservate agli atti le attestazioni dei versamenti effettuati (acconto canone 2021, deposito cauzionale) negli importi così come indicati precedentemente;

DATO ATTO che in data 20/12/2021 il richiedente ha assolto in modo virtuale l'obbligo di pagamento dell'imposta di bollo di € 16,00 (euro sedici/00), per il rilascio del presente provvedimento, versando il relativo corrispettivo alla Regione Toscana, in qualità di ente a ciò autorizzato ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 e s.m.i., come da documentazione presente agli atti;

CONSIDERATO che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del DPR 131/1986, il presente decreto non è soggetto ad obbligo di registrazione fiscale. Resta ferma comunque la possibilità da parte del Concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;

CONSIDERATO che per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio ove i beni sono ubicati;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. rilascio alla Società ASA S.P.A.-Azienda Servizi Ambientali S.P.A.- con sede legale nel comune di Livorno (LI), Via Del Gazometro n. 9, (P.IVA/C.F. :01177760491), della concessione per occupazione di suolo pubblico per la realizzazione di un attraversamento sotterraneo del corso d'acqua denominato " Fosso della Cigna" e individuato nel reticolo idrografico, ai sensi della L.R. 79/2012, con il codice identificativo " TC 372" nel comune di Livorno;
2. di autorizzare le lavorazioni ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. Art.2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati depositati agli atti del Settore;
3. che la realizzazione delle opere sia sottoposta alle prescrizioni tecniche, tecniche particolari e generali, individuate in premessa;

4. che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel presente Decreto di Concessione;
5. che la presente concessione avrà la durata di anni 19 (diciannove) a decorrere dalla data del presente Decreto;
6. che la concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi;
7. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento al competente Settore Regionale per gli adempimenti relativi alla riscossione del canone, anche coattiva, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 27, c. 1 lett. c) del Regolamento n. 60/r, così come modificato con D.P.G.R. 8 agosto 2017 n. 45/r;
8. che il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 22692 - Data adozione: 23/12/2021

Oggetto: R.D. nr. 1775/33 - GAIA s.p.a. - concessione derivazione acqua da sorgente nel Comune di Massarosa (LU) loc. Acquachiara ad uso potabile (prat. SIDIT n. 86234/2020).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 24/12/2021

Numero interno di proposta: 2021AD025667

IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il D.P.R. 18.2.1999 n°238;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n° 152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 21/04/2015 n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”, così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la delibera della Giunta regionale 23 febbraio 2016 n. 122 “Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art.11 bis comma 2 della L.R.22/2015 in materia di difesa del suolo”;
- la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 “Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 16 agosto 2016, n. 61/R (pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 parte I del 19/08/2016), così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017, “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”;
- la L.R.11/11/2016 n.77 “disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico” art. 3;
- il DPGRT n. 46/R del 11/08/2017 pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 34 Parte I del 11/08/2017 “modifiche al DPGRT n. 61/R/2016 e al DPGRT n. 51/R/2015”;
- le deliberazioni di Giunta Regionale n. 1068 del 01/10/2018 “Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l’annualità 2018”, n. 1035 del 05/08/2019 “Disposizioni in materia di concessioni per l’utilizzo delle acque e per l’occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione” e n. 938 del 13/09/2021 "Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque per l'annualità 2021";
- la delibera della Giunta Regionale del 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l’individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

Vista l’istanza in bollo presentata da GAIA s.p.a., C.F.: 01966240465, con sede nel Comune di Pietrasanta loc. Marina via Donizetti n. 16, protocollata il 24/01/2020 con il n. 29611, con la quale è

stata chiesta la regolarizzazione della concessione di derivazione acqua in loc. Acquachiara nel Comune di Massarosa (LU), FG 27 particella 389, per alimentare l'acquedotto pubblico delle frazioni di Montigiano, Gualdo e Miglianello;

Considerato che a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

Dato atto che sono stati effettuati i seguenti versamenti:

- in data 09/03/2020 le spese di istruttoria di Euro 100,00, codice IBAN IT89O0760102800001031575820;
- in data 30/11/2021 i canoni anni 2015/2020 di complessivi Euro 4.399,88 (Euro 341,85 anno 2015, Euro 690,00 anno 2016, Euro 840,00 anno 2017, Euro 840,00 anno 2018, Euro 840,00 anno 2019, Euro 840,00 anno 2020, oltre gli interessi);
- in data 30/11/2021 il canone anno 2021 di Euro 840,00, codice IBAN IT41X0760102800001031581018;
- in data 30/11/2021 l'imposta regionale anni 2015/2018 di complessivi Euro 271,19 (Euro 34,19 anno 2015, Euro 69,00 anno 2016, Euro 84,00 anno 2017, Euro 84,00 anno 2018) codice IBAN IT70J0760102800000011899580;
- in data 30/11/2021 il deposito cauzionale di Euro 840,00, codice IBAN IT41X0760102800001031581018;
- in data 30/11/2021 il contributo idrografico di Euro 40,00, codice IBAN IT41X0760102800001031581018;
- in data 01/12/2021 l'integrazione interessi di Euro 1,35, codice IBAN IT41X0760102800001031581018;

Considerata altresì la conclusione dell'iter istruttorio, con esito favorevole, per il rilascio della concessione, come risulta dalla relazione dell'Ufficio Genio Civile Toscana Nord sede di Lucca, Ufficio Procedure Tecnico Autorizzative in Materia di Acque, conservata agli atti della prat. SIDIT n. 86234/2020;

Dato atto che a seguito dell'esperita istruttoria è possibile concedere a GAIA s.p.a., C.F.: 01966240465, con sede nel Comune di Pietrasanta loc. Marina via Donizetti n. 16, lo sfruttamento di acqua pubblica derivata da sorgente già in uso, nel Comune di Massarosa (LU) FG 27 Mappale 389 loc. Acquachiara, per alimentare l'acquedotto pubblico a servizio delle frazioni di Montigiano, Gualdo e Miglianello (uso potabile), stabilendo la durata della concessione in 10 (dieci) anni a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto; il prelievo è assentito tutto l'anno; la portata di acqua media su cui calcolare il canone è fissata in misura non superiore a 3,0 l/s corrispondente a circa 95.000,0 mc/a; (prat. SIDIT n. 86234/2020);

Preso atto che il legale rappresentate di GAIA s.p.a., ha sottoscritto in data 07/12/2021 il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acqua pubblica;

Visto l'allegato disciplinare di concessione sottoscritto in data 07/12/2021, redatto in conformità alla delibera di Giunta Regionale n. 194 del 16/03/2016, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente i diritti e gli obblighi delle Parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto di concessione ed ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

Dato atto che GAIA s.p.a. è in pari con i versamenti dei canoni fino al 31/12/2021; dovrà provvedere al versamento del canone anno 2022 per un importo di Euro 840,00 salvo conguaglio, entro la scadenza del 31/12/2022;

Dato atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Giorgio Mazzanti, il quale dichiara l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato;

DECRETA

1. di concedere a GAIA s.p.a., C.F.: 01966240465, con sede nel Comune di Pietrasanta loc. Marina via Donizetti n. 16, lo sfruttamento di acqua pubblica derivata da sorgente già in uso, nel Comune di Massarosa (LU) FG 27 Mappale 389 loc. Acquachiara, per alimentare l'acquedotto pubblico a servizio delle frazioni di Montigiano, Gualdo e Miglianello (uso potabile), stabilendo la durata della concessione in 10 (dieci) anni a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto; il prelievo è assentito tutto l'anno; la portata di acqua media su cui calcolare il canone è fissata in misura non superiore a 3,0 l/s corrispondente a circa 95.000,0 mc/a; (prat. SIDIT n. 86234/2020);
2. di approvare il disciplinare, redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n.194 del 16/03/2016, sottoscritto dal legale rappresentante di GAIA s.p.a. in data 07/12/2021, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica, allegato al presente decreto e costituente parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che sono stati effettuati i versamenti di cui al 4° capoverso della narrativa;
4. di dare atto che GAIA s.p.a. è in pari con i versamenti dei canoni fino al 31/12/2021; dovrà provvedere al versamento del canone anno 2022 per un importo di Euro 840,00 salvo conguaglio, entro la scadenza del 31/12/2022;
5. di dare atto che per ogni effetto di legge, il richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Massarosa (LU);
6. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
7. di trasmettere il presente atto al richiedente;
8. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

disciplinare

011b98d9362e45b09f40f0e149e39e84bc29b5b9e6d1f7e65e4cdbbfd84eadbb



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 22701 - Data adozione: 23/12/2021

Oggetto: RD 523/1904-LR 80/2015. Concessione porzioni di aree demaniali per scarichi in vari corsi d'acqua per ampliamento alla terza corsia dell'autostrada A1 MILANO - NAPOLI nel tratto compreso tra gli svincoli di Incisa e Valdarno - LOTTO 2. Pratica SiDIT 2728/2021 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SpA

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 24/12/2021

Numero interno di proposta: 2021AD025577

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la DGRT n. 888 del 07/08/2017 "determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico" e ss.mm.ii;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1035 del 05/08/2019 Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione suolo del demanio idrico n. 2728/2021 acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 305644 del 26-07-2021 presentata da Autostrade per l'Italia S.p.A., c.f. 07516911000, con sede legale in Comune di Roma, Via A. Bergamini, n. 50 e l'allegata documentazione progettuale a firma del tecnico Castiglioni Paola, costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- Relazione idrologico idraulica
- Corografia
- Tavole grafiche: piante e sezioni di progetto

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 14 del 14/06/2021;

PRESO ATTO che il progetto prevede:

- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Torrente Faella, in Comune di Figline e Incisa Valdarno, per la realizzazione dell'opera n. 8898 - Ampliamento alla terza corsia dell'autostrada A1 MILANO - NAPOLI nel tratto compreso tra gli svincoli di Incisa e Valdarno - LOTTO 2 - Scarico nel Torrente Faella, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;
- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Borro delle Volpaie, in Comune di Figline e Incisa Valdarno, per la realizzazione dell'opera n. 8899 - Ampliamento alla terza corsia dell'autostrada A1 MILANO - NAPOLI nel tratto compreso tra gli svincoli di Incisa e Valdarno - LOTTO 2 - Scarico nel Borro delle Volpaie, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;
- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Fosso AV 10744, in Comune di Figline e Incisa Valdarno, per la realizzazione dell'opera n. 8900 - Ampliamento alla terza corsia dell'autostrada A1 MILANO - NAPOLI nel tratto compreso tra gli svincoli di Incisa e Valdarno - LOTTO 2 - Scarico nel Fosso AV 10744, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;
- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Borro di Riofi delle Cave, in Comune di San Giovanni Valdarno, per la realizzazione dell'opera n. 8901 - Ampliamento alla terza corsia dell'autostrada A1 MILANO - NAPOLI nel tratto compreso tra gli svincoli di Incisa e Valdarno - LOTTO 2 - Scarico nel Borro di Riofi delle Cave, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;
- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Borro delle Ville, in Comune di San Giovanni Valdarno,

per la realizzazione dell'opera n. 9007 Ampliamento alla terza corsia dell'autostrada A1 MILANO - NAPOLI nel tratto compreso tra gli svincoli di Incisa e Valdarno - LOTTO 2 - Scarico nel Borro delle Ville, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Fiume Arno, in Comune di San Giovanni Valdarno, per la realizzazione dell'opera n. 9008 Ampliamento alla terza corsia dell'autostrada A1 MILANO - NAPOLI nel tratto compreso tra gli svincoli di Incisa e Valdarno - LOTTO 2 - Scarico nel Fiume Arno, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;
- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Fiume Arno, in Comune di Terranuova Bracciolini, per la realizzazione dell'opera n. 9009 Ampliamento alla terza corsia dell'autostrada A1 MILANO - NAPOLI nel tratto compreso tra gli svincoli di Incisa e Valdarno - LOTTO 2 - Scarico nel Fiume Arno, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;
- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Fosso AV13876 AV 13952, in Comune di Terranuova Bracciolini, per la realizzazione dell'opera n. 9010 Ampliamento alla terza corsia dell'autostrada A1 MILANO - NAPOLI nel tratto compreso tra gli svincoli di Incisa e Valdarno - LOTTO 2 - Scarico nel Fosso AV 13876 AV13952, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;
- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Torrente Ciuffenna, in Comune di Terranuova Bracciolini, per la realizzazione dell'opera n. 9011 Ampliamento alla terza corsia dell'autostrada A1 MILANO - NAPOLI nel tratto compreso tra gli svincoli di Incisa e Valdarno - LOTTO 2 - Scarico nel Torrente Ciuffenna, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;
- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Torrente Ciuffenna in Dx idraulica, in Comune di Terranuova Bracciolini, per la realizzazione dell'opera n. 9630 Ampliamento alla terza corsia dell'autostrada A1 MILANO - NAPOLI nel tratto compreso tra gli svincoli di Incisa e Valdarno - LOTTO 2 - Scarico nel Torrente Ciuffenna in DX idraulica, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;
- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Torrente Ciuffenna, in Comune di Terranuova Bracciolini, per la realizzazione dell'opera n. 9631 Ampliamento alla terza corsia dell'autostrada A1 MILANO - NAPOLI nel tratto compreso tra gli svincoli di Incisa e Valdarno - LOTTO 2 - Scarico nel Torrente Ciuffenna, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;
- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Fiume Arno, in Comune di Terranuova Bracciolini, per la realizzazione dell'opera n. 9632 Ampliamento alla terza corsia dell'autostrada A1 MILANO - NAPOLI nel tratto compreso tra gli svincoli di Incisa e Valdarno - LOTTO 2 - Scarico nel Fiume Arno, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 3465/2021;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per esser autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
 - non altera il buon regime delle acque;
 - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- lo scarico delle acque meteoriche deve essere accompagnato fino alla scarpata dell'alveo inciso e la tubazione che attraversa l'area golenale del Fiume Arno dovrà essere interrata per evitare il ristagno e garantire il transito per la vigilanza e la manutenzione;
- lo sbocco del tubo deve essere posizionato nella scarpata dell'alveo inciso e profilato a "becco di flauto";
- in corrispondenza dello scarico la sponda dovrà essere rivestita con massi di dimensioni adeguate ovvero con materassi tipo "Reno per almeno 1,00 m a monte e 1,00 m a valle e per tutta la sua altezza per proteggerla da eventuali erosioni dovute dallo sversamento delle acque meteoriche provenienti dalla piattaforma autostradale;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- i lavori dovranno iniziare entro dodici mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente Ufficio;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni tre dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza ;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche,

dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di:

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F.

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo virtuale sul presente atto, che sarà assolta a cura dell'Amm.ne Regionale, è stata anticipata dal richiedente a mezzo bonifico sul conto corrente postale codice IBAN IT 89 0 07601 02800 001031575820 in data 16/07/2021.

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto in data 17-11-2021 al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 1214.40 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 607.20 a titolo di primo canone concessorio, corrispondente a 6 dodicesimi del canone annuale di € 1214.4 riferito al 2021 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di anni tre dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
3. di accordare, al richiedente Autostrade per l'Italia S.p.A., c.f. 07516911000, con sede legale in Comune di Roma, Via A. Bergamini, n. 50 la Concessione per l'occupazione di:
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Torrente Faella, in Comune di Figline e Incisa Valdarno, con l'opera n.8898 - Ampliamento alla terza corsia dell'autostrada A1 MILANO - NAPOLI nel tratto compreso tra gli svincoli di Incisa e Valdarno - LOTTO 2 - Scarico nel Torrente Faella;
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Borro delle Volpaie, in Comune di Figline e Incisa Valdarno, con l'opera n. 8899 - Ampliamento alla terza corsia dell'autostrada A1 MILANO - NAPOLI nel tratto compreso tra gli svincoli di Incisa e Valdarno - LOTTO 2 - Scarico nel Borro delle Volpaie;
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fosso AV 10744, in Comune di Figline e Incisa Valdarno, con l'opera n. 8900 - Ampliamento alla terza corsia dell'autostrada A1 MILANO - NAPOLI nel tratto compreso tra gli svincoli di Incisa e Valdarno - LOTTO 2 - Scarico nel Fosso AV 10744;
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Borro di Riofi delle Cave, in Comune di San Giovanni Valdarno, con l'opera n. 8901 - Ampliamento alla terza corsia dell'autostrada A1 MILANO - NAPOLI nel tratto compreso tra gli svincoli di Incisa e Valdarno - LOTTO 2 - Scarico nel Borro di Riofi delle Cave;
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Borro delle Ville, in Comune di San Giovanni Valdarno, con l'opera n. 9007 Ampliamento alla terza corsia dell'autostrada A1 MILANO - NAPOLI nel tratto compreso tra gli svincoli di Incisa e Valdarno - LOTTO 2 - Scarico nel Borro delle Ville;
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fiume Arno, in Comune di San Giovanni Valdarno, con l'opera n. 9008 Ampliamento alla terza corsia dell'autostrada A1 MILANO - NAPOLI nel tratto compreso tra gli svincoli di Incisa e Valdarno - LOTTO 2 - Scarico nel Fiume Arno;
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fiume Arno, in Comune di Terranuova Bracciolini, con l'opera n. 9009 Ampliamento alla terza corsia dell'autostrada A1 MILANO - NAPOLI nel tratto compreso tra gli svincoli di Incisa e Valdarno - LOTTO 2 - Scarico nel Fiume Arno;
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fosso AV13876 AV 13952, in Comune di Terranuova Bracciolini, con l'opera n. 9010 Ampliamento alla terza corsia dell'autostrada A1 MILANO - NAPOLI nel tratto compreso tra gli svincoli di Incisa e Valdarno - LOTTO 2 - Scarico nel Fosso AV 13876 AV13952 ;
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Torrente Ciuffenna, in Comune di Terranuova Bracciolini, con l'opera n. 9011 Ampliamento alla terza corsia dell'autostrada A1 MILANO - NAPOLI nel tratto compreso tra gli svincoli di Incisa e Valdarno - LOTTO 2 - Scarico nel Torrente Ciuffenna;
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Torrente Ciuffenna in Dx idraulica, in Comune di Terranuova Bracciolini, con l'opera n. 9630 Ampliamento alla terza corsia dell'autostrada A1 MILANO - NAPOLI nel tratto compreso tra gli svincoli di Incisa e Valdarno - LOTTO 2 - Scarico nel Torrente Ciuffenna in DX idraulica;
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Torrente Ciuffenna, in Comune di Terranuova Bracciolini, con l'opera n. 9631 Ampliamento alla terza corsia dell'autostrada A1 MILANO - NAPOLI nel tratto compreso tra gli svincoli di Incisa e Valdarno - LOTTO 2 - Scarico nel Torrente Ciuffenna;
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fiume Arno, in Comune di Terranuova Bracciolini, con l'opera n. 9632 Ampliamento alla terza corsia dell'autostrada A1 MILANO - NAPOLI nel tratto compreso tra gli svincoli di Incisa e Valdarno - LOTTO 2 - Scarico nel Fiume Arno;
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 dalla data del presente atto e che il canone di concessione è pari a € 1214,4, secondo quanto riportato al p.to 6.1 dell'Allegato A della D.G.R. 888/17, soggetto ad

aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;

5. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
6. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;
7. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
 - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec autostradepertalia@pec.autostrade.it e tecne@pec.autostrade.it.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 22712 - Data adozione: 22/12/2021

Oggetto: R.D. 523/1904, L.R. 80/2015, L.R. 41/2018. Pratica n. 2812 (SIDIT n.3094/2021).
Concessione di un'area del Demanio dello Stato - Ramo Idrico, con contestuale rilascio di autorizzazione idraulica, per realizzare un ponteggio provvisorio sopraelevato, nell'alveo e nella fascia di rispetto del Torrente Carrione (Cod.TN23372), nel Comune di Carrara (MS).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 24/12/2021

Numero interno di proposta: 2021AD025564

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTO il DPGR 60/R/2016 “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della Legge Regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell’8/8/2017;

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del Decreto Legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni)". Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014;

VISTO il D.P.G.R. 42/R/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della Legge Regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTA la D.G.R.T. n. 1414/2018 – Disposizioni in materia di concessioni per l’occupazione del Demanio idrico – Modifiche alla D.G.R.T. 888/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico”;

VISTA la D.C.R.T. n. 81/2021 “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla L.R. 79/2012 approvato con D.C.R.T. n. 28 del 29/04/2020”;

VISTA l’istanza di Concessione idraulica, presentata dal Condominio Palazzo Caniparoli con sede a Carrara (MS) in via Carlo Rosselli n.27, recepita al protocollo Regionale il 31/08/2021 AOOGR 0339486, con la quale è stata trasmessa la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati, a firma del tecnico Geom. Francesco Faggiani, iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Massa - Carrara al n° 1127;

ELENCO ELABORATI pervenuti con protocollo AOOGR 0339486 del 31/08/2021:

- Corografia scala 10.000
- Corografia scala 5.000
- Documentazione fotografica
- Planimetria occupazione suolo demaniale
- Estratto catastale

Integrazioni protocollo AOOGR 0461911 del 29/11/2021:

- Relazione tecnica
- Planimetria illustrativa
- Dichiarazione ai sensi dell'art. 3, c. 5, della LR 41/2018

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Francesco Scatena, nominato con Ordine di servizio n. 11 del 29/11/2019 ;

DATO ATTO che a seguito della verifica della completezza della documentazione, è stata assegnata all'istanza il numero di Pratica n. 2812 (SIDIT n.3094/2021);

DATO ATTO che la richiesta è volta ad ottenere l'utilizzo temporaneo di un'area del Demanio dello Stato – Ramo Idrico, con contestuale rilascio di autorizzazione idraulica per realizzazione un ponteggio provvisorio sopraelevato nell'alveo e nella fascia di rispetto di 10 metri del corso d'acqua denominato Torrente Carrione (Cod.TN23372), per eseguire alcuni lavori di manutenzione ordinaria alle facciate dello stabile (Condominio Palazzo Caniparoli), contraddistinto al NCEU al foglio di mappa n.42, mappale 51, nel Comune di Carrara (MS);

DATO ATTO che il progetto, redatto dal tecnico geom. Francesco Faggiani, prevede:

- sul lato est del fabbricato, l'installazione di un ponteggio provvisorio metallico a telai prefabbricati per edilizia, sopraelevato di circa 4 metri dall'alveo ed ancorato al fabbricato, senza appoggio nell'area demaniale, per un'occupazione di alveo di circa metri lineari 13,50 in lunghezza e di metri lineari 1,50 in larghezza, con un ingombro a terra di 20,25 mq;
- sulle facciate nord e sud del fabbricato, verranno installati ponteggi che ricadono nella fascia di rispetto di 10 metri del corso d'acqua;

CONSIDERATO che il suddetto ponteggio verrà utilizzato per eseguire la manutenzione ordinaria delle facciate dell'immobile, per il periodo di 90 gg, a partire dalla data del presente atto;

DATO ATTO che la concessione dell'area demaniale può essere assegnata direttamente in quanto rientra tra quelle previste dall'art. 13 del Regolamento 60/R/2016 e successiva modifica;

VISTO in particolare l'art. 24 comma 6 del succitato Regolamento, ai sensi del quale la Concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente;

CONSIDERATO che:

- il tecnico progettista ha attestato le condizioni di compatibilità idraulica dell'uso richiesto dell'area del demanio idrico, di cui all'art. 3 comma 5 della L.R. 41/18;
- gli interventi previsti rientrano tra quelli autorizzabili ai sensi dell'art.3 comma 2 della L.R. 41/2018;
- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione dei lavori, dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- i lavori dovranno essere realizzati così come descritti nella relazione e rappresentati negli elaborati grafici presentati;
- dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie, affinché l'interferenza con le opere idrauliche non determini aggravio di rischio ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati; in particolare tutte le strutture del ponteggio dovranno essere saldamente fissate in modo tale da poter resistere all'eventuale trascinarsi delle acque nel caso si verifichi un evento di piena, mentre tutti i materiali, apprestamenti, mezzi d'opera che si trovano sullo stesso durante le fasi lavorative,

andranno rimosse allontanate dal ponteggio medesimo in caso di allerta meteo con codice giallo, arancione, rosso;

- è vietata l'asportazione del materiale ghiaioso;
- al termine dei lavori, eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso al cantiere al personale del Settore Genio Civile o altro da tale Ente individuato, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua, preventivamente condividendo con l'ufficio le indicazioni relative alla sicurezza;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- l'accesso in alveo e le lavorazioni sono vietate in condizioni meteorologiche sfavorevoli, in particolare durante le piene del Torrente e in stato di allerta meteo con codice giallo, arancione, rosso;

PRESCRIZIONI GENERALI

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- i lavori dovranno iniziare entro 60 gg dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, dovranno essere considerate automaticamente decadute senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente ufficio;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di giorni 150 (centocinquanta), a decorrere dalla data di rilascio del presente atto, pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di fine lavori e trasmettere copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;

Il soggetto richiedente inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime

idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che il presente Decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato dal direttore con decreto n. 463 del 12/02/2016;

PRESO ATTO che i richiedenti hanno ottemperato al pagamento:

- dell'imposta di bollo per l'istanza, assolta con marca da bollo da 16,00 euro (identificativo n. 01191645014522 del 30/07/2021);
- degli oneri istruttori di € 75,00, mediante Bonifico sul c/c intestato alla R.T. c/c Iban: IT89O0760102800001031575820, in data 26/08/2021;
- del canone demaniale, che per la tipologia di uso (13. uso cantieristico) e la durata inferiore a sei mesi è determinato in € 100,00 (cento/00) annui, mediante bonifico sul c/c IBAN IT41X0760102800001031581018, in data 02/09/202, come da ricevuta agli atti d'ufficio;
- dell'imposta regionale, commisurata con l'aliquota del 50% dell'importo del canone annuo e determinata in € 50,00 (cinquanta/00) annui, mediante bonifico sul c/c IBANIT70J076010280000011899580 in data 20/12/2021, come da ricevuta agli atti d'ufficio;
- dell'imposta di bollo per il presente decreto mediante marca da bollo di € 16,00 che presenta l'identificativo n.01200660201850 e la data del 16/12/2021;;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria competente;

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di rilasciare al Condominio Palazzo Caniparoli, in via Carlo Rosselli n.27 a Carrara (MS), la concessione idraulica di un'area demaniale, di pertinenza del Torrente Carrione (Cod.TN23372), occupata per realizzare un ponteggio provvisorio sopraelevato, nell'alveo e nella fascia di rispetto di 10 metri, per eseguire alcuni lavori di manutenzione ordinaria di restauro delle facciate dello stabile, contraddistinto al NCEU al foglio di mappa n.42, mappale 51 del Comune di Carrara;
2. di autorizzare l'esecuzione delle opere, ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell' art. 93 del R.D. 523/1904, dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e art.3, comma 3 della L.R. 41/2018, così come descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati, allegati alla Pratica n. 2812 (SIDIT n.3094/2021);
3. di disporre che le opere di cui sopra, siano sottoposte alle prescrizioni generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte del Settore Genio Civile;

4. di stabilire che la presente concessione avrà la durata di giorni 60 (sessanta), a decorrere dalla data di comunicazione inizio lavori, a fronte del pagamento del canone demaniale di € 100,00 (cento/00) e dell'imposta regionale di € 50,00 (cinquanta/00);
5. di dare atto che la concessione di cui al presente atto, è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi; il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
6. il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori;
7. di notificare il presente atto al Tecnico incaricato dal richiedente, tramite posta elettronica certificata;
8. di dare, altresì atto, che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 22732 - Data adozione: 23/12/2021

Oggetto: Prat. SiDIT n. 148920/2020. T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Rinnovo della concessione di derivazione di acqua dal Fiume Bruna in località Porcareccia Lepri nel Comune di Roccastrada (GR), per uso agricolo - Concessionario: Società Agricola Selvello S.r.l

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato 1 nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 24/12/2021

Numero interno di proposta: 2021AD025695

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11/12/1933, n. 1775;
- il D.L.vo 31/03/1998, n. 112;
- la legge n. 241 del 1990 “Nuove norme del procedimento amministrativo”, come modificata dalla legge n. 69 del 2009 e s.m.i.;
- il D. Lgs. del 03/04/2006 n. 152, “Norme in materia ambientale”, artt. 95 e 96;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 50/R/2015, al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 e al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e il successivo D.P.G.R. n. 46/R/2017 che approva modifiche ai Regolamenti 60/R/2016, 61/R/2016 e 51/R/2015;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015”;
- la D.G.R. 23/02/2016 n. 122 per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art. 11bis comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di difesa del suolo;
- la L.R. 19 del 16/04/2019;
- la Delibera n. 938 del 13/09/2021 “Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque per l'annualità 2021”, Delibera n. 1068 del 01/10/2018 “Determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque” e successiva Delibera n. 1035 del 05/08/2019;
- la L.R. n. 98 del 29.12.2020 “ Legge di stabilità per l’anno 2021”;

VISTA la Concessione rilasciata dalla Regione Toscana al Sig. Tagliaferri Giovanni con deliberazione n. 4870 del 05/06/1989 (PC 772) e successivamente volturata alla Società Agricola Selvello S.r.l. con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Grosseto n. 3348 del 23/09/2009 (PC 1/2008), per derivare acqua pubblica dal Fiume Bruna, in località Porcareccia Lepri nel Comune di Roccastrada (GR), per una portata massima di 30,00 l/s, con scadenza 04/06/2019;

VISTA l’istanza acquisita al protocollo della Regione Toscana in data 30/07/2020 n. 264252, della Società Agricola Selvello S.r.l. (i cui dati identificativi sono esplicitati nell’allegato disciplinare), con la quale viene richiesto il rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dal Fiume Bruna in località Porcareccia Lepri nel Comune di Roccastrada (GR);

VISTO che l’istanza di rinnovo è stata presentata dopo la scadenza della concessione originaria;

VISTO il decreto della Regione Toscana n. 14117 del 11/09/2020, con il quale viene sospeso il prelievo di acqua pubblica dal Fiume Bruna in località Porcareccia Lepri nel Comune di Roccastrada (GR), rilasciato dalla Regione Toscana con deliberazione n. 4870 del 05/06/1989 (PC 772) e volturata dalla Provincia di Grosseto alla Società Agricola Selvello S.r.l. con Determinazione Dirigenziale n. 3348 del 23/09/2009 (PC 1/2008), dal 11/09/2020 sino al rilascio del decreto di rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica scaduta il 04/06/2019;

VISTO il disciplinare, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica, firmato dal Sig. Ramazzotti Stefano, in qualità di legale rappresentante della Società Agricola Selvello S.r.l, in data 15/12/2021, allegato al presente atto e che ne fa parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale;

VISTO il parere della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale - Settore Attività Faunistica Venatoria, Pesca dilettantistica e Pesca in mare della Regione Toscana - SRT di Grosseto;

CONSIDERATO CHE:

- Il prelievo avviene tramite due pompe elettriche (ciascuna con portata di 15,00 l/s) da posizionare in un unico punto di attingimento, sulla sponda del corso d'acqua denominato Fiume Bruna, in località Porcareccia Lepri nel Comune di Roccastrada (GR), come indicato nella planimetria allegata all'istanza di rinnovo della concessione. L'acqua prelevata viene accantonata in un vaso dove confluisce anche l'acqua prelevata da una seconda concessione superficiali e da concessioni sotterranee;
- la ditta richiedente ha la necessità di derivare una portata di acqua massima pari a 30,00 (trentavirgolazero) litri al secondo, una portata media annua di concessione pari a 5,14 (cinquevirgolaquattordici) litri al secondo, per un volume annuo di 162.000,00 (centosessantaduemilavirgolazero) metri cubi;
- a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo dell'istanza di rinnovo della concessione di derivazione;

DATO ATTO:

- che l'imposta di bollo è stata assolta ai sensi del D.P.R. 642/72;
- che l'istanza di rinnovo è stata istruita ai sensi del comma 10 dell'art. 73 del d.p.g.r. 61/R/2016 e succ. mod., in quanto presentata oltre i termini previsti;
- che a seguito dell'esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell'atto di rinnovo della concessione demaniale idrica;
- dell'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il Dirigente del Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, alla Società Agricola Selvello S.r.l. (i cui dati identificativi sono esplicitati nell'allegato disciplinare), il rinnovo della Concessione Demaniale Idrica per la derivazione di acqua pubblica superficiale dal Fiume Bruna, in località Porcareccia Lepri nel Comune di Roccastrada (GR) (Coordinate Est 1666344 - Nord 4753457 – Gauss-Boaga);
2. di concedere il prelievo per una portata massima di 30,00 (trentavirgolazero) litri al secondo, una portata media annua di 5,14 (cinquevirgolaquattordici) litri al secondo, per un volume massimo di 162.000,00 (centosessantaduemilavirgolazero) metri cubi/anno, per uso agricolo;
3. di approvare il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la presente concessione di derivazione acqua pubblica, sottoscritto dal Sig. Ramazzotti Stefano, in qualità di

legale rappresentante della Società Agricola Selvello S.r.l., in data 15/12/2021, (come previsto dall'art. 56 del regolamento d.p.g.r. 61/R/2016 e succ. mod.);

4. di stabilire che la concessione è accordata per la durata di anni 5 (cinque) successivi e continui decorrenti dalla data del presente Decreto;
5. di dare atto che la concessione è subordinata alla corresponsione di canone annuale;
6. di stabilire che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche dovrà essere conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza e dovrà avvenire secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato al presente atto e che ne fa parte integrante e sostanziale, redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n. 194 del 16/03/2016 e sottoscritto dalla ditta richiedente, in data 15/12/2021;
7. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
8. di dare altresì atto che la presente concessione non costituisce titolo idoneo a consentire l'accesso e l'occupazione o l'uso della proprietà di terzi per la costruzione delle opere di presa, adduzione e distribuzione e per l'esercizio della derivazione;
9. di trasmettere il presente atto al richiedente;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

- 1 *Disciplinare di concessione*
e4edb0eab210aeb240eb4727615e4790df27e336d557c007b52f2edfa8092bff



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 22748 - Data adozione: 24/12/2021

Oggetto: RD 523/1904-LR 80/2015. Rinnovo concessione ponte provvisorio con occupazione di porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Torrente Mugnone fra Via Crispi e Via Leone X in Comune di Firenze. 2983/2019 TRAM DI FIRENZE

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 24/12/2021

Numero interno di proposta: 2021AD025578

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.";

VISTA la L.R. 22 del 03.03.2015 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, 56 (Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni di comuni) modifiche alle Leggi regionali 32/2002, 67/2003, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la DGRT n. 888 del 07/08/2017 "determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico";

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

PREMESSO che con Decreto Dirigenziale n. 15028 del 26/09/2018 la Regione Toscana Settore Genio Civile Valdarno Superiore ha rilasciato a TRAM DI FIRENZE SpA, c.f. 05529970484, con sede legale in Comune di Firenze, Via Borgo degli Albizi, n.16 la Concessione Demaniale n. 1139_3 per cambio di titolarità dell'opera già autorizzata nei riguardi idraulici dall'Ufficio del Genio Civile con autorizzazione prot. n. 227852 del 10/08/2012 e costituita da:

- opera n. 2102 ponte provvisorio, con occupazione di porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Torrente Mugnone, loc. Via Crispi- Via Leone X in Comune di Firenze, fra la particella 362 del Foglio 58 e la particella A del Foglio 76 del NCEU del Comune di Firenze, coordinate Gauss-Boaga X=1681422-Y=4850392;

CONSIDERATO che con Decreto Dirigenziale n. 11389 del 09/07/2019 la Regione Toscana Settore Genio Civile Valdarno Superiore ha rilasciato a TRAM DI FIRENZE SpA, c.f. 05529970484, con sede legale in Comune di Firenze, Via Borgo degli Albizi, n.16 il rinnovo della Concessione Demaniale n. 1139_3 fino al 31/12/2021

VISTA l'istanza di rinnovo della concessione sopra citata di cui alla Pratica Sidit n. 2983/2019 – Procedimento n.5682/2021, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 462212 del 29-11-2021, presentata da TRAM DI FIRENZE SPA, c.f. 05529970484, con sede legale in Comune di Firenze, via Borgo degli Albizi, n. 16;

PRESO ATTO della successiva nota integrativa assunta a prot. reg. n.467077 del 01/12/2021 in cui vengono esplicitate le motivazioni per cui è richiesto il rinnovo della Concessione Demaniale n. 1139_3 per un periodo di ulteriori 3 anni e pertanto fino al 31/12/2024,

DATO ATTO che il richiedente non ha allegato la documentazione tecnica in quanto già in possesso dell'Ufficio;

CONSIDERATO che per l'occupazione sopra descritta, stante la temporaneità dell'opera fino al completamento dei lavori della tramvia relativi al 2° Lotto della cosiddetta Variante Centro Storico, persistono le condizioni per la sua permanenza in ambito demaniale e non ricorrono i casi di cui all'art. 26 del DPGR 60/R;

DATO ATTO che per la concessione dell'area si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere in narrativa

RICHIAMATO l'art. 25 del DPGR 60/R sull'ammissibilità al rinnovo della concessione;

DATO ATTO che per la concessione dell'area si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere in narrativa rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i.;

VISTO in particolare l'art. 24 comma 6 del succitato Regolamento, ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto

giuridico tra Amministrazione concedente e concessionario;

CONSIDERATO che sono state valutate sussistere le condizioni favorevoli, per quanto attiene gli aspetti amministrativo-contabili, al rilascio della concessione demaniale in quanto risultano regolarmente pagati i canoni 2016-2017-2018;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 9 del 28/11/2019;

RITENUTO di formulare le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- il ponte ha carattere provvisorio ed il permanere dello stesso si intende prorogato fino al 31/12/2024; entro e non oltre tale data dovrà essere rimosso, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni ed esecuzione dei lavori di ripristino delle difese idrauliche da concordare con lo scrivente Settore Genio Civile Valdarno Superiore;

PRESCRIZIONI GENERALI:

Il Concessionario si obbliga a proprie cure e spese:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'opera ed eventualmente dare disposizioni per effettuare gli interventi necessari per garantire il buon regime delle acque;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- il Concessionario si obbliga sin d'ora di tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;
- l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di.
 - a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e nel presente Decreto;
 - b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
 - c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto a suo tempo autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario

potrà presentare le proprie deduzioni.

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute.
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi.
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa.
- alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato.
- qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione.
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati.

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazioni, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire fino al 31/12/2024 la durata della Concessione Demaniale n. 1139_3, che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

RICHIAMATO l'articolo 5 della L.R. n. 74/2018, lettera a), che dispone per l'anno 2019 la riduzione del 100% dell'aliquota dell'imposta sulle Concessioni Statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) della L.R. 2/1971;

DATO ATTO che eventuali successive modifiche in merito all'ammontare di tale aliquota saranno comunicate dall'Amministrazione Regionale, rimanendo comunque ferma la validità dell'impegno assunto dal concessionario in merito a tale versamento per tutta la durata della concessione;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016.

DATO ATTO che l'imposta di bollo virtuale sul presente atto, che sarà assolta a cura dell'Amministrazione Regionale, è stata anticipata dal richiedente a mezzo bonifico sul conto corrente postale codice IBAN IT 89 0 07601 02800 001031575820.

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di autorizzare ai soli fini idraulici il mantenimento delle opere realizzate ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, com-

ma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;

2. di accordare, al richiedente TRAM DI FIRENZE SPA, c.f. 05529970484, con sede legale in Comune di Firenze, via Borgo degli Albizi, n. 16 il rinnovo della Concessione Demaniale n. 1139_3 per:
 - opera n. 2102 ponte provvisorio, con occupazione di porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Torrente Mugnone, loc. Via Crispi- Via Leone X in Comune di Firenze, fra la particella 362 del Foglio 58 e la particella A del Foglio 76 del NCEU del Comune di Firenze, coordinate Gauss-Boaga X=1681422-Y=4850392;
3. di disporre che l'occupazione del demanio idrico sia sottoposta alle condizioni e clausole previste in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
4. di stabilire che la concessione è accordata fino al 31/12/2024 e che il canone di concessione è pari a € 303,60 secondo quanto riportato al p.to 4.2 dell'Allegato A della D.G.R. 888/17 con aggiornamento ISTAT, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Toscana e da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
5. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
6. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec: tramdifirenze@pec.tramdifirenze.it

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 22749 - Data adozione: 22/12/2021

Oggetto: R.D. 523/1904. L.R. 77/2016. Pratica idraulica n.1225, pratica Sidit n. 1612/2020. Concessione idraulica di un'area demaniale, di pertinenza del torrente Monteolivero, in località Bonascola, nel comune di Carrara (MS), ad uso ponte carrabile

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 24/12/2021

Numero interno di proposta: 2021AD025399

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L.R. 2/1971 " Istituzione dei tributi propri della Regione" emanata ai sensi dell'art. 2 della legge 16/05/1970 n. 281 con cui è istituita l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione, e s.m. e i.;

VISTA la L. 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R.91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994” e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA D.G.R.T. 1341/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art. 9 comma 4) della L.R. 22/2015”;

VISTO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile n. 463/2016 “Approvazione degli schemi di decreto per l'esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa, di competenza della Direzione Difesa del suolo e Protezione Civile”;

VISTA la D.G.R.T. 194/2016 di approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da D.G.R. 29 dicembre 2015 n. 1341 ed ulteriori disposizioni per istruttoria e rilascio;

VISTO il Regolamento emanato con DPGR. 60/R/2016 “Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, e successiva modifica con regolamento emanato con D.P.G.R. 08/08/2017 n. 45/R;

VISTA la L.R. 77/2016 “Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico” e s.m.i.;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni) modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

VISTO il D.P.G.R. 42/R/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della L.R. 28 dicembre 2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri”;

VISTA le D.G.R.T. 1414/2018 "Disposizioni in materia di concessioni per l'occupazione del demanio idrico - Modifiche alla D.G.R.T. 888/2017";

VISTA la L.R. 7/2020 – Disposizioni in materia di rischio alluvioni – Modifiche alla L.R. 41/2018;

VISTA la D.C.R.T. 81/2021 "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28." ;

PREMESSO che con il passaggio della competenza della gestione amministrativa delle aree del demanio idrico dalle Province alla Regione sono state rinvenute diverse situazioni di occupazioni senza titolo concessorio o con titolo concessorio scaduto che si rende necessario regolarizzare in quanto, pur avendo fatto specifica istanza alla Provincia e sempre pagato un'indennità, risultano tuttora privi di titolo che legittima tale occupazione;

RICHIAMATO l'art. 1 della LR 77/2016 che prevede per i soggetti occupanti le aree del demanio senza titolo alla data del 1° gennaio 2016, in regola con i versamenti richiesti dalla Provincia per gli anni antecedenti, il rilascio della concessione comunicando al Settore regionale competente i dati necessari ai fini del rilascio della concessione di cui al comma 4;

VISTA l'istanza presentata alla Provincia di Massa-Carrara per il rinnovo della pratica A3/168-fascicolo demanio e della richiesta inoltrata alla Regione dall'ing. Baccei Matteo per conto di Camboli Lanfranco, Baccei Franco, Bertozzi Emma Rosa, Musetti Giorgio e Biselli Rossella e protocollata con n. 13628 l'11.01.2018 avente ad oggetto: *pratica 1225 (R.D. 25.07.1904 n.523)-Rinnovo concessione per attraversamento con ponte carrabile-Rif. Prot. A00GRT 13628/11.01.18;*

DATO ATTO che oggetto della concessione da rilasciare ai sensi della L.R. 77/2016 e s.m. e i. è l'uso, a titolo esclusivo e temporaneo, dell'area priva di identificativo catastale, appartenente al Demanio dello Stato, di pertinenza del torrente Monteolivero, in località Bonascola, nel comune di Carrara (MS), occupata da un attraversamento con ponte carrabile della larghezza di 2,00 m. e 2,72 m. di altezza;

DATO ATTO che il suddetto attraversamento è destinato esclusivamente ad uso residenziale per l'accesso alla proprietà dei concessionari, distinta nel vigente catasto al NCEU foglio 77, mappali 387/1-2-3 e al NCT mappali 750-752-650;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Ing. Francesco Scatena, nominato con Ordine di Servizio n. 11 del 29/11/2019;

DATO ATTO che, a seguito della verifica della completezza della documentazione, è stata assegnato all'istanza il numero di pratica idraulica 1225 e di pratica Sidit 1612/2020;

RITENUTO di stabilire in 9 (nove) anni, a decorrere dal 1° Gennaio 2016, la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del termine di concessione;

DATO ATTO che il canone demaniale annuo per l'uso richiesto, secondo D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 "Disposizioni in materia di concessioni per l'occupazione del demanio idrico - Modifiche alla D.G.R.T. n. 888/2017", in ottemperanza alla L.R. 93 del 27/11/2020, è determinato in € 250,00 (euro duecentocinquanta/00);

DATO ATTO che eventuali successive modifiche, in merito all'ammontare dell'aliquota, saranno comunicate da Regione Toscana, rimanendo comunque ferma la validità dell'impegno assunto dalla società concessionaria in merito a tale versamento per tutta la durata della concessione;

RISCONTRATO che per il rilascio della concessione, così come previsto dalla L.R. 77/2016, i Concessionari hanno dimostrato, con la produzione delle relative attestazioni agli atti d'ufficio, di aver corrisposto tutte le indennità ed i tributi pregressi dovuti, di aver costituito fideiussione con la Reale Mutua Assicurazioni il 21.09.2018, a garanzia dell'esecuzione degli interventi di rimozione delle opere e ripristino dei luoghi e di aver fatto un versamento di 500,00 euro per il deposito cauzionale, a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che in data 10.12.2021 Camboli Lanfranco, Franco Baccei, Emma Rosa Bertozzi, Giorgio Musetti, Rossella Biselli, hanno firmato il disciplinare di concessione (allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, che prevede, ai sensi dell'art. 24 del DPGR 60/R/2016, gli obblighi, le condizioni e le clausole cui è vincolata la concessione e la cui efficacia decorre dalla data del presente decreto di concessione;

DATO ATTO che la richiesta presenta i requisiti per il rilascio della concessione, rispettando le prescrizioni di seguito riportate e le disposizioni disciplinate dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento;

PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'utilizzo del bene demaniale non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del tratto di corso d'acqua;
- durante l'utilizzo del bene demaniale dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale del Genio Civile Toscana Nord od altro da tali Ente individuato, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- al termine dell'occupazione dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi;

PRESCRIZIONI GENERALI

i soggetti richiedenti:

- rimangono i soli ed unici responsabili agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per il mancato rispetto delle normative vigenti anche a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- rimangono i soli ed unici responsabili agli effetti del risarcimento di tutti i danni che potessero derivare per effetto della mancata ispezione, pulizia e manutenzione del tratto del corso d'acqua individuato nel reticolo idrografico;
- sono obbligati, ai sensi dell'art. 2 del R.D. 523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o

per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- sono tenuti alla manutenzione sia ordinaria che straordinaria e a garantire la stabilità nel tempo delle opere oggetto della presente autorizzazione e dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle medesime o al corso d'acqua in generale, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Idraulica, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di autorizzazione, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;

- dovranno provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;

-sono tenuti alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, e del Regolamento 42/R/29018, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria competente;

tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di rilasciare a Camboli Lanfranco, Franco Baccei, Emma Rosa Bertozzi, Giorgio Musetti, Rossella Biselli, la concessione idraulica di un'area demaniale, di pertinenza del torrente Monteolivero, in località Bonascola, nel comune di Carrara (MS), ad uso ponte carrabile della larghezza di 2,00 m. e 2,72 m. di altezza, destinato esclusivamente ad uso residenziale per l'accesso alla proprietà dei concessionari, distinta nel vigente catasto al NCEU foglio 77, mappali 387/1-2-3 e al NCT mappali 750-752-650;

2. di disporre che la concessione sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nel disciplinare di concessione (allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, firmato dai concessionari in data 10.12.2021;

3. di stabilire che la presente concessione avrà la durata di anni 9 (nove) anni, a decorrere dal 01.01.2016, così come previsto dalla L.R. 77/2016;

4. di dare atto che la concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904 e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi; il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

5. di concedere alla Provincia di Massa Carrara, il nulla osta alla restituzione di un eventuale deposito cauzionale precedentemente ad essa versato dai concessionari, a garanzia degli obblighi inerenti la concessione demaniale (pratica già classificata A3/168);

6. di notificare il presente atto ai concessionari: Gianni Musetti, figlio di Giorgio Musetti e Rossella Biselli, Matteo Baccei, figlio di Franco Baccei e Emma Rosa Bertozzi e a Lanfranco Camboli ed alla Provincia di Massa Carrara per l'eventuale restituzione del deposito cauzionale;

7. di dare atto che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Disciplinare di concessione

394272dfaf3ca820dbded046fc700cf180f4e8e848b325d32190b77015b4571f



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 22757 - Data adozione: 23/12/2021

Oggetto: Pratica SIDIT n. 113889/20 (ex n.24682/13) - Variazione di titolarità, a tutti gli effetti di legge, dell'intestataro della concessione, rilasciata dalla Provincia di Grosseto con Determinazione Dirigenziale n. 2125 del 16/07/2014, per la derivazione di acqua pubblica, ad uso potabile, dalla Sorgente Santa Lucia, ubicata in località Santa Lucia nel comune di Civitella Paganico (GR) - Richiedente: Acquedotto del Fiora S.p.A.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 24/12/2021

Numero interno di proposta: 2021AD025679

IL DIRIGENTE

VISTI

- il R.D. 11.12.1933, n. 1775;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 e alla L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015”;
- D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e il successivo D.P.G.R. 46/R/2017 che approva le modifiche ai regolamenti 51/R/2015 e 61/R/2016;
- il Regolamento n 46/R/2017 del 11/08/2017, attuativo della DGRT 830 del 31/07/2017”;
- la Delibera n 1068 del 01/10/2018 “Determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque” e successiva Delibera n.1035 del 05/08/2019;
- la L.R. n. 19 del 16/04/2019 “Interventi normativi alla prima variazione di bilancio di previsione 2019-2021”;
- la L.R. n.98 del 29/12/2020 "Legge di stabilità per l'anno 2021";

VISTA l’istanza in bollo, acquisita al protocollo della Regione Toscana in data 28/10/2021 n.419122, presentata dall’Acquedotto del Fiora S.p.A., con sede legale in Grosseto, via Mameli n.10 (P.IVA 00304790538), con la quale viene chiesta la variazione della titolarità della concessione di derivazione di acqua pubblica, ad uso potabile, dalla Sorgente Santa Lucia, ubicata in località Santa Lucia nel comune di Civitella Paganico (GR), rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 2125 del 16/07/2014 dalla Provincia di Grosseto ad A.N.A.S. S.p.A. (ex n.24682/13);

PRESO ATTO CHE

- l’Acquedotto del Fiora S.p.A., come da documentazione inviata, risulta attualmente gestore del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.), sul quale insiste la concessione di derivazione di acqua pubblica dalla Sorgente Santa Lucia, ubicata in località Santa Lucia nel comune di Civitella Paganico (GR), ad uso potabile, rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 2125 del 16/07/2014 dalla Provincia di Grosseto ad A.N.A.S. S.p.A.;
- la richiedente ha dichiarato, in relazione alle condizioni poste dal Disciplinare del 16/07/2014 della sopracitata concessione, che nulla è cambiato in relazione al prelievo della quantità di acqua prevista, qui riassunta in una portata di mod. 0,03 (3,00 litri/sec.);
- l’Acquedotto del Fiora S.p.A. ha versato nelle casse della Regione Toscana in data 16/12/2021 il deposito cauzionale stabilito in € 840,00;
- a seguito dell’esperita istruttoria è possibile accordare all’Acquedotto del Fiora S.p.A. la variazione della titolarità della concessione di derivazione di acqua pubblica dalla Sorgente Santa Lucia, in località Santa Lucia, nel comune di Civitella Paganico (GR), ad uso potabile, rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 2125 del 16/07/2014 dalla Provincia di Grosseto ad A.N.A.S. S.p.A.;

CONSIDERATO CHE:

- il volume annuale di 94.608,00 metri cubi è richiesto, per uso potabile, dall’Acquedotto del Fiora S.p.a.;
- la portata di acqua massima richiesta è di 3,00 litri al secondo e che la portata media di concessione è pari a 3,00 l/s medi annui;
- la portata di acqua massima richiesta è di 3,00 litri al secondo e che la portata media di concessione è pari a 3,00 l/s medi annui;

- la durata della concessione originaria è stabilita fino al 16/07/2024;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene certificata;

DATO ATTO:

- che il bollo virtuale è stato assolto ai sensi del D.P.R. 642/72;
- che a seguito dell'esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare
- un provvedimento di diniego del trasferimento di utenza;
- dell'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il Dirigente del Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di riconoscere, all'Acquedotto del Fiora S.p.A., con sede legale in Grosseto, via Mameli n.10 (P.IVA 00304790538), a tutti gli effetti di legge, la variazione di titolarità della concessione, rilasciata dalla Provincia di Grosseto con Determinazione Dirigenziale n. 2125 del 16/07/2014 ad A.N.A.S. S.p.A., per la derivazione di acqua pubblica dalla Sorgente Santa Lucia, ubicata in località Santa Lucia nel comune di Civitella Paganico (GR), ad uso potabile senza restituzione del quantitativo utilizzato. Pratica SIDIT n. 113889/20 (ex n.24682/13);
2. di stabilire che l'Acquedotto del Fiora S.p.A., subentra in ogni obbligo e responsabilità stabilite nella concessione, rilasciata dalla Provincia di Grosseto con Determinazione Dirigenziale n.2125 del 16/07/2014 e relativo Disciplinare del 16/07/2014;
3. di concedere il prelievo per una portata massima di 3,00 (trevirgolazerozero) litro al secondo, una portata media annua di 3,00 (trevirgolazerozero) litri al secondo, per un volume massimo di 94608,00 (novantaquattromilaseicentoottovirgolazerozero) metri cubi/anno;
4. di dare atto che la durata della concessione è stabilita fino al 16/07/2024, come da scadenza della suddetta concessione n. 2125 del 16/07/2014;
5. di dare atto che il deposito cauzionale stabilito in € 840,00 è stato interamente versato nelle casse della Regione Toscana in data 16/12/2021;
6. di dare atto che la concessione è subordinata alla corresponsione di canone annuale e le utenze si trasferiscono, in ogni caso da un titolare all'altro, con l'onere dei canoni e sovracani rimasti eventualmente insoluti;
7. di dare atto che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche sarà conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo della concessione, rilasciata dalla Provincia di Grosseto con Determinazione Dirigenziale n. 2125 del 16/07/2014;
8. di dare altresì atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del concessionario;

9. di trasmettere il presente decreto al richiedente;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Francesco PISTONE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 22779 - Data adozione: 23/12/2021

Oggetto: Pratica SIDIT n. 3903/2021- Procedimento di rilascio di Concessione di area demaniale con contestuale rilascio di autorizzazione idraulica ai sensi del Regolamento n. 60/R e ss.mm.ii.- Richiedente: e-distribuzione S.p.A. con socio unico - Realizzazione di otto nuovi attraversamenti aerei con elettrodotti di M.T. a 15kV per la ricostruzione e l'esercizio dell'elettrodotto denominato "Procchio 1" a 30Kv, in Loc. Procchio, tra il Comune di Marciana (LI) e il Comune di Portoferraio (LI).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato 1 nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 24/12/2021

Numero interno di proposta: 2021AD025721

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93,95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs n. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del Decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione ad alla gestione dei rischi di alluvioni) . Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n.56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell’introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i) e n);

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 20/2019 con cui, ai sensi della L.R. 79/12, è stato aggiornato il reticolo idrografico e il reticolo di gestione , già individuato con D.C.R.T. n. 101 del 21/12/2016 ;

VISTA la Delibera 1315 del 23.10.2019 “Direttive regionali per la manutenzione dei corsi d’acqua e per la protezione e conservazione dell’ecosistema toscano. Art. 24 bis l.r. 80/2015-art.22 comma 2 lettera b) l.r. 79/2012. sostituzione d.g.r. 293/2015;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale sono stati approvati gli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e della tutela della costa;

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 avente ad oggetto “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n.80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni”, d’ora in poi denominato “Regolamento”;

VISTO il D.P.G.R. n. 45/R 8 agosto 2017 “ Modifiche al Regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 12 agosto 2016 n.60/R”;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 “ Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico” con cui è stato modificato il termine di cui alla D.G.R.T. n. 35 del 24/01/2017 per effettuare il pagamento dei canoni delle concessioni in corso di validità, sono state apportate alcune modifiche alla D.G.R.T. n. 1138 del 15/11/2016 e sono stati ridotti gli importi dei canoni di alcune tipologie di occupazione fissati con D.G.R.T. n. 1138 del 15/11/2016;

VISTA la D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 “Disposizioni in materia di concessioni per l’occupazione del demanio idrico- Modifiche alla d.g.r.t. 888/2017”;

VISTA la L.R.T. n. 57 del 13 ottobre 2017 “ Disposizioni in materia di canoni per l’uso del demanio idrico e per l’utilizzazione delle acque. Modifiche alla L.R.T. n. 77/2016”;

VISTA la D.G.R.T. n. 1035 del 05/08/2019 con cui si è stabilito di confermare, per l'annualità 2019, la determinazione dei canoni così come previsti per l'annualità 2018, negli importi di cui all'allegato A della d.g.r.t. n. 888/2017 ed i contenuti di cui alla d.g.r.t. 1414/2018;

VISTA la D.G.R.T. n. 124 del 10/02/2020 "Modifiche al Regolamento emanato con decreto del Presidente della giunta regionale 12 agosto 2016 n. 60/r. Approvazione";

VISTA la D.G.R.T. n. 229 del 24/02/2020 "Determinazione dei canoni in materia di concessioni del demanio idrico" in cui, al punto 7, si è stabilito di confermare per l'anno 2020 la determinazione dei canoni e i contenuti di cui alla D.G.R.T. n.1035 del 5 agosto 2019;

VISTA la L.R.T. n. 74 del 27 dicembre 2018 "Legge di stabilità per l'anno 2019";

VISTA la L.R.T. n. 65/2019 "Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2019-2021";

VISTA la Legge regionale 27 novembre 2020, n. 93 "Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione finanziario 2020-2022. Modifiche alla l.r. 73/2005 e alla l.r. 19/2019";

VISTA la Legge 241/1990 e s.m.i."Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" così come modificata dalla Legge n. 69/2009 e 190/2012 ;

VISTO il D.P.G.R. 42/R "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80" (Norme in materia di difesa del suolo, tutela della risorsa idrica e tutela della costa e degli abitati costieri);

PREMESSO CHE:

- la società E-distribuzione s.p.a. ha presentato l'istanza di autorizzazione unica in data 14/07/2020, ai sensi della legge regionale n. 39/2005, acquisita al protocollo regionale al n. 244802 del 14/07/2020 e perfezionata il 24/07/2020, protocollo regionale n. 258141 del 27/07/2020, per la ricostruzione e l'esercizio di un elettrodotto aereo e interrato (30 kV) denominato "Procchio 1" nei comuni di Marciana e Portoferraio (LI), nel territorio dell'Isola d'Elba;

- dato atto che con il decreto dirigenziale regionale n. 20115 del 09/12/2020 ha approvato il relativo progetto e ha rilasciato la relativa autorizzazione unica, ai sensi dell'articolo 11 comma 1 della legge regionale n. 39/2005, alla società e-distribuzione spa, con sede legale a Roma, via Ombrone 2, partita Iva 05779711000, alla ricostruzione e all'esercizio di un elettrodotto aereo e interrato (30 kV) denominato "Procchio 1" nei comuni di Marciana e Portoferraio (LI), nel territorio dell'Isola d'Elba;

CONSIDERATA la richiesta di concessione con contestuale rilascio di autorizzazione idraulica presentata dalla E – distribuzione S.P.A. per la realizzazione di otto attraversamenti aerei per la ricostruzione e l'esercizio dell'elettrodotto denominato "Procchio 1" a 30K, nei comuni di Marciana e Portoferraio (LI), pervenuta il 02/09/2020, AOO-GRT prot. n. 0298531 (pratica e-distribuzione n. 2030372);

PRESO ATTO che il soggetto richiedente ha dichiarato che la linea esistente denominata "Procchio 1" risulta essere priva di titolo concessorio mediante la nota assunta al nostro protocollo con il n. 0337061 del 26/08/2021;

PRESO ATTO che l'art. 40 del Regolamento n. 60/R del 2016 e ss.mm.ii. disciplina le occupazioni senza titolo delle aree demaniali;

CONSIDERATO che l'art. 40 al c. 1 del Regolamento n. 60/R prevede, tra l'altro, che l'utilizzatore è tenuto a versare una indennità per ciascun anno di occupazione di fatto pe-

trata, il cui importo è rapportato all'importo del canone determinato ai sensi dell'articolo 35 del medesimo Regolamento;

DATO ATTO che il progetto consiste nella realizzazione di 8 otto nuovi attraversamenti aerei con elettrodotti di M.T. a 15kV per la ricostruzione e l'esercizio dell'elettrodotto denominato "Procchio 1" a 30Kv interferenti con i corsi d'acqua Fosso Tc 17842 , Fosso Del Gualdarone, nel Comune di Marciana; e Fosso delle Tre Acque, Fosso Tc 17760, Fosso Della Madonnina (Tc 17727) - Fosso Della Madonnina (Tc 17655) - Fosso Della Val Di Lazzaro - Fosso Carpani Sud, in Loc. Procchio, nel Comune di Marciana (LI) e nel Comune di Portoferraio (LI);

PRESO ATTO che il progetto sopra richiamato, prevede anche la demolizione della vecchia linea; gli interventi finalizzati alla demolizione, che saranno autorizzati dal presente atto, sono stati dettagliati nella documentazione tecnica, Piano delle demolizioni e relative interferenze, assunta al Prot. n. 0410039 del 21/10/2021;

PRESO ATTO che con ns. nota n. 0429393 del 04/11/2021 è stato avviato il procedimento dando notizia al soggetto richiedente che si sarebbe proseguito ad effettuare gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 40 richiamato precedentemente;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Genio Civile Area Valdarno Inferiore;

PRESO ATTO che l'autorizzazione richiesta comporta occupazione di aree del demanio idrico dello Stato per le quali è necessaria, così come previsto dall'articolo 6 del Regolamento sulle Concessioni Demaniali n.60/R, il rilascio di un unico Decreto di Concessione;

PRESO ATTO che la concessione oggetto del presente Decreto è rilasciata senza procedura di assegnazione in concorrenza perché rientrante nella fattispecie descritta all'art. 13, comma 1 al punto c del Regolamento sulle concessioni demaniali n. 60/R del 12/08/2016 e ss.mm.ii.;

VALUTATA la documentazione tecnica presentata a corredo della istanza, ai fini del rilascio del presente atto, rilevano i seguenti elaborati:

- Elenco corsi idrici;
- Elaborato Tecnico Interferenza I-02;
- Elaborato Tecnico Interferenza I-03;
- Elaborato Tecnico Interferenza I-05;
- Elaborato Tecnico Interferenza I-06;
- Elaborato Tecnico Interferenza I-08;
- Elaborato Tecnico Interferenza I-09;
- Elaborato Tecnico Interferenza I-10;
- Elaborato Tecnico Interferenza I-11;
- Elaborato Tecnico Interferenza I-13;

RILEVATO che a seguito d'istruttoria tecnica si è ritenuto non necessario acquisire il parere del Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa in quanto le opere in questione non influiscono in alcun modo sul corretto deflusso delle acque;

PRESO ATTO che il progetto interessa anche il corso d'acqua denominato FOSSO TC 17687; ma tale fosso non è inserito nel reticolo e né è rappresentato catastalmente, pertanto il relativo attraversamento non sarà oggetto del presente provvedimento;

CONSIDERATO che è stato accertata, ai sensi dell'art. 3 D.P.G.R.T. n. 42/R/2018, la compati-

bilità idraulica delle opere in progetto;

CONSIDERATO il parere interno, favorevole senza ulteriori prescrizioni, rilasciato dall'Ufficio in data 09/11/2021 a seguito d'istruttoria tecnica;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere in argomento presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni riportate sia nel disciplinare di concessione che qui di seguito;
- la realizzazione dei lavori in argomento è disciplinata dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni generali e tecniche contenute sia nel presente decreto, elencate successivamente, sia specificate nel Disciplinare di Concessione allegato al presente atto;

PRESCRIZIONI TECNICHE:

1. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del tratto di corso d'acqua interessato dai lavori;
2. durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
3. tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
4. tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità;
5. durante l'esecuzione dei lavori si dovrà ottemperare alle seguenti prescrizioni impartite dall'Ufficio, con proprio parere interno del 09/11/2021:

- in caso di nuovo attraversamento superiore (aereo) dei corsi d'acqua arginati si prescrive quanto segue:

per sostegni di tipo Tubolare (c.a. o ferro), Posti di Trasformazione su Palo semplicemente infissi dovranno essere ubicati ad una distanza maggiore di 5m dal piede d'argine esterno lato campagna;

per la collocazione di cabine in muratura ed altri manufatti simili, tralicci con fondazione dovranno essere posti ad una distanza maggiore di m 10 dal piede d'argine esterno lato campagna;

- in caso di attraversamento superiore (aereo) dei corsi d'acqua non arginati o tombinati:

per sostegni di tipo Tubolare (c.a. o ferro), posti di trasformazione su palo semplicemente infissi dovranno essere ubicati ad una distanza maggiore di 7 m dal ciglio superiore della scarpata d'alveo;

per la collocazione di cabine in muratura ed altri manufatti simili, tralicci con fondazione dovranno essere posti ad una distanza maggiore di 10 m dal ciglio superiore della scarpata d'alveo;

- per l'intervento di progetto si ricordano i divieti assoluti contenuti nell'art. 96 lettera f R.D. n. 523/1904 e nello specifico non potranno essere effettuati scavi a distanza minore di metri di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi dal piede degli argini;

- le prescrizioni sopracitate sono particolarmente riferiti all'interferenza I03 con il Corso d'acqua Fosso del Gualdarone TC 17800 e nello specifico la fondazione del traliccio dovrà essere posta ad una distanza maggiore di 10 m dal piede d'argine esterno lato campagna o in mancanza al ciglio superiore della scarpata d'alveo;

- per la demolizione della linea esistente interessata dal progetto presentato:

a seguito della rimozione dei sostegni della vecchia linea, il sedime degli stessi dovrà essere ripristinato nella sua morfologia e quota originale;

6. al termine dei lavori eventuali materiali di risulta, detriti ed opere provvisionali dovranno essere allontanati dal cantiere che interessa le pertinenze fluviali e dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi;

7. dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente e del Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;

8. i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli mentre in condizioni di meteo avverse che interessano l'area oggetto di intervento (in particolare con codice allerta arancione o rosso del Centro Funzionale Regionale) dovranno essere interrotti per tutta la durata dell'avviso;

9. i lavori dovranno essere svolti in conformità alle direttive regionali per la manutenzione dei corsi d'acqua e per la protezione e conservazione dell'ecosistema toscano approvate con D.G.R.T. n. 1315 del 28/10/2019;

10. al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dall'eventuale cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;

11. ad ultimazione dei lavori, l'alveo, le sponde e le pertinenze idrauliche eventualmente interessati dall'esecuzione degli stessi dovranno essere accuratamente ripristinati a regola d'arte;

12. la riparazione di eventuali danni arrecati a condotte, attrezzature ed ogni altro bene, prodotti nel corso dei lavori autorizzati con il presente atto, saranno a carico del soggetto richiedente in solido con il soggetto esecutore;

PRESCRIZIONI GENERALI:

a) in merito all'atto di Autorizzazione Idraulica :

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione.
- l'autorizzazione non può avere una durata superiore a tre anni dalla data del presente atto, può essere rinnovata una sola volta, per un ulteriore periodo di anni tre, con domanda da presentarsi almeno trenta giorni prima della sua scadenza.
- i lavori dovranno iniziare entro 12 mesi dalla data di rilascio del presente decreto e dovranno concludersi entro 2 anni dalla loro data di inizio pena la decadenza dell'atto di autorizzazione alla esecuzione dei lavori e la contestuale decadenza del presente decreto di concessione che lo contiene.
- Entro 60 giorni dalla conclusione dei lavori di allaccio e messa in esercizio delle nuove opere il concessionario dovrà presentare apposita domanda di autorizzazione/concessione alla demolizione degli attraversamenti esistenti, ripristino dello stato dei luoghi e alla occupazione delle aree di cantiere necessarie allo svolgimento dei lavori.

- la Struttura Regionale valuta i presupposti per il rinnovo dell'autorizzazione e adegua le prescrizioni idrauliche in relazione alle eventuali modificazioni dell'assetto idrogeologico del territorio di riferimento, alla tutela idraulica, ambientale e nel rispetto ed in coerenza con le vigenti normative di settore. Con il provvedimento di rinnovo sono ridefinite le condizioni e prescrizioni, nonché le garanzie finanziarie.
- per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, sulla base di nuovi presupposti o di una nuova valutazione delle originarie circostanze di fatto, la Struttura Regionale può, con decreto motivato, revocare, sospendere o modificare anche parzialmente, in qualunque momento il presente atto autorizzatorio per ragioni di pubblica utilità o pubblico interesse.
- ferme restando le sanzioni penali previste dalla normativa statale di riferimento, l'autorizzazione decade, con provvedimento motivato, nei seguenti casi:
 - a) Violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in norme legislative, regolamentari o nel decreto di autorizzazione.
 - b) Esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato.
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente.

b) in merito al Decreto finale di Concessione :

- il concessionario dovrà comunicare a questa Amministrazione la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 15 giorni e quella di fine lavori entro 60 giorni , trasmettendo copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente Decreto.
- il concessionario dovrà rispettare in ogni sua parte quanto statuito nell'allegato 1, Disciplinare di Concessione, redatto in conformità alla D.G.R.T n.194 del 16/03/2016 , firmato digitalmente in data 09/12/2021 e trasmesso a questo Ufficio per mezzo P.E.C in data 17/12/2021;

c) in merito agli interventi manutentivi ordinari e straordinari finalizzati al corretto esercizio del bene concesso:

- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ,ordinari e straordinari, che si rendano necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

VISTO che con nota n. 0266044 del 24/06/2021 è stato richiesto al soggetto istante di effettuare i seguenti adempimenti propedeutici al rilascio della concessione:

- versamento importo di euro € 4.098,40 (euro quattromilanovantotto/40) a titolo di indennità annualità pregresse 2016-2020, ai sensi dell'art. 40, c. 1 del Regolamento n. 60/R del 2016 e ss.mm.ii.;

- versamento importo di euro € 109,29 (euro centonove/29) a titolo di prima annualità del canone concessorio dovuto per gli otto attraversamenti sotterranei oggetto del presente provvedimento;
- versamento importo di € 655,74 (euro seicentocinquantacinque/74) a titolo di deposito cauzionale, ai sensi dell'art. 22, 1 c. e art. 31 del Regolamento;

CONSIDERATO che nelle more della determinazione del canone per l'anno 2021 con apposita D.G.R.T. e in assenza di diversa decisione da parte dell'Amministrazione Regionale, il suo importo, da considerarsi quale acconto, è stato parametrato a quello dovuto per l'anno 2020, ai sensi della D.G.R.T. n. 229 del 24/02/2020 punto 7, che confermava i contenuti di cui alla D.G.R.T. n. 1414/2018, a sua volta confermando quelli di cui l'allegato A della D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017, ma senza l'applicazione della rivalutazione ISTAT in forza di quanto stabilito dall'art. 2 della L.R.T. n. 93 del 27/11/2020;

CONSIDERATO che l'importo annuale del canone per i tre attraversamenti sotterranei oggetto del presente provvedimento, è stato determinato in base a quanto previsto dalla D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017, ALLEGATO A al punto punto 11 "Attraversamenti sotterranei o utilizzando manufatti esistenti", considerata sia la riduzione nella misura del 20% a voi spettante, ex articolo 29, 5° comma del Regolamento e sia che, in quanto concessione rilasciata in corso d'anno, ex articolo 28, 5° del Regolamento, il canone annuale è dovuto in ragione di ratei mensili pari a: 2/12 per ciascun mese di validità del Provvedimento di Concessione più metà mese (nello specifico: da novembre a dicembre dell'anno in corso, 2021);

PRESO ATTO che l'eventuale differenza tra quanto corrisposto a titolo di acconto e quanto effettivamente dovuto come canone 2021 sarà compensata o corrisposta in base a quanto verrà deciso da Questa Amministrazione e prontamente comunicato al concessionario;

CONSIDERATO che comunque il canone è aggiornato annualmente sulla base del tasso d'inflazione programmato e che quindi il suo importo potrà essere oggetto di ulteriore rivalutazione nel tempo, ai sensi del regolamento D.P.G.R.T. n. 60/R/2016 e s.m.i.;

CONSIDERATO che per quanto concerne il deposito cauzionale questo Settore, a seguito d'istruttoria, ha ritenuto di richiedere un importo, nel minimo esigibile, corrispondente ad una annualità del canone ai sensi della D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018, punto 1;

CONSIDERATO che il Concessionario si impegna, così come previsto dall'articolo 28 del Regolamento, a corrispondere per tutta la durata della concessione, congiuntamente al canone, l'Imposta Regionale sulle Concessioni Statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato istituita dalla L.R.T. n. 2/1971. In attuazione di quanto previsto dall'art. 2 della suddetta legge regionale l'imposta viene corrisposta dal concessionario entro l'anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 27 novembre 2020, n. 93 è previsto che a decorrere dal 2021 all'imposta sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato si applica l'aliquota di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della L.R.T. n. 2/1971, pari al cinquanta per cento dell'importo del canone demaniale dovuto annualmente;

PRESO ATTO della nostra nota n. AOOGR/TP prot. 0477914 del 09/12/2021 con cui è stato comunicato al soggetto istante che dovrà versare l'importo di € 54,645 (euro cinquantaquattro/645) a titolo di imposta 2021 entro e non oltre il 31/12/2021;

CONSIDERATO che sono conservate agli atti le attestazioni dei versamenti effettuati (prima annualità del canone, deposito cauzionale, versamento oneri registrazione) negli importi così come indicati precedentemente;

DATO ATTO che in data 26/11/2021 il richiedente ha assolto in modo virtuale l'obbligo di pagamento della imposta di bollo di € 16,00 (euro sedici/00), per la sottoscrizione del disciplinare per via telematica, ai sensi dell'art. 4 - allegato A - Tariffa (Parte I) del D.P.R. n. 642/1972 come modificato dall'art. 1, com. 594 della L. n. 147/2013; tale imposta è stata versata a favore dell'Agenzia dell'Entrate utilizzando il Mod. F 24, come da documentazione presente agli atti;

DATO ATTO che in data 26/11/2021 il richiedente ha assolto in modo virtuale l'obbligo di pagamento delle imposta di bollo di € 16,00 (euro sedici/00), per il rilascio del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4 - allegato A - Tariffa (Parte I) del D.P.R. n. 642/1972 come modificato dall'art. 1, com. 594 della L. n. 147/2013; tale imposta è stata versata a favore dell'Agenzia dell'Entrate utilizzando il Mod. F 24, come da documentazione presente agli atti;

VISTO l'allegato 1 Disciplinare di Concessione, redatto in conformità alla D.G.R.T n.194 del 16/03/2016, firmato digitalmente in data 09/12/2021 e trasmesso a questo Ufficio per mezzo P.E.C in data 17/12/2021, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente i diritti e gli obblighi delle Parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto di Concessione ed ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

CONSIDERATO che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta superiore alla misura fissa di euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del DPR 131/1986, il presente decreto e il disciplinare ad esso allegato sarà registrato presso l'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 5 della tariffa, parte I, allegata al DPR 26 aprile 1986 n. 131;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. il rilascio alla E-distribuzione S.p.A. , C.F./P. I. 05779711000, con sede legale in Via Ombrone n. 2 , nel comune di Roma (RM), della Concessione per la realizzazione di otto nuovi attraversamenti aerei con elettrodotti di M.T. a 15kV per la ricostruzione e l'esercizio dell'elettrodotto denominato "Procchio 1" a 30Kv interferenti con i corsi d'acqua Fosso Tc 17842 , Fosso Del Gualdarone, nel Comune di Marciana; e Fosso delle Tre Acque, Fosso Tc 17760, Fosso Della Madonnina (Tc 17727) - Fosso Della Madonnina (Tc 17655) -- Fosso Della Val Di Lazzaro - Fosso Carpani Sud, in Loc. Procchio, nel Comune di Marciana (LI) e nel Comune di Portoferraio (LI);
2. di autorizzare, ai soli fini idraulici, l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 così come sopra descritte e rappresentate negli elaborati indicati in premessa e agli atti del Settore;
3. di autorizzare la demolizione della linea esistente secondo il progetto presentato e richiamato in narrativa nel rispetto delle prescrizioni all'uopo impartite;
4. di disporre che la realizzazione delle opere sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;

5. di approvare l'allegato 1 Disciplinare di Concessione, parte integrante e sostanziale della presente Concessione, redatto in conformità alla D.G.R.T. n.194 del 16/03/2016, firmato digitalmente in data 09/12/2021 e trasmesso a questo Ufficio per mezzo P.E.C in data 17/12/2021;
6. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione, richiamato ed approvato al precedente punto 5;
7. di dare atto che l'autorizzazione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904 e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
8. di procedere alla registrazione fiscale del presente Decreto e dell'allegato 1 Disciplinare di Concessione presso i competenti Uffici Finanziari;
9. di trasmettere per via telematica il provvedimento in argomento al competente Settore Regionale per gli adempimenti relativi alla riscossione del canone, anche coattiva, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 27, c. 1 lett. c) del Regolamento n. 60/R, così come modificato con D.P.G.R.T. del 8 agosto 2017 n. 45/R.;
10. che il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

- 1* *All.1 disciplinare di concessione*
8702e68c095d6dad916cfd83a5ee7d2176cb195420e20e85c7e442302901cf1e



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Francesco PISTONE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 22843 - Data adozione: 27/12/2021

Oggetto: L.R. 80/2015 e R.D. 523/1904 - SIDIT n. 2811/2021 - Concessione con contestuale autorizzazione idraulica - Ripristino di scarico di acque reflue urbane, provenienti dall'impianto di depurazione comunale di Casciana Terme, nel Rio Caldana (BV14124), nel Comune di Casciana Terme Lari (PI). Richiedente: Acque.S.p.A. Servizi Idrici.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 27/12/2021

Numero interno di proposta: 2021AD025797

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93,95, 96, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs n. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n.56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell’introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni) Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”, nel suo testo vigente;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R.91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTO il reticolo idrografico e di gestione di cui alla L.R. 79/2012, nel suo aggiornamento vigente;

VISTO il D.P.G.R. n. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque e servizio di piena”;

VISTO il Decreto dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale sono stati approvati gli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e della tutela della costa;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 avente ad oggetto: “Determinazione dei canoni per l’uso del Demanio Idrico – revoca della D.G.R.T. n. 1138 del 15/11/2016” con cui sono stati rideterminati sia i canoni da applicare alla varie tipologie di concessioni per l’utilizzo delle aree demaniali, sia i nuovi importi per quanto concerne gli oneri istruttori oltre alle modalità di pagamento e riscossione;

VISTA la D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 con la quale, fatte salve le diverse disposizioni richiamate, sono stati confermati i canoni determinati con la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017;

VISTA la Legge regionale 27 novembre 2020, n. 93 “Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione finanziario 2020-2022. Modifiche alla l.r. 73/2005 e alla l.r. 19/2019” che ha disposto all’articolo comma 1 che per l’anno 2020 l’aliquota dell’imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato è ridotta del 100 per cento;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 1 della suddetta della suddetta legge regionale 27 novembre 2020, n. 93, è previsto che, a decorrere dal 2021, all’imposta sulle concessioni statali per l’occupazione e l’uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato si applica l’aliquota di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), della l.r. 2/1971;

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 avente ad oggetto “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni”, d’ora in poi denominato “Regolamento”;

VISTA la L.R. n. 77 del 11/11/2016 “Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico”;

VISTA la Legge 241/1990 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” così come modificata dalla Legge n. 69/2009 e 190/2012;

VISTA l'istanza di concessione presentata dalla Società Acque.S.p.A. - Servizi Idrici, con sede legale nel Comune di Empoli (FI), Via Garigliano, 1, P.IVA/C.F.05175700482, acquisita agli atti del Genio Civile Valdarno Inferiore con Prot. n. 0082875 del 25/02/2021 (SIDIT n.2811/2021);

VISTA la documentazione integrativa, acquisita al protocollo regionale n. 0412191 del 25/10/2021, con la quale il richiedente dichiara che detta documentazione annulla e sostituisce quanto di pari contenuto precedentemente inviato, costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica descrittiva;
- Tavola T.G.01 – Corografia generale d'inquadramento;
- Tavola T.G.04 – Sovrapposizione rilievo, estratto catastale;
- Tavola T.A.05a – Manufatto di scarico, Stato Attuale;
- Tavola T.A.05b – Manufatto di scarico, Stato di Progetto - Pianta e sezioni;
- Tavola T.A.05c – Manufatto di scarico, Stato Sovrapposto;

VISTO il Decreto del Direttore generale di AIT n. 60 del 08/06/2018 relativo all'approvazione del progetto definitivo “Adeguamento funzionale del depuratore di Casciana Terme” - Approvazione con contestuale variante agli strumenti urbanistici, dichiarazione di pubblica utilità e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;

CONSIDERATO che il presente provvedimento è relativo esclusivamente alla realizzazione delle opere di immissione di acque reflue nel Rio Caldana derivanti dal depuratore di Casciana Terme, nel Comune di Casciana Terme Lari (PI), consistenti nel ripristino della vecchia condotta di scarico, con un manufatto in c.a. e con rivestimento dell'alveo mediante massi ciclopici;

VISTA la pratica n. 6062 conservata agli atti della Regione Toscana e riferita all'utilizzo delle aree del demanio idrico per la realizzazione della predetta vecchia condotta di scarico delle acque depurate nel Rio Caldana;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Genio Civile Valdarno Inferiore;

PRESO ATTO che l'autorizzazione richiesta comporta occupazione di aree del demanio idrico dello Stato per le quali è necessaria, così come previsto dall'articolo 6 del Regolamento sulle Concessioni Demaniali n.60/R, il rilascio di un unico decreto di concessione;

RILEVATO che gli elaborati progettuali nella loro stesura finale, che descrivono l'esecuzione dei lavori in argomento, ed ai quali si riferisce il seguente atto, sono quelli sopra ricordati;

PRESO ATTO che la concessione oggetto del presente Decreto è rilasciata senza procedura di assegnazione in concorrenza perché rientrante nella fattispecie descritta all'art. 13, comma 1 lettera c) del Regolamento sopracitato;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere di cui sopra presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni sotto riportate ed in quelle indicate nel Disciplinare di concessione;
- la realizzazione dei lavori in argomento è disciplinata dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;
- la verifica di compatibilità idraulica interna al Settore ha dato esito positivo con prescrizioni;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni generali e tecniche contenute sia nel presente decreto ed elencate successivamente, sia specificate nel Disciplinare di Concessione allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- la tubazione di immissione deve essere rastremata a filo del rivestimento ed orientata verso valle;
- il rivestimento non deve diminuire la sezione di deflusso del corso d'acqua;
- nella fascia di 4 metri dal corso d'acqua la tubazione deve essere carrabile o almeno di adeguata resistenza al fine di garantire il transito dei mezzi addetti alla manutenzione del corso d'acqua;
- ogni opera, manufatto o altro non rappresentato negli elaborati e oggetto del presente atto non potrà essere realizzato nella fascia di 10 metri dal ciglio di sponda del corso d'acqua;
- durante l'esecuzione dei lavori il cantiere non dovrà ostacolare eventuali operazioni di manutenzione da eseguire sul corso d'acqua. Pertanto se necessario dovrà essere messo in sicurezza e garantito il transito ai mezzi addetti a tale operazione;
- i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati; se in sede di esecuzione dei lavori venissero apportate lievi modifiche che non ne variano la sostanza il Concessionario alla fine dell'intervento deve presentare alla Concedente una tavola "As Built" con le opere effettivamente eseguite;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti di scarico, comprese le opere di rivestimento, sono a carico del concessionario;
- dovrà essere consentito in qualsiasi momento, a proprie spese, l'accesso al personale di vigilanza idraulica incaricato dalla Concedente e dal Consorzio di Bonifica competente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio del Concedente;
- i lavori dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- la concessione e l'autorizzazione di cui al presente atto riguardano esclusivamente gli interventi indicati in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposta ad ulteriore esame del Genio Civile Valdarno Inferiore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- i lavori dovranno iniziare entro 12 (dodici) mesi dalla data di rilascio del presente decreto pena la decadenza dell'atto di autorizzazione alla esecuzione dei lavori e la contestuale decadenza del presente decreto di concessione che lo contiene;
- l'autorizzazione non può avere una durata superiore a tre anni dalla data del presente atto; tale atto potrà essere prorogato e/o rinnovato per giustificati motivi a richiesta del soggetto interessato, previa constatazione dei lavori eseguiti da parte di questa Amministrazione con domanda da presentarsi almeno trenta giorni prima della sua scadenza;
- il Concessionario dovrà comunicare a questa Amministrazione la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 5 giorni e quella di fine lavori entro 60 giorni dal termine delle attività, trasmettendo copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente Decreto;
- le opere saranno eseguite e mantenute a totale cura e spese del richiedente. In merito agli interventi manutentivi ordinari e straordinari con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi, ordinari e straordinari, che si rendano necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il Concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori di cui trattasi;

- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n.523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevuta intimazione, tutte quelle varianti e modifiche che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente Autorità idraulica;

- è tenuto all'osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

- è obbligato a custodire l'atto concessorio al fine della sua esibizione agli organi preposti al controllo del rispetto di quanto in esso previsto;

CONSIDERATO che il richiedente per l'anno 2021 provvede già al versamento dell'indennità per l'utilizzo del demanio riferito alla pratica n. 6062 e che a far data dall'annualità 2022 la pratica n. 6062 verrà sostituita con l'attuale n. di pratica 2811/2021;

VISTO che con nota Prot. 439537 del 11/11/2021 è stato richiesto al soggetto istante di effettuare i seguenti adempimenti propedeutici al rilascio della concessione:

- versamento dell'importo di euro 200,00 (duecento/00) a titolo di deposito cauzionale ai sensi dell'art. 22, 1 c. e art. 31 del Regolamento;

CONSIDERATO che è stata trasmessa tutta la documentazione attestante i versamenti indicati al punto precedente;

DATO ATTO che il soggetto richiedente ha ottemperato a quanto previsto dalla D.G.R.T. 1636 del 23/12/2019 "Linee guida per la determinazione degli obblighi ittiogenici modalità applicative dell'art. 14 L.R. 7/2005" con versamento di € 45,38 (quarantacinque/38) effettuato in data 29/09/2021 come da documentazione presente agli atti di questo Settore;

CONSIDERATO che il Concessionario si impegna, così come previsto dall'articolo 28 del Regolamento, a corrispondere per tutta la durata della concessione, congiuntamente al canone, l'Imposta Regionale sulle Concessioni Statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, istituita dalla L.R. n. 2/1971 e commisurata al 50% del canone concessorio; in attuazione di quanto previsto dall'art. 2 della suddetta legge regionale l'imposta viene corrisposta dal Concessionario entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

CONSIDERATO che eventuali successive modifiche e/o decisioni in merito all'ammontare di tale imposta saranno prontamente comunicate dall'Amministrazione Regionale, rimanendo comunque ferma la validità dell'impegno assunto dal Concessionario in merito a tale versamento per tutta la durata della concessione;

VISTO l'allegato A) Disciplinare di Concessione, sottoscritto in data 20/12/2021, redatto in conformità alla D.G.R.T. n.194 del 16/03/2016, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente i diritti e gli obblighi delle Parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto di Concessione ed ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

DATO ATTO che il richiedente ha assolto all'obbligo di pagamento del bollo virtuale di euro 16,00 a favore della Regione Toscana per il rilascio del presente provvedimento in data 18/11/2021;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F,

DECRETA

1. il rilascio a Società Acque.S.p.A. - Servizi Idrici, con sede legale nel Comune di Empoli (FI), Via Garigliano, 1, P.IVA/C.F.05175700482, della Concessione per utilizzo del demanio idrico con opere di ripristino dello scarico per l'immissione, di acque reflue urbane, nel Rio Caldana (BV14124), provenienti dall'impianto di depurazione di Casciana Terme nel Comune di Casciana Terme Lari (PI);
2. di autorizzare l'esecuzione delle opere, ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. art.2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 96, 97 e 98 del R.D. 523/1904, così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
3. di disporre che l'utilizzo delle aree sia sottoposto alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;
4. di approvare l'Allegato A), Disciplinare di Concessione, parte integrante e sostanziale del presente atto, redatto in conformità alla D.G.R.T n.194 del 16/03/2016, firmato in data 20/12/2021;
5. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione, richiamato ed approvato al precedente punto 4);
6. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento al competente Settore Regionale per gli adempimenti relativi alla riscossione del canone, anche coattiva, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 27, c. 1 lett. c) del Regolamento n. 60/R, così come modificato con D.P.G.R. 8 agosto 2017 n. 45/R;
7. il Richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *disciplinare di concessione*
8e44970c2f2def4157b8ae880ef59e52a39db37f1eb83b15a6450d535bc9f1eb



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Francesco PISTONE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 22940 - Data adozione: 27/12/2021

Oggetto: Pratica SIDIT n. 2390/2021- Procedimento di rilascio di Concessione di area demaniale con contestuale rilascio di autorizzazione idraulica ai sensi del Regolamento n. 60/R e ss.mm.ii.- Richiedente: e-distribuzione S.p.A. con socio unico - Progetto per la costruzione e l'esercizio di nuova linea in cavo interrato a Media Tensione denominato "Nuove uscite MT cabina Primaria di Livorno est" a 15 kV, mediante attraversamento sotterraneo del corso d'acqua denominato Fosso della Cigna, da realizzarsi nel Comune di Livorno (LI), (pratica e-distribuzione n. 2237392)

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato 1 nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 28/12/2021

Numero interno di proposta: 2021AD025818

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93,95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs n. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del Decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione ad alla gestione dei rischi di alluvioni) . Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n.56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell’introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i) e n);

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 20/2019 con cui, ai sensi della L.R. 79/12, è stato aggiornato il reticolo idrografico e il reticolo di gestione , già individuato con D.C.R.T. n. 101 del 21/12/2016 ;

VISTA la Delibera 1315 del 23.10.2019 “Direttive regionali per la manutenzione dei corsi d’acqua e per la protezione e conservazione dell’ecosistema toscano. Art. 24 bis l.r. 80/2015-art.22 comma 2 lettera b) l.r. 79/2012. sostituzione d.g.r. 293/2015”;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale sono stati approvati gli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e della tutela della costa;

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 avente ad oggetto “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n.80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni”, d’ora in poi denominato “Regolamento”;

VISTO il D.P.G.R. n. 45/R 8 agosto 2017 “ Modifiche al Regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 12 agosto 2016 n.60/R”;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 “ Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico” con cui è stato modificato il termine di cui alla D.G.R.T. n. 35 del 24/01/2017 per effettuare il pagamento dei canoni delle concessioni in corso di validità, sono state apportate alcune modifiche alla D.G.R.T. n. 1138 del 15/11/2016 e sono stati ridotti gli importi dei canoni di alcune tipologie di occupazione fissati con D.G.R.T. n. 1138 del 15/11/2016;

VISTA la D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 “ Disposizioni in materia di concessioni per l’occupazione del demanio idrico- Modifiche alla d.g.r.t. 888/2017”;

VISTA la L.R.T. n. 57 del 13 ottobre 2017 “Disposizioni in materia di canoni per l’uso del demanio idrico e per l’utilizzazione delle acque. Modifiche alla L.R.T. n. 77/2016”;

VISTA la D.G.R.T. n. 1035 del 05/08/2019 con cui si è stabilito di confermare, per l’annualità 2019, la determinazione dei canoni così come previsti per l’annualità 2018, negli

importi di cui all'allegato A della d.g.r.t. n. 888/2017 ed i contenuti di cui alla d.g.r.t. 1414/2018;

VISTA la D.G.R.T. n. 124 del 10/02/2020 “Modifiche al Regolamento emanato con decreto del Presidente della giunta regionale 12 agosto 2016 n. 60/r. Approvazione”;

VISTA la D.G.R.T. n. 229 del 24/02/2020 “Determinazione dei canoni in materia di concessioni del demanio idrico” in cui, al punto 7, si è stabilito di confermare per l'anno 2020 la determinazione dei canoni e i contenuti di cui alla D.G.R.T. n.1035 del 5 agosto 2019;

VISTA la L.R.T. n. 74 del 27 dicembre 2018 “Legge di stabilità per l'anno 2019”;

VISTA la L.R.T. n. 65/2019 “Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2019-2021”;

VISTA la Legge regionale 27 novembre 2020, n. 93 “Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione finanziario 2020-2022. Modifiche alla l.r. 73/2005 e alla l.r. 19/2019”;

VISTA la Legge 241/1990 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” così come modificata dalla Legge n. 69/2009 e 190/2012 ;

VISTO il D.P.G.R. 42/R “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80” (Norme in materia di difesa del suolo, tutela della risorsa idrica e tutela della costa e degli abitati costieri);

CONSIDERATA la richiesta di concessione con contestuale rilascio di autorizzazione idraulica e presentata dalla e – distribuzione S.P.A. per la costruzione e l'esercizio di nuova linea di Media Tensione denominato “Nuove uscite MT cabina Primaria di Livorno est” a 15 kV, mediante attraversamento sotterraneo del corso d'acqua denominato Fosso della Cigna, da realizzarsi nel Comune di Livorno (LI), AOO-GRT prot. n. 0188542 del 29/04/2021 (pratica e-distribuzione n. 2237392), per la quale è stato avviato il relativo procedimento;

DATO ATTO che il progetto consiste nella realizzazione di un nuovo attraversamento sotterraneo con linea elettrica di Media Tensione a 15 kV, del corso d'acqua denominato Fosso della Cigna, nel Comune di Livorno (LI);

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Genio Civile Area Valdarno Inferiore;

PRESO ATTO che l'autorizzazione richiesta comporta occupazione di aree del demanio idrico dello Stato per le quali è necessaria, così come previsto dall'articolo 6 del Regolamento sulle Concessioni Demaniali n.60/R, il rilascio di un unico Decreto di Concessione;

PRESO ATTO che la concessione oggetto del presente Decreto è rilasciata senza procedura di assegnazione in concorrenza perché rientrante nella fattispecie descritta all'art. 13, comma 1 al punto c del Regolamento sulle concessioni demaniali n. 60/R del 12/08/2016 e ss.mm.ii.;

VALUTATA la documentazione tecnica presentata a corredo della istanza, ai fini del rilascio del presente atto, Elaborato Tecnico – Interferenza I-2, rilevano i seguenti elaborati:

- relazione tecnico-descrittiva;
- planimetria generale (scala 1:10.000);
- planimetria catastale (scala 1:2.000);
- sezione trasversale (scala 1:500);
- documentazione fotografica;

RILEVATO che a seguito d'istruttoria tecnica si è ritenuto non necessario acquisire il parere del Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa in quanto le opere in questione non influiscono in alcun modo sul corretto deflusso delle acque;

CONSIDERATO che è stata accertata, ai sensi dell'art. 3 D.P.G.R.T. n. 42/R/2018, la compatibilità idraulica delle opere in progetto;

CONSIDERATO il parere interno, favorevole con prescrizioni, rilasciato dall'Ufficio in data 23/07/2021 a seguito d'istruttoria tecnica;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere in argomento presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni riportate sia nel disciplinare di concessione che qui di seguito;
- la realizzazione dei lavori in argomento è disciplinata dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni generali e tecniche contenute sia nel presente decreto, elencate successivamente, sia specificate nel Disciplinare di Concessione allegato al presente atto;

PRESCRIZIONI TECNICHE:

1. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del tratto di corso d'acqua interessato dai lavori;
2. durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
3. tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
4. tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità;
5. durante l'esecuzione dei lavori si dovrà ottemperare alla seguente prescrizione impartita dall'Ufficio, con proprio parere interno del 23/07/2021:
 - per l'attraversamento in sub alveo è obbligatorio il rispetto della condizione di profondità minima di 2 metri dell'estradosso del cavidotto (parte superiore del tubo camicia) rispetto al punto di talweg della sezione fluviale di attraversamento (cioè la parte più profonda dell'alveo) o all'intradosso dell'attraversamento stradale (si intende intradosso del piano di fondazione) mantenendo tale profondità per una distanza minima di 3 m dal ciglio sponda;
6. al termine dei lavori eventuali materiali di risulta, detriti ed opere provvisorie dovranno essere allontanati dal cantiere che interessa le pertinenze fluviali e dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi;
7. dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente e del Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
8. i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli mentre in condizioni di meteo avverse che interessano l'area oggetto di intervento (in particolare con codice allerta arancione o rosso del Centro Funzionale Regionale) dovranno essere interrotti per tutta la durata dell'avviso;

9. i lavori dovranno essere svolti in conformità alle direttive regionali per la manutenzione dei corsi d'acqua e per la protezione e conservazione dell'ecosistema toscano approvate con D.G.R.T. n. 1315 del 28/10/2019;

10. al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dall'eventuale cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;

11. ad ultimazione dei lavori, l'alveo, le sponde e le pertinenze idrauliche eventualmente interessati dall'esecuzione degli stessi dovranno essere accuratamente ripristinati a regola d'arte;

12. la riparazione di eventuali danni arrecati a condotte, attrezzature ed ogni altro bene, prodotti nel corso dei lavori autorizzati con il presente atto, saranno a carico del soggetto richiedente in solido con il soggetto esecutore;

PRESCRIZIONI GENERALI:

a) in merito all'atto di Autorizzazione Idraulica :

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- l'autorizzazione non può avere una durata superiore a tre anni dalla data del presente atto, può essere rinnovata una sola volta, per un ulteriore periodo di anni tre, con domanda da presentarsi almeno trenta giorni prima della sua scadenza;
- i lavori dovranno iniziare entro 12 mesi dalla data di rilascio del presente decreto e dovranno concludersi entro 2 anni dalla loro data di inizio pena la decadenza dell'atto di autorizzazione alla esecuzione dei lavori e la contestuale decadenza del presente decreto di concessione che lo contiene;
- Entro 60 giorni dalla conclusione dei lavori di allaccio e messa in esercizio delle nuove opere il concessionario dovrà presentare apposita domanda di autorizzazione/concessione alla demolizione degli attraversamenti esistenti, ripristino dello stato dei luoghi e alla occupazione delle aree di cantiere necessarie allo svolgimento dei lavori;
- la Struttura Regionale valuta i presupposti per il rinnovo dell'autorizzazione e adegua le prescrizioni idrauliche in relazione alle eventuali modificazioni dell'assetto idrogeologico del territorio di riferimento, alla tutela idraulica, ambientale e nel rispetto ed in coerenza con le vigenti normative di settore. Con il provvedimento di rinnovo sono ridefinite le condizioni e prescrizioni, nonché le garanzie finanziarie;
- per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, sulla base di nuovi presupposti o di una nuova valutazione delle originarie circostanze di fatto, la Struttura Regionale può, con decreto motivato, revocare, sospendere o modificare anche parzialmente, in qualunque momento il presente atto autorizzatorio per ragioni di pubblica utilità o pubblico interesse;
- ferme restando le sanzioni penali previste dalla normativa statale di riferimento, l'autorizzazione decade, con provvedimento motivato, nei seguenti casi:

a) Violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in norme legislative, regolamentari o nel decreto di autorizzazione;

b) Esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato;

- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;

b) in merito al Decreto finale di Concessione :

- il concessionario dovrà comunicare a questa Amministrazione la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 15 giorni e quella di fine lavori entro 60 giorni , trasmettendo copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente Decreto;
- il concessionario dovrà rispettare in ogni sua parte quanto statuito nell'allegato 1, Disciplinare di Concessione, redatto in conformità alla D.G.R.T n.194 del 16/03/2016 , firmato digitalmente in data 09/12/2021 e trasmesso a questo Ufficio per mezzo P.E.C in data 17/12/2021;

c) in merito agli interventi manutentivi ordinari e straordinari finalizzati al corretto esercizio del bene concesso:

- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ,ordinari e straordinari, che si rendano necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

VISTO che con nota n. 0305667 del 26/07/2021 è stato richiesto al soggetto istante di effettuare i seguenti adempimenti propedeutici al rilascio della concessione:

- versamento importo di euro € 100,00 (euro cento/00) a titolo di prima annualità del canone concessorio dovuto per gli otto attraversamenti sotterranei oggetto del presente provvedimento;
- versamento importo di € 240,00 (euro duecentoquaranta/00) a titolo di deposito cauzionale, ai sensi dell'art. 22, 1 c. e art. 31 del Regolamento;

CONSIDERATO che nelle more della determinazione del canone per l'anno 2021 con apposita D.G.R.T, e in assenza di diversa decisione da parte dell'Amministrazione Regionale, il suo importo, da considerarsi quale acconto, è stato parametrato a quello dovuto per l'anno 2020, ai sensi della D.G.R.T. n. 229 del 24/02/2020 punto 7, che confermava i contenuti di cui alla D.G.R.T. n. 1414/2018, a sua volta confermando quelli di cui l'allegato A della D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017, ma senza l'applicazione della rivalutazione ISTAT in forza di quanto stabilito dall'art. 2 della L.R.T. n. 93 del 27/11/2020;

CONSIDERATO che l'importo annuale del canone per il nuovo attraversamento sotterraneo oggetto del presente provvedimento, è stato determinato in base a quanto previsto dalla D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017, ALLEGATO A al punto punto 11 "Attraversamenti sotterranei o utilizzando manufatti esistenti", considerata sia la riduzione nella misura del 20% a voi spettante, ex articolo 29, 5° comma del Regolamento e sia che, in quanto concessione rilasciata in corso d'anno, ex articolo 28, 5° del Regolamento, il canone annuale è dovuto in ragione di ratei mensili pari a: 5/12 per ciascun mese di validità del Provvedimento di Concessione più metà mese (nello specifico: da agosto a dicembre dell'anno in corso, 2021);

PRESO ATTO che l'eventuale differenza tra quanto corrisposto a titolo di acconto e quanto effettivamente dovuto come canone 2021 sarà compensata o corrisposta in base a quanto verrà deciso da Questa Amministrazione e prontamente comunicato al concessionario;

CONSIDERATO che comunque il canone è aggiornato annualmente sulla base del tasso d'inflazione programmato e che quindi il suo importo potrà essere oggetto di ulteriore rivalutazione nel tempo, ai sensi del regolamento D.P.G.R.T. n. 60/R/2016 e s.m.i.;

CONSIDERATO che per quanto concerne il deposito cauzionale questo Settore, a seguito d'istruttoria, ha ritenuto di richiedere un importo, nel minimo esigibile, corrispondente ad una annualità del canone ai sensi della D.G.R.T n. 1414 del 17/12/2018, punto 1;

CONSIDERATO che il Concessionario si impegna, così come previsto dall'articolo 28 del Regolamento, a corrispondere per tutta la durata della concessione, congiuntamente al canone, l'Imposta Regionale sulle Concessioni Statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato istituita dalla L.R.T. n. 2/1971. In attuazione di quanto previsto dall'art. 2 della suddetta legge regionale l'imposta viene corrisposta dal concessionario entro l'anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 27 novembre 2020, n. 93 è previsto che a decorrere dal 2021 all'imposta sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato si applica l'aliquota di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della L.R.T. n. 2/1971, pari al cinquanta per cento dell'importo del canone demaniale dovuto annualmente;

PRESO ATTO della nostra nota n. AOOGRT/PD prot. 0477469 del 09/12/2021 con cui è stato comunicato al soggetto istante che dovrà versare l'importo di € 50,00 (euro cinquanta/00) a titolo di imposta 2021 entro e non oltre il 31/12/2021;

CONSIDERATO che sono conservate agli atti le attestazioni dei versamenti effettuati (prima annualità del canone, deposito cauzionale, versamento oneri registrazione) negli importi così come indicati precedentemente;

DATO ATTO che in data 19/12/2021 il richiedente ha assolto in modo virtuale l'obbligo di pagamento dell'imposta di bollo di € 16,00 (euro sedici/00), per il rilascio del presente provvedimento, versando il relativo corrispettivo alla Regione Toscana, in qualità di ente a ciò autorizzato ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 e s.m.i., come da documentazione presente agli atti;

VISTO l'allegato 1 Disciplinare di Concessione, redatto in conformità alla D.G.R.T n.194 del 16/03/2016, firmato digitalmente in data 09/12/2021 e trasmesso a questo Ufficio per mezzo P.E.C in data 17/12/2021, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente i diritti e gli obblighi delle Parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto di Concessione ed ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

CONSIDERATO che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del DPR 131/1986, il presente decreto non è soggetto ad obbligo di registrazione fiscale. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. il rilascio alla “e-distribuzione S.p.A.”, C.F./P. I. 05779711000, con sede legale in Via Ombrone n. 2, nel comune di Roma, per la costruzione e l’esercizio di nuova linea in cavo interrato a Media Tensione denominato “Nuove uscite MT cabina Primaria di Livorno est” a 15 kV, mediante attraversamento sotterraneo del corso d’acqua denominato Fosso della Cigna, da realizzarsi nel Comune di Livorno (LI), (pratica e-distribuzione n. 2237392);
2. di autorizzare, ai soli fini idraulici, l’esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 così come sopra descritte e rappresentate negli elaborati indicati in premessa e agli atti del Settore;
3. di disporre che la realizzazione delle opere sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;
4. di approvare l’allegato 1 Disciplinare di Concessione, parte integrante e sostanziale della presente Concessione, redatto in conformità alla D.G.R.T. n.194 del 16/03/2016, firmato digitalmente in data 09/12/2021 e trasmesso a questo Ufficio per mezzo P.E.C in data 17/12/2021;
5. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione, richiamato ed approvato al precedente punto 4;
6. di dare atto che l’autorizzazione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l’art. 2 del R.D. 523/1904 e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
7. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento al competente Settore Regionale per gli adempimenti relativi alla riscossione del canone, anche coattiva, in ottemperanza a quanto disposto all’art. 27, c. 1 lett. c) del Regolamento n. 60/R, così come modificato con D.P.G.R.T. del 8 agosto 2017 n.. 45/R.;
8. che il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell’Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

*Allegati n. 1**1**disciplinare di concessione**b690f906c277b73cb174cde91eb0225f5e7c6c51cfc3b580b20c1b9af9837c13*



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Francesco PISTONE

Incarico: Ordine di Servizio artt. 4bis, 7 e 9 L.R. 1/2009 n. 665 del 13-12-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 22983 - Data adozione: 28/12/2021

Oggetto: Prat. n. 118690/2020 (ex Pratica n. 25066). T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Concessione per derivazione di acqua pubblica dal Fiume Orcia, in località Pod. P. Poggio Antonio - Montenero nel Comune di Castel del Piano (GR), per uso agricolo ed uso privato di acque superficiali.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. Sono esclusi dalla pubblicazione gli allegati A, B nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 29/12/2021

Numero interno di proposta: 2021AD025864

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11/12/1933, n. 1775;
- il D.L.vo 31/03/1998, n. 112;
- la legge n. 241 del 1990 “Nuove norme del procedimento amministrativo”, come modificata dalla legge n. 69 del 2009 e s.m.i.;
- il D. Lgs. del 03/04/2006 n. 152, “Norme in materia ambientale”, artt. 95 e 96;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 50/R/2015, al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 e al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e il successivo D.P.G.R. n. 46/R/2017 che approva modifiche ai Regolamenti 60/R/2016, 61/R/2016 e 51/R/2015;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015”;
- la D.G.R. 23/02/2016 n. 122 per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art. 11bis comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di difesa del suolo;
- la L.R. 19 del 16/04/2019;
- la Delibera n. 938 del 13/09/2021 “Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque per l'annualità 2021”, Delibera n. 1068 del 01/10/2018 “Determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque” e successiva Delibera n. 1035 del 05/08/2019;
- la L.R. n. 98 del 29.12.2020 “ Legge di stabilità per l’anno 2021”;

VISTA l’istanza, acquisita al protocollo della Provincia di Grosseto in data 02/09/2014 n. 145394 riattivata con richiesta alla Regione Toscana in data 25/05/2016 prot. n. 216112, della Sig.ra Lake Christine (i cui dati identificativi sono esplicitati nell’allegato disciplinare), con la quale viene chiesta la concessione per derivare acqua pubblica dal Fiume Orcia, in località Pod. P. Poggio Antonio - Montenero nel Comune di Castel del Piano (GR), per uso agricolo ed uso privato di acque superficiali - Pratica SIDIT n. 118690/2020 (ex Pratica n. 25066);

VISTA la procura speciale notarile, allegata al presente atto sotto la lettera B, quale parte integrante sostanziale, sottoscritta dalla Sig.ra Lake Christine e trasmessa in data 23/12/2021 prot. n. 497548, con la quale il Dott. Luca Lanzi, come identificato nel medesimo allegato B, viene investito di ogni più ampio potere inerente alla sottoscrizione del disciplinare di concessione pratica SIDIT 118690/2020 (ex 25066) e di tutti gli allegati allo stesso;

VISTO il disciplinare, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica, firmato dal Dott. Luca Lanzi in data 18/12/2021, allegato al presente atto sotto la lettera A e che ne fa parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere della Regione Toscana - Direzione Generale delle Politiche ambientali, energia e cambiamenti climatici – Genio Civile di Bacino Toscana Sud e Opere Marittime;

VISTO il parere della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale - Settore Attività Faunistica Venatoria, Pesca dilettantistica e Pesca in mare della Regione Toscana - SRT di Grosseto;

CONSIDERATO CHE:

- il prelievo verrà effettuato tramite una pompa mobile da posizionare sulla sponda sinistra del corso d'acqua denominato Fiume Orcia, poco più a valle della confluenza con il corso d'acqua denominato Fosso di Poggio Antonio, in località Pod. P. Poggio Antonio - Montenero nel Comune di Castel del Piano (GR) (Coordinate Est 1700291 - Nord 4759032 – Gauss-Boaga);
- la Sig.ra Lake Christine ha richiesto di derivare una portata di acqua massima pari a 5,00 (cinquevirgolazero) litri al secondo, una portata media annua di concessione pari a 1,84 (unovirgolaottantaquattro) litri al secondo, per un volume annuo di 57.952,80 (cinquantasettemilanovecentocinquantaduevirgolaottanta) metri cubi, per uso agricolo ed uso privato di acque superficiali;
- il prelievo avviene fuori da aree pSIC o Rete Natura 2000, con il supporto degli Uffici competenti in materia si esclude l'istanza dalle procedure di valutazione di incidenza (art. 88, comma 2, della L.R. 30/2015);
- a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo dell'istanza di concessione;

DATO ATTO:

- che l'imposta di bollo è stata assolta ai sensi del D.P.R. 642/72;
- che a seguito dell'esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell'atto di concessione demaniale idrica;
- dell'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il Dirigente del Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, alla Sig.ra Lake Christine (i cui dati identificativi sono esplicitati nell'allegato disciplinare), la Concessione Demaniale Idrica per derivare acqua pubblica dal Fiume Orcia in località Pod. P. Poggio Antonio - Montenero nel Comune di Castel del Piano (GR) (Coordinate Est 1700291 - Nord 4759032 – Gauss-Boaga);
2. di concedere il prelievo per una portata massima di 5,00 (cinquevirgolazero) litri al secondo, una portata media annua di 1,84 (unovirgolaottantaquattro) litri al secondo, per un volume massimo di 57.952,80 (cinquantasettemilanovecentocinquantaduevirgolaottanta) metri cubi/anno, per uso agricolo ed uso privato di acque superficiali;
3. di approvare il progetto delle opere di derivazione, come previsto dall'art. 56 del regolamento d.p.g.r. 61/R/2016 e succ. mod.;
4. di approvare il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la presente concessione di derivazione di acqua pubblica, sottoscritto in data 18/12/2021 (come previsto dall'art. 56 del regolamento d.p.g.r. 61/R/2016 e succ. mod.) dal Dott. Luca Lanzi, i cui dati identificativi sono esplicitati nella procura speciale notarile, sottoscritta dalla Sig.ra Lake Christine e trasmessa in data 23/12/2021 prot. n. 497548, allegata al presente atto sotto la lettera B e che ne fa parte integrante e sostanziale, con la quale il medesimo è stato investito di ogni più ampio potere inerente alla firma del disciplinare e di tutti gli allegati;

5. di stabilire che la concessione è accordata per un periodo di anni 5 (cinque) dalla data del presente provvedimento di concessione;
6. di dare atto che la concessione è subordinata alla corresponsione di canone annuale;
7. di stabilire che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche dovrà essere conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza e dovrà avvenire secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato al presente atto sotto la lettera A e che ne fa parte integrante e sostanziale, redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n. 194 del 16/03/2016 e sottoscritto dal Dott. Luca Lanzi in data 18/12/2021;
8. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
9. di dare altresì atto che la presente concessione non costituisce titolo idoneo a consentire l'accesso e l'occupazione o l'uso della proprietà di terzi per la costruzione delle opere di presa, adduzione e distribuzione e per l'esercizio della derivazione;
10. di trasmettere il presente atto al richiedente;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge".

IL DIRIGENTE

Allegati n. 2

A *Disciplinare di concessione*
42d10fc48c23ac0528032fdd71721a5a3b82a7d39cf535bfc6c311d167303e6b

B *procura speciale*
6804f10550a03b966c684eef4344e2df86f056222cda57dd2adf9e248a44986e



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Francesco PISTONE

Incarico: Ordine di Servizio artt. 4bis, 7 e 9 L.R. 1/2009 n. 665 del 13-12-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 22987 - Data adozione: 28/12/2021

Oggetto: Pratica SIDIT n.101367/20 (ex n.10772/10) - Variazione di titolarità, a tutti gli effetti di legge, dell'intestatario della concessione, rilasciata dalla Provincia di Grosseto con Determinazione Dirigenziale n. 487 del 19/02/2014, per la derivazione di acqua pubblica da un pozzo, ubicato in Località Casetta Grottanelli, Fraz. Braccagni, nel comune di Grosseto - ad uso agricolo - Richiedente: Soc. Consorzi Agrari D'Italia Real Estate.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 29/12/2021

Numero interno di proposta: 2021AD025921

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11.12.1933, n. 1775;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 e alla L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015”;
- la D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e il successivo D.P.G.R. 46/R/2017 che approva le modifiche ai regolamenti 51/R/2015 e 61/R/2016;
- il Regolamento n 46/R/2017 del 11/08/2017, attuativo della DGRT 830 del 31/07/2017”;
- la Delibera n 1068 del 01/10/2018 “Determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque” e successiva Delibera n.1035 del 05/08/2019;
- la L.R. n. 19 del 16/04/2019 “Interventi normativi alla prima variazione di bilancio di previsione 2019-2021”;
- la L.R. n. 98 del 29/12/2020 "Legge di stabilità per l'anno 2021";

VISTA l’istanza in bollo acquisita al protocollo della Regione Toscana in data 28/09/2021 n.374419, presentata dalla Soc. Consorzi Agrari D’Italia Real Estate, con sede legale a Roma via Ventiquattro Maggio, 43 (P.IVA 15713371001), con la quale viene chiesta la variazione della titolarità della concessione di derivazione di acqua pubblica da un pozzo, ubicato in località Casetta Grottanelli, Fraz. Braccagni, nel comune di Grosseto, ad uso agricolo, rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 487 del 19/02/2014 dalla Provincia di Grosseto. (ex prat. n.10772/10);

PRESO ATTO CHE:

- la Soc. Consorzi Agrari D’Italia Real Estate, come da documentazione inviata, risulta attualmente proprietaria dei terreni sui quali insiste la concessione di derivazione di acqua pubblica da un pozzo, ubicato in località Casetta Grottanelli, Fraz. Braccagni, nel comune di Grosseto, ad uso agricolo, rilasciata con Determinazione Dirigenziale n.487 del 19/02/2014 dalla Provincia di Grosseto.;
- la richiedente ha dichiarato, in relazione alle condizioni poste dal Disciplinare n.1493 del 19/02/2014 della sopracitata concessione, che nulla è cambiato in relazione al prelievo della quantità di acqua prevista, qui riassunta in una portata di mod. 0,01 (1,00 litri/sec.);
- la Consorzi Agrari D’Italia Real Estate ha versato nelle casse della Regione Toscana in data 20/12/2021 il deposito cauzionale stabilito in € 80,00;
- a seguito dell’esperita istruttoria è possibile accordare alla Soc. Consorzi Agrari D’Italia Real Estate, la variazione della titolarità della concessione di derivazione di acqua pubblica da un pozzo, ubicato in località Casetta Grottanelli, Fraz. Braccagni, nel comune di Grosseto, ad uso agricolo, rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 487 del 19/02/2014 dalla Provincia di Grosseto al Consorzio Agrario della Maremma Toscana Soc. Coop.;

CONSIDERATO CHE:

- il volume annuale di 12,00 metri cubi è richiesto dalla Soc. Consorzi Agrari D’Italia Real Estate, per uso agricolo;
- la portata di acqua massima richiesta è di 1,00 litri al secondo e che la portata media di concessione è pari a 0,03 l/s medi annui;

- la durata della concessione originaria è stabilita fino al 19/02/2024;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene certificata;

DATO ATTO:

- che il bollo virtuale è stato assolto ai sensi del D.P.R. 642/72;
- che a seguito dell'esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego del trasferimento di utenza;
- dell'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il Dirigente del Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di riconoscere, alla Soc. Consorzi Agrari D'Italia Real Estate, con sede legale a Roma via Ventiquattro Maggio, 43 (P.IVA 15713371001), a tutti gli effetti di legge, la variazione di titolarità della concessione rilasciata dalla Provincia di Grosseto con Determinazione Dirigenziale n. 487 del 19/02/2014 al Consorzio Agrario della Maremma Toscana Soc. Coop., per la derivazione di acqua pubblica da un pozzo, ubicato in località Casetta Grottanelli, Fraz. Braccagni, nel comune di Grosseto, ad uso agricolo, senza restituzione del quantitativo utilizzato. Pratica SIDIT n.101367/20 (ex n.10772/10);
2. di stabilire che la Soc. Consorzi Agrari D'Italia Real Estate, subentra in ogni obbligo e responsabilità stabilite nella concessione, rilasciata dalla Provincia di Grosseto con Determinazione Dirigenziale n.487 del 19/02/2014 e relativo Disciplinare n.1493 del 19/02/2014;
3. di concedere il prelievo per una portata massima di 1,00 (unovirgolazerozero) litro al secondo, una portata media annua di 0,03 (zerovirgolazerozero) litri al secondo per un volume massimo di 12,00 (dodicivirgolazerozero) metri cubi/anno;
4. di dare atto che la durata della concessione è stabilita fino al 19/02/2024, come da scadenza della concessione n.487 del 19/02/2014;
5. di dare atto che il deposito cauzionale stabilito in € 80,00 è stato interamente versato nelle casse della Regione Toscana in data 20/12/2021;
6. di dare atto che la concessione è subordinata alla corresponsione di canone annuale e le utenze si trasferiscono, in ogni caso da un titolare all'altro, con l'onere dei canoni e sovracanonici rimasti eventualmente insoluti;
7. di dare atto che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche sarà conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo della concessione, rilasciata dalla Provincia di Grosseto con Determinazione Dirigenziale n.487 del 19/02/2014;
8. di dare altresì atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del concessionario;

9. di trasmettere il presente decreto al richiedente;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Francesco PISTONE

Incarico: Ordine di Servizio artt. 4bis, 7 e 9 L.R. 1/2009 n. 665 del 13-12-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 22993 - Data adozione: 28/12/2021

Oggetto: Pratica SIDIT n. 109984/2020 (Pratica n. 25508/2016). T.U. 11/12/1933 n. 1775. Regolamento n. 61/R/2016 - Concessione di derivazione di acqua pubblica dal Fiume Pecora con due punti di attingimento, un punto in località Fattoria del Tesorino - Cura Nuova nel comune di Massa Marittima (GR) ed un punto in località Fonte della Pecora Vecchia nel comune di Follonica (GR), per uso agricolo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 29/12/2021

Numero interno di proposta: 2021AD025865

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11/12/1933, n. 1775;
- il D.L.vo 31/03/1998, n. 112;
- la legge n. 241 del 1990 “Nuove norme del procedimento amministrativo”, come modificata dalla legge n. 69 del 2009 e s.m.i.;
- il D. Lgs. del 03/04/2006 n. 152, “Norme in materia ambientale”, artt. 95 e 96;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 50/R/2015, al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 e al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e il successivo D.P.G.R. n. 46/R/2017 che approva modifiche ai Regolamenti 60/R/2016, 61/R/2016 e 51/R/2015;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015”;
- la D.G.R. 23/02/2016 n. 122 per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art. 11bis comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di difesa del suolo;
- la L.R. 19 del 16/04/2019;
- la Delibera n. 938 del 13/09/2021 “Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque per l'annualità 2021”, Delibera n. 1068 del 01/10/2018 “Determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque” e successiva Delibera n. 1035 del 05/08/2019;
- la L.R. n. 98 del 29.12.2020 “ Legge di stabilità per l’anno 2021”;

VISTA l’istanza, acquisita al protocollo della Regione Toscana in data 29/03/2016 n. 112960 e successive integrazioni, dell’Impresa Individuale Vecchioni Giovanna (i cui dati identificativi sono esplicitati nell’allegato disciplinare), con la quale viene chiesta la concessione per derivare acqua pubblica dal Fiume Pecora, con due punti di attingimento, un punto in località Fattoria del Tesorino – Cura Nuova nel comune di Massa Marittima (GR) ed un punto in località Fonte della Pecora Vecchia nel comune di Follonica (GR), ad uso agricolo - Pratica SIDIT n. 109984/2020 (pratica n. 25508/2016);

VISTO il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica, firmato dalla Sig.ra Vecchioni Giovanna in qualità di titolare dell’Impresa Individuale Vecchioni Giovanna in data 16/12/2021, allegato al presente atto sotto la lettera A e che ne fa parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale;

VISTO il parere della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale - Settore Attività Faunistica Venatoria, Pesca dilettantistica e Pesca in mare della Regione Toscana - SRT di Grosseto;

CONSIDERATO CHE:

- il prelievo verrà effettuato con due pompe mobili, da posizionare sul corso d’acqua denominato Fiume Pecora in due punti di attingimento, come indicati nella planimetria allegata alla domanda di concessione e precisamente:
 - punto di attingimento n. 1, ubicato in località Fattoria del Tesorino – Cura Nuova nel comune di Massa Marittima (GR) all’altezza della confluenza con il Fosso Valmora (Coordinate - Est 1647882 - Nord 4759674 – Gauss-Boaga);

- punto di attingimento n. 2, ubicato in località Fonte della Pecora Vecchia nel comune di Follonica (GR) a circa 550 metri più a monte della confluenza con la Gora delle Ferriere (Coordinate - Est 1647265 - Nord 4758830 – Gauss-Boaga);
- la ditta richiedente ha la necessità di derivare una portata di acqua massima pari a 50,00 (cinquantavirgolazero) litri al secondo, una portata media annua di concessione pari a 12,33 (dodicivirgolatrentatre) litri al secondo, per un volume annuo di 388.800,00 (trecentottantottomilaottocentovirgolazero) metri cubi;
- il prelievo avviene fuori da aree pSIC o Rete Natura 2000, con il supporto degli Uffici competenti in materia si esclude l'istanza dalle procedure di valutazione di incidenza (art. 88, comma 2, della L.R. 30/2015);
- a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo dell'istanza di concessione;

DATO ATTO

- che l'imposta di bollo è stata assolta ai sensi del D.P.R. 642/72;
- che a seguito dell'esperita istruttoria sono emersi elementi che hanno comportato una variazione del prelievo in termini di portata massima;
- dell'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il Dirigente del Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, all'Impresa Individuale Vecchioni Giovanna (i cui dati identificativi sono esplicitati nell'allegato disciplinare), la Concessione Demaniale Idrica per derivare acqua pubblica dal Fiume Pecora con due punti di prelievo, da utilizzare solo ed esclusivamente in maniera alternata nel rispetto della portata di derivazione concessa:
 - punto di attingimento n. 1 ubicato in loc. Fattoria del Tesorino – Cura Nuova nel comune di Massa Marittima (GR) all'altezza della confluenza con il Fosso Valmora (Coordinate - Est 1647882 - Nord 4759674 – Gauss-Boaga);
 - punto di attingimento n. 2 ubicato in loc. Fonte della Pecora Vecchia nel comune di Follonica (GR) a circa 550 metri più a monte della confluenza con la Gora delle Ferriere (Coordinate - Est 1647265 - Nord 4758830 – Gauss-Boaga);
2. di concedere il prelievo per una portata massima di 50,00 (cinquantavirgolazero) litri al secondo nel periodo tra Ottobre e Maggio compresi e non superiore a 35,00 (trentacinquevirgolazero) litri al secondo nel periodo tra Giugno e Settembre compresi, una portata media annua di 12,33 (dodicivirgolatrentatre) litri al secondo, per un volume massimo di 388.800,00 (trecentottantottomilaottocentovirgolazero) metri cubi/anno, per uso agricolo;
3. di approvare il progetto delle opere di derivazione, come previsto dall'art. 56 del regolamento d.p.g.r. 61/R/2016 e succ. mod.;

4. di approvare il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la presente concessione di derivazione acqua pubblica, sottoscritto dalla Sig.ra Vecchioni Giovanna in qualità di titolare dell'Impresa Individuale Vecchioni Giovanna in data 16/12/2021, (come previsto dall'art. 56 del regolamento d.p.g.r. 61/R/2016 e succ. mod.), allegato al presente atto sotto la lettera A e che ne fa parte integrante e sostanziale;
5. di stabilire che la concessione è accordata per un periodo di anni 5 (cinque) dalla data del presente provvedimento di concessione;
6. di dare atto che la concessione è subordinata alla corresponsione di canone annuale;
7. di stabilire che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche dovrà essere conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza e dovrà avvenire secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato al presente atto, redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n. 194 del 16/03/2016 e sottoscritto dalla ditta richiedente, in data 16/12/2021;
8. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
9. di dare altresì che la presente concessione non costituisce titolo idoneo a consentire l'accesso e l'occupazione o l'uso della proprietà di terzi per la costruzione delle opere di presa, adduzione e distribuzione e per l'esercizio della derivazione;
10. di trasmettere il presente atto al richiedente;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Disciplinare di concessione

4376467e5f2c818c598cc2c1d6eff81ebb0c6706698e953d95567c7111e5433a



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Francesco PISTONE

Incarico: Ordine di Servizio artt. 4bis, 7 e 9 L.R. 1/2009 n. 665 del 13-12-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 23011 - Data adozione: 28/12/2021

Oggetto: Pratica SiDIT n. 4660-2021 - Concessione per attraversamento con tubazione (tip. 11) e per scarico di acque di seconda pioggia (tip. 6.1) nel corso d'acqua (TS78285), catastalmente denominato fosso di Poggio Mortaio, in località Terrarossa nel comune di Monte Argentario (GR) - Concessionario: Sei Toscana S.r.l.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 29/12/2021

Numero interno di proposta: 2021AD025901

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59;

VISTA la L.R. 30/2015 “Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla L.R. 24/1994, alla L.R. 65/1997, alla L.R. 24/2000 ed alla L.R. 10/2010. ”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 57 del 11/06/2013 “Individuazione del reticolo idrografico e di gestione ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79 (Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994)”;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione toscana della gestione del demanio idrico e dell’introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale si approva lo schema del decreto di concessione delle aree demaniali;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell’art. 5 della LR 80/2015, recante disciplina per il rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni”, di seguito Regolamento;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 888 del 07/08/2017 con la quale si determinano i canoni per l’uso del demanio idrico a partire dall’anno 2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1414 del 17/12/2018, con la quale si introducono alcune modifiche nell’applicazione dei canoni di specifiche occupazioni demaniali e si confermano per il resto, i canoni per l’uso del demanio idrico fissati dalla precedente DGRT 888/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1035 del 05/08/2019, con la quale si dispone che la rivalutazione dei canoni di concessione per l’occupazione delle aree del demanio idrico sulla base del tasso di inflazione, prevista dall’art. n. 28 comma 7 del Regolamento, sia effettuata al tasso del 1,2%;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua, in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE

relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 luglio 2018 n. 42/R “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTO l’art. 1 comma 2 della L.R. n. 2/1971, così come modificato dall’art.1 della L.R. 74/2018 che commisura al 50% del canone l’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio idrico e delle relative aree, il cui pagamento, ai sensi della decisione della Giunta Regionale n. 4 del 7/1/2020, verrà richiesto entro il 31 dicembre dell’anno in cui deve essere versato il canone;

VISTA l’istanza di concessione presentata da Sei Toscana S.r.l. con sede legale a Siena, Via Fontebranda n. 65 - C.F 01349420529, nella persona del Sig. Cappello Salvatore legale rappresentante, acquisita agli atti di questo Settore in data 10/09/2021 prot. n. 0352982 e successiva integrazione prot. n. 0469123 del 02/12/2021, con la quale è stata trasmessa in allegato la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati:

- relazione tecnica;
- tavole di progetto;
- computo metrico.

DATO ATTO che il progetto, redatto dal tecnico Ing. Luca Moretti, prevede la realizzazione di un attraversamento sotterraneo con tubazione e uno scarico di acque di seconda pioggia dell’impianto fognario del centro per la raccolta differenziata di Sei Toscana S.r.l., in località Terrarossa nel comune di Monte Argentario (GR) nelle pertinenze idrauliche del corso d’acqua denominato fosso di Poggio Mortaio, come da elaborati tecnici allegati all’istanza;

ACCERTATO che il corso d’acqua denominato fosso di Poggio Mortaio (TS78285), riportato nel Reticolo Idrografico e di Gestione del Territorio Toscano di cui alla L.R.T. 79/2012, risulta acqua pubblica ai sensi della DCRT 57/2013;

RICHIAMATA la conclusione favorevole della Conferenza dei Servizi per la realizzazione del centro operativo e raccolta rifiuti di Sei Toscana S.r.l., presso l’area di Terrarossa, nel comune di Monte Argentario (GR), di cui al verbale del Comune di Monte Argentario della 3° seduta del 19/08/2015;

PRESO ATTO del decreto n. 8091 del 22/05/2019 del Settore Autorizzazioni Ambientali regionale avente ad oggetto: “Sei Toscana S.r.l. con stabilimento/attività in Comune di Monte Argentario (GR), località Terrarossa. Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 59/2013. Identificativo univoco: 21276.”;

CONSIDERATO CHE

- il progetto delle opere da realizzare presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate;
- la realizzazione dei lavori è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento.

DATO ATTO che nell’elaborato cartografico allegato al presente atto sotto la lettera “A”, quale parte integrante e sostanziale, vengono individuati l’attraversamento e lo scarico nel corso d’acqua sopra indicato, oggetto della presente concessione;

CONSIDERATO che la concessione di cui trattasi è rilasciata senza procedura di assegnazione in concorrenza, in quanto rientra nel caso previsto dall'art. 13 comma 1 lett. c) del suddetto Regolamento;

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 24, comma 6 del Regolamento la concessione possa essere accordata senza il disciplinare;

VISTA la nota di richiesta di adempimenti preliminari al rilascio della concessione trasmessa al richiedente con prot. n. 0487176 del 16/12/2021;

DATO ATTO che, ai fini dell'uso previsto, dell'esercizio delle attività, il Concessionario è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 22 del Regolamento, il Concessionario si obbliga a:

- a) assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
- b) consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque; consentire inoltre, l'accesso al personale del Consorzio di Bonifica di riferimento per espletare le attività manutentive di competenza;
- c) sollevare fin d'ora la Concedente e il Consorzio di Bonifica competente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- d) rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- e) non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- f) assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- g) non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- h) assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree demaniali interessate, nonché delle opere e degli impianti ivi presenti;

Inoltre il Concessionario:

- si obbliga a porre in essere, a propria cura e spese, tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato/concesso e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori e dall'uso delle opere;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto del presente atto, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi che a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà farsi carico di ogni atto ed onere necessario per procedere all'eventuale occupazione e/o interferenza con i terreni e le proprietà private e/o pubbliche limitrofe;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica delle opere di difesa presenti nel tratto del corso d'acqua interessato;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni allegati all'istanza;
- al termine di ogni giornata lavorativa eventuali materiali di risulta, detriti ed opere provvisorie, dovranno essere allontanati dal cantiere che interessa le pertinenze fluviali;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli, mentre in condizioni di meteo avverse che interessano l'area oggetto di intervento (in particolare con codice allerta arancione o rosso del Centro Funzionale Regionale – www.cfr.toscana.it), dovranno essere interrotti per tutta la durata dell'avviso;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna contenute nel Piano Ittico Provinciale e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- prescrizioni su eventuali interventi di taglio di alberature:
 - gli interventi siano effettuati nel rispetto del R.D. 523/1904, con particolare riferimento all'art. 96 lett. "c";
 - siano richiesti eventuali pareri/pareri o nulla osta a altri Organi competenti in materie ambientali e di taglio vegetazione e ne siano rispettate le possibili prescrizioni riportate;
 - si prenda espressamente atto di quanto riportato nella seguente normativa vigente:
 - Delibera della Giunta Regionale della Toscana n. 1315 del 28/10/2019 "Direttive regionali per la manutenzione dei corsi d'acqua e per la protezione e conservazione dell'ecosistema toscano." ;
 - L.R. 39/2000 "Legge forestale della Toscana" e ss.mm.ii;
 - L.R. 30/2015 "Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla L.R. 24/1994, alla L.R. 65/1997, alla L.R. 24/2000 ed alla L.R. 10/2010. ";
 - D.P.G.R. 48/R/2003 "Regolamento Forestale";

- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- la Ditta è tenuta ad intervenire anche successivamente al completamento delle opere qualora per effetto di assestamento, di dilavamento e/o erosione si manifestassero avvallamenti, cedimenti e fessurazioni nell'area interessata dall'intervento;
- in caso di terreno bagnato è vietato il transito per mezzi pesanti su argini, sponde e relative pertinenze;
- le caratteristiche delle acque di scarico devono rientrare nei parametri dettati dalle vigenti norme in materia igienico-sanitaria;
- sarà cura della ditta richiedente provvedere periodicamente alle verifiche e manutenzioni e a mettere in atto gli eventuali accorgimenti tecnici e pratici necessari per garantire le condizioni di corretto funzionamento dell'opera di scarico e prevenire fenomeni di impedimento o rigurgito dello stesso;

PRESCRIZIONI GENERALI

- la presente autorizzazione riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- la presente autorizzazione ha validità di tre anni dalla data del rilascio, pena di decadenza del presente atto senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio; la stessa può essere rinnovata una sola volta per un periodo massimo di tre anni su richiesta dell'interessato almeno 30 giorni prima della scadenza;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente a questo Genio Civile e al Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud, la data di inizio dei lavori e il nominativo del tecnico responsabile dei lavori / direzione lavori, con relativo recapito telefonico e postale e la ditta esecutrice; inoltre entro 60 giorni dal termine dei lavori dovrà provvedere a comunicarne la data e trasmettere contestualmente anche l'attestazione dalla quale risulti che le opere o gli interventi siano stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto ed eventuali varianti autorizzate e nel rispetto delle condizioni espresse nel presente provvedimento;

DATO ATTO che la presente concessione demaniale, decorrente dalla data di adozione del presente provvedimento, può essere rilasciata per la durata di anni 19, ai sensi di quanto stabilito nell'art. 5 del Regolamento, poiché il concessionario garantisce l'esercizio di un pubblico servizio;

CONSIDERATO che, come espressamente previsto all'art. 23 del Regolamento, alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca o rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato e che in caso contrario si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario medesimo;

CONSIDERATO che la concessione demaniale è rinnovabile, nei soli casi previsti dall'art. 25 del Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

CONSIDERATO che il canone demaniale per effetto dell'agevolazione richiesta con nota prot. n. 336653 del 19/09/2019, prevista dall'art. 29 del Regolamento per i gestori di pubblici servizi, proprietari o gestori di infrastrutture lineari, viene ridotto del 20%;

CONSIDERATO pertanto che il canone demaniale per attraversamento (tip. 11) e scarico acque meteoriche (tip. 6.1) dovuto, ammonta a complessivi € 323,84, di cui € 242,88 per l'attraversamento ed € 80,96 per lo scarico, in base alle tariffe approvate dalla Giunta con la

DGRT n. 888/2017, rivalutate su base ISTAT ai sensi della DGRT n. 1035 del 5/08/2019 e potrà essere aggiornato annualmente dalla Giunta Regionale, sulla base del tasso di inflazione programmato per l'anno di riferimento;

CONSIDERATO che il canone dovrà essere corrisposto, anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia da parte del concessionario, il pagamento del canone è dovuto fino e per tutta l'annualità in cui l'istanza è stata presentata;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

TENUTO CONTO che la concessione è rilasciata a titolo oneroso e temporaneo e che il soggetto richiedente, in ottemperanza agli adempimenti preliminari richiesti con la nota sopracitata:

- ha provveduto, per l'anno 2022, al versamento del canone annuo pari all'importo di € 323,84;
- ha provveduto al versamento di un deposito cauzionale di € 323,84, pari a una annualità del canone;
- ha assolto agli obblighi relativi all'imposta di bollo di € 16,00 ai sensi del D.P.R. 642/1972, come da documentazione conservata agli atti (attestazione pagamento con F24 e c/o Banca Monte dei Paschi di Siena del 17/12/2021);

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990, è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato:

DECRETA

1. di rilasciare a Sei Toscana S.r.l. con sede legale a Siena Via Fontebranda n. 65 – C.F. 01349420529, la concessione demaniale per l'attraversamento sotterraneo con tubazione e per lo scarico di acque di seconda pioggia dell'impianto fognario del centro per la raccolta differenziata, in località Terrarossa nel comune di Monte Argentario (GR) nelle pertinenze idrauliche del corso d'acqua (TS78285), catastalmente denominato fosso di Poggio Mortaio, così come rappresentato nell'elaborato cartografico, facente parte integrante e sostanziale del presente atto, (allegato A), con decorrenza dalla data del decreto fino al 31/12/2040;
2. di autorizzare l'esecuzione delle opere suddette ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati indicati in premessa e agli atti del Settore;
3. di dare atto che l'autorizzazione ad eseguire i lavori di cui alla presente concessione ha validità di tre anni dalla data del rilascio, pena la decadenza, senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;
4. di dare atto che il concessionario per effetto del presente provvedimento, risulta soggetto agli obblighi di cui all'art. 22 del Regolamento e alle prescrizioni generali e tecniche indicate in

narrativa, nonché alle disposizioni in materia di rinnovo e cessazione della Concessione di cui agli articoli 23 e 25 del Regolamento, distintamente evidenziate in narrativa;

5. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
6. di dare altresì atto che il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *Elaborato cartografico*
f5ad5077092c3999e4e2c732cb731f4b17c1b76fa1ea6fd4a4fb6ec33a4f3ea9

Allegato A

Pratica SiDIT n. 4660-2021 - Concessione per attraversamento con tubazione (tip. 11) e scarico di acque di seconda pioggia (tip. 6.1) dell'impianto fognario del centro per la raccolta differenziata nel corso d'acqua (TS78285), catastalmente denominato fosso di Poggio Mortaio, in località Terrarossa nel comune di Monte Argentario (GR) - Concessionario: Sei Toscana S.r.l.





REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Francesco PISTONE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 23028 - Data adozione: 28/12/2021

Oggetto: Pratica SIDIT n. 2831/2021- Procedimento di Concessione di area demaniale con contestuale rilascio di autorizzazione idraulica ai sensi del Regolamento n. 60/R e ss.mm.ii. - Richiedente Terna Rete Italia S.p.A. - Realizzazione di nuovo attraversamento sotterraneo di linea 123 Kv - Linea Livorno Marzocco - Rosignano 2" n. 532 Nuovo ingresso alla Stazione Elettrica di Livorno - interferente con il corso d'acqua Rio Cigna, nel Comune di Livorno (LI).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato 1 nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 29/12/2021

Numero interno di proposta: 2021AD025939

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93,95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs n. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del Decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione ad alla gestione dei rischi di alluvioni) . Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n.56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell’introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i) e n);

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 20/2019 con cui, ai sensi della L.R. 79/12, è stato aggiornato il reticolo idrografico e il reticolo di gestione , già individuato con D.C.R.T. n. 101 del 21/12/2016 ;

VISTA la Delibera 1315 del 23.10.2019 “Direttive regionali per la manutenzione dei corsi d’acqua e per la protezione e conservazione dell’ecosistema toscano. Art. 24 bis l.r. 80/2015-art.22 comma 2 lettera b) l.r. 79/2012. sostituzione d.g.r. 293/2015”;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale sono stati approvati gli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e della tutela della costa;

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 avente ad oggetto “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n.80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, d’ora in poi denominato “Regolamento”;

VISTA la L.R. n. 77 del 11/11/2016 “Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico”;

VISTO il D.P.G.R. n. 45/R 8 agosto 2017 “Modifiche al Regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 12 agosto 2016 n.60/R”;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 “ Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico” con cui è stato modificato il termine di cui alla D.G.R.T. n. 35 del 24/01/2017 per effettuare il pagamento dei canoni delle concessioni in corso di validità, sono state apportate alcune modifiche alla D.G.R.T. n. 1138 del 15/11/2016 e sono stati ridotti gli importi dei canoni di alcune tipologie di occupazione fissati con D.G.R.T. n. 1138 del 15/11/2016;

VISTA la D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 “Disposizioni in materia di concessioni per l’occupazione del demanio idrico- Modifiche alla d.g.r.t. 888/2017”;

VISTA la L.R.T. n. 57 del 13 ottobre 2017 “Disposizioni in materia di canoni per l’uso del demanio idrico e per l’utilizzazione delle acque. Modifiche alla L.R.T. n. 77/2016”;

VISTA la D.G.R.T. n. 1035 del 05/08/2019 con cui si è stabilito di confermare, per l’annualità 2019, la determinazione dei canoni così come previsti per l’annualità 2018, negli importi di cui all’allegato A della d.g.r.t. n. 888/2017 ed i contenuti di cui alla D.G.R.T. 1414/2018;

VISTA la D.G.R.T. n. 124 del 10/02/2020 “Modifiche al Regolamento emanato con decreto del Presidente della giunta regionale 12 agosto 2016 n. 60/r. Approvazione”;

VISTA la D.G.R.T. n. 229 del 24/02/2020 “Determinazione dei canoni in materia di concessioni del demanio idrico” in cui, al punto 7, si è stabilito di confermare per l’anno 2020 la determinazione dei canoni e i contenuti di cui alla D.G.R.T. n.1035 del 5 agosto 2019;

VISTA la L.R.T. n. 74 del 27 dicembre 2018 “Legge di stabilità per l’anno 2019”;

VISTA la L.R.T. n. 65/2019 “Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2019-2021”;

VISTA la Legge regionale 27 novembre 2020, n. 93 “Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione finanziario 2020-2022. Modifiche alla l.r. 73/2005 e alla l.r. 19/2019”;

VISTA la Legge 241/1990 e s.m.i.”Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” così come modificata dalla Legge n. 69/2009 e 190/2012;

VISTO il D.P.G.R. 42/R “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80” (Norme in materia di difesa del suolo, tutela della risorsa idrica e tutela della costa e degli abitati costieri);

CONSIDERATO che veniva presentata da parte della Società Terna S.p.A., per tramite della controllata Terna Rete Italia S.p.A., istanza di concessione e contestuale rilascio di autorizzazione idraulica e concessione per la realizzazione di nuovo attraversamento sotterraneo di linea 123 Kv – Linea Livorno Marzocco – Rosignano 2” n. 532 Nuovo ingresso alla Stazione Elettrica di Livorno – interferente con il corso d’acqua Rio Cigna, nel Comune di Livorno (LI), pervenuta AOO-GRT prot. 0238050 il 04/06/2021 ;

PRESO ATTO che questo progetto prevede la realizzazione di nuovo attraversamento sotterraneo di linea 123 Kv – Linea Livorno Marzocco – Rosignano 2” n. 532 Nuovo ingresso alla Stazione Elettrica di Livorno – interferente con il corso d’acqua Rio Cigna, nel Comune di Livorno;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Genio Civile Area Valdarno Inferiore;

PRESO ATTO che l’autorizzazione richiesta comporta occupazione di aree del demanio idrico dello Stato per le quali è necessaria, così come previsto dall’articolo 6 del Regolamento sulle Concessioni Demaniali n.60/R, il rilascio di un unico Decreto di Concessione;

PRESO ATTO che la concessione oggetto del presente Decreto è rilasciata senza procedura di assegnazione in concorrenza perché rientrante nella fattispecie descritta all’art. 13, comma 1 al punto c del Regolamento sulle concessioni demaniali n. 60/R del 12/08/2016 e ss.mm.ii.;

RILEVATO che a seguito d’istruttoria tecnica si è ritenuto non necessario acquisire il parere del Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa in quanto le opere in questione non influiscono in alcun modo sul corretto deflusso delle acque;

VISTA la documentazione tecnica presentata, ai fini della presente concessione e autorizzazione idraulica rilevano i seguenti elaborati:

- Prot.0238050_2021_Allegato 1_Dichiarazione compatibilità idraulica;
- Prot.0238050_2021_Allegato 3_Progetto attraversamento;
- Prot.0238050_2021_Allegato 6_Relazione attraversamento Fosso della Cigna;

CONSIDERATO che è stata accertato, ai sensi dell'art. 3 D.P.G.R.T. n. 42/R/2018, la compatibilità idraulica delle opere in progetto;

CONSIDERATO il parere interno, favorevole con prescrizioni, rilasciato dall'Ufficio in data 10/08/2021a seguito d'istruttoria tecnica:

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere in argomento presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni riportate sia nel disciplinare di concessione che qui di seguito;
- la realizzazione dei lavori in argomento è disciplinata dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni generali e tecniche contenute sia nel presente decreto, elencate successivamente, sia specificate nel Disciplinare di Concessione allegato al presente atto;

PRESCRIZIONI TECNICHE:

1. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del tratto di corso d'acqua interessato dai lavori;
2. durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
3. tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
4. tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità;
5. durante l'esecuzione dei lavori si dovrà ottemperare la seguente prescrizione impartita dall'Ufficio, con proprio parere interno del 10/08/2021:
 - per l'attraversamento in subalveo del Rio Cigna, così come individuato nella tavola tecnica, è obbligatorio il rispetto della profondità di circa 3,00 mt dall'estradosso del cavidotto rispetto all'intradosso dell'attraversamento stradale (si intende il piano di fondazione); mantenendo tale profondità per tutta la sezione della struttura;
6. al termine dei lavori eventuali materiali di risulta, detriti ed opere provvisorie dovranno essere allontanati dal cantiere che interessa le pertinenze fluviali e dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi;
7. dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente e del Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
8. i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli mentre in condizioni di meteo avverse che interessano l'area oggetto di intervento (in particolare con codice allerta arancione o rosso del Centro Funzionale Regionale) dovranno essere interrotti per tutta la durata dell'avviso;

9. i lavori dovranno essere svolti in conformità alle direttive regionali per la manutenzione dei corsi d'acqua e per la protezione e conservazione dell'ecosistema toscano approvate con D.G.R.T. n. 1315 del 28/10/2019;

10. al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dall'eventuale cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;

11. ad ultimazione dei lavori, l'alveo, le sponde e le pertinenze idrauliche eventualmente interessati dall'esecuzione degli stessi dovranno essere accuratamente ripristinati a regola d'arte;

12. la riparazione di eventuali danni arrecati a condotte, attrezzature ed ogni altro bene, prodotti nel corso dei lavori autorizzati con il presente atto, saranno a carico del soggetto richiedente in solido con il soggetto esecutore;

PRESCRIZIONI GENERALI:

a) in merito all'atto di Autorizzazione Idraulica :

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;

- l'autorizzazione non può avere una durata superiore a tre anni dalla data del presente atto, può essere rinnovata una sola volta, per un ulteriore periodo di anni tre, con domanda da presentarsi almeno trenta giorni prima della sua scadenza;

- i lavori dovranno iniziare entro 12 mesi dalla data di rilascio del presente decreto e dovranno concludersi entro 2 anni dalla loro data di inizio pena la decadenza dell'atto di autorizzazione alla esecuzione dei lavori e la contestuale decadenza del presente decreto di concessione che lo contiene;

- entro 60 giorni dalla conclusione dei lavori di allaccio e messa in esercizio delle nuove opere il concessionario dovrà presentare apposita domanda di autorizzazione/concessione alla demolizione degli attraversamenti esistenti, ripristino dello stato dei luoghi e alla occupazione delle aree di cantiere necessarie allo svolgimento dei lavori;

- la Struttura Regionale valuta i presupposti per il rinnovo dell'autorizzazione e adegua le prescrizioni idrauliche in relazione alle eventuali modificazioni dell'assetto idrogeologico del territorio di riferimento, alla tutela idraulica, ambientale e nel rispetto ed in coerenza con le vigenti normative di settore. Con il provvedimento di rinnovo sono ridefinite le condizioni e prescrizioni, nonché le garanzie finanziarie;

- per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, sulla base di nuovi presupposti o di una nuova valutazione delle originarie circostanze di fatto, la Struttura Regionale può, con decreto motivato, revocare, sospendere o modificare anche parzialmente, in qualunque momento il presente atto autorizzatorio per ragioni di pubblica utilità o pubblico interesse;

- ferme restando le sanzioni penali previste dalla normativa statale di riferimento, l'autorizzazione decade, con provvedimento motivato, nei seguenti casi:

a) Violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in norme legislative, regolamentari o nel decreto di autorizzazione.

b) Esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato.

- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;

b) in merito al Decreto finale di Concessione :

- il Concessionario dovrà comunicare a questa Amministrazione la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 15 giorni e quella di fine lavori entro 60 giorni , trasmettendo copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente Decreto;
- il Concessionario dovrà rispettare in ogni sua parte quanto statuito nell'allegato 1, Disciplinare di Concessione, redatto in conformità alla D.G.R.T n.194 del 16/03/2016, firmato digitalmente in data 22/12/2021 e trasmesso a questo Ufficio per mezzo P.E.C. in data 23/12/2021;

c) in merito agli interventi manutentivi ordinari e straordinari finalizzati al corretto esercizio del bene concesso:

- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ,ordinari e straordinari, che si rendano necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il Concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

VISTO che, con nota n. 0336332 del 25/08/2021, è stato richiesto al soggetto istante di effettuare i seguenti adempimenti propedeutici al rilascio della concessione:

- versamento importo di euro € 112,50 (euro centododici/50) a titolo di prima annualità del canone concessorio dovuto per i dieci attraversamenti sotterranei oggetto del presente provvedimento;
- versamento importo di euro 240,00 (euro duecentoquaranta/00) a titolo di deposito cauzionale, ai sensi dell'art. 22, 1 c. e art. 31 del Regolamento;

CONSIDERATO che, nelle more della determinazione del canone per l'anno 2021 con apposita D.G.R.T, ed in assenza di diversa decisione da parte dell'Amministrazione Regionale, il suo importo, da considerarsi quale acconto, è stato parametrato a quello dovuto per l'anno 2020, ai sensi della D.G.R.T. n. 229 del 24/02/2020 punto 7, che confermava i contenuti di cui alla D.G.R.T. n. 1414/2018, a sua volta confermando quelli di cui l'allegato A della D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017, ma senza l'applicazione della rivalutazione ISTAT in forza di quanto stabilito dall'art. 2 della L.R.T. n. 93 del 27/11/2020;

CONSIDERATO che l'importo annuale del canone per l'attraversamento sotterraneo oggetto del presente provvedimento, è stato determinato in base a quanto previsto dalla D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017, ALLEGATO A al punto 11 "Attraversamenti sotterranei o utilizzando manufatti esistenti", considerata sia la riduzione nella misura del 20% spettante, ex articolo 29, 5° comma del Regolamento e sia che, in quanto concessione rilasciata in corso d'anno, ex articolo 28, 5° del Regolamento, il canone annuale è dovuto in ragione di ratei mensili pari a: 4/12 per ciascun mese di validità del Provvedimento di Concessione più metà mese (nello specifico: da settembre a dicembre dell'anno in corso, 2021, più metà del canone mensile di agosto);

PRESO ATTO che l'eventuale differenza tra quanto corrisposto a titolo di acconto e quanto effettivamente dovuto come canone 2021 sarà compensata o corrisposta in base a quanto verrà deciso da Questa Amministrazione e prontamente comunicato al Concessionario;

CONSIDERATO che comunque il canone è aggiornato annualmente sulla base del tasso d'inflazione programmato e che quindi il suo importo potrà essere oggetto di ulteriore rivalutazione nel tempo, ai sensi del Regolamento D.P.G.R.T. n. 60/R/2016 e s.m.i.;

CONSIDERATO che, per quanto concerne il deposito cauzionale, questo Settore, a seguito d'istruttoria, ha ritenuto di richiedere un importo, nel minimo esigibile, corrispondente ad una annualità del canone ai sensi della D.G.R.T n. 1414 del 17/12/2018, punto 1;

CONSIDERATO che il Concessionario si impegna, così come previsto dall'articolo 28 del Regolamento, a corrispondere per tutta la durata della concessione, congiuntamente al canone, l'Imposta Regionale sulle Concessioni Statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato istituita dalla L.R.T. n. 2/1971. In attuazione di quanto previsto dall'art. 2 della suddetta legge regionale l'imposta viene corrisposta dal Concessionario entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1 della suddetta della suddetta legge regionale 27 novembre 2020, n. 93, è previsto che a decorrere dal 2021 all'imposta sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato si applica l'aliquota di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della L.R.T. n. 2/1971;

CONSIDERATO che eventuali successive modifiche e/o decisioni in merito all'ammontare di tale imposta saranno prontamente comunicate dall'Amministrazione Regionale, rimanendo comunque ferma la validità dell'impegno assunto dal Concessionario in merito a tale versamento per tutta la durata della concessione;

PRESO ATTO della nota n. AOOGR/TPD prot. 0476048 del 07/12/2021 di questo Settore con cui è stato comunicato al soggetto istante che dovrà versare l'importo di € 56,25 (euro cinquantasei/00) a titolo di imposta 2021 entro e non oltre il 31/12/2021;

CONSIDERATO che sono conservate agli atti le attestazioni dei versamenti effettuati (prima annualità del canone, deposito cauzionale, versamento oneri registrazione) negli importi così come indicati precedentemente;

DATO ATTO che in data 17/12/2021 il richiedente ha assolto in modo virtuale l'obbligo di pagamento delle imposta di bollo di € 16,00 (euro sedici/00) , per il rilascio del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4 - allegato A - Tariffa (Parte I) del D.P.R. n. 642/1972 come modificato dall'art. 1, com. 594 della L. n. 147/2013, versando il relativo corrispettivo alla Regione Toscana, in qualità di ente a ciò autorizzato ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 e s.m.i., come da documentazione presente agli atti;

VISTO l'allegato 1 Disciplinare di Concessione, redatto in conformità alla D.G.R.T n.194 del 16/03/2016 firmato digitalmente in data 22/12/2021 e trasmesso per mezzo P.E.C., in data 23/12/2021, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente i diritti e gli obblighi delle Parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto di Concessione ed ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

CONSIDERATO che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta superiore alla misura fissa di euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del DPR 131/1986, il presente decreto e il disciplinare ad esso allegato sarà registrato presso l'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 5 della tariffa, parte I, allegata al DPR 26 aprile 1986 n. 131;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F;

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. il rilascio alla Società Terna Rete Italia S.p.A. con sede legale nel comune di Roma (RM), via E. Galbani n. 70, C.F. e P.IVA: 05779661007, della concessione per la realizzazione di nuovo attraversamento sotterraneo di linea 123 Kv – Linea Livorno Marzocco – Rosignano 2” n. 532 Nuovo ingresso alla Stazione Elettrica di Livorno – interferente con il corso d’acqua Rio Cigna, nel Comune di Livorno (LI);
2. di autorizzare, ai soli fini idraulici, l’esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 così come sopra descritte e rappresentate negli elaborati indicati in premessa e conservati agli atti del Settore;
3. di disporre che la realizzazione delle opere sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;
4. di approvare l’allegato 1 Disciplinare di Concessione, parte integrante e sostanziale della presente Concessione, redatto in conformità alla D.G.R.T. n.194 del 16/03/2016, firmato digitalmente in data 22/12/2021 e trasmesso per mezzo P.E.C., in data 23/12/2021;
5. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione, richiamato ed approvato al precedente punto 4;
6. di dare atto che l’autorizzazione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l’art. 2 del R.D. 523/1904 e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
7. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento al competente Settore Regionale per gli adempimenti relativi alla riscossione del canone, anche coattiva, in ottemperanza a quanto disposto all’art. 27, c. 1 lett. c) del Regolamento n. 60/R, così come modificato con D.P.G.R.T. del 8 agosto 2017 n.. 45/R.;
8. che il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell’Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

- 1* *disciplinare di concessione*
452137c05e8a7e51b668fdfa089d9d550f102842411a00fdbde635a05867ace2



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Francesco PISTONE

Incarico: Ordine di Servizio artt. 4bis, 7 e 9 L.R. 1/2009 n. 665 del 13-12-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 23036 - Data adozione: 28/12/2021

Oggetto: Pratica SiDIT n. 4903-2021 - Subentro nella concessione per due attraversamenti sotterranei (tip.11) dell'acquedotto con tubazioni, in località Poggetti - Cura Nuova nel comune di Massa Marittima (GR), rilasciata con Decreto n.12678 del 25/07/2019.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 29/12/2021

Numero interno di proposta: 2021AD025954

IL DIRIGENTE

VISTO il decreto n. 12678 del 25/07/2019, con cui si rilasciava a F.lli Moris - Lamberto Alessandro Francesco la concessione demaniale per due attraversamenti sotterranei dell'acquedotto con tubazioni per acqua potabile e per l'irrigazione (tip.11), in località Poggetti - Cura Nuova nel comune di Massa Marittima (GR), valida fino al 31/12/2024 - Pratica SiDIT n. 1084-18;

VISTA la richiesta di cambio di titolarità della suddetta concessione presentata in data 13/12/2021 con prot.n. 481728, dai Signori: Moris Caterina, Moris Alessandro, Moris Francesco, Moris Lamberto, Moris Benedetta e Querci Della Rovera Francesca, come identificati nell'allegato al presente atto sotto la lettera A, quale parte integrante e sostanziale, a seguito dello scioglimento, in data 31/12/2020, della società semplice agricola F.lli Moris - Lamberto Alessandro Francesco;

CONSIDERATO che con la richiesta sopra citata è stata inoltrata una nota nella quale, a firma di tutti i richiedenti, viene individuata come unico referente per i rapporti ai sensi dell'Art. 10 DPGR 60/R la Sig.ra Moris Caterina;

ACCERTATO che sussistono le condizioni per il rilascio del presente subentro, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c, del Regolamento, in considerazione della cessazione dell'impresa agricola F.lli Moris - Lamberto Alessandro Francesco, sciolta e liquidata in data 31/12/2020 e della disponibilità dei terreni su cui insistono gli attraversamenti in esame, già di proprietà dei soggetti richiedenti sopra indicati, come risulta dalla visura catastale acquisita agli atti - particelle n. n.7 e n. 8 del foglio 233 del Catasto Terreni del Comune di Massa Marittima (GR);

ACCERTATO l'adempimento da parte di F.lli Moris - Lamberto Alessandro Francesco, degli obblighi di cui all'art. 22 del Regolamento per il rilascio delle concessioni del demanio idrico approvato con D.G.R.T. n. 60/R 2016 (di seguito Regolamento) e delle ulteriori prescrizioni riportate nel decreto di concessione e la regolare corresponsione degli oneri concessori fino alla data di presentazione dell'istanza di subentro;

RITENUTO di confermare come termine della concessione la data del 31/12/2024, indicata nel decreto n.12678 del 25/07/2019;

CONSIDERATO che i canoni applicati alle occupazioni demaniali oggetto del presente subentro rimangono invariati rispetto a quelli indicati nel decreto n.12678 del 25/07/2019, salvo eventuali rivalutazioni su base ISTAT disposte dalla Giunta Regionale;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 31 del Regolamento, a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione, il Concessionario è tenuto al rilascio di una cauzione non inferiore a una annualità del canone, da reintegrare, entro congruo termine, nel caso di prelievi parziali di somme dalla cauzione stessa;

TENUTO CONTO che è stato costituito, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, un deposito cauzionale di € 600,00, pari a una annualità del canone e che sono stati assolti gli obblighi relativi all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972, come da documentazione conservata agli atti (bonifico presso Monte dei Paschi di Siena in data 09/12/2021);

DATO ATTO che la concessione demaniale oggetto del presente atto di subentro, per quanto non modificato dallo stesso è soggetta agli obblighi e alle prescrizioni riportate nel decreto n. 12678 del 25/07/2019;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990, è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato:

DECRETA

1. il subentro a far data del 01/01/2021 della Sig.ra Moris Caterina, referente unico ai sensi dell'art.10 del Regolamento e dei Sig.ri Moris Alessandro, Moris Lamberto, Moris Francesco, Moris Benedetta e Querci Della Rovera Francesca, obbligati in solido ex art. 1292 del C.C., tutti identificati nell'allegato al presente atto sotto la lettera A, quale parte integrante e sostanziale, nella concessione per due attraversamenti sotterranei (tip.11) dell'acquedotto, con tubazioni per acqua potabile e per l'irrigazione (tip.11), in località Poggetti – Cura Nuova nel comune di Massa Marittima (GR), rilasciata con Decreto n.12678 del 25/07/2019;
2. di confermare il termine della concessione al 31/12/2024;
3. di dare atto che i concessionari per effetto del presente provvedimento di subentro, risultano soggetti agli obblighi e alle prescrizioni riportate nel decreto di concessione n.12678 del 25/07/2019 e in particolare alle prescrizioni di cui all'art. 22 del Regolamento, nonché alle disposizioni in materia di rinnovo e cessazione della Concessione di cui agli articoli 23 e 25 del Regolamento;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge;

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A dati personali

32f79a18a622a91fe2b220e3f997d7a880724eb6f932e298cfe4d62fb2881abb



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 23120 - Data adozione: 30/12/2021

Oggetto: RD 523/1904-LR 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Rio di Campo in località Pietraia nel Comune di Cortona (AR) per scarico acque reflue domestiche sul Rio di Campo. Pratica SiDIT 4050/2021 SOCIETA' AGRICOLA PORCOBRADO Srl

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 30/12/2021

Numero interno di proposta: 2021AD025816

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la DGRT n. 888 del 07/08/2017 "determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico" e ss.mm.ii;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1035 del 05/08/2019 Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione suolo del demanio idrico n. 4050/2021 acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 415850 del 26-10-2021 presentata da Società Agricola Porcobrado S.r.l, c.f. 02413350519, con sede legale in Comune di Cortona, Borgonovo, n. 57 e l'allegata documentazione progettuale a firma del tecnico Lombardi Enrico, costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- Relazione tecnica contenente:
- Tav. A _ Inquadramento della zona di indagine scala 1 : 25.000
- Tav. B _ Estratto di mappa catastale e particolari delle opere di progetto scala 1 : 2.000
- Tav. C _ Carta geologica scala 1 : 10.000
- Tav. D1 _ Planimetria impianto - STATO ATTUALE scala 1 : 250
- Tav. D2 _ Planimetria impianto – STATO PROGETTO scala 1 : 250
- Tav. D3 _ Planimetria impianto – STATO SOVRAPPOSTO scala 1 : 250
- Tav. E _ Sezione A-B del punto di scarico scala 1 : 100;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 14 del 14/06/2021;

PRESO ATTO che il progetto prevede:

- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Rio di Campo, presso la particella 55 del Foglio 330 per la realizzazione dell'opera n. 9606 concessione per scarico acque reflue domestiche sul Rio di Campo in località Pietraia nel Comune di Cortona (AR), così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 4966/2021;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per esser autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
 - non altera il buon regime delle acque;
 - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - non vi è aggravio del rischio per le persone;
 - la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- i lavori dovranno iniziare entro dodici mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente Ufficio;

- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni tre dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltretutto delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da

qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F.

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 9 la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo virtuale sul presente atto, che sarà assolta a cura dell'Amm.ne Regionale, è stata anticipata dal richiedente a mezzo bonifico sul conto corrente postale codice IBAN IT 89 0 07601 02800 001031575820 in data 04-11-2021.

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto in data 04-11-2021 al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 232,76 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 30,79 a titolo di primo canone concessorio, corrispondente a due dodicesimi del canone annuale di € 232,76 riferito al 2021 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di anni tre dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
3. di accordare, al richiedente Società Agricola Porcobrado S.r.l, c.f. 02413350519, con sede legale in Comune di Cortona, Borgonovo, n. 57 la Concessione per l'occupazione di:
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Rio di Campo, presso la particella 55 del Foglio 330 con l'opera n. 9606 concessione per scarico acque reflue domestiche sul Rio di Campo in località Pietraia nel Comune di Cortona (AR);
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 9 dalla data del presente atto e che il canone di concessione è pari a € 232,76, secondo quanto riportato al p.to 6.2 dell'Allegato A della D.G.R. 888/17, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
5. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
6. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;
7. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
 - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec: lombardini.geologo@epap.sicurezza postale.it.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Francesco PISTONE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 23170 - Data adozione: 29/12/2021

Oggetto: Rettifica Decreto Dirigenziale n. 22779 del 23/12/2021 con oggetto "Pratica Sidit 3903/2021 Procedimento di rilascio di Concessione di area demaniale con contestuale rilascio di autorizzazione idraulica ai sensi del Regolamento n. 60/R e ss.mm.ii.- Richiedente: E-distribuzione S.p.A. con socio unico - Realizzazione di otto nuovi attraversamenti aerei con elettrodotti di M.T. a 15kV per la ricostruzione e l'esercizio dell'elettrodotto denominato "Procchio 1" a 30Kv, in Loc. Procchio, tra il comune di Marciana (LI) ed il Comune di Portoferraio (LI)". Rettifica errori materiali.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 30/12/2021

Numero interno di proposta: 2021AD025987

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto dirigenziale n. 22779 del 23/12/2021 con oggetto “Pratica Sidit 3903/2021 Procedimento di rilascio di Concessione di area demaniale con contestuale rilascio di autorizzazione idraulica ai sensi del Regolamento n. 60/R e ss.mm.ii.- Richiedente: E-distribuzione S.p.A. con socio unico – Realizzazione di otto nuovi attraversamenti aerei con elettrodotti di M.T. a 15kV per la ricostruzione e l’esercizio dell’elettrodotto denominato “Procchio 1” a 30Kv, in Loc. Procchio, tra il comune di Marciana (LI) ed il Comune di Portoferraio (LI)”;

VISTO l’Allegato 1 al decreto sopra richiamato, costituito dal Disciplinare di concessione, approvato al punto 5 del medesimo decreto;

PRESO ATTO che il Decreto dirigenziale n. 22779 del 23/12/2021 ha ricevuto il n. 9131 del 27/12/2021 di Repertorio regionale;

CONSIDERATO che, nella parte narrativa del decreto sopra citato, per mero errore materiale, è indicato un numero sbagliato di nuovi attraversamenti, tre a fronte degli otto effettivamente autorizzati e concessi, mentre nel Disciplinare allegato è stato riportato il dato corretto;

CONSIDERATO altresì che, nella parte narrativa del Decreto sopra citato, come anche all’art. 6 del Disciplinare richiamato, è indicata, per mero errore materiale, una denominazione di tariffa sbagliata, nello specifico: “ALLEGATO A punto 11 Attraversamenti sotterranei o utilizzando manufatti esistenti ai sensi della D.G.R.T. n. 229 del 24/02/2020 punto 7, che confermava i contenuti di cui alla D.G.R.T. n. 1414/2018, a sua volta confermate quelli di cui l’allegato A della D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017”;

PRESO ATTO che la denominazione di tariffa corretta è la seguente: “ALLEGATO A punto 1 Attraversamenti aerei con elettrodotti – 1.2 oltre 400 V fino a 30.000 V, ai sensi della D.G.R.T. n. 229 del 24/02/2020 punto 7, che confermava i contenuti di cui alla D.G.R.T. n. 1414/2018, a sua volta confermate quelli di cui l’allegato A della D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017”;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Responsabile del Genio Civile Valdarno Inferiore;

ACCERTATO che gli importi indicati nel Decreto dirigenziale n. 22779 del 23/12/2021 e nel testo del Disciplinare allegato, e corrisposti in qualità di acconto, sono corretti, in quanto sono stati calcolati utilizzando l’importo indicato nell’ALLEGATO A punto 1 “Attraversamenti aerei con elettrodotti – 1.2 oltre 400 V fino a 30.000 V, come da documentazione presente agli atti;

CONFERMATO che si mantiene inalterato il restante contenuto del Decreto dirigenziale n. 22779 del 23/12/2021 e dell’Allegato 1 Disciplinare di concessione;

DATO ATTO che l’ufficio presso il quale sono conservati gli atti relativi al procedimento è il Settore Genio Civile Valdarno Inferiore;

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di rettificare, per le motivazioni espresse in narrativa, il numero degli attraversamenti indicati nella parte narrativa del Decreto dirigenziale n. 22779 del 23/12/2021, da tre a otto;

2. di rettificare, per le motivazioni espresse in narrativa, la denominazione della tariffa che trova applicazione, sia nel Decreto richiamato al punto 1 che nel Disciplinare di concessione ad esso allegato, in : “punto 1 Attraversamenti aerei con elettrodotti – 1.2 oltre 400 V fino a 30.000 V”;
3. di dare atto che rimane invariato il restante contenuto del Decreto dirigenziale n. 22779 del 23/12/2021 e del Disciplinare di concessione allegato, avente numero di Repertorio regionale n. 9131 del 27/12/2021;
4. di trasmettere il presente atto al soggetto interessato;
5. di tramettere il presente provvedimento ai competenti Uffici Finanziari per il perfezionamento della registrazione fiscale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell’Autorità Giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Francesco PISTONE

Incarico: Ordine di Servizio artt. 4bis, 7 e 9 L.R. 1/2009 n. 665 del 13-12-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 23171 - Data adozione: 29/12/2021

Oggetto: Pratica SIDIT n.110382/2020 (ex 26735/2018 - PA 1771) - T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Rinnovo Concessione di derivazione di acqua pubblica da un pozzo in Loc. S. Antonio Pod. S. Luigi nel Comune di Campagnatico (GR), per uso agricolo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 30/12/2021

Numero interno di proposta: 2021AD026038

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11.12.1933, n. 1775;
- la legge n. 241 del 1990 “Nuove norme del procedimento amministrativo”, come modificata dalla legge n. 69 del 2009 e s.m.i.;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D. Lgs. Del 03/04/2006 n. 152, “Norme in materia ambientale”, artt. 95 e 96;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 e al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e il successivo D.P.G.R. n. 46/R/2017 che approva modifiche ai Regolamenti 60/R/2016, 61/R/2016 e 51/R/2015;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015”;
- la D.G.R. 23/02/2016 n 122 per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art. 11bis comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di difesa del suolo;
- la Delibera n 1068 del 01/10/2018 “ Determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l’annualità 2018”;
- la L.R. n. 98 del 29/12/2020 “Legge di stabilità per l’anno 2021”;

VISTA l’istanza presentata al protocollo della Regione Toscana in data 18/06/2018 n. 320238 dal Sig. Fei Mauro (i cui dati identificativi sono esplicitati nell’allegato disciplinare) con la quale veniva chiesto il rinnovo della concessione da un pozzo, rilasciata dalla Provincia di Grosseto con Determinazione Dirigenziale n.4387 del 02/11/2007, per la derivazione di acqua pubblica per uso agricolo nel Comune di Campagnatico (GR) - Pratica SIDIT n. 110382/2020 (ex 26735/2018 - PA 1771).

VISTO il disciplinare, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, firmato dal Sig. Fei Mauro in data 20/12/2021, allegato al presente atto sotto la lettera A e che ne fa parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO CHE:

- l’emungimento interessa un pozzo in Loc. S. Antonio Pod. S. Luigi individuato catastalmente nel Comune di Campagnatico (GR), al Foglio 72 particella 162;
- il volume annuale è di 2.500 (duemilacinquecento) metri cubi;
- la portata di acqua massima richiesta è di 5,00 litri al secondo e che la portata media di concessione è pari a 0,08 litri al secondo;
- a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

DATO ATTO:

- che l’imposta di bollo è stata assolta ai sensi del DPR 642/72;
- che a seguito dell’esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell’atto di concessione demaniale idrica;

- dell'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;
- che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare al Sig. Fei Mauro (i cui dati identificativi sono esplicitati nell'allegato disciplinare), entro i limiti di disponibilità dell'acqua, il rinnovo della Concessione Demaniale Idrica, rilasciata dalla Provincia di Grosseto con Determinazione Dirigenziale n.4387 del 02/11/2007, per la derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante un pozzo nel Comune di Campagnatico (GR), in Loc. S. Antonio Pod. S. Luigi , su terreno contraddistinto al N.T.C al Foglio 72 particella 162, ad uso agricolo senza restituzione del quantitativo utilizzato, Pratica SIDIT n. 110382/2020 (ex 26735/2018 - PA 1771);
2. di concedere il prelievo per una portata massima di 5,00 (cinque) litri al secondo, una portata media annua di 0,08 (zero virgola zero otto) litri al secondo per un volume massimo di 2.500 (duemilacinquecento) metri cubi/anno per un periodo di utilizzo dell'acqua compreso dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno;
3. di stabilire la durata della concessione in anni 10 (dieci) successivi e continui decorrenti dal 02/11/2017, primo giorno utile dopo la scadenza della precedente concessione;
4. di dare atto che la concessione è subordinata alla corresponsione di canone annuale e dell'addizionale regionale;
5. di dare atto che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche sarà conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza e avverrà secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato al presente atto sotto la lettera A e che ne fa parte integrante e sostanziale, redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n. 194 del 16/03/2016 e sottoscritto dal richiedente;
6. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del concessionario;
7. di trasmettere il presente atto al richiedente;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE

a464061ab42179a50b5864333cdf39ffd95bc5ab52f6bf6a01fbeba6931d268



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Francesco PISTONE

Incarico: Ordine di Servizio artt. 4bis, 7 e 9 L.R. 1/2009 n. 665 del 13-12-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 23180 - Data adozione: 30/12/2021

Oggetto: Pratica n. 101/2019 (EX PA 1050) - T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Rinnovo Concessione di derivazione di acqua da un pozzo in Loc. Doganella nel Comune di Orbetello (GR), per uso agricolo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 30/12/2021

Numero interno di proposta: 2021AD026041

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11.12.1933, n. 1775;
- la legge n. 241 del 1990 “Nuove norme del procedimento amministrativo”, come modificata dalla legge n. 69 del 2009 e s.m.i.;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D. Lgs. Del 03/04/2006 n. 152, “Norme in materia ambientale”, artt. 95 e 96;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 e al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e il successivo D.P.G.R. n. 46/R/2017 che approva modifiche ai Regolamenti 60/R/2016, 61/R/2016 e 51/R/2015;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015”;
- la D.G.R. 23/02/2016 n. 122 per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art. 11bis comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di difesa del suolo;
- la Delibera n. 1068 del 01/10/2018 “ Determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l’annualità 2018”;
- la L.R. n. 98 del 29/12/2020 “Legge di stabilità per l’anno 2021”;

VISTA l’istanza presentata al protocollo della Regione Toscana in data 17/01/2019 n. 23372 dalla Sig.ra Tinto Odina (i cui dati identificativi sono esplicitati nell’allegato disciplinare) con la quale veniva chiesto il rinnovo della concessione da un pozzo, rilasciata dalla Provincia di Grosseto con Determinazione Dirigenziale n.3215 del 15/09/2008, per la derivazione di acqua pubblica per uso agricolo nel Comune di Orbetello (GR) - Pratica SIDIT n.101/2019 (EX PA 1050).

VISTO il disciplinare, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, firmato dalla Sig.ra Tinto Odina in data 24/11/2021, allegato al presente atto sotto la lettera A e che ne fa parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO CHE:

- l’emungimento interessa un pozzo in Loc. Doganella individuato catastalmente nel Comune di Orbetello (GR), al Foglio 26 particella 118;
- il volume annuale è di 6.000 (seimila) metri cubi;
- la portata di acqua massima richiesta è di 9,00 litri al secondo e che la portata media di concessione è pari a 0,19 litri al secondo;
- a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

DATO ATTO:

- che l’imposta di bollo è stata assolta ai sensi del DPR 642/72;
- che a seguito dell’esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell’atto di concessione demaniale idrica;
- dell’assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

- che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare alla Sig.ra Tinto Odina (i cui dati identificativi sono esplicitati nell'allegato disciplinare), entro i limiti di disponibilità dell'acqua, il rinnovo della Concessione Demaniale Idrica, rilasciata dalla Provincia di Grosseto con Determinazione Dirigenziale n.3215 del 15/09/2008, per la derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante un pozzo nel Comune di Orbetello (GR), in Loc. Doganella, su terreno contraddistinto al N.T.C al Foglio 26 particella 118, ad uso agricolo senza restituzione del quantitativo utilizzato, Pratica SIDIT n.101/2019 (EX PA 1050);
2. di concedere il prelievo per una portata massima di 9,00 (nove) litri al secondo, una portata media annua di 0,19 (zero virgola diciannove) litri al secondo per un volume massimo di 6.000 (seimila) metri cubi/anno per un periodo di utilizzo dell'acqua compreso dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno;
3. di stabilire la durata della concessione in anni 10 (dieci) successivi e continui decorrenti dal 15/09/2018, primo giorno utile dopo la scadenza della precedente concessione;
4. di dare atto che la concessione è subordinata alla corresponsione di canone annuale e dell'addizionale regionale;
5. di dare atto che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche sarà conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza e avverrà secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato al presente atto sotto la lettera A e che ne fa parte integrante e sostanziale, redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n. 194 del 16/03/2016 e sottoscritto dal richiedente;
6. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del concessionario;
7. di trasmettere il presente atto al richiedente;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE

96641d9c3fe9e5d0ae439a0bae23e5247c03d3b781aa813b2decaaecc75fa4db

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

- testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto);
- collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre segnature;
- utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10;
- indicazione, all'inizio del testo, della denominazione dell'ente emittitore e dell'oggetto dell'atto sintetizzato nei dati essenziali;
- inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se raggruppati per categorie o tipologie omogenee.

Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384631-4610-4624